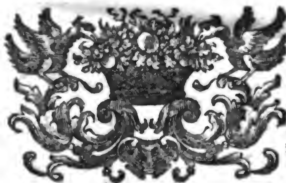
RISPOSTA
ALLA
DISSERTAZIONE
STORICA, ECCLESIASTICA, LEGALE

Intorno all' Incapacità di acquistar beni stabili, ed Annue Rendite, de' RR.PP. Teatini, e del di loro Esemplarissimo Istituto.





IN NAPOLI MDCCLXIX.
Per Gaetano Roselli.
Con Licenza de' Superiori.

Non enim bonum hominis est, hominem vincere, sed bonum est homini, ut eum veritas vincat volentem, quia malum est homini, ut eum veritas vincat invitum. Nam ipsa vincat necesse est sive negantem, sive confitentem. Da veniam, si quid liberius dixi, non ad contumeliam tuam, sed ad defensionem meam. Præsumpsi enim de gravitate, & prudentia tua, quia potes considerare, quantam mihi respondendi necessitatem imposueris: aut si hoc non recte feci, & huic da veniam.

August. ep. 174. ad Pascent.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore

GAetano Roselli pubblico Stampatore di questa fedelissima Città di Napoli supplicando espone, come desiderando dare alla luce un Libro intitolato, *Risposta alla Dissertazione Storica, Ecclesiastica, Legale intorno all' incapacità di acquistare beni stabili, ed annue rendite de' PP. Teatini*, intanto supplica l' E. V. concedergli quel Revisore, che meglio li parerà, e l' avrà, ut Deus.

Adm. Rev. Dominus D. Julius Laurentius Selvaggi Sacræ Theologiæ Professor, & Curiæ Archiep. Examinator revideat, & in scriptis referat. Datum die 24. Martii 1769.

FRANCISCUS XAVERIUS EPISC. VENAFRANUS V. G.

Joseph Sparanus Can. Deput.

EMINENTISSIMO PRINCIPE.

Per ubbidire a' venerati comandi di V. E. ho letto attentamente una dotta Apologia del ragguardevolissimo Ordine Teatino in Risposta alla Dissertazione Storica, Ecclesiastica, &c. In essa non ho trovato nulla, che alla Fede, od a' buoni costumi contrariasse: Per lo che stimo, che possa ben darsi alle stampe, seppur così piacerà all' Em. V. Napoli 21. Aprile 1769.

Di V. E.

Umiliss. Devotiss Serv.
Giulio Lorenzo Selvaggi.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum die 22. Aprile 1769.

FRANCISCUS XAVERIUS EPISC. VENAFRANUS V. G.

Joseph Sparanus Can. Dep.

S.R.M.



S. R. M.

SIGNORE

GAetano Rosselli pubblico Stampatore umilmente prostrato avanti al Trono di V. M. supplicando espone, come desidera dare alle Stampe un Libro intitolato *Risposta alla Dissertazione Storica, Ecclesiastica, Legale intorno all' incapacità di acquistar beni stabili, ed annue rendite de' RR. PP. Teatini*; Pertanto supplica la M. V. a commetterne la revisione a chi meglio le parerà, e l'averà a grazia, ut Deus.

Admodum Rev. U. J. D. D. Benedictus Cervone, in hac Regia Studiorum Universitate Professor, revideat, & in scriptis referat. Datum Neapoli die 19. *Martii* 1769.

Nicolaus de Rosa Episcopus Put. C. M.

S. R. M.

Imperio Tuo accepto, legi Opusculum, quod inscribitur: *Risposta alla Dissertazione Storica, Ecclesiastica, Legale intorno all' incapacità di acquistar beni stabili, ed annue rendite de' RR. PP. Teatini*; in eoque nihil prorsus deprehendi, quod Regia jura vellicet, aut publicam tranquillitatem interturbet. Anonymus enim auctor Monasticum paupertatis votum sedulus pertractans, non pauca plane rimatus est, quæ Regularium votum in bono lumine collocant. Epropter librum dignum censeo, qui typographicis formis exprimatur. Neapoli XIII. Kal. Maii CIↃIↃCCLXIX.

Majestati Tuæ

Addictissimus, Obsequentissimus
Benedictus Cervone.

Die 22. *mensis Maji* 1769. *Neapoli*.

Viso Rescripto Suæ Regalis Majestatis sub die 6. currentis mensis, & anni, ac relatione Reverendi U. J. D. D. Benedicti Cervone de Commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris; Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

GAETA. SALOMONE. Vidit Fiscus Regalis Cameræ.

Illustris Marchio Citus Præses S. R. C., & cæteri Illustres Aularum Præfecti tempore subscriptionis impediti.

Registrata

Carulli.

Athanasius.





Uantunque i ſeguaci, e profeſſori dell' Ordine Teatino abbian dovuto eſſere ſempre ſicuri di non aver contravenuto col poſſedere alle fondamentali leggi del loro Iſtituto; ſi veggono nondimeno da una malizioſa ſcrittura provocati a dare convincenti pruove della loro lodevole, e religioſa condotta. La loro modeſtia comechè in una cauſa sì giuſta, avrebbe non pertanto voluto riſparmiare all' Autore, col non riſpondere, la meritata confuſione di vederſi chiaramente ſmentito. Ma perche appreſſo di chi non ben diſcerne le coſe, avrebbero potuto incorrere la ingiuſta taccia, o di aver uſurpato l'altrui, od almeno, che quanti eſſi ſono, ſpoſando una ignoranza eguale a quella precettata dall' Alcorano, alla cieca, e ſenza intendere la forza, le leggi, le regole, le coſtumanze, il loro Iſtituto abbiano profeſſato: perciò ſi riconoſcono indiſpenſabilmente tenuti a ritrarre da uno ſcandaloſo errore qualche ſem-

plice, dall' altrui malizia ſedotto. Io che un ſimile impegno ben volentieri ho indoſſato, e che quell' Ordine riſpetto profondamente, potrei riſparmiare ogni altra fatica, e credere abbaſtanza convinto del ſuo errore l' inconſiderato Avverſario, controponendo al ſuo mal ordinato ſentimento il giuridico eſame, che del Teatino Iſtituto ha voluto fare il Re Criſtianiſſimo.

Ogni uno sa eſſerſi negli ultimi ſcorſi anni eretto in Francia il Tribunale della *Commiſſione* compoſto da cinque dottiſſimi, e ſapientiſſimi Veſcovi, e da cinque integerrimi Regj Miniſtri, a' quali la cura fu data di eſaminare le Coſtituzioni degli Ordini Regolari, e di oſſervare, ſe a tenore di eſſe coloro, che le profeſſavano ſi diportaſſero. Ad un tale incorrotto Sindacato furono ſottopoſte quelle de' Teatini. Furono eſaminate, furono diſcuſſe attentamente, nè i Teatini furono notati di non vivere ſecondo le leggi profeſſate; anzi fu aſſerito oſſervarle eſſi religioſamente.

Al noſtro Iſtorico Scrittore, ſebbene come vedremo, amantiſſimo ſoltanto delle ſtorie degli ultimi tempi, tutto ciò è ignoto. Debbo perciò credere, che ignori egualmente eſſere ſeguita la fondazione de' Teatini in Francia in tempo, e per Sovrana munificenza del Grande Re Luigi XIV.; e colla ſua Real protezione eſſerſi eretta dal Cardinal Mazarini la loro Caſa in Parigi. Deve pure ignorare i fondi, che poſſeggono ora i Teatini Franceſi, ed in ſufficiente quantità, eſſere ſtati loro conceduti nel tempo medeſimo della fondazione, e ne' parlamenti di Parigi, di Aix, e di Toloſa, dove ſi ritrovano regiſtrate le lettere patenti del medeſimo Re, eſſe-

re

re stati ricevuti, come capaci di possedere. Notato ciò per istruzione del nostro moderno Istorico; osservi un poco con quanta singolarità sappia egli pensare.

Era certamente ognuno (fuori del nostro Scrittore) in attenzione premurosa di sentire il parere, e i saggi sentimenti di così sapienti Uomini. Quì non fa d' uopo riferire ciò, che eglino sentissero intorno agli altri venerabilissimi Ordini Regolari. Scrivendo io per ismentire la nera, ed inettissima calunnia apposta all' Ordine Teatino, mi contenterò di produrre fedele monumento del di loro giudicio, intorno solamente alle sue leggi, ed alla di loro osservanza. In tale circostanza oltre le lettere di offizio scritte dal P. Generale de' Teatini a quell' augustissima Corte, non tralasciò egli di avvalorarle con altre rispettose lettere di un Religioso del suo Ordine, del degnissimo P. D. Paolo Paciaudi, il di cui nome sì per la fama di una vera, e soda letteratura in tante dottissime Opere manifestata, e per l' impiego onorevolissimo d' Istoriografo della Religione Gerosolimitana, e di Bibliotecario del Serenissimo Reale Infante Duca di Parma è a tutti notissimo: come altresì per l'alto onore di vedersi arrolato nella Reale Accademia di Parigi, e di essere con particolare benignità riguardato dal gloriosissimo Ministro di quel grande Monarca. Da cotesto terminato il diligentissimo esame, ebbe il detto Padre la bramata risposta. Troppo onorevole ella è, senza dubbio, per quell'Ordine; e di troppa confusione debbe ricoprire, chi ha tentato poco dopo, con una vergognosa ignoranza, di spargere scioccamente massime

oppoſte, perche io non tralaſci di fedelmente traſcriverla.

A Compiegne 10. Aouſt 1767.

Monſeigneur l'Archeveque de Reims Preſident de la Commiſſion etablie par le Roi pour l' examen des Communautes Religieuſes vient, Mon Reverend Pere, de repondre a la Lettre, que ie lui avois ecrite en faveur de la Maiſon des Theatins de Paris. Le Prelat me mande, que tout ce qui concerne cette Maiſon a etè examinè par la Commiſſion, & que tous les Commiſſaires ſont unanimement convenus, & avec raiſon, qu' il n' y avoit rien de mieux a propoſer au Roi, que de ne rien changer a ce qui regarde les Theatins, qui ſon en France.

Monſeigneur l' Archeveque de Reims ajoute, que ſi tous les Religieux du Royaume s' etoient ſi bien comportès, que vos Confreres, sà Majeſtè n' auroit pas etè dans le cas de s' occuper de la Reforme des Communautes Regulieres.

Je vous prie d' informer Voſtre Reverend Pere General de ce que je viens de Vous communiquer, & d'etre toujours bien perſuadè de la veritè des ſentimens avec les quels je ſuis.

Mon Reverend Pere

Votre tres humble, e tres.
Obeiſſant Serviteur.
Le Duc de Choiſeul.

Eſca ora in campo un certo Signor Villani, e con rugata fronte, e bieco ciglio il ſentimento di sì grandi Uomini diſdegni, ed abbia a vile: e l' Iſtituto Teatino più dottamente, e con profonde rifleſſioni eſaminando, dia alla pubblica felicità una Differtazio-

zione Istorica, Ecclesiastica, Legale, in cui mettendo a fascio, e con insoffribile confusione quanto ha potuto guastare; le supposizioni più false dia per principj; per consegnenze indubitate le controverse proposizioni; e alla buona Logica ostinata guerra intimando, tronfo, e pettoruto si dia la gloria, di aver provata l'incapacità di possedere nell' Istituto Teatino. Così è veramente: e rivolgendomi a quei Rispettabilissimi Padri non solamente, ma e con egual ragione a' Padri pure del Concilio di Trento, a tanti Sommi Pontefici, a tanti Regnanti, e a tanti Scrittori, che non hanno contrastato a' Teatini il possesso de' beni, ancor io, coll' ensasi dell' Oratore Romano, mi vedo nell' obbligo di avvertirli: *P. Servili, Q. Metelle, C. Curio, P. Africane, cur non hunc audistis tam doctum hominem, tam eruditum, priusquam in istum errorem induceremini. O stultos Camillos, Curios, Fabricios, Calatinos, Scipiones, Marcellos, Maximos: amentem Paulum, rusticum Marium: nullius consilii Patres horum amborum consulum, qui triumpharint* (*Cic. in Pis.*). Sebbene chi non dovrà tacciarmi di niente accorto, e quasi quasi di poco rispettoso nella risoluzione di rispondere alla dottissima Istorica, Ecclesiastica, Legale Dissertazione, se nel farlo dovrà parere, che confondendo *ima summis*, il Signor Villani non rimanga abbondantemente confuso, e smentito dal contrario sentimento di un così Venerando Tribunale, formato a tale ogetto da quell' Invitto Sovrano? Ma perche a certi Uomini illuminati, di cui abbonda l'illuminatissimo Secolo che corre, secondo la frase del nostro Scrittore; siccome è lecito di sposare un certo scetticismo, e di farsi glo-

ria

ria di non rispettare alcuna legge; o alcune difendere non con altro spirito, che di vile adulazione, ed interesse; così potrebbe venire in mente (non rispettando, quando a loro non aggrada, anche le più vantaggiose leggi del Principato) che la Clemenza di quel Sovrano, e non già la verità, e la ragione, abbia con sì luminoso monumento illustrato l'Istituto Teatino. Perciò mi sia permesso di esattamente rispondere a quanto l'illuminatissimo Scrittore viene dicendo.

Egli nel principio del suo ordinatissimo lavoro, non ricordando la Storia di se stesso, si compiace di far la bella figura di onesto, e d'inonesto; di rispettoso, e di mancante di rispetto. Dice aver difeso con tutto il suo alto sapere il suo Cliente, ed eccolo onesto: afferma poi, che il suo invincibile Achille era l'Istorica, Ecclesiastica, Legale Dissertazione; ma che per il rispetto dell' Ordine Teatino non ne aveva fatto uso: eccolo dunque Uomo inonestissimo, perche per il rispetto non deve mai trascurar la giustizia. Perde poi questo rispetto „ ad una insi-
„ nuazione troppo autorevole, la quale come dalla
„ naturalezza di tutte le altre, forma in chi si tro-
„ va nelle circostanze di dover obbedire, un Coman-
„ do assoluto, e preciso (*la frase non è delle più felici*) l'obbliga a trattare rispettosamente i Teatini per usurpatori dell' altrui. Da questa bellissima istorica contradizione, si congetturi da ognuno con qual felicità dovremo procedere nel senso istorico. Nè più felici potremo lusingarci di essere nel punto Ecclesiastico. Usa lo Scrittore il termine d' *Immutabilità*, e in che circostanza? Nel proporre di voler parlare delle osservanze di un Istituto, di Costituzioni, e d'In-

d' Indulti Conciliari. Li punti immutabili nella Chiesa riguardano Misteri, Dogmi, Sacramenti: ma come poi in materia di disciplina si spieghi col termine d' *Immutabilità*, confesso di non intenderlo; se dir non si voglia, che l' Istituto Teatino sia qualche Dogma, o Sacramento della nostra Cattolica Religione; o che dal tempo degli Apostoli sino a noi, la disciplina della Chiesa, non sia stata spessamente variata, anzi che immutabile. Eruditissimo è poi l' affardellamento di autorità fatto dallo Scrittore per far diventare anche legale la sua Dissertazione: ma senza tanto di applicazione, e di studio nell' osservare gl' Indici delle cose notabili di tanti libri dottissimi, poteva da ogni miserabile Casista apprendere i reconditi lumi, per ispiegare cos' è Fondamento, Legge, Pazione, e Contratto: che così forse non soprafatto dalla troppa erudizione, avrebbe potuto meglio collocare le cose, e non situarle a guisa di quel Cipresso, di cui parla Orazio: nè a queste alte dottrine esposte nella loro verità, e nel fondamento del fatto appoggiate, sebbene supposto solamente dallo Scrittore per vero, si può in alcun modo contradire.

Lo scrivere in difesa della verità, se ad ognuno è permesso, per molti diventa dovere: ma impegnare l' ingegno, e la penna a solo fine di oscurare il vero, di perderlo, o almeno di confonderlo, è troppo grave delitto nella umana società: nella quale più assai numeroso essendo il Popolo de' tardi, e rozzi discernitori, di quello de' veri intelligenti; ne deriva sgraziatamente, che facendosi regola del comune pensare una mal conceputa prevenzione, si con-

confonda la Legge, il Diritto, la Giustizia, col raggiro, coll' inganno, colla mensogna. Buon per me, che dovendo in favore dell' Ordine Teatino impiegare le deboli mie fatiche (per vendicarlo da una ingiuria, che gravissima è senza dubbio, per quanto ad Uomini onesti deve riuscire sensibilissimo, l'essere riputati usurpatori dell' altrui sostanze) non debbo combattere prevenzioni, e persuadere il Mondo del suo naturale, virtuoso disinteresse. Asserisca pure il Signor Villani essere ormai immenso il lor Patrimonio, dica aver essi unite grandi ricchezze: non per questo potrà persuadere al Publico, perche in tuono di Legislatore egli l'afferma, che così in superflua quantità esse siano veramente: o che di quelle che posseggono, per supplire almeno in parte a ciò, che hanno lasciato, le usino; e non più veramente per la magnificenza de' Templi, delle sacre funzioni, ed in sollievo de' poveri Cittadini. Chi non è animato dallo spirito dell' illuminatissimo Secolo, che corre, non vorrà negarlo. Forse non dettero i Teatini singolare attestato di dissinteresse, e di amore verso la Patria, e della loro premura verso de' Poveri; quando nell' ultima tristissima circostanza di penuria di frumento, da cui per Divino volere venne afflitta la nostra Città, si vide a comparire uno di quei Religiosi nel Tribunale di essa, e col sentimento di tutti parlando, offerire al sollievo del publico quanto vi era di più prezioso nelle loro Chiese, e quanto a così glorioso fine avesser potuto somministrare? Intendeano essi molto bene, che quantunque la magnificenza de' Tempj, e la ricchezza de' sacri arredi sia troppo necessa-

ria, per far concepire al Popolo la Maestà di quel Dio, che vi si adora; riuscire nondimeno al medesimo Dio cosa più grata il satollare la fame dell' afflitto mendico.

Queste cose però mi accorgo, che riusciranno nojose al nostro dottissimo illuminato Scrittore, il quale non volendo, che *Leggi*, e *Fondamenti*, asserisce con tutto ciò immutabili le Costituzioni dell' Istituto Teatino, per renderlo incapace di possedere. Eccomi a servirlo. Voi mio cortese, e benigno leggitore, se non avete avuto la sorte, per vostro grande infortunio, d' imparare, e addottrinarvi sulla Istorica, Ecclesiastica, Legale Dissertazione, perche possiate comprenderne i principali punti, la tessitura, e l' ordine, seppure vi riuscirà d' intenderlo, non v' incresca sentirne, colle medesime parole dell' Autore, l' ammirabile divisione.

„ Dividerò questa mia Dissertazione in due *Parti*.
„ Nella *Prima* di essa sarò tutto Istorico, col rappor-
„ tare l'Origine del Sagro *Teatino Istituto*. Qual fosse
„ stato il suo *Fondatore*. Quali le *Leggi fondamentali*
„ prescritte. *Come* fosse a noi venuto. *Come* introdot-
„ to. E *come* rimasto fosse tra di noi stabilito. Nella
„ *Seconda* poi passarò al *Dritto*, che dalla fermezza
„ de'riferiti *Fatti* sorge, e deriva, ed umiliarò al Pu-
„ blico tutte quelle *Riflessioni*, che presentate si sono
„ alla mia fantasia, nell' esame della *Essenza* di quelle
„ *Leggi fondamentali*. Delle *Cause* per cui si prescris-
„ sero. Della di loro Immutabilità perpetua. E se li
„ pretesi cangiamenti col mezzo di *Costituzioni poste-*
„ *riori*, e d' *Indulti Conciliari*, o sia la distruzione di
„ quelle *Leggi*, sia Vera. Se finta la sua verità sia, e

 sti-

„ stimar si possa sossistente , in modo che debba ora
„ tenersi , o pur no quel *Sagro Istituto* per quello stes-
„ so che nel suo nascere fu , e venne a noi .

Mi direte essere inutile , che io m' impegni a rispondere alla seconda parte , quando mi riesca di render vana , e nulla la prima ; se dalla fermezza di questa , tutto il diritto dell'altra sorge , e deriva : ma vi piaccia di grazia , che ancor io la faccia da Istorico , Ecclesiastico , giacchè legale lo sarò certamente .

§. I.

Vero motivo , ed origine della Religione Teatina .

SE il nostro Scrittore meno occupato si fosse in trascrivere lunghe dicerie di privati Scrittori, ed avesse un pò meglio riflettuto alle troppo necessarie regole di una buona critica , non avrebbe inconsideratamente nel ricercare le origini delle cose , tralasciate come inutili le più vere , e sicure notizie ; dalle quali , come da puri fonti , le cognizioni di quelle possono a noi derivare . Bellissima cosa in vero ! Si studia egli , e si propone per iscopo di voler investigare quale sia l' Origine , il Motivo , l' Istituto Teatino , e quali le sue leggi fondamentali : ma nel tempo medesimo , pago soltanto di cio che altri ne dicono , trascura fin di leggere il testo della legge ; ne mentisce il Legislatore ; ignora l' autorità di chi ha dovuto approvarle ; ed adduce per motivo un apertissima falsità . Quanto tutto cio

sia

ſia vero, dalle diverſe traccie, che io mi ſon propoſto di tenere, ognuno potrà di leggieri ravviſarlo. Egli vuole, che l' impulſo vigoroſo a far naſcere nella mente del Fondatore della Religione Teatina il ſanto penſiero di formare il novello Iſtituto, foſſe la baccante, e allora pur novella Ereſia dell' iniquiſſimo Lutero. Egli è veriſſimo, che Iddio ſe nella ſua Chieſa permette degli ſcandali, e ſoffre che il ſuo Culto, e la ſua Legge venga vilipeſa, e conculcata; non manca però mai di far tralucere fra gli errori la Santità del ſuo nome, e di porre ſempre opportuno riparo al torrente delle iniquità. A così glorioſo fine fu da lui ſuſcitato nella Chieſa l' Ordine Teatino ad iſmentire, cioè il naſcente peſtifero errore. Non diſſente in queſto punto il noſtro legale Scrittore. Però non credendo abbaſtanza iniquo Lutero per gl' innumerabili errori, che ha proferiti; nè degno oggetto di un nuovo Iſtituto il procurare di confonderli: fa negare a Lutero la Divina Providenza; Ereſia, ch' egli mai non ſognò: e ſtabiliſce la Religione Teatina per combatterlo colla *Incapacità* di poſſedere. Che dite mai mio riverito Scrittore? O in quale Iſtoria Eccleſiaſtica avete ciò ritrovato? Mi direte di aver così letto in alcuni Autori. E perche in vece di ſeguitar gli ultimi, contra ogni buona Critica, non avete più toſto riputato ben fatto il ſeguire i Coetanei; od i meno lontani da ciò, che andate ricercando? Perche non diſtinguere negli uni, e negli altri cio, ch' è punto di Storia, dalle private interpretazioni, e dalle mere ſemplicità? Dovendola fare da Iſtorico tutto ciò vi abbiſognava, e molto di più ancora. Vi piac-

cia per tanto di sentire quale fosse il vero motivo, per cui Iddio sorger fece nella sua Chiesa l' Ordine de' Chierici Regolari . Io non intendo di censurare quanti uomini prestantissimi avete voi addotti in comprova della vostra opinione . So benissimo, che da voi stesso avvertite , molti di essi confermare più tosto il mio assunto, e molti essere indifferenti, e varj non bene , e fedelmente rapportati . Ve ne siano pure molti a voi favorevolissimi : non credete però, che verso di loro non abbia a far sempre uso del saggio avvertimento del dottissimo P. Mabillonio , e della dovuta moderazione : *Cum res , tulerit , ut a summorum virorum discrepes sententia , id observantia , & provisione singulari fiat : sique ad extrema descendendum esset , mallem citius modum excedere , quemadmodum nos instituit simili de re Quintilianus , cuncta , quæ proferunt , temere accipiendo , quam acriorem Criticen in eos intentando* (*Mab. de Stud. Mon. p.* 2. *c.* 3.) *Si necesse est in alteram errare partem ; omnia eorum legentibus placere , quam multa displicere maluerim* (*Quint. lib.* 10. *c.* 1.)

Quanto opportuna , altrettanto agli uomini eruditi, forse rincrescevole riuscirebbe , la lunga funestissima narrazione delle guerre micidiali , e della funesta depravazione de' costumi , che i buoni ebbero a piangere per molti anni del Secolo XV. , e XVI. e singolarmente ne' Pontificati di Leone X. , di Adriano VI. , e di Clemente VII. . Tralasciando perciò quanto potrebbe dirsi su questo punto , e di Lodovico Bavaro feroce nemico della Sede di Roma , e dell' imprese operate da Selimo, e da Solima-

mano; converrà che faccia parola soltanto della grande sciagura della Chiesa, vedendo tanti suoi figli contaminati, e condotti a perdizione dalla Eresia di Lutero. Non mancò Iddio di raffrenarlo almeno col giusto, e serio pensiero della terribile sua punizione. Ma qual profitto, che di una ostinata disperatissima pertinacia? Sino a scrivere nella prefazione del primo volume dell'esecrande opere sue, queste orrende parole, da cui il Sandero prende degno argomento della di lui effrenata licenza: *Luterus*, dic' egli, *in præfatione primi tomi operum suorum: Ego, inquit, non amabam, imo odiebam justum, & punientem peccatores Deum, tacitaque, si non blasphemia, certe ingenti murmuratione indignabar, atque adeo furebam sæva, & perturbata conscientia* (*Sander. de visib. Monarc. lib.* 7.) che maraviglia poi, che un uomo, che così poco rispettoso, anzi che con furore riguardava la provida Giustizia di Dio dicesse, quanto di più maligno possa pensarsi contra della Chiesa di Gesù Cristo, e di qualunque potestà? Onde ebbe a dire lo Scrittore della sua vita: *Qui puer contumacia sua, ac ferocitate Parentes, & Præceptores exercuit, jam vir factus contra Principes, Episcopos, Universitates, Cæsarem, Pontificem, Ecclesiam ipsam, non Triumphantem minus, quam Militantem, protervia, fastuque tumens insurgeret* (*Ulemberg. in vit. Luther. c.* 1.) Infestissimo nemico ch'egli era della Corte di Roma, altra non fù la prima sua cura, non che discreditarne i Ministri, ma di profanare il Sacerdozio, e a tal segno avvilirlo, onde più non si riputassero per la sacra Unzione dall'altro Popolo sommamente distinti: e perche all' empietà delle parole corrispondesse l'in-

l'indegno operare; intraprese il Sagrilego il non più udito attentato, di abbruciare come seguì, fuori delle mura di Vittemberga con invito di astanti, ed accompagnamento di seguaci tutto il corpo del Diritto Canonico, dicendo, nel darlo alle fiamme le seguenti parole: *Quia conturbasti Sanctum Domini, Deus te consumat in igne æterno* (*Ulemberg. c.* 5.) *Scilicet Lutherus scelestissimus*, glossa l' Annalista, *qui palam Adulteria, Incesta, & Scortationes contulit, ipso Judice fuit Sanctus Domini conturbatus in sacris Canonibus a Christo, Apostolis, & Sanctis Patribus, a quibus ejus doctrina impia damnatur; & folia sacros Canones continentia, & docentia, quæ sit vera Scriptura, ignes æternos passura sunt, ac non ipse flammis exurendus sempiternis* (*Rayn.ann.* 1520. *n.*16.). Quindi Lutero non contento, che il Sacerdozio rimanesse privo delle sante sue leggi, ma per toglierne anche il carattere, per abbattere il Pontificato Romano; rinovando gli errori del Marsilio, e del Janduno, i di cui libri riprodusse dall'obblivione, e non curanza in cui giacevano; rivestendo i dannati sofismi con mendicati raggiri, ed estorte sacrileghe asserzioni, procurò di rendere eguali nella dignità, e potestà i Fanciulli, i Laici, le Femmine, ai Sacerdoti, ai Vescovi, ai Papi: *Non esse contendebat*, come riferisce il Cocleo, *inter Laicos, Clericosque differentia, præterquam in Officio; cum per baptismum omnes consecremur in Sacerdotes; adeo ut unusquisque, qui ex baptismo repserit possit jactare se jam Presbyterum, Episcopum, & Papam esse* (*Coclæ. in act.*, & *script. Luther.*) Queste perniciose novità doveano mettere in maggior sollecitudine la Germania, che Roma, sul

giu-

giusto riflesso, che se a Roma elleno ferivano l' autorità del Ponteficato, nella Germania investivano direttamente, e le anime di quei Popoli, e la quiete dell' Impero, con il presagimento di quelle guerre, che sempre portano le discordie suscitate dagli Eretici in materia di Religione. Troppo funestamente lo sperimentò l' Allemagna minacciata dalle armi di Selimo: allor quando ed il Pontefice Leone, e l' Imperator Massimiliano, e tutta la Cristianità ardeva in preparamenti non tanto in offesa, quanto in difesa di sì potente nemico. Eppure nel comune timore di tutto il Mondo, il solo Lutero non solamente non temeva, ma predicava non doversi temere: anzi passando più oltre di ogni immaginabile arroganza, sollevava il Popolo contra del proprio Principe, e contra la propria Patria, obbligandolo a non prendere le armi per opporsi al Turco: *Nullis prorsus est resistendum*, così egli nella risoluzione della quinta conclusione, *neque Turcis, neque aliis Adversariis, juxta praeceptum Christi docentis, si quis te percusserit in maxillam dexteram, praebe illi & sinistram*: e nell' asserzione del ventesimo quarto articolo: *Praeliari adversus Turcas est repugnare Deo*: e nell' asserzione del trentesimo quarto articolo, esponendo la cagione, per cui tanto anelava alla destruzione della Chiesa, soggiunge: *Qui habet aures audiat, & a bello Turcico abstineat, donec Papae nomen sub Caelo valet*. Ed egli ne apporta pronta la sua pretesa ragione, perche *Nullum est regimen saeculare pulchrius, quam apud Turcam; & nullum est turpius, quam apud Christianos. Turcarum Sacerdotes, aut Religiosi tàm severam, gra-*

vem

vem, strenuamque vitam ducunt, ut Angeli non homines videri queant, ut omnes nostri Clerici, & Monachi in Papatu jocus præ illis sint. E quindi nella Prefazione del suo libro *de Ritu Turcarum*, asserisce francamente: *Umbræ sunt nostri Religiosi ad Turcarum Religiosos collati, & vulgus nostrum plane prophanum ad illorum vulgus comparatum*. Da questi perniciosissimi errori doveano certamente derivarne le infelici conseguenze, e calamità, per cui, posta l' iniqua Luterana asserzione, che il Reale, e sacro Sacerdozio devoluto fosse ad ogni uomo della plebe cristiana, si viddero i Laici a consecrare il pane, ed offerirsi scambievolmente in adorazione d' Idolatria, la non consecrata Ostia: e riputandosi indifferentemente tutti non solo Sacerdoti, ma Re, perche cristiani, si urtarono tutti furiosamente in ostinatissime, e feroci guerre, le quali sconvolsero il Principato politico della Germania.

Da tutto ciò chi non ravvisa, l' Eresia di Lutero essere stata di primo scopo intenta, e dirizzata contra del Sacerdozio? E sebbene di altri gravissimi errori divenisse poi rea; dalla quasi universale scostumatezza di quello aver ricevuto il suo vigore, ed accrescimento: *Hoc*, dice lo Stencheo, *hanc hæresim apud Germanos suscitasse creditur, multiplices scilicet corruptelæ, quas scelerati, & imperiti Sacerdotes repererunt* (*August. Stench. lib. 2.*) L' intesero troppo bene li tre sopraccennati Pontefici, li quali tutte le loro cure rivolsero a ridurre il Clero nella buona, e santa disciplina, da cui quasi in tutto il cristianesimo era non di poco traviato: nè diverso da questo fu il fine, che si proposero i Fondatori del Tea-

tino

tino Istituto. Tutta la cura v' impiegarono li Pontefici Leone, ed Adriano; ma non corrispose a' loro santi desiderj il felice sueccesso. Nutrendo come gli altri due eguale impegno Clemente VII. non lasciò egualmente di prevalersi di *Gian Pietro Carafa*, per condurre a fine il santo disegno. Allora fu che il Carafa, che nel pensiero unito erasi a *Gaetano Tiene*, e con altri valenti uomini; e ben disposte, e ordinate le cose, rappresentarono la loro risoluzione, di far seguire la tanto bramata riforma del Clero, invitandolo coll' esempio ad abbracciare una vita più perfetta, e più santa; e potere anche in questa guisa smentire la novella Eresia. Io quì non posso fare a meno di prevalermi, mio riverito Scrittore, de' vostri lumi, e della vostra erudizione. E come meglio potrei comprovare coll' autorità di qualche Scrittore quanto sin' ora ho detto, se non trascrivendo le medesime parole, le quali, per favorirmi, nella *pagina nona* della vostra Dissertazione, avete voi trascritte dal dottissimo Anonimo? ,, Ily avoit quelques
,, annèes, que Jean Pierre Caraffe, qui fut depuis
,, Pape sous le nom de Paul IV. avec Gaetan Comte
,, de Thiene, touchè de la corruption, qui regnoit
,, parmì le Clergè, avoit resolu d' y apporter remede.
,, Comme la voye de la rigueur ne fait pour l' ordi-
,, naire qu' aigrir les esprits, & que d' ailleurs les Ec-
,, clesiastiques en etoit venu au point de mepriser les
,, ordennances les plus respectables de l' Eglise, il crut
,, que celles des instructions, & des bons exemples
,, pourroit les ramener a leurs devoirs. Daus cette
,, vue, il pensai d' instituer une Congregation de Pre-
,, tes Reguliers, dont la principale occupation seroit

C de

„ de travailler a l' iſtruction, & a la reformation du
„ Clergè.

Non potrete negare, che nell' accennato teſtimonio non ſi parli dell' appoſta Ereſia di Lutero; nè ſi accenna almeno, come non puo certamente accennarſi, che l' origine di un Iſtituto ſia ſtata, il voler coll' eſempio oppoſto combattere non già un errore, ma una voſtra chimera. Uno ſolo nella prima parte ſtorica della voſtra Diſſertazione vi ha ſomminiſtrato motivo al graviſſimo sbaglio, nè altri avete potuto di egual ſentimento per voi ritrovare, ſe non che ſolamente voi ſteſſo. Vi compatirei, ſe non aveſte vantato illuminatiſſimo il noſtro ſecolo: per la quale aſſerzione, la conſeguenza, che legitima può qualcuno dedurre ſarà certamente; che per voſtro infortunio, raggio benche debole, e pallido non ſia a voi derivato. Per dichiarare un Epicureo, un Democritico, un Fataliſta Lutero non dovea baſtarvi la teſtimonianza di uno Scrittore quanto pio, e divoto, altrettanto dotato di una dolciſſima ſemplicità. Quì vi ricordo, che comincio a far uſo dell' avvertimento, che mi ſon propoſto del P. Mabbillonio, e di cui dovrò ſpeſſe volte prevalermi. Innumerabili ſono ſtati gli errori di Lutero, ma tutti rivolti, o contro al valore dell' Indulgenze, o contra del Purgatorio, della Meſſa, de' Sagramenti, del Papa, della Sede di S. Pietro, de' Canoni, delle Poteſtà Eccleſiaſtiche non meno, che Secolari, del libero Arbitrio, del Culto, e dell' uſo dell' Imagini, e di altre ſimili verità della noſtra Religione. Che egli però negato abbia quella Providenza, colla quale Iddio alimenta, e nutriſce, conſerva, e governa gli

uo-

uomini; questa è opinione tutta vostra, e del vostro Istorico. Soltanto che aveste voluto prendervi pensiero di osservare, anche con occhio veloce, la Bolla del Sommo Pontefice Leone X. avreste osservato nelli quarant' uno Articoli Ereticali, con quella condannati, ed in cui le tante bestemmie, come a' primi capi, erano adunate, non farsi menzione di questo vostro Articolo. Mi direte: anche dopo la Bolla di Leone, aver Lutero composti altri libri, e proferiti altri errori. E' verissimo, ma tutti concernenti le stesse materie. A chi fa la professione d' Istorico, non debbe essere ignoto, nè molto difficile l' istruirsene anche da un Indice, per dir così, di qualche Storia dell' Eresie, senza impegnarvi a leggere i più insigni Teologi di quel Secolo, che la Luterana Eresia confusero; e fra gli altri il Gaetano, l' Ekio, l' Emsero, il Catarino, il Fischero, il Fabri, e l'Agostiniano Seripando, il Cocleo, il Latomo, il Moro, il Clitomeo, e li due Soto Dominicani, il Pighio, l' Hosio, il Tapper, il Bellarmino, e sino l' istesso Erasmo Rotterodamo, il quale benche di dubbia fede egli fosse, nulladimeno con valore difese il cattolico dogma del libero arbitrio contra di Lutero.

Pure perche sempre più possiate persuadervi di questa verità, ed iscorgere d' onde ebbe vero motivo, e la sua origine il Teatino Istituto, non v' incresca di sentirlo dalla penna del Dottissimo P. D. Antonio Caracciolo Teatino nella vita, ch' egli scrisse di S. Gaetano; e la quale con tutte le regole della buona Critica esaminata, e discussa dagli Autori degli Atti de' Santi vien riportata nel Tomo secondo del mese di Agosto, nella giornata settima dello stes-

ſo meſe. Egli primieramente riferiſce, che diventando ogni giorno più orgogliosa, e fatale l' Ereſia Luterana; ſi pensò in Roma da varj, e ſpecialmente da ottimi, e religioſi Eccleſiaſtici di opporſi a tante ſciagure col procurare ſopra tutto nel Sacerdozio l'emendazion del coſtume: *Exortis, auctore Luthero, monſtro illo flagitiorum, atque ſcelerum immaniſſimo, fœdis hiſce hæreſibus, quæ Aquilonares, pleraſque Provincias noſtrorum ævo Patrum miſerrime infecerunt; in media etiam Italia, atque in ipſa urbe Roma (ut malum ex malo ſeritur) pravi in dies pullulabant mores, quibus non ſolum Populi, ſed Clerici etiam, atque Religioſi homines paſſim contaminabantur: atque adeo ii, qui imperitæ, & infirmæ plebi ad virtutem præire debuiſſent, quo eam exemplo inflectebant ad vitia. Nonnulli igitur, qui Romæ erant ſolida probitate viri, ut tantis malis aliqua ratione, pro ſua virili parte, poſſent occurrere, & labentem Eccleſiaſticum ordinem ad priſtinam puritatem, dignitatemque revocare, Leone X. Pont. Max. Sodalitium inſigne fundaverunt in ipſa urbe Roma, eique a divino Amore nobile cognomentum impoſuerunt: Boll. Tom. 2. M. Augu. p. 283.* Riflettere quì ſeriamente, che nella riferita autorità ſi fà chiara menzione di Lutero, e del danno delle ſue Ereſie al Cattolichiſmo arrecato. Dovea certamente per eſtirparlo quel riparo appreſtarſi, che più dappreſſo lo combatteſſe inſieme, e lo frenaſſe: e la infeſta radice ſi dovea ſchiantare, da cui ſi conoſceva poter derivare, e per cui eraſi ormai così funeſtamente diffuſo. Ad operare cio quegli Uomini di ſoda pietà, altro non penſano, di altro non prendono ſollecita cura per correggere il grave di-

ſor-

ſordine, che di richiamare all' antico pregio, e ſplendore di ſantità la già cadente Clericale diſciplina. Ditemi di grazia, quale relazione vi ſembra poſſa eſſervi tra il difendere il Dogma della Providenza, e di un attributo di Dio, colla riforma del Clero? Che argomento ſarebbe ſtato per confonder Lutero, quando l' aveſſe egli impugnata, il dire: dover eſſere in Dio l' attributo della Providenza, perche il Clero era ben coſtumato; o doverſi negare, perche il Sacerdozio era involto ne' vizj, o anche di ſcelerato coſtume?

Fra queſta ſebbene non di molto numero, ma ſceltiſſima gente fu arrolato *Gaetano* nell' anno 1519.: e qui fu dove collo ſpirito, e nella virtù communicando con *Gian Pietro Carafa*, ed altri valenti Uomini, l' alto diſegno formò del Teatino Iſtituto, che già la intrapreſa opera più perfetta rendeſſe, e coſtante: *Cajetanus*, ſoggiugne poco appreſſo il referito P. Caracciolo, *excerto quippe Vir ingenio, & ad Dei gloriam procurandam exaugendamque ſemper intentus, ſenſim animadvertit illam morum, atque animorum corruptelam, quæ Chriſtianos Populos longe, lateque pervaſerat, majus omnino eſſe malum, quam ut unius Secularium Clericorum ſodalitii, nec perpetuo duraturi ope, aut induſtria poſſet ſanari; & venenum, quod tam alte radices fixerat, excutiendum, nonniſi perpetuo, & præpotenti pharmaco videbatur. Accedebat, quod ii ſexaginta viri, qui ſocietatem inierant, neque Romæ degere, neque dum Romæ eſſent, aſſidue ſalutaribus iis officiis, utpote ſuis quiſque privatis rebus impliciti, incumbere poterant. Ipſe itaque divino, uti par eſt credere, motus inſtinctu, in eam venit cogitatio-*

tionem, si primævum illud, atque Apostolicum Institutum sua ætate instauraretur, Sacrorumque, ac Solemnium Votorum nuncupatione perpetuo firmaretur, non ineptam eam fore reparandæ Christianæ Reipublicæ rationem. Clericos quidem Sacrorum Ministros egregiam olim laboranti Ecclesiæ tulisse opem: sed ut sunt res mortalium pronæ casibus, jam eos mole sua, atque senio defetiscere. Excitari igitur oportere mortalium animos, novo, atque Apostolico Spiritu, & Clericis, quos ingenti populorum excitio improbitas, inscitiaque corrupissent, Clericos alios, atque alios debere sufficı, quorum opera damnum, quod illi per pravum exemplum Christiano orbi intulissent, sarciretur. Sciebat non secus olim evenisse, cum alias sæpe, tum vero potissimum quando Augustinus, pastor ille eximius, Clericorum ordine ad Apostolicam formam restituto, Africam, Europamque pene universam hæresibus perpurgavit, & Ecclesiæ Catholicæ egregium ornamentum addidit. Ad hunc fere modum Cajetanus ratiocinabatur. Neque ejus profecto votum elusit eventus. Deducete vi prego da cio, con più maturo consiglio, poco, anzi nulla poter giovare al vostro intento il dichiarare un Deista Lutero, per dedurne come motivo, ed origine dell' Istituto Teatino una incapace povertà, che voi volete, come legge fondamentale, ed immutabile tra le sue Regole, e Statuti. Una povertà rigorosa (nè a questa l' eguale erasi più veduta fino da' tempi degli Apostoli) si diedero a seguire il Tiene, ed il Carafa; e con questa generosa risoluzione, altro essi far non vollero, che raffrenare il pernicioso abuso troppo universale, e deplorabile de' loro tempi: di entrare cioè nella via Ecclesiastica, non gia con quello spi-

rito,

rito, ch' è richiesto dall' Apostolo; ma si bene per assicurare, o per accrescere le fortune della propria Casa, e i comodi della vita: ed essendo questo disordine gravissimo; per essere errore di fondamento, e de' primi principj, e un arrolarsi fra i Ministri di Dio, senza la sincera vocazione: perciò a riformare il Clero, del che non si vedeva principio; benche sperar si dovesse da i recenti, e santi statuti del Concilio Lateranense terminato solo sette anni prima; a riformare il Clero, io dico, era molto proprio purificare gli animi dalla viltà di tanto interesse col luminoso esempio di un' Apostolica povertade. Questa fu anche contra di Lutero un arma poderosissima per combatterlo: non già però, come quegli, che negasse la Providenza; bensì perche furiosamente facevasi a declamare contro all' avarizia del Clero; e grande credito si faceva presso il Popolo, e presso i Principi vituperando, gli abbominosi guadagni, le simonie, il sordido interesse, e l' insaziabile ingordigia degli Ecclesiastici.

Ricorrete ora alla vita del Santo scritta dal vostro P. D. Gaetano Magenis, il quale, dirò colle vostre parole „ sebbene l' ultimo sia (*questo non è vero*)
„ per quanto io sappia (*cio è verissimo*) che nel 1726.
„ per le stampe di *Giacomo Tomasini* ne cacciò fuo-
„ ri in Venezia „ che l' Autore andasse alla caccia fuori in Venezia, questa per me è notizia tutta nuova: nè intendo che abbia a fare col publicare, o col dare alle stampe una storia „ una *Storia* più
„ minuta, e prolissa. Io da questa come da una fede-
„ lissima Attestazione del numerossimo Stuolo de' PP.
„ *Teatini*: (*superbo in vero, incomparabile tratto di*

cri-

„ *critica*) E successivamente da altri *Autori* di rino-
„ manza sublime, ne improntarò quel tanto di *Fatto*,
„ che manifestando una delle più sublimi Virtù di
„ quell'Eroe, per cui meritò poi come Santo, di essere
„ inalzato ad adorarsi (*più tosto ad essere adorato*) su
„ degli Altari, mi somministri una pruova incontra-
„ stabilmente notoria per l'Assunto, che ho preso a di-
„ mostrare *diss. p.* 8. Non credete, che ad uno ad uno nominando gli Scrittori da voi allegati, non voglia di ogn'uno farmi carico, per farvi conoscere come sul bel principio andiamo giù di fondamento in materia di fatto. Di quanti ne avete riferiti, il P. Magenis vi somministra l'Eresia di Lutero, e la maniera, con cui la combatte il Tiene. Gli altri poi magnificano la virtù del Santo; ma niente dicono della voluta Eresia. Voi avete il talento di ricavarne una pruova incontrastabilmente notoria; io però non giungo a comprenderne il come. Permettete per ora, che finalmente con una ragione teologica io vi persuada col vostro Magenis, non aver mai Lutero potuto negare la Providenza; per passare poi avanti ad esaminare gli altri, che vi hanno somministrata la pruova incontrastabilmente notoria.

Voi mi concederete non potersi mettere in dubbio aver Lutero fra le altre eretiche proposizioni, anche quella asserita, non darsi nell' uomo il libero arbitrio, per cui dalla grazia diretto, ed ajutato possa liberamente quelle azioni operare, colle quali o merito, o demerito si acquisti; e così di premio si renda degno, o di castigo. Leggete la Bolla di Leone X. e negli articoli fra li condannati, ritroverete il 36. espresso con queste parole: *Liberum arbitrium*

post

post peccatum est res de solo titulo; & dùm facit quod in se est, peccat mortaliter. Da questo deriva, che divengano così l'azioni dell' uomo soggette a violenza, e necessarie; e tanto è lontano, che asserendo una simile bestemmia distruttiva del libero arbitrio, possa negarsi la Providenza, quanto è vero, che questa (anzi di ammetterla in Dio qual' ella è Divina, e verso gli uomini beneficentissima) debba indegnamente essere riguardata tirannica, e violenta. Questo è errore gravissimo: non è però negare la Providenza; bensì ammetterla contraria al senso cattolico, ed alla vera essenza del divino attributo. Essendo in fatti la Providenza quell' ordine, che Dio ha stabilito, e ch'Egli osserva per condurre le Creature al fine, a cui le ha destinate, il tutto è soggetto al suo infallibile governo. Imperocchè sebbene l' uomo agisca liberamente, non è però indipendente dal suo Autore; perchè Iddio, ch'è la prima cagione, non può fare un ente, che possa in guisa tale sottrarsi dal suo ordine, che non dipenda intieramente da lui, o per sossistere, o per operare. Se dunque con questa libertà di arbitrio, riconoscer tuttavia dobbiamo la nostra soggezione a quest' ordine stabilito da Dio; come mai potrà negarla, chi dell'arbitrio la libertà togliendo, da quella soggezione fa in tutto derivare ogni sossistenza, ed ogni operazione? Si supponga nondimeno, che Lutero abbia negato in Dio l' attributo della Providenza, ed abbia seguito il Fato o Democritico, o Stoico, o Spinozistico; non potrete però altro inferirne, che per distruggere il libero arbitrio nell' uomo, l' abbia sottoposto ad una fatale necessità, e non già renduto indipendente dallo stabilito ordine,

D e pri-

e privo di Providenza. Quanto dunque possa cio giovarvi a formare pel vostro assunto una pruova incontrastabilmente notoria, lo lascio riflettere alla vostra perspicacia.

§. II.

Testimonianze riportate dallo Scrittore.

LAsciamo ormai di più far parola di voi, e del vostro P. Magenis, impegnati di accusare di Deismo Lutero: e persuaso, come debbo credervi, di non poter voi prendere pel vostro assunto la prova incontrastabile, che tutta l' avete fatta derivare dall' opposizione, che il Tiene fece colla sua povertà alla creduta bestemmia del supposto Deista; esaminiamo un poco qual'altra pruova vi somministrano le testimonianze d'altri Scrittori, i quali con maggiore avvedutezza, senza parlare di Lutero, e di Providenza, vengono, o a magnificare le virtù, ed Apostolica povertà del Tiene, oppur l' asseriscono per legge fondamentale, e solenne del suo Istituto.

Nella pag. 15. riferite il testimonio della *Bolla d' Innocenzo XII.* della Canonizazione del Santo: *Spe in Deum erecta, sollicitudinem omnem projiciebat in Eum, ut propterea unicam hanc, in Deo fiduciam Ordini suo pro latifundio dederit*, e più appresso: *Fuisse divina Providentia excitatum spiritum fidelis servi sui Cajetani Thienei, qui ad eorumdem Novatorum confusionem, aliud SUAVE, & a tot tantisque Asseclis receptum Religionis jugum instituit, quo Clerici Regulares, TRIBUS SUBSTANTIALIBUS VOTIS emissis,*

Apo-

Apostolicam vivendi formam, omni rerum temporalium, & ipsa emendicandi cura posthabita imitarentur, COLLAPSAM CLERI, & morum disciplinam, instaurarent. Che ne ricavate da quest' autorità in vostro vantaggio, e pel vostro assunto? Altro non si dice, che il Tiene lasciò come ricco patrimonio al suo Ordine la fiducia in Dio. Così debbe operare ogni uomo Cristiano, e tutte le cure al Cielo unicamente debbono essere sempre rivolte; e l' unica eredità, a cui debbe aspirare, dev' essere immarcescibile, ed eterna. Questo volle appunto significare un Profeta dicendo: maledetto quell'uomo, che confida nell' uomo. E anche un Apostolo ci fa sapere di aver tutta la fiducia in Dio, e senza punto lusingarne della nostra avvedutezza, e prudenza. Or chi ha mai insegnato, che per questo vengano, come oltraggiose a Dio, riprovate le umane diligenze, e le industrie fino a quel segno, che Iddio ha concedute; non da queste, non dall' umana prudenza tutto irreligiosamente promettendosi, ed ogni brama regolando, e dirizzandola all' acquisto del Cielo?

Questa virtù, che ogni uomo non seguace dell'Ateismo deve professare, fu posseduta in sublime eroico grado dal Santo, e questa certo a suoi seguaci altamente raccomandò. Ma si richiede forse l' essere incapace di possedere per aver fiducia nella Providenza di Dio? L' asserirlo, sarebbe lo stesso, che dichiarare tutti gli uomini un popolo di diffidenti spergiuri, e quanti sono al Mondo di ogni carattere, di ogni stato, di qualunque condizione, oltraggiatori del Suprèmo Nume; quando non spogliandosi di quanto è di Mondo, di sostentamento, di vita, non rimanesſero

fero in tutto inerti, e attoniti contemplando l'eccelſe divine perfezioni. Non portate cosi all' eccesso queſta virtù; perche oltre il potere inciampare in qualche errore di uno ſcelerato Quietiſmo, voi tentate di diſtruggere il Mondo. In fatti ſupponete, com' egli è, che tutto il preſente ſtato della vita altro non è, che un reciproco univerſale commercio. Dopo che gli uomini perdettero quella comune partecipazione di tutte le coſe, e s' introduſſe il dominio, per cui molti porzion di queſte appropriandoſi; tutti gli altri, che non ebbero una ſimile prudenza, o ſorte; o a parlare più giuſtamente, perche così eſiggeva l'univerſale Economia del Mondo; tutti gli altri in ſomma non ebbero più diritto di uſarne. Dopo che la virtù ſi rattiepidì, e raffreddoſſi, e ne venne la povertà, perche gli uomini non voller eſſere perſuaſi doverſi agl' indigenti donare con liberalità cio, di che eſſi abbondaſſero. Ridotto, io diceva, in tale ſtato il Mondo, vario ne' gradi, nelle condizioni, nelle fortune: la ſuprema Providenza diſpoſe cosi, che niun uomo da ſe ſolo a ſe ſteſſo baſtando, mutuamente le ſoſtanze non meno, che le azioni, e le opere comunicaſſer fra loro; perche abbiſognando alcuni dell'opera altrui, e queſti delle ſoſtanze di quelli; poteſſero su queſte coſe commerciare, ed ottenere ognuno cio, che a lui faceva di biſogno. Chi diverſamente opinaſſe, coſtui inverterebbe le Leggi della natura, e tentarebbe diſtruggere la ſocietà. Ed in vero come altrimenti debbe queſta conſiderarſi, che come un corpo compoſto da tutti quei, che vi ſono, come da altrettante membra; delli quali ognuno l' atto ſuo proprio avendo, tutti alla felicità di

di quello si accordino ? Chi impiega nel trafico i suoi talenti, e chi nel patrocinare le altrui ragioni: chi nel dar leggi ai Popoli attende; e chi nel giudicare è costituito: chi geme sotto il peso dell' armi per difender la Patria; e chi per conservar la sanità de' suoi Cittadini si adopera, e si affatica: chi alle arti attende; e chi a sudar sull' arratro: chi il vitto ne somministra; e chi a difenderne da i rigori delle varie stagioni di tetto ne provede, e di vestito. Tutti questi commercj sono, perche l' un dell' altro abbisogniamo: nè con essi alcun oltraggio si arreca alla Maestà suprema, nè alla provida cura che di noi prende Iddio. Or quì non vi è mezzo: o voi dovete distruggere quante arti, e quanti mestieri vi sono al Mondo, per non togliere dagli uomini la dovuta fiducia a Dio; o dovete contentarvi, e confessare, che ben possa, ed in sublime grado possedersi, adoperando i mezzi necessarj alla vita, e senza privarsi della capacità di adoperarli. Bella opinione che sarebbe mai la vostra per tanti sfacendati! se potessero lusingarsi di starsene a marcire nell' ozio per confidare in Dio, ed esser frattanto sicuri di non mancar loro cio, che si richiede alla vita. Perche non volete discorrere fondato sulla nozione de' veri principj, dopo che con tanto studio avete la vostra Scrittura arricchita della nobilissima definizion del *Fondamento* ? Fondatamente parlando, vi dirò: Che la fiducia in Dio debba averla ogn' uno, che un vero Dio riconosce. E Principi, e Sovrani, e Nobili, e Plebei, e Ricchi, e Poveri debbono egualmente sperare, o per la conservazione, o per l' acquisto: se Iddio di cui è tutto, ed al di cui do-

dominio tutto è ſoggetto, concede, e ritoglie; eſalta, ed umilia; ingrandiſce, ed abbatte, come più a grado li torna. Non l' incapacità dunque di poſſedere è unicamente neceſſaria per conteſtare la noſtra fiducia, bensi l' eſſer lontani dall' intereſſe, e dalla ingordigia, e l' uſare del Mondo in guiſa, che moderando ogni noſtro deſiderio, ſiamo ſudisfatti, e contenti di cio, che Iddio ne concede.

Da cio che poi ſoggiugne il Pontefice Innocenzo, io raccolgo quel, che puo condurre, e fare a propoſito pel voſtro aſſunto; vale a dire, che il Santo propoſe ad imitare a' ſuoi ſeguaci la vita Apoſtolica; per cui poſpoſto il penſiero delle coſe temporali, riſtoraſſe la caduta diſciplina del Clero, e de' coſtumi. La vita Apoſtolica chiaramente voluta, rieſce per voi certamente una prova incontraſtabile; ma per me non di maggior peſo dell' altre. Se mai però vi accomoda d' interpretarla pure per incapacità, potrete con comodo abbandonare la voſtra profeſſione, e mettervi a ſedere nel numero di coloro, che vorrebbero vivere ſenza far coſa, e ſolamente a forza di Fiducia in Dio: giacche la norma della vita Apoſtolica fu data egualmente per modello di perfezione a' Frati, e Preti, e a' Secolari. Di queſta forma di vivere mi ſon propoſto di parlare più diffuſamente quì appreſſo, dove mi riſerbo di ſpiegarvela con chiarezza. Per ora vi ricordo ſoltanto, che S. Paolo, che pure era Apoſtolo; in vece di ſtarſene neghittoso col ſolo merito della Fiducia, e della vita Apoſtolica; coll' induſtria, e lavoro delle ſue mani a ſe medeſimo provedeva, e a quelli di ſua compagnia: e raccomanda il procurare

rare qualche acquisto colle proprie fatiche, per avere il bel contento di soccorrere gl' indigenti: leggete gli Atti degli Apostoli, ed assicuratevene. Il medesimo Redentore Maestro della Santità, e della cristiana perfezione, a cui eran pronti ad ubbedire, e servire gli Angioli; aveva nondimeno appresso di se conservato del danaro; per farne quell' uso, che ad Uomo Dio, e per se, e per l' altrui sollievo si conveniva. Queste cose sian dette come di passaggio, e di volo; dovendo tale punto con maggior diligenza esaminare.

Sino alla pagina 16. della vostra dissertazione, altro non avete fatto, che trascrivere una metà della vita del Santo composta dal vostro Magenis, e riferire l' accennata autorità del Pontefice Innocenzo. Or come nella detta pagina soggiungnete? „ Oltre però la pruova di questo *Fatto*, della *Povertà*, cioè „ assoluta imposta da quel Santo *Fondatore* come per „ *Legge fondamentale* del suo novello *Istituto*, che si „ raccoglie dalla sua Condotta da tutti gli *Storici* della sua vita, dalle *Bolle* de' Sommi Pontefici; non „ ci rincresca pure sentire le attestazioni di Altri rinomati *Scrittori* „: Io entro in dubbio, che il vostro Magenis vogliate farlo un secondo Adamo; e come quello nel suo peccato involse tutte le volontà degli uomini; così dalla Storia del P. Magenis vogliate in tutti gli Scrittori della Vita del Santo far derivare un originale sproposito. Il P. Magenis è stato uno, e voi dite, che la „ Legge Fondamentale, e la povertà assoluta „ la raccogliete da tutti gli Storici della Vita del Santo. Dite pure *Bolle de' Sommi Pontefici*, ed altra che quella d' *Innocenzo* non ripor-

riportate. Avvertite un pò meglio a i numeri, e non uscite almeno in questo dal fondamento. Seguitate a dire nella medesima pagina „ Il Pubblico sa-
„ rà per compatirmi (*di questo siate sicuro*) se non
„ risparmiando io la penosa fatica col fare il Trascrit-
„ tore, pretenda via più confirmarlo. Trattandosi di
„ un *Fatto* di somma importanza, da cui principal-
„ mente dovrà dipendere il merito delle *Riflessioni*, e
„ del *Dritto*, che gli debbono a guisa di fide ancelle
„ servire, non stimarassi certamente superfluo il mio
„ travaglio „. Cotesle vostre Ancelle duraranno poca fatica nel servire, quando assegnate loro per Signore un *Fatto*, che diverrà poi tutto chimerico, e non esistente. Ma lasciate, mi direte, lasciate le celie, e sviluppatevi, se potete, dalle quì aggruppate autorevolissime difficoltà.

„ Il P. Natale d'Alessandro nel *tom. 9. della sua insigne*
„ *Storia Ecclesiastica cap. 7. Art. 4. ad Saecul. XV.*, &
„ *XVI. n. 9.* „ parlando de' Teatini scrive così: Io riferirò solamente quelche riguarda il vostro assunto, per non caricarmi come voi del carattere d' inutile trascrittore. „ *Eorum Institutum est praeter TRIA VO-*
„ *TA caeteris Regularibus communia, non solum nihil*
„ *omnino possidere, verum etiam nec mendicando, aut po-*
„ *stulando victum sustentare, sed spontaneis dumtaxat o-*
„ *blationibus, & eleemosynis ali, ac in Providentiae di-*
„ *vinae sinu, abjecta prorsus rerum terrenarum solicitu-*
„ *dine feliciter quiescere, solumque Regnum Dei, &*
„ *justitiam ejus quaerere*.

„ Il P. Gio: Cabassuzio *Notitiae Ecclef. Saeculi XVI. in*
„ *Historia Sinopsi n. 29*, attesta pure: *Hic Ordo ad TRIA*
„ *COMMUNIA Regularium VOTA QUARTUM*

ad

„ *adjungit*, *nullos redditus possidendi*, *nihilque ad vi-*
„ *ctum petendi*, *sed solis*, *& ultroneis oblationibus vi-*
„ *ctitandi*. *Idque Institutum Clemens Papa VII. an.*
„ 1524. *suo Diplomate ratum esse jussit*: Notate queste ultime parole, che a suo tempo, vi saranno fide attentissime Ancelle.

„ Il P. D. Filippo Bonanni nel suo *Ordinum Religios.*
„ *in Ecclesia militanti Catalogus p.1.num.*56. si fè a di-
„ re: *Ordinem Clericorum Regularium excogitavit*, parla
„ di S. Gaetano, *qui abdicata rerum omnium terrena-*
„ *rum sollicitudine*, *nec redditus possiderent*, *nec vitæ*
„ *subsidia a fidelibus peterent*, *sed solis eleemosynis spon-*
„ *te oblatis viverent*.

„ Il P. D. Giuseppe Silos Bitontino in que' suoi tre
„ Tomacci „ (felice voi, che così poco curando anche la lingua Italiana, non avete dovuto durare fatica, ed impegnar lo studio, per conoscere in quello elegantissimo Scrittore, almeno la venustà della lingua latina, e la sublimità dello stile) „ *nel lib.*1.*fol.*30.*Cum-*
„ *que probe sciret*, cioè S. Gaetano, *Ecclesiasticorum*
„ *exemplo*, *ac vita*, *regi quodam imperio Populum*, *ac*
„ *nunquam ad bonam mentem*, *hunc redire*, *ubi in pra-*
„ *vos mores illi degenerant*: *Nihil sane opportunius ad*
„ *rem Romanam redintegrandam existimavit*, *quam si*
„ *Clericos ipsos componeret*, *nec posse melius componi*,
„ *quam si intermortuum illud Apostolorum vivendi In-*
„ *stitutum revocaret*.

„ Attestano la verità istessa altri nostri gravissimi
„ *Istorici*. Il Canonico *Carlo Celano* nella *Giornata se-*
„ *conda*, guidando il Forastiere per la piazza di S. Lo-
„ renzo lo ferma a considerare l'Antico Tempio dona-
„ to alli *PP. Teatini*, e per lo nostro proposito nella pa-

E gina

„ gina 135. edit. del 1758., li fa ſapere, che eſſendo
„ venuto in Napoli il P. D. Gaetano Tiene con altri
„ ſuoi Religioſiſſimi compagni, per eſercitare il loro
„ ſantiſſimo Iſtituto, che fondato ſi vede ſulla vera vi-
„ ta Apoſtolica, ſtando tutto ripoſto nella Divina Pro-
„ videnza, con un totale diſtaccamento delle coſe di
„ quagiu, ſe li foſſe dopo varie vicende accordato quel
„ Tempio. Soggiunge poi, che avuta i PP. queſta Chie-
„ ſa coſsì antica, ed in luogo tanto coſpicuo, con fer-
„ vore da Serafini, ſi diedero alli loro eſercizj della
„ Predicazione, e della Confeſſione, ed anco a far vede-
„ re nella Chieſa una eſatta pulizia negli Altari, e ne
„ i Divini Sagrificj, per lo che il concorſo era grande:
„ Ma perche quella in alcune parti minacciava ruina,
„ deſideravano i PP. di poterla riſtorare, e ridurla in
„ miglior forma: ma non avendo rendite di ſorte alcuna,
„ in conformità del di loro Iſtituto, nè chieder potendo
„ limoſina, a tutto ſupplito aveſſe la pietà Napolitana.

„ Pietro Giannone nella ſua grande Opera della Sto-
„ ria Civile lib.32. cap.9. §. 2. atteſta pure, che i Tea-
„ tini profeſſavano una ſtretta povertà; e che il di lo-
„ ro Iſtituto foſſe di non poter nemmeno cercar limo-
„ ſine, ma totalmente abbandonarſi alla Divina Provi-
„ denza, la quale ſiccome aveva cura de' gigli del
„ campo, e degli uccelli dell' Aria, cosi dovea anco
„ prender di loro penſiero.

„ Il P. Ab. D. Placido Troyli nel tom. 4. p. 2. §.3.
„ pag. 87. della ſua recente Iſtoria Napoletana, enun-
„ ciando molti Ordini Religioſi preſſo di noi introdot-
„ ti, ſpecialmente de' Chierici Regolari, dice, che tra
„ queſti tengono il primo luogo i PP. Teatini iſtituiti
„ nell'anno 1524. da S. Gaetano nativo di Vicenza, e

da

„ da Gio: Pietro Carafa prima Vescovo di Chieti, ed
„ indi Romano Pontefice col nome di Paolo IV. Aven-
„ do Papa Clemente VII. confermato questo Istituto
„ nell'anno medesimo colla Bolla : *Exponi nobis*, obbli-
„ gando i Religiosi del medesimo al Quarto Voto di
„ non cercare limosine di sorte alcuna, ma confidare
„ nella Divina Providenza.

Dite ora per vostra gentilezza, mio riverito Istorico, se con tutta la fedeltà ho riportato quanto si contiene in tutta la prima parte della vostra Dissertazione, di più forte, di più autorevole, di più convincente, che in conferma della vostra opinione abbiate saputo ricavar dalla Storia. Le addotte autorità sono così chiare, e lampanti, che queste sole, e senza le riflessioni della vostra fantasia, bastano a convincere ogn'uno della verità del vostro assunto. Nondimeno non mi sarà disdetto, che per via maggiormente appalesarne il peso, e la verità, io mano mano le vada esaminando, e con riflessioni, non già fantastiche, ma sode, e vere ne riconosca il valore. Tutto quanto si raccoglie dagli allegati Scrittori, se mal non mi appongo, si riduce poi a queste Proposizioni. Che l'Istituto Teatino sia stato formato a norma della vita, ossia della Povertà Apostolica, non possedendo o non avendo rendite, fondi, o censi; e vivendo di sole limosine spontaneamente somministrate. In secondo luogo, che per Legge Fondamentale, e per Voto siano astretti i Teatini a questa osservanza. Finalmente, che questa per loro abbia ad essere una Legge Immutabile. Troppo mi piace di proceder con ordine nelle cose; e conoscendo di varj essere presso a poco il medesimo sentimento; col

 met-

mettere in chiaro questo, si viene a un tempo a sodisfare a tutti. Rimane solamente, che quando la vita Apostolica non porti di necessaria conseguenza l'Incapacità di possedere; e che le Leggi Fondamentali siano diverse da quelle, che si asseriscono, e sia chimerico il Voto; e finalmente la pretesa Immutabilità essere opposta alla perpetua esperienza, e nel suo vero senso falsissima: dovrete contentarvi di accordare, essere affatto insussistente la imaginata Incapacità di possedere nell' Istituto Teatino, ed aver grossolanamente errato gli Autori che anno interpretato la povertà Apostolica per un incapacità perpetua di possedere.

A cio che poi soggiugnete in fine della prima parte della vostra Dissertazione, parlando dell' Istituto Teatino, vale a dire „ Come fosse a noi venuto. „ Come introdotto. E come fosse tra noi stabilito „ credo di rispondere abbastanza quando dovrò esaminare la vostra censura, che con tanto di gentilezza, avete fatta della Decisione del Presidente de Franchis: pure se non ne rimarrete persuaso, vi prego a parteciparmelo, e mi ritrovarete prontissimo ad ogni vostro comando.

§. III.

Della Povertà Apostolica.

TRoppo mi dipartirei dal retto ordine, e dalla verità, se parlar dovendo della santa disciplina, e religiosa osservanza, con cui gli Apostoli la Povertà riguardarono, non ne ricercassi la prima origine, d'on-

d'onde essi ne appresero i veri principj, e le massime irrefragabili. Siccome da essi dovea a noi esser palesata la legge di Redenzione, ed i divini insegnamenti; divennero essi avventuratamente spettatori, e testimonj della dottrina non meno, che degli esempj, coi quali veniva ad istituire il Divino Legislatore una nuova vita di grazia. Perciò di quante in esso loro rifulsero pie costumanze, ed elevate virtudi, tutte dal Supremo Maestro ne appresero le infallibili regole. Cosi è mio erudito Istorico Ecclesiastico; e desiderando voi sapere di qual natura stata sia la povertà osservata dagli Apostoli, è lo stesso, che dire, quale sia stata la Povertà, che col suo esempio abbia insegnata Gesù Cristo agli Apostoli. Mi accorgo, che già si affacciaranno alla vostra mente tutte le gravissime sentenze; con cui il Redentore inculca l'assoluta Povertà; con cui ne esorta a sgombrarci di qualunque cosa terrena; di spregiar le ricchezze; di dar tutto il nostro a poveri, se la nobile brama ci prende di seguitarlo. Vi prego però, perche con chiarezza possiate venire in cognizione della verità, a riflettere che in questi insegnamenti Egli riguardò tutta la Chiesa, cioè la Università de'Fedeli, e non già i Preti, e i Frati: nè quelle Regole furono per i Leviti, e per i Monaci; anzi a i meri Laici questi insegnamenti da lui furono dati: l'esecuzione de'quali in quella conformità debbe da noi essere ricevuta, e credersi, come da Cristo, dagli Apostoli, e dagli altri Fedeli da Cristo medesimo ammaestrati, sia stata manifestamente osservata.

Voi che pel Titolo della vostra Dissertazione, dovete essere ben informato della Storia Ecclesiastica, non po-

potrete ignorare qual contesa sul punto della Povertà di Gesù Cristo si suscitasse nella Chiesa, nel secolo XIV. per le Costituzioni del Pontefice Nicolò III., e per le altre posteriori di Giovanni XXII. Sembra certo, che il primo, volendo dall'esempio, e dalla voce del Redentore essere stata raccomandata alla sua Chiesa una Povertà, la quale di ogni qualunque bene terreno in tutto, e pienamente si privi; di essa come da Cristo, e dagli Apostoli stabilita, ed osservata, così parla in una sua Costituzione. (*cap. exiit qui seminat de verb. signif. in 6.*) *Dicimus quod abdicatio proprietatis hujusmodi omnium rerum, non tam in speciali, quam etiam in communi propter Deum meritoria est, & sancta; quam & Christus viam perfectionis ostendens, verbo docuit, & exemplo firmavit; quamque primi Fundatores Militantis Ecclesiæ, prout ab ipso fonte hauserant, volentes perfecte vivere, per doctrinæ, ac vitæ exempla in eos derivarunt. Nec his quisquam potest obsistere, quod interdum dicitur, Christum loculos habuisse: nam sic Jesus Christus, cujus perfecta sunt opera in suis actibus viam perfectionis exercuit, quod interdum infirmorum imperfectionibus condescendens, & viam perfectionis extolleret: & imperfectorum infirmas semitas non damnaret: sic infirmorum personam Christus suscepit in loculis*. Pur nondimeno il Pontefice Giovanni dopo un esatto accuratissimo esame della medesima povertà osservata, e stabilita da Cristo, e dagli Apostoli, decretò con giudicio formale, in un'altra Costituzione, essere proposizione eretica l'asserire: Cristo, e gli Apostoli niente aver posseduto così in Comune, come in Particolare. (*cap. Inter nonnullos de verb. signif.*) *Cum inter nonnullos viros*

scho-

scholasticos saepe contingat in dubium revocari, utrum pertinaciter affirmare Redemptorem nostrum, ac Dominum Jesum Christum, ejusque Apostolos in speciali non habuisse aliqua, nec in Communi, etiam haereticum sit censendum, diversa, & adversa etiam sentientibus circa illud: Nos huic concertationi finem imponere cupientes, assertionem hujusmodi pertinacem, cum Scripturae Sacrae, quae in plerisque locis ipsos habuisse nonnulla asserit, contradicat expresse; ipsamque Scripturam Sacram, per quam utique Fidei Orthodoxae probantur Articuli, quoad praemissa fermentum aperte supponat continere mendacii, ac per consequens, quantum in ea est, ejus in totum fidem evacuans, Fidem Catholicam reddat, ejus probationem adimens, dubiam, & incertam: deinceps erroneam fore censendam, & haereticam, de Fratrum nostrorum consilio, hoc perpetuo declaramus edicto. Rursus in posterum pertinaciter affirmare, quod Redemptori nostro, ejusque Apostolis, iis, quae ipsos habuisse Scriptura testatur, nequaquam jus ipsis utendi competierit, nec illa vendendi, seu donandi jus habuerint; aut ex ipsis alia acquirendi, quae tamen ipsos de praemissis fecisse Scriptura testatur, seu ipsos potuisse facere supponit expresse; cum talis assertio ipsorum usum, & gesta evidenter includat in praemissis non justa: quod utique de usu gestis, seu factis Redemptoris nostri Dei Filii sentire nefas est, Sacrae Scripturae contrarium, & doctrinae Catholicae inimicum: Assertionem ipsam pertinacem de Fratrum nostrorum consilio, deinceps erroneam fore censendam merito ac haereticam declaramus. Questo, mio venerato Scrittore, è un parlare troppo chiaro, per togliere dalla Povertà Apostolica l' Incapacità di acquistare, e di possedere.

Co-

Come vedete, la questione, che si agita, riguarda la Fede, e la cosa è più seria di ciò, che voi forse abbiate saputo credere. Se a qualche altro un simile fatto, per ignoranza di saper bene conciliare le cose, ha servito per oppugnare la Infallibilità delle Religiose definizioni de' Sommi Pontefici; come se in definire la presente controversia *Nicolò*, e *Giovanni* fra di loro discordando, o l'uno, o l' altro abbia dovuto errare: Per voi impegnato nella vostra *Incapacità*, non vorrei, che fosse pure motivo di errore, credendo, se non altro, di poter provare da questo fatto, dubbia almeno la vera natura della Povertà di Cristo, e degli Apostoli. Molto mi preme di non lasciarvi in questo inganno, che vi potrebbe far puzzare un poco di Eresia. Perciò attendete di grazia, come ambi gli accennati Pontefici convengano a dir lo stesso, ributtando ambidue la vostra *Incapacità*.

Non nega il Pontefice Nicolò, che Cristo abbia avuto vero dominio, ed abbia possedute alcune cose, e particolarmente quelle, di cui si serviva, e che conservava per il proprio uso, e per ajuto de' suoi seguaci: dice bensì, che Cristo colla voce, e coll' esempio abbia insegnato il generoso rifiuto delle cose temporali non meno in Particolare, che in Comune. E ciò senza alcun dubbio dobbiamo confessare verissimo. In fatti un tale insegnamento diede agli Apostoli, dicendo loro: *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in Zonis vestris, non peram, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam* (*Matth.* 10.) E coll' esempio tanto pure dimostrò, dicendo di se stesso, *Filius hominis non habet ubi caput suum reclinet* (*Matth.* 8.) *Et sequebantur eum mulie-*

lieres, quæ ministrabant Ei de facultatibus suis (*Lucæ* 8.) Allora non può dirsi, che il Redentore, e gli Apostoli avessero danaro, od altro, con cui provedere alla propria indigenza; ma viveano colle pie somministrazioni, o sia limosine de' novelli Fedeli. Tutto cio nondimeno tanto è lontano, che provi nella povertà Apostolica l' *Incapacità* di possedere; che anzi col suo esempio volle pure l'altro genere di vita approvare, acquistando cioè, e possedendo. Non fu forse una chiara dimostrazione di cio, l'avere il Redentore riservato appresso di se del danaro per la comune sostentazione de' suoi Discepoli, e per dispensarlo pure in soccorso de' poveri? Spero che non siate per asserire, non avere avuto Cristo veruno dominio, e legitimo possesso su quel danaro: altrimenti deriverebbe per legitima illazione, averlo posseduto ingiustamente; ingiustamente averlo speso; e co' beni altrui ingiustamente posseduti aver somministrate le limosine a poverelli: a tutta ragione dunque il Pontefice Giovanni dichiarò eretica una simile pertinace asserzione. Nè diversa fu la dottrina del Pontefice Nicolò insegnando, Cristo *Infirmorum personam suscepisse in loculis, & infirmorum imperfectionibus condescendisse*: non già, che cosi debba intendersi; quasi che il possedere danaro, o altre cose in comune, e il dominio, ed il diritto che sopra di queste cose si acquista, repugni alla perfezione, o dichiari imperfetto lo stato di coloro, che posseggono: volle bensì indicare l'imbecillità, e l' imperfezione della natura, la quale abbisognando di varj ajuti per sostentarsi, non puo non esser necessario il danaro per procurarseli; del quale sebben Cristo non abbisognasse, come

Signore degli Angioli, pure degnossi di accomodarsi a questa naturale imperfezione, conservandolo, ed usandone per provedere alle proprie, ed alle altrui indigenze. Questa interpretazione, che il Pontefice *Giovanni* da alla Costituzione del Pontefice *Nicolò* (*in Extravag. Quia quorundam*) se prova, che tra di loro non hanno discordato, distrugge ogni dubio, che mai possa rimanervi nel punto della vostra *Incapacità*. Su questo punto potrei addurre le chiare testimonianze, e di Gregorio IX., e di Alessandro IV., e di Benedetto XII. successore del mentovato Giovanni: ma non voglio tediarvi colla prolissità. Non posso però risparmiarvi l'incomodo di farvi leggere una chiara testimonianza di S. Agostino; onde possiate anche col senso de' Padri, riscontrare la vostra *Incapacità*, e guardarvi nell'avvenire dal seguitare le riflessioni che si presentano alla fantasia. *Hoc autem*, dice il citato Padre, *Hoc autem vehementer cavendum est, ne forte cum viderimus aliquem servum Dei providere ne ista necessaria desint vel sibi, vel iis, quorum cura sibi commissa est, judicemus eum de crastino sollicitum esse. Nam ut ipse Dominus, cui Angeli ministrabant, tamen propter exemplum, ne quis postea scandalum pateretur, cum aliquem servum ejus animadvertisset ista necessaria procurare, loculos habere dignatus est, quibus portabatur pecunia, de qua usibus necessariis quicquid opus fuisset, præberetur; sicut Paulus Apostolus de Crastino potest videri curasse, cum dicit* 1. *ad Corinthios* 16. *De collectis autem, quæ fiunt in Sanctos, sicut ordinavi in Ecclesiis Galatiæ, ita & vos facite. Nec ad unum diem tantum videtur victus iste procuratus. Et in his, & hujusmodi Scripturarum lo-*

cis

ois satis apparet Dominum nostrum non improbare, si quis humano more ista procuret; sed si quis propter ista Deo militet, ut in operibus suis non Regnum Dei, sed istorum acquisitionem intueatur (*S.Aug. lib.* 11. *de serm. Dom. in Mon.*) Se vi piace ricordatevi ora di quanto avete detto di Fiducia, di Providenza, di Lutero, di Magenis, di vita Apostolica, di Povertà assoluta, di Gigli, di Uccelli, di Rivelazioni, e che sò io: e dopo di ciò, dite con franchezza, che pur vel concedo, che il *Tiene*, ed il *Carafa* vollero il loro Istituto conforme all' Istituto Apostolico. Che avrete poi conchiuso? Osservate: Cristo ha insegnato coll' esempio, che si può non possedere, e che si può possedere; e tanto hanno osservato anche gli Apostoli. Dunque l'Istituto Teatino, se come voi volete, deve uniformarsi a quello di Cristo, e degli Apostoli; può possedere, e può non possedere. Che se perciò, senza incorrere in una eresia, voi non potete asserire, che Cristo, e gli Apostoli fossero incapaci di possedere. Dunque senza una sciocca calunnia, non potrete rendere incapace di possedere il Teatino Istituto. Voi siete Maestro nello stabilire principj; ma vi desiderarei più accorto nelle conseguenze. Non v' incresca intanto, che io a persuadervi di questa verità, vi faccia osservare qual fosse pure la povertà de' primi novelli Fedeli, che con Cristo, e cogli Apostoli conversarono, nè poterono errare nella loro condotta regolata, ed approvata da tali Maestri.

 § IV.

§. IV.

Della Povertà de' primi Cristiani.

VOi non dovete ignorare, la presente divisione delle cose, che fra gli uomini oggi si osserva, nè da Legge Divina, nè dalla Legge di natura essere derivata. Non mai Iddio fece la presente distribuzione, nè tampoco ordinolla; ma tutto creò, e sottopose alla soggezione, e al dominio di tutti gli uomini. Si vide una volta, che Iddio destinasse agl' Israeliti, e fra di loro dividesse la Terra de'Cananei. Questo nondimeno fuor di costume egli operò, e per ispeciale indulgenza: nè perciò si può dedurre essere Lui stato autore della divison di dominj; ma solamente, che introdotta fra gli uomini l' accennata divisione; più tosto ad una gente, che ad un altra, abbia di qualche Terra assegnato il possesso. Sarebbe egualmente lontano dal vero, se dalla Legge della natura i principj prender voleste della divisione, e del dominio. Se la natura in se medesima considerata, e rimossi gl' inconvenienti, li quali dalla malizia, e corruttela degli uomini frequenti derivano, non già alla divisione maggiormente inclina, che alla comunità delle cose; nè o l'una, o l'altra di queste può dirsi ottima per se stessa, perchè dalla Legge di natura venga l' altra esclusa. Dobbiamo dunque riconoscere questa divisione aver avuta la sua origine dal Diritto delle Genti; il quale sebbene sia consentaneo, ed affine con quello della Natura, realmente però da questo distinguesi. Quì

mi

mi verrebbe in acconcio d'infilare, e i Grozj, e i Puffendorfi, e li Domat, e gli Ugoni Donelli, e tutto l'elenco di Autori, di cui per arricchire la vostra Differtazione, a diritto, ed a rovefcio vi fiete fervito: pure mi contento a confermare quanto ho detto, dell'autorità di S. Tomafo; a cui fpero accordarete la grazia di non farlo tanto inferiore ai voftri Dottori. Egli dunque volendo rifpondere al punto, di non effere lecito il poffedere come propria alcuna cofa, perche fecondo il Diritto Naturale, comuni debbano tutte confiderarfi, fcrive così: *Quod communitas rerum attribuitur juri naturali; non quia jus naturale dictet, omnia effe poffidenda communiter, & nihil effe quafi proprium poffidendum; fed quia fecundum jus naturale non eft diftinctio poffeffionum, fed magis fecundum humanum condictum, quod pertinet ad jus pofitivum, ut fupra dictum eft* (*q*.57. *art*. 2. & 3.) *Unde proprietas poffeffionum non eft contra jus naturale; fed juri naturali fuperadditur, per adinventionem rationis humanæ* (*S.Thom*.2.2. *q*.66. *art*.2.*ad* 1.)

Errore però egualmente farebbe come il credere diverfamente, così il dedurre da fimili principj, che fia precettatata agli uomiui una tale divifione: e non più tofto effere derivata da un comune penfamento degli uomini fteffi, i quali ful rifleffo della cupidigia, e dell'ambizione, la credettero conducente troppo alla tranquillità, ed alla publica quiete. Quindi fe dar fi poteffe una comunanza, in cui le tumultuanti paffioni, fe non eftinte, foffero almeno ordinate; felice farebbe in quella la condizione di far tutte le cofe comuni. Così avvenne ne' primi avventurofi tempi della noftra nafcente Chiefa; onde fi legge negli

Atti

Atti degli Apostoli. *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum, quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia .... Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes offerebant pretia eorum, quae vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat.* (*Act.* 4. *v.* 32. *&* 34.) Fermate un poco, perche per la troppo fretta nel giudicare, non aveste mai da queste parole a prendere qualche equivoco micidiale; e poco riflettendo al possedere in comune da simile totale spogliamento, andaste a cadere in qualche altra Eresia.

In fatti questo fu appunto l'errore, che nel Secolo III. sparsero gli Eretici chiamati Apostolici, de' quali parla S. Agostino (*lib. de Haeresibus c.*40.) Costesti asserivano non esser lecito all' uom cristiano alcun dominio, o possesso; e si usurpavano la denominazion di Apostolici, perche vantando indegnamente d' imitare gli Apostoli, affermavano non aver mai questi posseduta cosa alcuna; nè aver col denaro proveduto anche alle non quotidiane indigenze; nè alcuna di queste cose essere stata lecita all' Apostolato. Quindi denominati pure vennero Apostatici, cioè Rinunziatori, non ammettendo alcuno alla loro comunione, che a tutto quanto possedeva non avesse prima rinunziato. Vi risovvenga perciò della cattolica verità, la quale insegna, il possesso, ed il dominio delle cose temporali, in ogni tempo, ed anche nella Legge Evangelica essere stato lecito, e conveniente. Intendo benissimo, che può sembrare non con-

confacente all' aſſunto il produrre quì un Abele, il quale benche giuſto, poſſedeva nondimeno il ſuo Gregge, e le premizie offeriva a Dio: o di un' Abramo, e di un Giacobbe, i quali colla propria induſtria acquiſtarono, e poſſedevano Greggi, ed Armenti: o finalmente l' accennata diviſione fatta da Dio della terra di Canaan fra le Tribù d' Iſraello: lo che per altro non avrebbe egli fatto, ſe riprovata aveſſe la diviſion delle coſe, ed il loro dominio. Chi non vede però eſſere ſtato queſto ſempre lecito anche ai ſeguaci della legge di Criſto? Oſſervate un poco quel Ricco, che ſi preſenta al Redentore, e che crede di divenir degno diſcepolo col dare a poveri una metà de' ſuoi beni: trovate forſe che il Divino Maeſtro lo riprenda per l' altra porzione, che egli per ſe ritiene; o pure l' obblighi a privarſene? Nulla di ciò: e come riferiſce S. Luca, riſpoſe incontanente il Redentore: *Hodie ſalus huic Domui* (cioè di Zaccheo) *facta eſt.*

Mi par di vedervi traſecolato, ed ondeggiante ne' voſtri penſieri: ora leggere attentamente ciò, che Criſto dice in S. Luca. *Qui non renuntiat omnibus, quæ poſſidet, non poteſt meus eſſe diſcipulus*: (*Lucæ* 14. *v.* 33.) e come? Direte voi l' eſſer diſcepolo di Criſto, non è lo ſteſſo, ch' eſſer Criſtiano? Dunque chi non rinunzia a tutto non può eſſer Criſtiano. Attento alla conſeguenza; e s' è legitima, e giuſta, quì non ſi parla di Frati, e Preti, ma anche di voi; nè dovrò riconoſcervi più per Criſtiano, ſe non rinunziate a quanto avete: ora ripenſare all' interrogazione fatta da quel Giovane al Divin Redentore, che doveſſe operare per conſeguire la vita eterna; e

ſen-

ſentendoſi riſpondere, dover perciò eſeguire i precetti della legge; atteſtare averli eſſo eſattamente ſempre oſſervati; e quindi che altro li rimaneſſe da fare; e ſentirſi allora riſpondere da Criſto: *Vade, vende quæ habes, & da Pauperibus* (*Matth.* 19. *v.* 21.) Dunque volendo acquiſtare la vita eterna, oltre l' oſſervanza de' precetti, ſi richiede il rinunziare ad ogni dominio, e ad ogni poſſeſſo. E queſta conſeguenza riguarda pure voi. Non andate più avanti, nè v' impicciate maggiormente: voglio togliervi da ſcrupolo, e dalla *Incapacità*, perche poſſiate in pace godere di ciò, che Iddio v' ha conceduto; nè ſiate obbligato neppure a renunziare all' emulomento, che vi ſi debbe per l'ultima voſtra fatica.

Altro dunque non volle il Redentore, ſe non che dobbiamo rinunziare coll' *affetto* a quanto è di Mondo in guiſa, che ſiam pronti a far generoſa perdita delle coſe temporali, e ſoggettarci a qualunque più grave neceſſità, e traverſia, e fino a perder la vita, più toſto, che per conſervare coſe tranſitorie, la fede, e la pietà abbiano a traſcurarſi: non potendo con verità dirſi Criſtiano, chi non preferiſce a i beni, e alla vita il ſeguitar coſtante di Criſto. Che queſto egli ſignificar voleſſe, attendete la circoſtanza, in cui proferì l'accennate parole; vale a dire per iſmentire l'affetto ſmoderato di coloro, i quali chiamati alla miſtica cena, ricuſarono d' intervenirvi per la colpevole cura, ed amore alle coſe terrene. Non diverſa fu l' occaſione, in cui pronunziò il ſecondo inſegnamento. Compreſe ben Egli, che quel Giovane diſpoſto non era a preferire ai beni temporali gli eterni, e ſenza paragone queſti doverſi riputare, che

quelli;

quelli; e perciò inetto lo disse pe'l Regno de' Cieli. Quindi non volle riprovare coloro, che godono, e posseggono ricchezze; bensì quelli, i quali per la incontentabile cupidigia, vengono posseduti vilmente dalle ricchezze. Datevi dunque pace, e toglietevi da ogni agitazione, e sappiate finalmente con S. Tomaso che si puo esser Cristiani, e Santi, anche senza l'*Incapacità* di possedere ricchezze, anzi godendole abbondantemente: *Quinimmo potest esse summa perfectio cum magna opulentia* (*S.Thom.2.2.q.185. art.6.ad* 1.)

Non vi recherà meraviglia dopo di cio il sentire, che questa comunità di vita non sia stata che solamente fra pochi de'primi Fedeli. Se vogliate prendervi la pena di leggere gli Atti degli Apostoli, ritrovarete essersi questo, per altro lodevolissimo, tenor di vita osservato, ed anche per poco tempo, da soli primi Cristiani, che erano in Gerosolima.

Anzi, come scrive eruditamente il Ch. P. Mamachi nel tom. 2. de' Costumi de' primitivi Cristiani, sebbene alcuni nel secondo, terzo, e quarto Secolo della Chiesa, e in Gerusalemme prima della morte di S. Stefano, tutti erano indotti a vendere le case, e le possessioni, che non erano necessarie a loro usi, per giovare a' poveri, nientedimeno, non erano obbligati dagli Apostoli, e da' Santi Padri a cio fare; poiche era libero a ognuno il conservare la sua roba, se così gli pareva, con provvedere però alle indigenze del Prossimo. Quindi è che il dottissimo Estio ne' suoi commentarj sopra gli Atti de' Santi Apostoli osserva (*In cap.* 4. *v.* 34. *seqq. ed ann.* 1629. *p.*626.) che le case, nelle quali doveano abitare, e le necessarie suppellettili non erano da' Fedeli di Gerusalemme

vendute; quantunque fossero riputate da loro come comuni, e ne fosse trasferito il dominio alla Chiesa. Per la qual cosa raccontando S. Luca negli Atti al capo dodicesimo la liberazione di S. Pietro dalla prigione, dice ch' ei venne alla casa di Maria madre di Giovanni: onde si può facilmente concludere, che non tutte le case erano da' Cristiani allora vendute, ma ritenevansi quelle almeno, ch' erano necessarie pe' loro usi.

Sapientemente pertanto nota nella vita di S.Pietro il Tillemonzio (*Tom.1. Memoir. Hist. Eccl. Art.9. p.* 133.) che quei Santi Cristiani riguardavano il loro, comune ai loro fratelli; e cio che possedevano i loro fratelli, come appartenente a loro: sicche in questa guisa il ricco era senza fasto, e il povero senza confusione, e tutti ripieni di amore. E che tutti non fossero obbligati a vendere le case, e le possessioni loro, e darne il prezzo agli Apostoli, affinche lo distribuissero a' Fedeli, secondo che ognuno ne avesse avuto di mestiere, costa dal libro degli Atti de' Santi Apostoli; nel quarto capitolo del qual libro riferisce S. Luca il funesto caso di Anania, e di Zafira sua moglie (*v.* 34.*seqq.*) „ Tutti coloro, i quali „ possedevano de' campi, e delle case, vendendole, ne „ portavano del prezzo a' piedi degli Apostoli, e divi- „ devasene ad ognuno, cio ch' eragli necessario. Per „ la qual cosa Giuseppe Levita nativo di Cipro ven- „ dè il suo campo, e ne portò il prezzo, e lo pose d' „ avanti i piedi degli Apostoli. Ma un certo Anania „ con Zafira sua moglie vendè un campo, ed essendo- „ ne consapevole la sua consorte, si ritenne parte del „ prezzo ritratto, e parte ne portò agli stessi Apostoli.

La

„ La qual cosa fece sì, che Pietro gli dicesse: perche
„ ha tentato il demonio il tuo cuore, e ti ha mosso a
„ mentire allo Spirito Santo, e a ritenerti parte del
„ prezzo del campo venduto? Forse non sarebbe stato
„ tuo il campo se l'avesti voluto ritenere, e non avesti
„ promesso di portarne il prezzo? E questo prezzo mede-
„ simo non sarebbe stato allora in tuo potere? Perche
„ dunque hai ciò fatto? Non hai mentito all' uomo, ma
„ a Dio „ Potevano per tanto quei Fedeli, se volevano
ritenersi, e le case, e le possessioni loro, e ritenerne
anche il prezzo, se le avessero vendute, purche non lo
avessero promesso alla Comunità della Chiesa, e non
avessero usato delle frodi, e detto delle menzogne.
Veggasi S. Gioangrisostomo nella Omilia sopra di
questo passo degli Atti, il quale Santo sostiene que-
sto medesimo sentimento. Viveano pertanto i Fedeli
di quei felici tempi in tal maniera, che serbando
per loro cio, ch' era necessario al loro sostentamen-
to, davano il restante alla Chiesa, affinche fosse di-
spensato alle Vedove (*Act. c. 6. v. 1. seqq.*), e a' pu-
pilli, e all' altre persone, che trovavansi in miserie.
Ma dopo la morte di S. Stefano, dissipati che furo-
no i Cristiani dalla Chiesa di Gerusalemme, non ab-
biamo, che cosi esattamente, come da principio, os-
servassero quella vita comune, di cui abbiamo fino-
ra parlato. Quindi, o si riguardano i Fedeli chiama-
ti da Cristo medesimo, e dagli Apostoli alla Fede,
oppure quelli succeduti immediatamente ai tempi
Apostolici, non erano mai costoro obbligati nella loro
conversione ad abbandonar le ricchezze. Ve ne furo-
no, come avete osservato nel tempo degli Apostoli, che
tutto il loro vendendo, ne presentavano ai piedi di

quelli il prezzo ritratto , per abbracciare la vita comune, ma non già per precetto tanto eseguivano, bensì volontariamente, come tutt'ora si costuma da' Religiosi.

Contentatevi mio riverito Scrittore, di non impegnarvi troppo nella vita Apostolica, e fino a confonderla con quella comunità , che nella loro Republica avrebbero desiderato un Socrate , ed un Platone ; perche al ben publico , a cui chiamate solamente i Frati seguaci di quella, dovreste contribuire molto di più voi. Distinguete dunque vi avvisa S.Tomaso ricchezze da avarizia, e dall' ingordigia il possedere, e con tali principj ravvisarete meglio la vita Apostolica : *Divites non condemnat , sed eis certam regulam divitiis utendi tradit dicens* (*S. Thom. contr. Gent. c.* 117.) Parla egli dell' Apostolo S. Paolo, di cui soggiugne immediatamente le seguenti parole : *Divitibus hujus sæculi præcipe, non sublime sapere , neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo, qui præstat nobis omnia abunde ad fruendum , bene agere , divites fieri in bonis operibus, &c.*

§. V.

Della Povertà de' primi Ecclesiastici.

MI sembra cosa giustissima, e che a voi non abbia a riuscire spiacevole, dopo avervi liberato dallo scrupolo , e dall' *Incapacità* di acquistare, e possedere; v' allontani anche con sentimento di carità Cristiana dal perniciosissimo errore , dal quale vi vedo miseramente ingombrato. Gli Ecclesiastici sono lo scopo del

del vostro zelo: per questi soltanto volete in rigore la legge di Gesù Cristo, nè vi piace averla con esso loro comune, perche non poco v' incomodarebbe. Vestite nondimeno massime, e principj di equità, e di giustizia, e fatevi giudice disappassionato: e son sicuro, che la discorrerete per l' avvenire molto diversamente.

Più degno principio non potrei al certo prendere per dimostrare convenientissimo agli Ecclesiastici, ed alla Chiesa il diritto di acquistare, e possedere, e per togliere anche da questi la vostra *Incapacità*, se non quel medesimo, per cui afferma il P. S. Agostino, esser lecito, e conveniente a quelli il dominio, ed il possesso, nè dipartirsi dalla vita Apostolica così operando. Commentando egli le parole di S. Matteo: *Nolite solliciti esse in Crastinum* (*Matth. 6.*) ne chiama a riflettere essere questa capacità alla Chiesa derivata tutta dall' esempio del Redentore: *Habebat Dominus loculos, & a Fidelibus oblata conservans, & suorum necessitatibus, & aliis indigentibus tribuebat.* Riflettete bene a quel che siegue: *Tunc primum Ecclesiasticæ pecuniæ forma instituta est, ut intelligeremus quod præcepit, non cogitandum esse de Crastino, non ad hoc fuisse præceptum, ut nihil pecuniæ servetur a Sanctis; sed ne Deo propter ista serviatur, & propter inopiæ timorem Justitia deseratur.* State saldo, che anche qui siete circondato da Eresie. Ricordatevi in fatti de' Poveri di Lione, detti pure Valdesi dal Valdone cittadino della medesima Città. Costoro come vi sarà ben noto, tra gli altri iniquissimi errori, questo pure asserivano: i Sacerdoti dover esser poveri, e contentarsi della sola li-

mo-

mosina : e' che la Chiesa Romana nel Pontificato di Silvestro venisse meno, quando alla Chiesa il veleno fu infuso dalle possessioni temporali. Vi ricordarete pure felicemente un simile errore aver pure adottato l'Inglese Vicleffo, di cui sono queste indegnissime preposizioni: essere contra la Scrittura, che gli Ecclesiastici abbiano possessioni; ed esser contra la regola di Cristo il far delle donazioni al Clero: aver errato Silvestro Papa, e Costantino Imperatore dotando la Chiesa: l'Imperatore, e gli altri doviziosi secolari essere stati sedotti dal Diavolo, donando alla Chiesa beni temporali: il Papa con tutti i suoi Chierici essere Eretici; perche godono delle possessioni: Agostino, Benedetto, e Bernardo essere dannati, se non hanno avuto sincero pentimento di aver tenuto possessioni. Vi tediarei, mi suppongo, se volessi riferire altre bestemmie di quest'uomo imprudentissimo; alle quali saprete bene, come volentieri si sottoscrivessero Lutero, Calvino, ed Arrigo VIII. Re d'Inghilterra, di cui la prima cura, e il più aspro furore nelle Città, Provincie, e Regni dalla di loro Eresia contaminati, fu appunto rivolto a spogliare le Chiese, e gli Ecclesiastici de' loro beni. Vedete ora come dobbiate con attenzione misurare i confini del vostro dire, se non regolando bene i vostri passi, siete in pericolo di cadere nel precipizio dell'Eresia. Attenetevi dunque alla Cattolica verità, e confessate; nè alla Chiesa, nè agli Ecclesiastici convenire la vostra *Incapacità*; e poter quella, e questi aver de' beni temporali legitimo possesso.

Parlando degli Ecclesiastici, voglio credere, che non vi

sia

sia ignoto, i primi fra questi essere stati gli Apostoli istituiti dal loro Capo, e Sommo Sacerdote Gesù Cristo. Persuaso che siate di questa verità, non vi sembrerà improprio, l' asserire; che gli altri poi a quelli succeduti, santamente diportinsi, se ne seguan gl' insegnamenti, e gli esempj ne imitino. Mi viene ormai a noja, per ismentire la vostra *Incapacità* il dovere ripetere l' istesso. Leggete quel, che ho detto poco avanti, e cavate almeno questa volta una ragionevole conseguenza. Sareste troppo ingiusto a voler privare il novello Sacerdozio, e senza saperne il perche, di una prerogativa, che fu con generosità accordata da Dio, a quello della Legge vetusta. Non è forse vero che dopo acquistata dal Popolo d'Israello la Terra di Promissione, la Tribù Levitica, da cui venivan presi i Sacerdoti per espresso comando di Dio, ricevette come sue proprie, dall' altre Tribù, quarant' otto Città per abitarvi, ed insieme le loro campagne per pascolare gli armenti? Nè questo solamente, ma ai Leviti pure si dassero le decime di tutt' i prodotti della Terra, e di ogni bestiame? (*Josue* 21.) Se dunque era cio lecito ai Leviti, perche sarà disdetto ai nostri Sacerdoti; non leggendosi vietato da Cristo, che anzi dal suo esempio, e da quello degli Apostoli comprovato, o almeno permesso? Se l'Apostolo S. Paolo richiede dal Vescovo l'ospitalità, e di ben governare la propria casa; come l'ospitalità potrebbe esercitarsi, nulla possedendo? O come prender cura della sua casa, e con economia provedervi, non possedendo cosa alcuna?

Una tale costumanza voi non potrete negare, e non riconoscerla costante cosi nella Chiesa di Oriente, come

me di Occidente; e l'una, e l'altra dopo i tempi degli Apostoli sino a quelli di Costantino possedettero de'Beni consistenti sul principio in Oblazioni, e Collette; e poi in fondi stabili, in possessioni, in patrimonj, di cui i Fedeli facevan religioso dono alla Chiesa. Riguardò religiosamente questa verità il Grande Costantino, il quale con una legge Imperiale, riferita da Eusebio ordinò, che tutti i beni ritolti alla Chiesa (e fossero anche incorporati al Fisco) alla Chiesa si dovessero restituire: *Neque enim vel Fisco concedetur, si quid eorum, quae supra dixi, possideat id firmiter pertinere . . . Omnia ergo, quae ad Ecclesias recte visa fuerint pertinere; sive Domus, ac Possessio sit, sive Agri, sive Horti, sive quaecumque alia: nullo jure, quod ad dominium pertinet imminuto, sed salvis omnibus, atque integris manentibus, restitui jubemus* (*Euseb. lib. 2. de vita Constant. c.39.*) d'onde chiaramente si deduce, anche prima de' tempi di Costantino, e sotto gl' Imperatori Gentili la Chiesa aver posseduto. Anzi nella medesima legge (*c.36.*) avea ordinato, che i beni de' Martiri quando non vi fossero stati consanguinei, che avessero potuto ereditarli, per diritto di eredità s' intendessero appropriati alla Chiesa. Quindi ne venne, che molti da pietà mossi, e da Religione offerivano i loro beni alla Chiesa. Così si legge aver fatto S. Gregorio di Nazianzo: e di S. Ambrogio, scrive Paolino nella sua vita, che dopo aver distribuito a' poveri l'oro, e l'argento, e fattane anche porzione alla Chiesa; a questa di più fece donazione de' fondi, che possedeva. Or qui vi prego di riflettere a due cose: la prima è, che gli Ecclesiastici santissi-

mi

mi possedevano Beni, e Possessioni: l' altra che di queste ne facevano erede la Chiesa: dunque così alla Chiesa, come agli Ecclesiastici non è illecito il possedere: perche come dice S. Tomaso; *Stultum videtur dicere: quod tot Sancti Pontifices, sicut Athanasius, Ambrosius, & Augustinus illa præcepta trasgressi fuissent si ad ea servanda se crederent obligati.*

Ditemi di grazia come potrete salvare quest' aperta contradizione, che deriva per necessità dal vostro assunto? Gli Ecclesiastici, intendo il Chiericato, è quello che immediatamente, e per continuata serie è succeduto agli Apostoli: dunque questo ne debbe esatamente osservare i precetti, e le leggi. Il *Tiene*, e il *Carafa* coll' Istituto Teatino, altro non pretesero, che di richiamar nel Clero la vita Apostolica, e farla fiorire, come da tanti Santissimi Sacerdoti era stata una volta nella Chiesa osservata: dunque il Teatino Istituto le medesime leggi, e non altre ha dovuto prefigersi di osservare. Se dunque tanti religiosissimi Chierici, e Sacerdoti han creduto, e con ragione, di non contradire al Sacerdozio, franchi non solamente tenendosi dall' *incapacità* di possedere, ma possedendo veramente: dunque il Teatino Istituto senza l' *incapacità* di possedere, anzi effettivamente possedendo, puo dirsi formato a norma della vita Apostolica, e del vero Sacerdozio. La ragione poi che adduce S. Tomaso, per cui avviene essere affatto chimerica l' *incapacità* di possedere negli Ecclesiastici, ella è questa: Se gli Ecclesiastici si vogliono dichiarare incapaci di possedere, questo in loro non puo derivare, che o da un Precetto, che loro obblighi; oppure da un Voto annesso allo stato Clericale. Che vi sia un pre-

 cetto,

cetto, non può dirsi certamente, quando il vivere senza possedere, e lo spogliarsi di ogni proprietà, è mera opera di supererogazione, e di puro consiglio. *Vivere enim absque proprio supererogationis est: non enim cadit sub præcepto, sed sub consilio*: nè in vigor di voto, a tale obbligazione sono soggetti, non promettendo a Dio nella loro ordinazione simile spropriazione. *Non autem*, parla il S. Dottore de' Vescovi, ed in persona loro con ugual ragione di tutti gli altri Ecclesiastici, *non autem Episcopi in sua ordinatione ad hoc se obligant, ut sine proprio vivant. Neque etiam vivere absque proprio ex necessitate requiritur ad pastorale officium, ad quod se obligant; ergo non tenentur Episcopi ad hoc, quod sine proprio vivant*. O qui vi aspettava, sento dirmi dal nostro Scrittore, qui io vi aspettava. Avete nominato *Voto*, e non vi accorgete, che in questo è messa tutta la forza del mio assunto? Eccovi senza avvedervene caduto, e colto nella rete. Con Lutero Deista, colla Providenza, colla Fiducia, e colla vita Apostolica mi accorgo, che la cosa per me non riesce in tutto felice. Col voto di povertà però è gia in favor mio deciso del tutto. Conosco mio riverito Scrittore, che mi avete sorpreso: e siccome gli argomenti fino ad ora da voi addotti sono stati insolubili, avete maggior motivo di vieppiù ingalluzzarvi, dovendo trattarne uno decisivo per voi. Ma prima di riscuotere tutti gli applausi della vittoria; osservate almeno gl' inutili sforzi con cui passo a tentare di sciogliermi da questo nodo inestrigabile.

§. VI.

§. VI.

Della povertà del Voto Monastico.

A Che mi ha giovato il rimovere da Cristo, dagli Apostoli, dai Cristiani, e da' Sacerdoti la voluta vostra INCAPACITA', per farla vedere tutta propria, e degno parto della vostra mente? Doveva io prevedere l' armatura vostra più robusta: e sebbene vedendovi sulle prime cedere al cimento, e con prode giudiziosa ritirata procurar di mettervi in salvo, per non rinunziare alla Fede che professate; faceva di mestieri, che più io di prudenza, che di dolce lusinga usando, più avvertito mi rendessi per assalirvi nel vostro più forte. Perdonate ad un difetto di fervida gioventù. Ardita com' ella è nel tempo medesimo, non dispera di poter almeno star sulla difesa, e di schivare anche questo gran colpo. Che pretendete dunque? che la povertà che per voto si professa dai Monaci, li renda incapaci di possedere? Da questo dipende tutto: e se da tale principio non vi riuscirà di provarlo, non saprei da quale altro possiate ripeterne una qualche apparente ragione.

Mi riuscirebbe agevolissimo il rispondere alla vostra insuperabile difficoltà, sol che volessi seguitare la opinione di molti antichi Teologi, ed Istorici. Potrei ancor io con esso loro affermare, essere il Monachismo derivato dall' Apostolato, anzi gli Apostoli medesimi averlo istituito. E non solamente sul principio della Chiesa esser fioriti i Monaci, i quali

nelle mani degli Apoſtoli faceſſero la loro ſolenne Profeſſione coi tre voti ſolenni di Obbedienza, di Caſtità, e di Povertà; ma gli Apoſtoli ſteſſi eſſere ſtati Clerico Monaci; ed aver fatta la ſolenne Monaſtica profeſſione. Qui veramente fa d' uopo del voſtro luminoſo ſapere per giudicar queſte ciance, e baje ſparſe nel volgo dagl' Impoſtori, e ben accolte dai Semplici, le quali ebbero pure la ſorte di eſſer ricevute da alcuni Teologi, ſenza far uſo di un ſano Criterio. Quando vera foſſe l' opinione di coſtoro; dall' eſſere ſtati Monaci gli Apoſtoli ſteſſi; e dal tenore di vita, ch' eſſi menavano, non potreſte certo inferire nel Monachiſmo l'INCAPACITA' di poſſedere. Non prima che nel finire del Secolo IV. ſi videro fiorire i Monaci, ed anche dopo non piccol tratto di tempo, ſi obbligarono alla Regolare, e comune vita, che ſi oſſerva ne' Monaſterj. Varia fu pure la conſuetudine, che nella Chieſa ſi oſſervò intorno alla ſoſtanza iſteſſa dei voti; e ſolamente ſotto S. Benedetto ſi vide il Monachiſmo ridotto ad oſſervare certa, e peculiare regola. Il trattare a lungo di queſto punto, so che al voſtro ſpirito non debbe riuſcire gratiſſimo. Tralaſcio perciò innumerabili monumenti, che potrei addurre per dimoſtrare di recente iſtituto la ſolenne profeſſione, i voti, e la regolare oſſervanza. Vi baſti il riflettere a ciò che generalmente è ſtato oſſervato da' più dotti Teologi, vale a dire ſino al Secolo VI. il Voto di Caſtità fatto nella profeſſione da' Monaci, e Monache, non eſſere ſtato annoverato tra gl' impedimenti dirimenti del Matrimonio; e le nozze, benche da ſacrileghi Monaci celebrate dopo la ſolenne profeſ-

ſione,

fione, efferfi valide riputate. Se vi piace potrete afficurarvi di quefta verità, e dalle Decretali d' Innocenzo (*S. Innocent. I. Epift. II. ad Victricium Rotomagenf. cap.* 12.) da quelle pure di Leone Magno (*S. Leo M. Epift. LXXXII. ad Rufticum Narbonenfem*), e finalmente dal P. S. Agoftino (*S. Auguft. lib. de bono Viduitatis cap. XI.*) Quando dunque vi contentiate, la forma della folenne Profeffione, il primo, o almeno tra' primi effere ftato S. Benedetto a prefcriverla; farebbe anche inutile parlare del Monachifmo, o nello ftato puro Laicale, ed anche fenza il legame de' Voti, oppure congiunto coll' ordine Chericale, ma egualmente non foggetto a legge uniforme, e coftante; perche nell' uno, e nell' altro ftato in cui vogliate confiderarli, non poffono effi avere avuta, che quella INCAPACITA' di poffedere, che ai Criftiani, ed ai Sacerdoti avete offervato poterfi appropriare. Non così però debbe giudicarfi nel Monachifmo dopo la introdotta folenne Profeffione, per cui tra le altre obbligazioni quella indoffando del Voto di Povertà, da quefto folo volete prendere argomento della voftra INCAPACITA'.

Primieramente ftimo molto proprio, e conforme all'argomento il farvi notare, come la regola di S. Benedetto non crebbe, e non rifulfe così fplendidamente, e Madre feconda divenne di tanti Santiffimi Eroi, fe non dopo la morte di S. Gregorio il Grande, e dopo efferfi per tutta l' Italia divulgati i fuoi Dialoghi: allora fu, che tutti i Monafterj fi prendeffero per norma da offervare la detta fantiffima Regola. Lafcio qui il difcutere, fe il Santo Pontefice la regola

gola avesse professata di S. Benedetto. Cheche ne sia di ciò: egli è certissimo, lui essersi astretto coi legami della Professione, e pria di occupare la Sede di S. Pietro, essere stato insignito del nome, e della dignità di Abate nel Monastero di S. Andrea di Roma. Ognuno sà quanto ne' suoi Dialoghi esalti la Regola Benedettina; nè certamente è da dubitare, che egli nel Professare il Monachismo, a questa principalmente non riguardasse. Sentite ora, che ne dice Gregorio Turonense riferito dal Tomasino: attesta egli, che Gregorio il Grande dopo avere fatto edificare, e amplissimamente dotati sette Monasterj, vendesse il di più, e ne impiegasse il prezzo in soccorso de' Poveri: *Reliqua vendidit cum omni præsidio domus, & pauperibus erogavit* (*Thomas. part. 1. lib. III. cap.* 24.) Mi sapreste spiegare ora, mio riverito Scrittore, che mai voglia dire quell' aver dotato i Monasterj? Come si può unire l' *Incapacità di possedere* col venire riccamente *dotato*? Voi da Istorico Ecclesiastico saprete benissimo la distanza del tempo da S. Benedetto a S. Gregorio. Se dunque nel primo tempo del Monachismo, e nel primo servore fu da Uomini Santi riputato lecito ai Monaci il possedere, come volete privarneli voi colla vostra INCAPACITA'?

Ritorniamo però subito alla prima Istituzione de' Monaci, ed osserviamo più d'appresso l' assunto. Riferisce Odone Abate Cluniacense, che quelli, i quali professavano la regola di S. Benedetto erano riputati capaci a succedere alle eredità, le quali s' intendessero di legitimo possesso del Monastero. Per comprovare una tal verità fa moltissimo peso una Bolla di Euge-

genio IV. colla quale conferma varj privilegj della Congregazione Benedettina di S. Giustina di Padova; e fra gli altri quello, per cui dichiara vani, ed irriti i Statuti, le Consuetudini, e qualunque Legge, colle quali si vietasse la capacità di succedere ai Monaci Benedettini, e non si considerassero in questo dotati di vero diritto e ragione, come se non avessero professato. *Quodque præfatæ Congregationis Monasteria bona mobilia, & immobilia in quibuscumque Civitatibus, & locis quovis titulo acquirere possint; petendi etiam, & exigendi Monachis & personis hujusmodi præfata bona undecumque, vel qualitercumque eis debita, & quæ, si in sæculo remansissent, jus petendi, & exigendi haberent, ipsis eorum Monasteriis acquirenda &c.: præsentium litterarum serie statuimus* (*Bullar. tom.* 1.) Da che mai abbia preso motivo il nominato Pontefice di confermare un simile privilegio, io non posso indurmi a credere, che abbia potuto mai essere dal vedersi da qualcuno in Italia formare leggi contrarie a tale possesso del Monachismo, a cui da moltissime leggi Civili, e Canoniche, e dalla costante costumanza di tanti paesi, e di molti secoli, veniva con inconcussa stabilezza confermato: direi più tosto non apparire inverisimile, essere stati alle volte i Monaci esclusi dal diritto di successione, dal lungo volontario astenersi di esercitarlo, e dalla generosa non curanza della superfluità de' beni temporali: della quale con altrettanto di cupidigia prevalendosi i consanguinei, per rapire l' altrui, se ne abusassero per compiacere, e sodisfare la loro effrenata avarizia. Quindi nulla più facilmente poteva avvenire, che dagli spessi esempj in parte pregiudicata

cata rimanendo la ragione de' Monaci; vi fosse poi chi tentasse per egual vile sentimento, in tutto privarneli. Se da questo vi sembra di poter prendere argomento d' *Incapacità*; e da una povertà volontaria, dedurne un' Impotenza a non poter non rinunziare a ciò, ch' è di propria ragione: da un Legislatore del vostro talento, e spirito potrà unicamente essere prescritto. Pochi potrete nominare tra gli ordini Monastici, e Regolari, che su questo punto, varia non abbiano usato, secondo la varietà dei tempi, costume, e disciplina: nè mai il più, o meno acceso fervore, oppur le diverse circostanze possono pregiudicare al diritto, e alla ragione. Volendo farvi a bella posta cieco, non potrete però non ammirare l' illustre insigrissimo ordine Domenicano, come uno dei piu luminosi pregi, che adornano la Chiesa; e dal quale per gloriosamente servirla, non cessan mai di germogliare uomini per Santità, e in dottrina chiarissimi.

Non vi è sorto talento di rendere questo Santo Istituto, come il Teatino incapace di possedere, sebbene egualmente sarebbe stata opera degna di voi. Eppure se aveste letto il dotto istorico Matteo Paris; dalla narrazione, ch'egli fa del poverissimo vivere di quei primi Religiosi, che lo professarono; son sicuro, che ve ne sarebbe venuta la nobile voglia. Non solamente eran contenti, anzi gelosi di non possedere; ma un tenor di vita menavano asprissimo, e da una rigida astinenza afflittissimo: non riserbavano per la vita cos' alcuna al dimani; e quando poche reliquie avanzavano del loro misero rifocillamento, subito a poveri generosamente le distribui-

vano

vano . Sentitelo colle parole del medesimo Istorico: *Isti in victu , & vestitu satis tenues , aurum , vel argentum , vel aliud proprii non possidentes &c. Nihil de crastino cogitantes , nec quidquam usque mane retinentes . Si quid ex mensa ex eleemosynarum largitione superabundabat , hoc continuo pauperibus erogabant* (*Matth. Paris ad ann.* 1198.) Se quest' oscuro raggio nel grande lume della vostra illuminatissima mente avesse potuto trovar luogo , e non essere oppresso dalla tanta luce : che bella occasione avreste avuta di fare una doppia scoperta.

Non v' incresca ancor per poco il ricordarvi come di passaggio di qualche altro particolar monumento; prima di sarvene osservare uno , da cui possiate compiutamente stabilire la incontrastabile verità , che difendete . Chiarissimo è quello , che si osserva nella Cronica Beccense . Quivi si riferisce , che l' Abate Goffrido con grandissimo dispendio ristaurasse la possessione Quivilliacense , impiegandovi la spesa di ottocento libre, che vale a dire una notabilissima somma , che a lui era pervenuta dalla eredità dei suoi defonti genitori: *Solvit octingentas libras de bonis Patris , & Matris suæ ; quæ nuper habuerat ex eorum obitu* (*Chronic. Beccense ad ann.* 1390.) Dunque dal Monastero si possedeva la detta possessione ; al dicui miglioramento il suo Abate impiegò gran somma di danaro , che avea ereditato per la morte dei suoi Genitori . Cavate ora da questo fatto la conseguenza della *Incapacità* , che non la potete meglio allogare . E per confermarla maggiormente , producete la risposta de' Teologi di Parigi riferita da G an Gersone , nella causa di un Monaco Cartusiano; dalla

la quale ſi prova, come nell' anno 1410. ai Monaci di detto ordine era lecito per diritto nell' Ollanda, nella Gheldria, nella Brabanzia di ſuccedere a qualunque eredità, ed in nome loro la ſteſſa ragione competeva ai loro Monaſterj: *Notandum quod in Patria illa Religioſi tales ſuccedunt Parentibus, vel Monaſteria pro eis* (*Hiſt. Univ. Pariſ. tom. 5. pag.* 205.)

Che più? Eccovi in un gruppo, e Monaci, e Canonici, e tutti i Regolari, per la dicui *Incapacità* s'iſtituiſce cauſa da una intera Nazione; la quale nondimeno ritrovarete molto più diſcreta di voi. Leggete perciò *il capo* 75. delle doglianze, o ſia dei cento gravami dai Principi di Germania preſentati nell' adunanza di Norimberga l' anno 1523. al Nunzio Apoſtolico, perche a queſti preſtaſſe il Pontefice opportuno riparo; in un tempo nel quale Lutero innovava, e diſtruggeva i più ſaldi ſoſtegni dell' antica pietà. Si querelavano i ſopraccennati Principi, che per loro dura, ed iniqua foſſe la condizione; quando foſſe permeſſo ai Monaci, e alle Monache il ſuccedere, e l' impadronirſi di tante eredità, ſenza che poi gli altri ſperar poteſſero di aver lo ſteſſo vantaggio riguardo a verun di loro, rimanendo di tutto eredi li Monaſterj. Per opportuno riparo a tale diſordine, eglino pretendevano; che niun poteſſe abbracciare la Profeſſione Religioſa, ſe prima il Giudice Civile non conveniſſe coi Genitori di coloro, che dovevano profeſſare, e ſtabiliſſe conveniente, e proprio lo ſtipendio da impiegarſi nel loro mantenimento; dovendo queſti poi in vece, rinunziare a qualunque ſperanza di più ſuc-

fuccedere all' eredità.

Non voglio, che fiate folo, mio riverito Scrittore, nel riportare il compatimento del Publico per le lunghe trafcrizioni: debbo ancor io farne una, la quale benche poffa certo parere più tofto lunga; a chi s'intende però, non rincrefcerà, ritrovandola quafi in ogni parola piena di cofe, che meritano tutta la confiderazione. *Mos non amplius ferendus hactenus inolevit, pauloque altius quam par fit, radices egit. Videlicet quod Monachi, Moniales, Begutæ, Reghardi, Nothardi, Conventus, & quicumque tandem funt, qui fe Religiofos, & a popularibus fegregatos profitentur, parentibus, confaguineis, agnatis, ac cæteris amicis in hæreditariis bonis, aliquando in partem, nonnumquam in totum fuccedunt. At viciffim eorum Cognati, feu neceffarii laici a prætactis Religiofis ad eorum hæreditates adeundas non folum non vocantur, fed nec admittuntur quidem. Quod Germanis & grave, & moleftum, injuftum etiam, ac non diutius tolerandum onus eft. Ea propter neceffario, ac fumma prudentia curandum eft, ut nemo fe deinceps memoratorum Religioforum votis vel aftringat, vel addicat, nifi prius ea de re civiles Magiftratus certiores fecerit; quorum præfentia, authoritate, & confilio Religionem ingredi volentibus a parentibus, & amicis juxta cujufque fortunam, & facultates, mediocriter provideri debet, ut habeant unde commode in Monafteriis vivere poffint. Ea tamen lege, eo pacto, & ordine, ut omnibus hæreditatibus, omnibufque Parentum, Fratrum, Sororum, Cognatorum, cohæredum, ac quorumcumque aliorum fucceffionibus renuntiet. Idemque cum his qui jam olim Religioforum regulis fefe*

 fub-

subjecerint, a sacri Romani Imperii statutibus & petitur, & censetur.

In questa querela, e richiesta nel tempo stesso, di tutta la Germania potrete bel bello, e con tutto agio divertirvi: venite meco di grazia notando quel che contiene di più osservabile. Primieramente vi degnarete di concedere, che quest' uso ricevutissimo per tutta la Germania, non poteva essere stato introdotto, che dalle leggi degl'Imperatori, dagli statuti de' Concilj, e de' Canoni, e dall' antichissima consuetudine della Chiesa universale. Perciò desiderandone qualche mutazione, alla Chiesa ricorrono, ed al Pontefice. In secondo luogo chi non riconosce da ciò irrefragabilmente accordato ai Regolari, ed alle Congregazioni Monastiche il diritto, ed il costume di succedere, e di possedere? Per terzo voi ravvisate essere stati persuasissimi i Germani, convenirsi ai Monaci, alle Monache, e molto più ai Canonici Regolari dell' uno, e l' altro sesso il diritto certissimo di ripetere da loro Congiunti ciocche abbisognasse per la propria sostentazione. Anzi volevano, che s'interponesse ad autorizarlo la civile autorità, perche a misura delle rispettive facoltà, da' Congiunti loro il bisognevole venisse somministrato. Osservate per quarto, che quantunque per il livore conceputo contra de'Claustrali, tentassero quelli di privarli del diritto di succedere a qualunque eredità; ne rendevano forse con quel, che loro concedevano più vantaggiosa la condizione. E chi non vede, ch' era più conducente all' accrescimento, e comodo de' Monasterj il riscuotere sicuramente da ognuno, che vi si ritirasse un fondo, o an-

o annuo provento , e anche mediocre , che il poter conseguire eredità , le quali di raro , e accompagnate sempre dal notabile dispendio delle liti, potevano a loro pervenire ? Finalmente queste cose non venivano proposte , che da certi grandi della Germania già infetti del velenoso contagio della Luterana Eresia . Eppure gran dire ! mio riverito Scrittore anche Lutero sembra più di voi discreto, e moderato nelle sue pretenzioni . Voi avete ecceduto i limiti delle sue querele, e delle sue speranze : e con un nuovo ritrovato della vostra INCAPACITA' profanate la vera idea del ben publico , e la confondete con quella di una vile , e sozza avarizia .

Se quanto avete inteso fino ad ora non vi basta; e vi tenga la voglia di viaggiare ; ritrovarete le stesse costumanze, e monumenti della medesima verità , e nella Polonia , e nelle Spagne , e nella Francia . Io m' astengo dal produrli ,perche se non a voi , invasato dallo spirito della *Incapacità*; per gli altri , che avranno la sofferenza di leggere, e compatire questa mia risposta , sarebbero certamente superflui . Per voi nondimeno stimo troppo necessario il non tralasciare le prime nozioni delle cose , e di farvele con chiarezza osservare ; accorgendomi benissimo , dalla mancanza di queste essere nata in voi la INCAPACITA' . Cosa credete che sia il Voto di Povertà ? O quale obbligazione da quello derivi ? Il Voto non è un precetto ; e l' obbligazione di maggiore , o minor peso , gli vien data dalla libera volontà dell' uomo . Siccome da questo sarete capace d' inferire , darsi varj , e moltissimi gradi di Povertà ; egualmente

te

te pure poterſi non ſolo da ogni Religioſo ; ma da ogni uomo prometterſi a Dio la povertà in un grado diverſo. Oh! la ſtrepitoſa confuſione, dite voi, che ne verrebbe da tanta diverſità di penſare: e dite veriſſimo. Perciò chiunque profeſſa la Povertà Religioſa, a quella ſegnatamente ſi obbliga, che da quel tale Iſtituto, che egli abbraccia, vien precettata, e ſtabilita. Sempre è vero però la ſoſtanza del Voto conſiſtere nel privarſi del dominio, e dell'uſo di qualunque coſa come propria: coſicche chiunque nello ſtato preſente della Chieſa, ed in qualunque Iſtituto profeſſi la povertà, a queſta obbligazione ſi ſoggetta; e ad altro non è tenuto, ſe con altro ſpeciale Voto ad oſſervarla non ſi aſtringa. Vuol dire che queſta privazione di proprietà in particolare debbe generalmrnte riguardarſi eguale in tutti gl' Iſtituti; e queſti ſolamente diſtinguerſi nel potere, o no poſſedere in comune. Quando dunque nelle regole, e di S. Baſilio, e di S. Agoſtino, e di S. Benedetto, ed in quelle di tutti gli altri Santi Patriarchi ſi fa ſenza altre riſerbe, o addizioni il Voto di Povertà, altro non s' intende di precettare, che la vita comune; ma queſta non già incapace di dominio; per privarla dal quale un Voto chiaro, e diſtinto richiedeſi. Siete in vero formidabile mio dottiſſimo Scrittore! Queſta verità ammeſſa da tutti, pure avete ſaputo deturparla. E con nuovo ritrovato diſprezzando tante diſtinzioni, da buono Illuminatiſſimo Logico, negate tutto. E' inutile dite voi, e chimerica invenzione di diſtinguere il particolare dal comune; e chi non puo poſſedere in particolare, anche in comune ſe ne rende incapace. Que-

ſti

sti colpi veramente sono riserbati agli uomini grandi, i quali per un dono tutto loro particolare, si rendono superiori al pensar universale, e comune. Per istruirmi di una così alta dottrina, permettete, che io dandovi la gloria che meritate dell' Invenzione, separataramente ne venga considerando le profonde dottissime riflessioni.

§. VII.

Nuova, e singolare scoperta dello Scrittore.

DAlla pagina 71. fino alla 82. prendete a provare non esservi distinzione tra il possedere in *comune*, e il possedere in *particolare*; e così pure i Monasterj non poter acquistare in vigore della *Filiazione* de' loro Professi; e finalmente essere a ciò costretti per una nuova specie di *morte civile*. Verità incontrastabili tutte quante. Cominciate felicemente così: *Nè a salvare la incompatibilità, e la incoerenza degli addotti Decreti*; altri che voi non poteva parlare con termini sì poco rispettosi de' Decreti di un Concilio Ecumenico, quale fu il Tridentino; di cui bisogna dire, che non sappiate il nome, l' autorità, e come fosse anche tra noi ricevuto: a suo luogo vi spiegarò cosa vogliono dire gli accennati Decreti, e se vagliano anche questi a smentire la vostra INCAPACITA'. Per ora non tralasciamo il proposto argomento „ Nè a salvare la incompatibilità, e la incoerenza degli addotti

dotti

„ dotti Decreti, giova proporre la diſtinzione trà l'ac-
„ quiſto , e poſſeſſo in PARTICOLARE , e l' ac-
„ quiſto , e poſſeſſo in COMMUNI per trarne il
„ conſeguente gradito , che nella loro diverſità , ben
„ eſſere poſſono incapaci di ogni acquiſto , e poſ-
„ ſeſſo , li particolari Religioſi , nell' atto iſteſſo che
„ capaci ſe ne dichiararono i lor Conventi , le loro
„ Caſe , ed i lor Monaſterj : Onde ſenza implicanza
„ de' primi due Decreti ben ſi potette col terzo abi-
„ litare agli acquiſti li Monaſterj . Queſta diſtinzione
„ in ſe ſteſſa è vaniſſima , mendicata , ed illuſiva ,
„ e tale ſi rappreſenta ad ogni uno, che per poco ap-
„ plicar ſi voglia a meditarci con ſerietà .

Ditemi per vita voſtra burlate , o delirate ? Dunque voi ſarete padrone , ed avrete il dominio di quanti Monti vi ſono nella noſtra Città ? Dunque tutte le rendite della Città di Napoli saranno voſtre ? Dunque il Principe , ch' è Padre comune de' Popoli , dovrà del ſuo Erario far voi arbitro , e *diſpoſitore* ? Dunque le piazze , e le ſtrade , e quanto vi è di publico , tutto ſarà voſtro ? Non eſſendovi più diſtinzione trà il particolare , ed il comune ; tanto vantaggio vi ſiete procurato . Che importa , che le dette coſe al Publico bene ſiano tutte ordinate , ed al comune ſollievo ; voi potrete affacciare le voſtre ragioni , e quel ch' è comune , dite pure che al voſtro ſingolar carattere ſi deve tutto appropriare. Sollevatevi un poco da così grave materialità , a cui ſolo ſi debbe perdonare l' ardimento d' introdurre nel Mondo con tale opinione , un diſordine univerſale nella Società , e nel Principato . In fatti ; ſupponete, com' egli è , che l' Auguſto Genitore del noſtro Sovrano

vrano , e questo medesimo impegnati a sollevare la negletta mendicità ; con Reale munificenza una immensa fabrica facciano costruire non solamente, ma di pietosi provènti col Reale esempio , e di ogni acquisto la facciano capace ; nè queste rendite , e queste ricchezze ad altro uso s' impieghino , che al mantenimento , e a beneficio de' Poveri . Io vi dimando : questo luogo possiede ? non potrete negarlo: gode egli di grandi ricchezze ? certo , e lode ne sia appresso Dio , e agli uomini , ai nostri Clementissimi Sovrani : il dominio di queste sostanze a chi si appartiene ? all' Albergo de' poveri : ogni povero particolare , oltre l' uso di quelle cose , che gli viene accordato , è egli padrone delle ricchezze ? è egli ricco ? può egli disporre per atto di dominio di quanto possiede quel luogo , o anche di picciola parte ? nò certamente . Ma perche ? Se il dominio così del comune , come del particolare è lo stesso , perche non potrà ogni povero disporre , ed esser ricco ? Io non ne son persuaso . E per provare ad evidenza , che debba esser cosi , voglio prevalermi delle stesse vostre dottissime riflessioni , e colle medesime parole , solo , che dove dite Monastero , e Monaci , si cambino in Albergo , e Poveri ,, Il Monistero nell'
,, acquistare , ha preciso bisogno delli Religiosi per far
,, l' acquisto , così perche ad essi si lascia , e dona, ciò
,, che al Monastero si dona , e lascia : come altresì per-
,, che la dove non vogliamo internarci ad un altra che
,, io stimo fantastica , e più ideale , illusiva distinzione,
,, di Monistero materiale , e formale , il Monistero
,, proprio , e vero si forma , e costituisce dalli Religio-
,, si , che lo compongono , ed ivi hanno professato ;

K non

„ non già dalla calce , e pietre , che materialmente ne
„ costituiscono l' insensato edificio . Quindi se *ex perso-*
„ *na* de' suoi Claustrali , il Monistero acquista , l' ac-
„ quisto risonder devesi alli Claustrali istessi (pag. 72.)
„ Dippiù . Alla perfezione degli acquisti , non basta
„ l' istituzione di erede , o la donazione , ma ci fa bi-
„ sogno del necessario concorso di molti atti civili . Fa
„ d' uopo che l' erede istituito adisca l' eredità . Che
„ il donatario accetti la donazione . Che si prenda il
„ possesso della cosa lasciata , o donata . Questi atti
„ fisici , e Civili non possono certamente adempirsi dal-
„ le case materiali de' Regolari , nè dalle materiali fa-
„ briche delle loro Chiese . Si adempiscono dalli stes-
„ si individui Regolari per mezzo delle diloro persone
„ legitime , de' Procuratori , degli Amministratori , di
„ quelli in somma che li rappresentano . E come che
„ *qui per alium facit* , *per seipsum fecisse videtur* , ma-
„ nifesto sempre apparisce , che gli acquisti con tutta
„ verità , si fanno dalli Claustrali , e dagl' individui
„ animati , che in essi vivono , e all' ordine che ci
„ si professa , addetti si trovano ; ed essi con egual ve-
„ rità li posseggono , ne percepiscono i frutti , se li go-
„ dono , e ne dispongono per i loro bisogni , che sono
„ gli effetti del dominio , e l' uso che l' acquirente
„ può farne .

Or quì dica ognuno , se nel preso paragone cosa vi sia, per cui fra di loro Albergo , e Monastero discordino ; e nell' essere di comune, l'un dall'altro distinguasi . A beneficio de' Poveri sono istituite quelle sostanze ; ad essi si dona ciò , che all' Albergo si dona; questo è pure di pietre , e di calce costrutto . Ai Monaci pure si dona ciò , che al Monastero si dona;

e que-

e questo pure è di pietre, e di calce composto. Perche dunque quella comunità di poveri, non potrà essere considerata in tutto conforme alla comunità de' Monaci? Nò, dite voi, verso il fine della vostra Matematica dimostrazione, e notate bene, che il vostro paragone non può correre per due notabili variazioni. La prima è, che acquistando il Monastero, uno de' suoi individui compisce gli atti civili, che sopra ho detto, essere necessarj per conseguire il dominio: dove all' opposto acquistando l' Albergo, non è un individuo, un Povero, che gli compisca. Ma ditemi di grazia; per conseguire il dominio, è di necessità assoluta, che uno degli individui della comunità compisca gli atti sopraccennati? S' è così; dunque l' Albergo de' Poveri non potrà mai conseguire proprietà alcuna; perche uno de' suoi individui non ne prende il possesso. Se però per i soli Monaci voi volete stabilir questa legge; avete da negare il valore di tutte le procure; e non conoscere dottamente, che gli atti da voi voluti possono compirsi anche da un Bifolco avvalorato da legitima procura del Monistero.

La seconda poi desiderarei, che lo Scrittore non l'avesse neppur accennata, perche anche ad un principiante Logico deve riuscire di maraviglia. Questa è una nuova maniera di dimostrar le cose; mettere per dato inconcusso il punto questionato, e l' assunto che si deve dimostrare metterlo per prova chiarissima. Voi volete provare, che la distinzione tra il possedere in *communi*, e in *particulari*, non debba ammettersi, perche il dominio è egualmente del comune, e del particolare; come lo provate? Eccolo:

 per-

perche il dominio è del particolare, e del comune. Perdonatemi dite male malissimo, non solo perche procurate di guastare anche la Logica, ma perche con una troppo vergognosa impostura vi fate lecito di tacciare di Ladri quanti sono i Religiosi nel Mondo. Non è vero (ed è malignità il dire diversamente) che i Religiosi posseggano i fondi del Monastero, che ne percepiscano i frutti, che se li godano, e ne dispongano per i loro bisogni, e così abbiano di quelli il dominio. Se così operasse qualche particolar Religioso, sarebbe un ladro. A voi in vece di malignare, sarebbe necessario il saper provare le cose. Diverrei all'eccesso nojoso, se dopo il dato paragone dell'Albergo de'Poveri, volessi ad una ad una rammentare quante sono le opere publiche, ed al comune beneficio istituite, per farvele egualmente vedere in breve tempo distrutte, ed anche impunemente, dalla particolare avarizia: Dico impunemente; perche sempre che uno ha il dominio della cosa, può a suo arbitrio, e piacimento usarne, e prevalersene. Notate lo strepitoso disordine che vorreste voi introdurre nel Mondo.

Cresce vieppiù in me la maraviglia dal riflettere, come avendo voi ostentato tanta perizia nello studio del diritto, delle leggi, ed anche de' Canoni; in quest' occasione contra del sentimento di tutti, e a vile tenendone le uniformi autorità abbiate abbracciata una così leggiadra opinione. Io mi contenterò di ricordarvi col Puffendorfio, che dalla vostra scrittura mi accorgo essere stato da voi molto dottamente digerito, la sola definizion del dominio, per farvi ravvisare quanto sia vera, e necessaria la da voi riggettata

tata

tata diſtinzione : *Accurate expendendum, quid ſit Communio, quid proprietas, ſive dominium. Communionis vocabulum accipitur vel negative, vel poſitive. Illo modo communes res dicuntur, prout conſiderantur, antequam ullum extiterit factum humanum, quo peculiariter ad hunc magis, quam ad illum pertinere declarentur. Eodem ſenſu etiam ejuſmodi res dicuntur nullius, ſenſu magis negativo, quam privativo, id eſt, quod nondum certo alicui ſint aſſignatæ, non quod certo alicui aſſignari nequeant. Vocantur etiam res in medio quibuſvis expoſitæ. Communes autem res in altero ſignificatu a propriis differunt in eo dumtaxat, quod hæ ad unam perſonam; illæ autem ad plures eodem modo pertineant. Eſt porro proprietas ſeu dominium jus, quo alicujus rei velut ſubſtantia ita ad aliquem pertinet, ut eodem modo inſolidum non pertineat ad alium hominem. Sunt enim dominium & proprietas nobis unum, & idem (Puffend. de jure N. & G. lib. 4. cap 4. §. 2.). Nam Communitas involvit ſocium poſſeſſionis; Proprietas autem connotat excluſionem juris alterius ad eamdem rem* (§. 3.). Se volete dare dell' ignorante, e dell' inventore di diſtinzione fantaſtica, ideale, ed illuſiva, al voſtro diſgraziato Puffendorfio, ſarà ſempre in voſtro piacere, ed arbitrio : ma come diſcretiſſimo che ſiete, non vorrete nel tempo medeſimo togliere a tutti gli altri riguardo a voi, la ſteſſa libertà di arbitrio ; chi ſarà per uſarne poi con ragione, penſatelo, e giudicatene voi.

Perche però nel voſtro giudizio poſſiate colla conveniente accuratezza procedere ; ponderate prima un poco, e regolatevi su queſto ammaſſo, che ſeguitando il voſtro eſempio, e per non diffondermi troppo

po

po in parole , io qui vi propongo da osservare . S. Tomaso 2. 2. *quæst.* 188. *art.* 7. Propone il dubio se il possedere in comune sia contra la perfezione della Religione ; e dopo un diligente esame, conchiude costantemente : *Possidere aliquid in communi non diminuere perfectionem , quia non sufficit omnia relinquere , addidit Petrus ; & secuti sumus te . Et ratio est* , prosiegue il lodato Santo Dottore , *quia perfectio non consistit essentialiter in paupertate , sed in Christi Domini sequela ; Paupertas enim est sicut instrumentum , & exercitium perveniendi ad perfectionem. Relinque omnia , & sequere Christum.*

Se però non siete contento della chiara testimonianza di S. Tomaso : Eccovi pure l'autorità chiarissima de' Canoni per contestarla anche più chiaramente , e perche apparisca sempre più , la non voluta distinzione, non esser *Vanissima* , *Mendicata*, ed *Illusiva* . Nel *Can. Expedit caus.*12. *q.*1. l'abbiamo espressamente : *Expedit facultates Ecclesiæ possideri , & proprias perfectionis amore contemni . Non enim propriæ sunt , sed COMMUNES Ecclesiæ facultates . Et ideo quisquis omnibus quæ habuit , dimissis , aut venditis fit rei suæ contemptor , cum præpositus fuerit factus Ecclesiæ , omnium quæ habet Ecclesia efficitur dispensator . Denique S. Paulinus , ut ipsi melius nostis , ingentia prædia , quæ fuerant sua , vendita pauperibus erogavit : sed cum factus esset Episcopus non contempsit Ecclesiæ facultates , sed fidelissime dispensavit . Quo facto satis ostendit , & proprias debere propter perfectionem contemni ; & sine impedimento perfectionis posse Ecclesiæ facultates , quæ sunt profecto COMMUNES possideri.* Finalmente , dopo aver addotto anche l' esempio di

S.Ila-

S. Ilario, conchiude. *Qui utique homines tam sæcularium, quam divinarum rerum sine ambiquitate doctissimi, si scirent res Ecclesiæ debere contemni, numquam eas debuerant, qui omnia sua reliquerant, retinere*. Vanissima, Mendicata, Illusiva vi è forza di dover dire la Santità, e la perfezione de' primi Santissimi Padri della Chiesa, se volete sostenere la vostra bizzarra opinione. La loro dottrina nel distinguere il possesso particolare dal comune, fece creder a loro di batter la via della perfezione, rinunziando solamente al primo: Voi all' opposto, che eguale lo fate in tutto al secondo; e la dottrina, e la perfezione di que' poveri Padri barbaramente distruggete.

Se non che mi vien dubio, e con ragione, che voi impegnato nella vostra Differtazione, abbiate voluto con troppo di ansietà divorare le cose Ecclesiastiche, e con altrettanto di poca riflessione non abbiate poi distinto li varj ordini degli Ecclesiastici: Ditemi con sincerità, aveste mai preso equivoco tra i Religiosi, e gli Beneficiarj? Non voglio quì, come non appartenente al mio assunto, entrare a discutere il viver comune de' Sacerdoti, l' origine, e gli motivi, per cui tra di essi s' introdusse la divisione. Se volessi ancor io far degli Episodj, come nella vostra Differtazione vi è piaciuto di fare, mi verrebbe in acconcio di trattar questo punto. Prendiamo per ora la presente costumanza, la quale certo vi ha cagionata qualche confusione. I Beneficiarj son quelli, a cui compete quel dominio nei fondi della Chiesa, che voi volete far eguale ai Religiosi riguardo ai loro Monasterj. Quelli possono disporre de' frutti del Beneficio; ma non già i Religiosi possono a loro

par-

particolare arbitrio disporre di quelli del Monastero. Di questa differenza avreste almeno dovuto accorgervi guidato dalla legge Civile, di cui informatissimo vi dichiara il terzo carattere della Dissertazione. Voi m' insegnate, che secondo il testo nella *l. per fundum ff. de servit. rustic. præd.* nel fondo comune a molti per diritto di dominio in comune sopra del medesimo fondo, ognuno diventa nel tempo medesimo particolar possessore. Ma non così accade de' Religiosi; questi hanno solamente il dominio *uti Universi*, vale a dire, che collegialmente presi, di consenso del Capitolo, e a nome del Monastero, possono avere il diritto di amministrare i beni, secondo i Sacri Canoni, ad uso cioè del Monastero medesimo, e della necessità de' suoi Ministri. Tanto si rileva dal lodato *Can. Expedit*, e c' insegnano *Navar. in Comment. 2. de Regular. n. 3., & Rodriq. tom. 3. q. 29. art. 5.* i quali soggiungono, che il vero dominio compete solamente a Dio; siccome gli compete il dominio di tutti gli altri beni donati, e lasciati alla Chiesa, Ordini, e Monasterj *capaci*; e che il diritto soltanto di amministrarli s' appartiene ai Ministri, secondo il prescritto da' Canoni.

Vi ho promesso di farvi un ammasso di Leggi Canoniche, e Civili, perche possiate da voi stesso vedere comprovata la vostra opinione; perciò tralasciando commenti, e riflessioni; eccolo, e non indifferente: e da tutti vedrete se il Comune si distingua dal Particolare.

Nel *cap. 3. Exiit qui seminat de verb. sign. in 6.* Nicolò III. parlando de' Frati Minori di S. Francesco, nel §. *Porro*, dice così: *Quod Fratres nihil sibi appro-*

proprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, &c., & hoc servare debere tam in speciali, quam in COMMUNI.

Clemente V. nel *cap. 1. Exivi de Paradiso nella Clementina de verb. sign. in 6. §. Proinde*, parla così: *Hanc expropriationem intelligi debere, tam in speciali, quam in COMMUNI*, e nel verso *Quia igitur: Fratres autem præfati, nihil sibi in speciali acquirere vel eorum ordini possunt etiam in COMMUNI.*

S. Pio V. nella *Costituz. 61. Ad extirpandas. Idib. Junii* 1568. nel *Bullar. in comprobationem Reformationis factæ per Fratres Minorum Conventualium S. Francisci in* §. 1., parla dello stesso tenore: *Bonorumque omnium mobilium, & immobilium &c. Illaque omnia, & singula in COMMUNES suarum quisque domorum, & prædictæ Religionis usus convertenda concedimus.* E nel §. 3. *Illarum fructus in COMMUNES omnium usus convertantur &c. Sed omnia ubique COMMUNIA, & indivisa omnibus Religiosis.*

La Sacra Rota Romana avanti Coccino nella *Gerunden. Administrationis* 11. *Decembris* 1630. registrata ancora nella *Recent. decis.* 414. *p.* 5. *n.* 32., *e* 33. comprova finalmente la stessa verità dicendo. *Quod Religiosi aliqui nihil habent quoad rerum dominium, neque quoad jus administrandi, nec in particulari, nec in COMMUNI, ut sunt Fratres Cappuccini, & de Observantia: Alii vero sunt, qui habent jus administrandi in COMMUNI, & non in particulari, quales fere sunt omnes Religiosi de jure communi.*

Sul principio ho pensato seriamente fra me stesso, se al vostro spirito illuminatissimo dovessi presentare gli addotti monumenti: Non sapeva risolvermi a farlo,

L che

che con grandissima ripugnanza ; temendo sempre che poco potessero incontrare il vostro gradimento ; e che soggettandoli alla vostra censura ; non dovessero aver miglior fortuna de' Decreti Santissimi di un Concilio universale. Nulladimeno riflettendo, che se la vostra Dissertazione vuole il titolo di Ecclesiastica, da simili fonti deve prendere i suoi principj; con tutto rispetto, e con quella riverenza, che da me a voi si debbe, mi ho preso l' ardimento di produrli, per la premura di darvi la gloria che meritate ; se circondato vedendovi per ogni dove dalla medesima universale verità ; voi solo ve ne stiate in mezzo intrepido a contrastarla. Perche ciò si avveri, eccovi, come alle Canoniche corrispondono le autorità Civili.

Sentite in primo luogo un nostro Giureconsulto, se pure vi degnarete di riguardarlo : Egli è il Reggente Tappia, il quale nel suo elegante trattato *de Religios. Reb.* sopra l' *Auth. Ingressi Cod. de Sacros. Eccles. verb. Ipso ingressu cap.3.n.28.* distinguendo i varj gradi della Povertà, viene a dire : *Tertius est gradus Paupertatis eorum qui renuntiant proprietati rerum in particulari, non in COMMUNI; cujusmodi sunt omnes Monachi.* E nel *n.69. In COMMUNI tamen Religiones possunt Bona possidere cap. veniens, ubi Anton. n.5. de Transact. Nec minuit de perfectione aliquid in COMMUNI retinere, ut voluit præpos. post alios in cap. Accedentes n. 2. 11. q. 1.* E nel *numero* 71. prosiegue. *Dicuntur tamen Bona esse in COMMUNI, non ut singulis, ut quilibet de Conventu sit Dominus aliquarum quotarum quantitatum, qualis est fundus communis pluribus hæredibus æqualiter institutis, vel em-*

pto-

ptoribus ex æquo pretium inferentibus; *de quali communi agit l. Per fundum ff. de servit. rustic. prædior. l. Sabinus ff. commun. divid.*; *sed habentur universi*; *ita ut Capitulum simul habeat*, *& tale quale in Bonis Ecclesiasticis Dei haberi potest*, *ut inquit Navar. tract. de Regular. in comm. 2. cap. Non dicatis 12. q. 1. n. 8.*

Giulio Claro *Sentent. lib. 3. §. Testamentum quæst. 29.* prende a discutere la questione; Se i Monaci, o Religiosi possano acquistare *ex Testamento*. Egli per venirne alla soluzione, procede in una forma, che a voi come nemico delle distinzioni non deve piacere; Pur egli risponde con questa distinzione: Se il Monaco, o Religioso è Professo in una Religione incapace di possedere in *Communi*: cotesto non può certamente acquistare, essendo vero incapace, e tenendosi per morto Civile. Se poi egli è Professo in una Religione capace di possedere stabili in COMMUNI: *Proculdubio possint capere ex Testamento*, *non tamen ut sibi acquirant*, *sed Monasterio*, *& in hoc NEMO DISCREPAT*. Notate attentamente queste ultime parole; e compiacetevi sempre più della vostra singolarità.

Ludovico Molina nel tanto celebre rinomatissimo trattato *de Hispan. Primog. lib. 1. cap. 13. n. 68.* Viene anche egli a proporre la questione: vale a dire, se ne' Majorascati di Spagna possa succedere il Monaco, o la Monaca, o qualsivoglia altro Religioso. Compatite anche per questa volta, se cotesto pure v' incomoda, non sapendo egli altrimente risolverla, che con questa distinzione. *Aut Monachus professus sit in Religione successionis incapaci*, *etiam in* COMMUNI: *Aut professus est in ea*, *quæ successio-*

nis in Communi capax est. Nel primo caso indistintamente il Religioso viene escluso. Nel secondo poi, con vostra licenza, suddividendo cerca; se al Majorascato sia annessa dignità, o giurisdizione; oppure consista solamente in beni Patrimoniali. Verificandosi la prima parte; dopo una dotta, e lunga disputa nel riferire le varie ragioni, lascia la cosa indecisa, e per la venerazione dovuta ai Dottori sù questo punto discordanti, si astiene di dare il suo sentimento. Se però si avveri la seconda parte, vale a dire, che detto Majorascato consista in beni patrimoniali francamente asserisce: *Dicendum est in hujusmodi Majoratu, Monachum, qui in Monasterio capaci professus fuit, posse succedere, cum hic de sola bonorum Patrimonialium agatur &c.*

Che volete farci mio riverito Scrittore! A divenir Monaco niuno è astretto per qualche particolare Divino comando. Questo è uno stato, che si abbraccia volontariamente, e con quelle condizioni, che i Monaci a se stessi hanno prescritte, ed alle quali hanno voluto soggettarsi. Se dunque nel professare il Voto di Povertà han voluto rinunziare alla proprietà *in particulari*, e non a quella in *communi*; potete forse costringerli voi ad obbligarsi a vostro modo? o credete che non si possa esser Monaco, se non professandola come voi volete? La Chiesa, i Sovrani, i Popoli, i Dottori, e gl' Ignoranti, son convenuti ad approvarla; e voi solo sdegnate di ammetterla; anzi vi sforzate per distruggerla? Uopo è che sia stupido, e cieco, chi non vi riconosce per un capo d' opera, e veramente tutto nuovo, e singolare.

E a vero dire: con quai nuovi singolari lumi ha potuto

tuto ritrovare la vostra mente la profonda riflessione, e paragone con cui confermate la tanto felice vostra opinione? La mediti ognuno, e impari come si faccia a pensare da Metafisico. Nella *pag.* 74 chiamate il publico, che per suo sommo vantaggio venga ad ammirarvi, e riceva con applauso questi vostri ammaestramenti, ne' quali il gran tesoro si asconde

„ Io però espongo al publico, che mai s' inganna „ (questo è un bel complimento; e lasciate tutti nel dubio, se il publico s' inganni, o non s' inganni; Con quel *mai*, cosa v' accoppiate il non, o il sempre? perche così solo è dispostissimo a far l' uno, e l' altro significato. Sino ad ora vi ho riguardato come Maestro; ma per l' avvenire impararò a riconoscervi per Oracolo, non sapendo distinguere nelle vostre arcane risposte, se affermate, o negate; lasciamo dunque il povero publico in questa dubbiezza, e ripigliamo il vostro elegantissimo discorso)

„ Io però espongo al Publico, che mai s' inganna, un
„ esempio che presentato alla mia immaginativa nel
„ mentre scrivo, mi ha più fissato nel mio pensiero, di
„ esser Vana, Mendicata, ed Illusiva la inventata
„ distinzione, tra l' Acquisto, e Possesso in PARTI-
„ CULARI, ed in COMMUNI. Lo supplico dun-
„ que considerarlo attentamente, per decidere col suo
„ sano giudizio, se io mi sia ingannato „. Attenti tutti: E voi o Publico non trascurate per istruirvi, occasione così vantaggiosa.

„ Più persone, le quali uniformemente pensando,
„ vogliono darsi con tutta la pace, e sicurezza al bel
„ tempo, ma con una morale non probabile, si unisco-
„ no in Brigada tra essi loro. Si comunicano i patri-

monj

„ monj per farne un solo di tutti. Usino però con
„ prudenza la più desiderata accortezza, nel destinare
„ un Uomo probo, ed avveduto per Economo de'
„ loro averi. A costui diano la facoltà tutta di ammi-
„ nistrarli, di governarli, di agire in giudizio, e di far
„ tutto quello che potrebbero essi fare. L' ingiungano
„ però il peso di badar seriamente a somministrarli
„ (cioè *somministrar loro*) un lauto mantenimento, in tut-
„ to quello di cui bisogna, e desiderar puole l' uma-
„ nità, per far che viva tranquilla, commoda, ed all'
„ estremo agiata; e finalmente, che soggetto rimanga
„ ad una rigorosa reddizione de' conti.
„ Nel proposto esempio il dominio de' beni di cote-
„ sti Socj risiede presso di essi, o pur nò? Il dominio
„ de' novelli acquisti, che ad essi si deferissero, resta in
„ aria, o pur cede al personale di essi, alli quali si
„ deferissero? L' Economo eletto da essi, divien Padro-
„ ne, e dispositore assoluto de' beni? Può a proprio ta-
„ lento sprecar li frutti? La sua nuda amministrazione
„ gli dà titolo di vero legal possesso, o il possesso ve-
„ ro, e legale non si distacca da socj istessi?

Orsù via, mio elegantissimo Scrittore, ritorniamo alla Logica. Ditemi? quando si dà alla Chiesa, e sia bene mobile, o stabile, a chi s' intende propria, e direttamente donato? A Dio solo: dunque lo speciale dominio è di Dio. Chi governa detti beni? Chi li difende dalle usurpazioni? Chi n' è l' Economo? Gli Ecclesiastici: dunque di questi beni gli Ecclesiastici sono gli Amministratori. Questa volta voglio, che i vostri termini abbiano la sorte di formare un retto discorso. Il dominio de' beni de' Monasterj risiede presso di Dio, o pur nò? Il dominio de' no-

velli

velli acquisti, che ad essi si deferissero, resta in aria, o pure cede a Dio, a cui si deferissero? I Monaci, li quali sono come Economi eletti da lui, divengon padroni, e dispositori assoluti de' beni? Possono a proprio talento sprecarne i frutti? La loro nuda amministrazione dà loro titolo di vero legal possesso, o il possesso vero, e legale non si distacca mai da Dio? Dunque o dovete spogliare Dio del legitimo speciale dominio acquistato sopra i beni donati ai Monasterj; o confessare i Monaci semplici amministratori, incapaci di dominio particolare, e capacissimi di disporre in comune.

Soggiugnete poi nel fine della *pag.* 75. „ Anzi nella „ proposta ipotesi, che confacentissima allo stato mona- „ stico a me sembra, io stimo che dedur si possa, es- „ sere il dominio, e possesso di cotal brigada, il mi- „ gliore del mondo „ Devo credere, che non mai vi sia venuto in mente l' asserire uno sproposito così massiccio, ma che sia aggiunta dello Stampatore. Son persuaso, che la fiera guerra, che avete intimato alle distinzioni, molte volte vi rendono singolare. Ma questo è troppo, che non vogliate distinguere ne'Monaci, e ne' supposti Socj il Voto di Povertà; per cui se i primi rinunziano, e giurano a Dio di non aver proprietà; non così i secondi, li quali facendo la bella unione, non cessa perciò ognuno di aver legal diritto riguardo alla sua porzione, a cui per niun obbligo sono tenuti a rinunziare. Tanto meno debbo supporre, che vogliate credere l' ipotesi confacentissima allo stato Monastico, per quel che dite, di darsi con tutta la pace, e sicurezza al bel tempo, ma con una morale non probabile. Giacchè volete

farla

farla anche da Moralista. Sappiate, che in qualunque Morale la maldicenza è un nero peccato, e proprio della più vile, e mal nata gente: e il rifarsi con arma eguale, è lo stesso che soffrir la vergogna di somigliarsi a chi villanamente l' adopra. Non basta nè l'ignoranza, nè la stessa malignità per volere dissimulare, se al bel tempo, o al vantaggio de' Popoli, e della Chiesa abbiano avuto riguardo, e con tanto felice successo, le unioni Monastiche. La Comunità nel vivere dalla carità virtuosa è derivata, e dall' esempio di un Uomo Dio; e di queste brigate nella Chiesa, Lui dovete mettere per vera origine, ed esemplare.

La ragione, che adducete, e principalissima, per cui dichiarate il dominio della supposta brigata per il migliore del Mondo, si legge in fine della *pag.76.* con queste parole „ Ma essa, che quanto accorta nella
„ scelta del suo Economo, altretanto ferma è, come lo
„ fu nella sua risoluzione, di vivere colla grazia di
„ Dio, in pace, e quiete, di tanti pensieri, di tante
„ cure, di tanti provvedimenti, nulla sente, nulla s'in-
„ trica, di nulla s' impaccia, e badando a tutto, il ze-
„ lante, e fido suo Economo, sen vive allegra, e tran-
„ quilla in mezzo ad ogni vicenda, e tra le più fati-
„ cose applicazioni del suo Ministro, da cui sempre
„ lauti se gli apprestano i Pranzi, non interrotte le
„ Cene, morbidi i letti, ne se li fa mancare la ben
„ tessuta lana, che di vestimenti politi, a ciascun di
„ essi fornisca „. Punto mi reca di maraviglia, che in queste chimeriche asserzioni, comparisca chiaramente un pensar vile, e plebeo, e la più sozza ingorda avarizia. Contentatevi però di questo, e non profa-

nate

nate nel tempo stesso le cose più sante. Sol che da lontano aveste una volta avuta notizia della Dottrina Cristiana; avreste almeno appreso, non doversi collocare la grazia di Dio in mezzo a un popolo di sfacendati Sardanapali, carattere che voi date alla vostra Brigata. A voi solo può convenire il fare anche in questo confacentissima la vostra ipoteti all' Istituto Monastico, per darvi la gloria di somigliarvi anche ai caparbi Ebrei, anzi non cederla a quelli per la materialità su questo punto.

Pretendereste dunque, che i Monaci fossero addetti ad un perpetuo digiuno, e che comparissero laceri non solo, ma quasi che ignudi per osservare degnamente il Voto di Povertà? Se tanto si richiedesse; questo provarebbe, che Cristo non dovea mai mangiare, che pane, e dissetarsi coll'acqua; certo essendo, superiore essere il grado della Povertà con tale digiuno, che mangiar carni, e pesci, e bever del vino. Ma perche Cristo è degno esemplare perfettissimo delle Monastiche Brigate, non sarà a queste inconveniente il procurar d'imitarlo: se dunque Cristo di tutte le accennate cose usava, nemmeno ai Religiosi sarà disdicevole l'usarle. Secondo i vostri Eroici principj, ne verrebbe per giusta illazione quest'altro errore; vale a dire, che il Battista, il quale non mangiava, che locuste, e mele selvaggio, e vestiva di ruvido pelo di Camelo, sarebbe stato più perfetto di Gesù Cristo; se l'essenzial perfezione della povertà si riponesse semplicemente in queste asprezze. Eppure che giovarebbe anche il diportarsi così aspramente, per togliere dal Mondo, e dagli uomini il livore, la pervicacia, la malignità. Agli Ebrei, e l'una, e l'al-

M tra

tra vita fu, come a voi, oggetto di disprezzo, e di maldicenza. Perciò Cristo medesimo nel *cap.* 11. *di S. Matteo* ne appalesò la protervia, e la malizia. E' comparso, diceva il Redentore di quella caparbia gente, è comparso fra loro Giovanni non mangiando, nè bevendo, e dicono: Egli è indemoniato. E' venuto tra di essi il Figliuolo dell' Uomo, mangiando, e bevendo, e dicono: ecco l'uomo vorace, e bevitor di vino: *Venit Johannes neque manducans, neque bibens, & dicunt: Dæmonium habet: Venit Filius Hominis manducans, & bibens, & dicunt: Ecce Homo vorax, & potator vini*. Vi spiace ne' Religiosi anche la tessuta lana, e vorreste, che come il Battista vestissero d' ispido, e pungente pelo di Camelo: Buon per voi, che di quelle pure si contentino, altrimente a voi toccherebbe troppo ruvida lana. Ricordatevi non dimeno, che Cristo, come si riferisce nel *capo* 19. *di S. Giovanni*, avea molte Toniche, ed una inconsutile.

Eppure, che credete che vi riduca infino a fare la figura di Ebreo? Non altro, che quell' avversione micidiale, che avete preso a non voler distinguere. Per intendere come i Religiosi frugalmente mangiando, e decentemente vestendo, possono nulladimeno osservare, ed anche con perfezione il Voto di Povertà, distinguete questa in due maniere; nella prima materialmente, per la penuria, cioè, e privazione di sostanze; e in questa guisa può essere una virtù informe: nella seconda poi come una virtù formata per mezzo della carità. Or siccome non fu necessario, che Cristo sommamente perfetto, prendesse il supremo grado della Povertà, considerata come virtù informe; bensì

bensì il grado ſupremo di quella Povertà conſiderata come virtù formata per la Carità; ſe queſta ardentiſſima verſo di noi, povero divenir lo fece; ne ſiegue che Criſto fu maggiormente povero del Battiſta per la povertà formata dalla Carità, ed il Battiſta più povero di lui per la povertà materiale: In guiſa pari, ſe la povertà de' Religioſi viene animata dalla carità; anche mangiando, e bevendo, ſarà ſempre maggiore, e più perfetta della voſtra informe, e materiale.

§. VIII.

Della Filiazione de' Monaſterj.

NOn è meno curioſo, e contro al ſenſo comune il ſecondo aſſunto, che prendete a dimoſtrare. Vi era neceſſario il far così, avendo col primo moltiſſima relazione, e dall' uno quaſi interamente l' altro dipendendo. Per voi come ſi rende impercettibile la diſtinzione tra il poſſedere *in communi*, ed il poſſedere *in particulari*; così non ſaprete egualmente perſuadervi, che il Monaſtero abbia a ſuccedere, col titolo di filiazione, a tutti i diritti, i quali al Monaco profeſſo poſſono appartenerſi. Colla voſtra ſolita eleganza ne manifeſtate il diſordine, e la nullità nella *pagina* 73.

„ A confermarci in queſti aggiuſtatiſſimi ſentimenti,
„ richiamiamo a memoria quella maſſima, che i
„ Clauſtrali iſteſſi con tutta geloſia an coltivata, e
„ nutriſcono, appunto per traſportar le ricchezze tutte
„ nelli lor Monaſterj. Dicono, che quella Caſa, e

 quel

„ quel Moniſtero, in cui taluno profeſſa, Figlio im-
„ mediatamente del Profeſſo diventi; onde avendoſi
„ per ſuo figliuolo quel Luogo, al Luogo iſteſſo per
„ mezzo del ſuo Profeſſo, tutti gli acquiſti ſi deferi-
„ ſcano, e ſpettino. Non ſarebbero credibili le tante
„ inezzie, che dall' addotta maſſima di eſſer, cioè, il
„ Moniſtero *loco filii*, anno regiſtrato non pochi Fo-
„ renſi, ſe non ſi leggeſſero ne' lor Volumacci. Che-
„ che però ſi di eſſa. Se il Monaſtero fa la figura
„ di figlio, ed il Profeſſo quella di Padre, palpabil-
„ mente ſi riconoſce, che non già la Caſa, ed il Mo-
„ niſtero fa direttamente l' acquiſto, ma lo fa, e far
„ lo puole, perche al Monaco ſuo Profeſſo Padre ſi
„ deve, ed egli poi come preteſo figlio rappreſentandone
„ i dritti *ex perſona* del caro Padre richiama a ſe tut-
„ to quello, che al medeſimo ſi appartenga. E quin-
„ di ſe coteſto Padre, non poteſſe da ſe acquiſtare,
„ nulla al ſuo figlio fora dovuto; onde ſempre l' ac-
„ quiſto rifonder deveſi alla iſteſſiſſima perſona di quel
„ Profeſſo; e perciò Egli dopo di averlo fatto, con
„ tenerezza Paterna, ſi vuole, che al ſuo figliuolo lo
„ tramandi.

Il voler pretendere, che gli uomini rinunzino alla ragione fino a non conoſcere le contradizioni: il voler formare un nuovo ſiſtema nel Mondo, togliendo a' Governanti la degna ſollecitudine nel governare i popoli, ed alle Leggi di qualunque natura la lor verità, e il lor rigore; il dare la taccia di vergognoſa ignoranza a quanti altri vi ſono ſtati, per ſoſtenere un falſiſſimo aſſunto: Queſta veramente è coſa degna di un Iſtorico, Eccleſiaſtico, Legale Scrittore. Dunque l' abominevole maſſima

i Clau-

i Clauſtrali iſteſſi han coltivata ? Che per queſto ? Sono forſe ſtati i Clauſtrali Legislatori , o Giudici per ſarla come Legge riputare ? E a qual fine? appunto per traſportar le ricchezze tutte ne' lor Monaſterj . Dunque i Governanti negligenti , e neghittoſi nulla le loro Leggi curando, han fatto trionfare le uſurpazioni , e nella ſocietà tanto male hanno permeſſo ? Che dite poi , queſta medeſima maſſima eſſere ſtata adottata da non pochi Forenſi ne'loro volumacci ? Coteſti Forenſi non erano Clauſtrali, nè tutti i loro volumacci avran merito sì ſcarſo a fronte della voſtra Diſſertazione . Gran franchezza, per altro , ſe non vogliaſi dire vergognoſa imperizia della Legale Diſſertazione , moſtrandoſi affatto ignara di tutte quante le leggi , le quali una ſimile verità in favor de' Monaci han confermata.

Che i Monaſterj capaci di poſſedere *in Communi* ſuccedano ne' beni ſpettanti al Profeſſo *jure humano* , cioè *Civili* , *&* *Communi* ; chiaramente l' abbiamo dalle medeſime leggi civili regiſtrate nell' *Auth. de Sanctiſſ. Epiſc.* §. *ſi qua mulier* , e nell' *Auth. de Monach.* §. *Illud quoque* , e nell' *Auth. Ingreſſi Cod. de Sacroſanct. Eccleſ.* , e nelle *Novelle* Imperiali *novell.* 485. e 486. Reſtarete , io credo attonito nel ſentire , che queſte medeſime leggi , non dettate , non coltivate dai Monaci , ma bensì da chi riguardava nel vero aſpetto la Religione , volute , e confermate, ſiano ſtate come tali riguardate dalla Chieſa , e da S. Gregorio Papa inferite ne' Canoni ? Eppure così è; ed oſſervatolo nel *cap. Quia ingredientibus* 19. *q.* 3. *Sed res eorum ejuſdem Monaſterii juris fiant* , *aperta legis definitione decretum eſt* . Non impazzate più,non inten-

intendendo miseramente, come ciò avvenga. Ve lo spiegano le citate leggi. Avviene ciò pel diritto di quell' acquisto naturale, ed universale accessorio alla persona; pel quale siccome per natural seguela i beni vanno appresso a colui, a chi si appartengono, come l' accessorio al principale; così quando il Religioso di quelli a suo tempo non dispose, intese tacitamente, che a quelli si appartenessero, i quali fosser dalla legge chiamati : ma perche coll' ingresso nella Religione altro non intende di fare il Monaco, che di consecrare a Dio se stesso, e le sue sostanze; per questa ragione fu dalla legge chiamato a succedere ai beni del Monaco il Monastero. Così nell' *Auth. Ingressi Cod. de Sacrosanct. Eccles. Ipso ingressu se suaque dedicat Deo*; e nel §. *Illud Auth. de Monach. sequitur omnino personam.*

Intendo benissimo, che sentendosi questa mia risposta dall' ultimo de' Giovani, che attendono alla Giurisprudenza, non dico già da quanti sapientissimi Uomini adornano questo nostro Tribunale, sarebbe superfluo, che io l' avvertissi, essere una ignorantissima impostura, il dire la non voluta massima sostenuta da soli Forensi; essendo sicuro, che da se stesso conoscerebbe benissimo, ed i primi luminari della Giurisprudenza, e le leggi Imperiali, e Comuni, ed anche il rispettabilissimo nostro Sacro Consiglio averla costantemente approvata. Nulladimeno mi sia permesso, che allegando le varie testimonianze, si conosca sempre più il merito della vostra asserzione, e la verità del fatto maggiormente risplenda.

Leggete di grazia la Chiosa nel §. *si qua mulier nell' Auth. de Sanctiss. Episc.* sotto la parola : *Intraverit*

rit Monasterium ; e quivi osservate, *Quia Monasterium est pro filio*, e sotto la parola : *In proprios* nel *vers. Sed quid si filios non habeat*, *&* *facit testamentum instituendo extraneum*, *certam partem assignando Ecclesiæ*, *antequam intret*, *numquid Ecclesia totum habebit? Videtur quod sic ex hac Lege*.

Lo stesso vedrete riportato nella *Chiosa* del §. *Illud quoque Auth. de Monach.*, sotto la parola *Voluit modo*, nel *vers. Sed numquid intrando rumpitur Testamentum?* Dove si risponde affermativamente per due ragioni, *&* *quia capite minutus est*, *&* *quia quasi filius sibi agnoscitur*, *scilicet Monasterium*, *ut infra de Sanctiss. Episc.* §. *sed ex hoc præsenti*. *Quare dic*, *quod alia voluntas hæc fuerit*, *&* *non Testamentum*, *vel aliquid Monasterio relinquatur*, *ut non videatur præteritus posthumus.*

Se però volete più chiaramente assicurarvi di questa verità, potrete rilevarlo dal Testo nel *cap. in præsentia de probat.* Quivi parlandosi, come il Religioso coll'ingresso nel Monastero, altro non facendo, che dedicare a Dio se stesso, ed i suoi beni; quali diritti perciò si debba dire, che il Monastero medesimo acquisti? A questo dubbio risponde il Pontefice Innocenzo III. *Quia tamen intelligendum non erat sine hærede decedere*, *qui Monasterium sibi hæredem instituit*. Dove la *Chiosa* dopo aver proposto il caso soggiungne: *Nota quod non dicitur decedere sine hærede*, *qui Monasterium sibi hæredem instituit*. E nella parola, *Qui Monasterium*, conchiude: *Ingressus Monasterium fingitur habere hæredem*, *cum rogatus est restituere privato*, *vel cum ei privatus est substitutus*.

Non diverso dalle leggi è stato costantemente il giudi-

zio de' primi luminari della Giurifprudenza, tanto nel configliare, che nel decidere la maffima da voi abominata. Offervatelo nel *Covarr. var. refol. lib.* 1. *cap.* 19. *n.* 6. Quì egli afferma, che il Softituto colla condizione *fi fine liberis decefferit*, affatto venga efclufo, fe l' iftituto divenga Religiofo (intendendofi fempre delle Religioni, e Monafterj capaci di poffedere) in vigore delle fopracitate leggi, e della *Novell. Conftit.* 123. §. *fi quis fub conditione tit. de Eccle f. diverf. capit.*, e ne foggiugne la ragione. *Ex eo quod qui Monafterium ingreditur, ut ANTIQUIORES exiftimant, non videtur decedere fine liberis: Cum Monafterium loco Filii habeatur.*

Peregrino *de Fideicom. art.* 28. *n.* 58. elegantemente propone il cafo. *An Monafterium ad quod gravatus ingreffus fuerit excludat Subftitutum; ita ut Monafterium operetur defectum conditionis, fi fine Filiis?* Sentite un poco come la difcorre cotefto volumaccio, e quale fia la fua Forenfe opinione. *Qua in re funt tria jura fatis nota adverfus fubftitutum in* §. *fed & hoc in Auth. de Sanctifs. Epifc. in Auth. Nifi rogati Cod. ad Trebell., & in cap. In præfentia de Probat. adeout UTROQUE JURE receptum fit, Monafterium prævalere fubftituto, de qua re plene fcripfit Sfor. Oddo in fuo tract. de Compendiofa part.* 6. *art.* 6. *in* 2. *dub.*

Temo affai, mio riverito illuminato Scrittore, che m' abbiate pofto nella neceffità di farmi nojofo doppiamente con tante autorità, e teftimonianze. Lo merita, è vero, la voftra dotta afferzione, alla quale non ho faputo come meglio dar lume, e contornarla, che tenendo quefta maniera di rifpondere. Altra

pro-

prova voi non portate per dimostrare nulla la *Filiazione* de' Monasterj, se non quella di dichiararla una inezia che si ritrova ne' Volumacci di non pochi Forensi: come dovea io rispondervi? Voi non avete cognizione delle Leggi? Voi non avete letto i più celebri della Giurisprudenza? Voi asserite a capriccio, nè sapete come abbiate a provare? Nulla di ciò: nè questa sarebbe stata la maniera di convincervi del vero con civiltà, e modestia. Perciò ho creduto più espediente il persuadervene col fatto, e facendovi toccare con mano la verità. Per non tediare però maggiormente chi avrà la grande pazienza di leggere questa risposta; tralascio Giulio Claro nel §. *Testamentum lib.* 4. *qu.* 18. *n.*4., e il *Reggente Tappia* nel suo Trattato *de Religiosis rebus* sopra l' *Auth. Ingressi verbo sua cap.* 1. *n.*9., & *cap.* 13. *n.* 4. & 5., nel quale diffusamente esamina la detta questione, e conchiude in favor del Monastero: ed altri moltissimi, de' quali tutti, voglio sperare, avrete qualche poco di stima, e di rispetto.

Mi compatirete in oltre, se a tutto ciò io soggiunga una prova di non poco momento in favor della povera massima. Al vostro talento potrebbe riuscire anche facile il ridurre a solo punto metafisico le accennate Leggi, e gravissime autorità, e con coraggio tutto vostro, aver pure lo spirito di negarne la pratica, e l' esercizio; quindi stimo troppo necessario il farvi conoscere uniforme l' osservanza de' Tribunali alle autorità sopradette. Non parlo già della Francia, dove, che questa sia la pratica, ed il costume, lo attesta Arnaldo Ferro alle *Consuetud. Burdeg.* nel *tit. de Feud.* §. 10. Nè tampoco del Piemonte, come

N abbia-

abbiamo dalla *decis.* 126. dove coll' autorità de' celebri Dottori, si ferma la massima, *Monasterium loco filii esse introductum legis fictione*: nè finalmente di tutti quei Paesi, ne' quali le Leggi Comuni sono la regola del Giudicare.

Quando tutto ciò voi ignoriate, non deve recar maraviglia: ma troppo vi si farebbe ingiuria, se anche riguardo al nostro medesimo Tribunale, a cui servite, una simile indifferenza aveste voluto egualmente usare. Sì il nostro Sacro Consiglio non una, ma più volte colle medesime regole, e per norma avendo le medesime Leggi ha dottamente decretato. Ve ne darò un saggio colla maggior brevità, che mi sarà possibile. Potrete ciò chiaramente rilevare dalla *decis.* 40. *di Vincenzo de Franchis* nella quale fu disputato: *An proximiores per ingressum Monasterii excludantur à Bonis ingredientium?* Napodano nella *consuetud. si moriatur verb. moriatur vers. sed quid si ingrediens*, alla proposta questione risponde affermativamente, *quia Monasterium agnoscitur sibi quasi filius, adeo quod rumpit Testamentum, quod ingrediens fecerat*. Notate quì attentamente; che il Consigliere *Felice de Rossi* nella postilla alla detta Consuetudine *Si moriatur* afferma, secondo questa opinione essere stato deciso dal S. C. nell'anno 1560. nel mese di Novembre. Notate pure, che a relazione dello stesso *de Franchis*, secondo la medesima opinione il medesimo S. C. decretò pure nell' anno 1571. nel mese di Novembre. Quì dunque abbiamo decisioni del Sacro Consiglio, che approvano la massima coltivata da' Monaci. O sentite ora.

Voi che vi date il vanto di Avvocato Napoletano, come

me

me si potrà mai credere, che tanto immerso ne' Legali studj, abbiate trascurato fino di farvi informare delle Prammatiche del Regno? Voi siete all' oscuro affatto di ciò, che si prescrive nella Prammatica *Et si decreta* sotto il *tit.de offic.S.sc. Consilii*, vale a dire, che le decisioni di questo Sacro Consiglio, come Supremo rispettabilissimo Tribunale, si reputano come Leggi nel nostro Regno. Contentatevi, che il condannar questa massima sia stato cagionato in voi da negligenza, più tosto che caricarvi della giusta taccia di sfrontata insolenza. Ripetete ora dottamente „ Non sarebbero credibili le tante inezzie, che dall'ad-
„ dotta massima, di esser cioè il Monistero *loco filii*:
„ anno registrato non pochi Forensi, se non si leggesse-
„ sero ne'lor Volumacci „ Vi pare, che i nominati Giureconsulti, da voi possano riportare tal disprezzo? Vi pare che le Chiose, le Leggi, e le Giudicazioni di tanti Supremi Senati, e del nostro medesimo, che riscuotono venerazione, e rispetto da tutti, da voi abbiano a ricevere sì villano trattamento?

Quì dovrei dar fine di più esaminar questo punto: ma perche voi non pago di averlo riprovato colla vostra veneranda assertiva; avete voluto appoggiarvi ad una sola, e pure inventata autorità; permettetemi perciò di esaminarla brevemente. V' inoltrate a dire nella pag. 74. „ Fu questa verità conosciuta dalli
„ Scrittori più impegnati per li acquisti Monacali, poi-
„ che opponendosi appunto dalli Claustrali incapaci, di
„ non esser essi che personalmente aggissero per conse-
„ guire i legati, le donazioni, e l' eredità lasciatele, ma
„ li di loro Sindici, li quali a far l' acquisto fossero
„ capaci. In esclusione di ritrovato così insulso, consi-

„ derarono ben a ragione quelli Scrittori, che *Syndici*
„ *prædicti cum agant Religiosorum nomine*, *admitti non*
„ *possunt ad petendum id*, *quod ipsimet Religiosi petere*
„ *prohibentur*„ Allegate quì il Fagnano nel *cap. Nimis pravos de excess. præl. n.* 53. il Maranta, e la Rota avanti Emerix *decis.* 1326.

Ditemi di grazia, quando ha mai sognato il Fagnano di registrare tale rescritto nel citato luogo? Questa volta non l'avete fatta da Uomo amante della verità, e seguace del retto, e del giusto. Voi, già bastate a voi stesso; e la vostra opinione non debbe riputarsi di minor peso al confronto di ogni altro Forense, o sia Giureconsulto, o Legislatore, giacchè nel vostro Dizionario tutte queste voci significano lo stesso; perciò lasciate di storpiare gli altrui Volumacci, e confondeteli colla vostra Dissertazione. Il Volumaccio Fagnano dell' impressione Veneta, non porta dove voi dite l'accennato rescritto; se non vogliasi dire, essere un particolare onore, che con una vostra aggiunta, abbiate voluto fargli. In fatti nel sudetto *n.* 53. altro non si legge, che le risposte ai proposti dubbj esaminati nella S. C. del Concilio per ordine della S. M. di Urbano VIII. sopra i legati annui con pesi lasciati ai Frati Minori, cioè: *I. An Fratres Minores tam de Familia*, *quam Reformati sint capaces Legatorum annuorum*; *quæ fiunt adjecto onere celebrationis Missarum? II. An Iidem possint pro his Legatis in judicio experiri agendo*, *aut Judicias officium implorando?* Si risponde a questi dubbj nel citato *n.* 53. *Ad I. Fratres Minores tam de Familia*, *quam ex Reformatione nullatenus esse Capaces Legatorum annuorum*, *quæ fiunt adjecto onere celebrationis*

Mis-

Missarum. Ad II. Non posse pro his Legatis in judicio experiri, aut Judicis officium implorare. Come dunque vi prendete l'incomodo di dire „ che opponen„ dosi appunto dalli Claustrali incapaci di non esser „ essi che personalmente aggissero per conseguire i Le„ gati, le donazioni, e l'eredità lasciatele, ma li loro „ Sindi i? „ Quì vi ricordo quel vostro magnifico dottrinale *della Calce, delle Pietre, degli atti Fisici, e Civili*; e posta la vera INCAPACITA', possa dirsi, essere questa la maniera d' acquistare legati, donazioni, ed eredità. Nè cotesto rescritto da voi inventato può mai avere qualche menoma verisimile sossistenza; nè quei savissimi Religiosi avrebbero mai ardito di fare la petizione da voi figurata. Sanno ben essi il grado dell' altissima lor Povertà di non poter possedere beni stabili, e come ciò venga a loro prescritto nelle notissime Costituzioni *Exiit qui seminat* di Nicolò III., e della Clementina *Exivi de Paradiso* registrate nel *6. Decretale de verb. signif.* per cui, nè essi avrebbero avuto coraggio di proporre un tale mal ideato dubbio, ne la S. C. l' avrebbe ammesso. Contentatevi che sia così.

§. IX.

Della morte civile de' Religiosi.

AVendo voi per massima irrefragabile il non voler mai distinguere; regola la più propria, e confacente per venire con chiarezza, e senza equivoco alla cognizione della verità; non è da stupire, se anche nella morte civile de' poveri Religiosi voglia-

gliate apportare una terribile indiſtintiſſima confuſione . Nella *pag.* 79. ſeguitate a dire „ Li Canoniſti ſono andati indagando con molta premura gli „ effetti , che la Profeſſione produce in colui che pro- „ feſſa un Ordine Regolare . Anno communemente in- „ ſegnato , che il principale di eſſo ſia il coſtituire , ed „ aver per morto il Profeſſo „ Per comprovare queſta verità allegate il Cujacio , ed il Barboſa , e portate le autorità di S. Baſilio , e di Caſſiano . Tutto bene. Vediamo però da queſto principio che mai abbiate ſaputo dedurre . Eccolo nella ſeguente *pag.* 80. „ Da „ effetto sì ſaldo , anno preſcritto con ſaviezza le leg- „ gi , ed hanno concordemente inſegnato i Leggiſti , „ che il Profeſſo di neſſuniſſimo atto civile capace ſia, „ e ſi abbia riſpetto agli atti umani civili , come ſe „ al Mondo non eſiſteſſe . Reſti perciò inteſtabile . Non „ poſſa donare . Non renunziare „ In ſino a quì và bene , perche parlate di contratti attivi , e particolari; ma temo che ve ne ſiete pentito ſubito per quel che „ ſoggiugnete „ Non ſare in ſomma contratto di qua- „ lunque ſorte , nè operazione che ſentiſſe , o ſentir po- „ teſſe di uomo libero , e vivente „ Per potervi intendere , non potete fare ammeno di permettere l' odioſo a voi , ſebben per altro neceſſario diſtinguere . Perche ſe tutto ciò , che avete ſoggiunto , intendete di riferirlo agli accennati contratti ; converremo ſenza contrarietà di opinione ; ſe poi con queſti voſtri termini generali , e con una univerſaliſſima indefinita concluſione , intendeſte mai d' includere egualmente ogni ſorta di contratto paſſivo , come ſarebbe il ſuccedere nell' Eredità , e Fedecommeſſi , *ex propria perſona ratione ſanguinis , vel Suitatis* , il ricevere i lega-

legati, donazioni, e simili, allora riportereste il bel piacere di una dotta contradizione, colle parole dette di sopra, cioè „ Da effetto sì saldo hanno pre-
„ scritto con saviezza le leggi, ed hanno concordemen-
„ te insegnato i Leggisti „

E a vero dire se di leggi parlate: Abbiamo chiaramente dall' Imperial Costituzione di Costantino il Grande registrata nella *l. Deo nobis* 54. *Cod. de Episc.*, *& Cleric.* §. *Hoc etiam*, che i Religiosi, sebben pure allora considerati per la perfezion della vita, morti al Mondo, a cui in tutto generosamente rinunziavano, non di meno, non potessero esser mai diredati dai loro Genitori: *Sed necesse sit eis omnimodo, cum ultimam voluntatem suam &c. Quartam quidem portionem, secundum leges nostras eis relinquere &c. Sin vero ultimam voluntatem Parentes, neque Testamento, neque ullo alio ultimo elogio declarasse monstrati fuerint, omnem Parentum substantiam hæredes, quibus ab intestato competit secundum leges nostras, sibi defendant. Nullo eis impedimento ex Sanctimoniali conversatione generando.*

Lo stesso, e più chiaramente ancora si ha per legge dell' Imperatore Giustiniano *nel* §. *Si qua Mulier Auth. de Santiss. Episc.* colle seguenti parole: *Si vero omnem substantiam inter filios dividere voluerit, propria sua persona Filiis connumerata, unam sibi partem omnibus modis retineat, quæ debeat juri* Mona*sterii competere. Si vero in* Mona*sterio degens moriatur, antequam inter filios proprios distribuat res, legitimam partem Filii percipiant, reliqua vero substantiæ pars* Mona*sterio competat.*

Tanto, mio riverito Scrittore, hanno prescritto con saviez-

viezza le leggi; delle quali moltiſſime altre potrei produrre a comprovare ſempre più quanto voi dottamente avete aſſerito. A togliere però la noja di una inutile proliſſità, compiacetevi in vece di oſſervare ciò che *anno concordemente inſegnato i Leggiſti*.

Guglielmo Benedetti nella *Repetizione del cap. Raynutius de teſtament.* ſotto la parola *Et Uxorem nomine Adelaſiam*, nella Rubrica *Succeſſio ab inteſtato al n.* 109. conferma quanto dalle leggi ſi preſcrive, e ne dichiara da ſuo pari la pratica, ed il vigore; *Sed hodie ſive per Profeſſionem Regularem Maſculus, vel Fœmina, licet in Abbatis poteſtate conſtitutus, etiam jure civili ſuccedit Parentibus, ac ſi in eorum poteſtate manſiſſet, & inſolidum ſuccedunt, ſi alios habuerint Fratres; ita quod per Religionis ingreſſum jus Suitatis, & ſuccedendi non perdiderunt. Imo ſuccedunt, & talis ſucceſſio per eos acquiritur Monaſterio. Quia Eccleſiæ, & Monaſteria ſunt hodie bonorum temporalium Capacia l. 1. Cod. de Sacroſ. Eccleſ. & l. fin. §. hoc autem Cod. de Epiſc. & Cleric.* Or ditemi; ſe vero foſſe, che il Profeſſo ſi debba riputare, e tenere per morto, e come ſe al Mondo non eſiſteſſe riſpetto agli atti umani civili, a tenore, e ſecondo il ſenſo della voſtra dottrina; Come potrebbero poi i Religioſi ſuccedere ab inteſtato all' eredità de' loro Genitori, e ciò per diſpoſizione delle leggi Civili, e Comuni?

E che? Verreſté forſe portare tant' oltre coteſta morte civile de' Religioſi, che giugneſſe ad annientarli anche più della naturale ſteſſa? Nò, non è queſta morte, come voi la deſiderareſte; nè i Religioſi con-

ſa-

ſecrandoſi a Dio vengono, con pena sì acerba, privati di quei doni medeſimi, che Iddio agli uomini ha compartiti, e di cui la ſocietà non ha voluto indegnamente privarli. Non è forſe vero, che i Religioſi Profeſſi ritengono pure la lor Nobiltà, che naturalmente è inſita nel loro ſangue; ſenza che per la Profeſſione eglino la poſſan perdere, ſiccome non perdono la ſuità, eſſendo l'una, e l'altra *Quoddam jus ſanguinis incommutabile? L. jus agnationis ff. de Pact.* Perde forſe il Religioſo l'eſſer Cittadino? Non ritiene forſe il Religioſo, anche la Nobiltà politica, e Civile (purche non s'intenda di amminiſtrazion Temporale) come ſarebbe la Nobiltà del Dottorato, *L. Providendum Cod. de poſtuland.*; e di altre prerogative, ed onori non ſono pure capaci? Duffuſamente lo dimoſtra il lodato Dottore ſino al *n.* 213. dove conchiude: *Non ergo mirum ſi Parentibus Religioſi ſuccedant ab inteſtato.*

Il male, mio dotto Scrittore, conſiſte tutto nella radice. Dopo aver dato per ſicuro il non poterſi da voi intendere, nè voler voi diſtinguere tra il poſſedere in *Comune*, ed in *Particolare*, tutta queſta confuſione dovea derivare per dura neceſſità, e voi sbagliate ſempre ne' voſtri argomenti per legitima conſeguenza del voſtro principio. La voſtra propoſizione è vera in parte, ma non generalmente. I Religioſi di Religione capace in *Communi*, ſuccedono beniſſimo all' eredità *ab inteſtato*; poſſono eſſere iſtituiti eredi; poſſono ricevere Legati, Donazioni, e fare Contratti paſſivi pel loro Monaſtero. Quelli Religioſi poi, che hanno profeſſato nelle Religioni *incapaci di poſſedere*, anche in *communi*; Coteſti non poſſono ſucce-

dere, nè essere istituiti eredi, nè ricever legati, o donazioni, e si reputano come morti a simili contratti. Imparate finalmente questa distinzione dal lodato Benedetti: *Et hoc verum, quod Monachus tanquam suus hæres suis succedit ab intestato Parentibus, nisi Religionem intrasset Cordigerorum S. Francisci, qui cum secundum eorum Regulam, proprium habere non possint in particulari, nec in* COMMUNI, *succedere etiam Parentibus non possunt, imo per expressum succedere etiam ex Testamento sunt prohibiti, ut in Clement. Exivi de Paradiso de verb. signif.* Vi basti così; e se volete maggiormente persuadervene, tralasciando molti altri, procurate di osservarlo nel Peregrino *de jure Fisci* nel *tit. de Deportat. n.* 21. e nel *trattat. de Fideicom. art.* 28. *n.* 63. avvisandovi finalmente a riflettere, che in questa conformità ha deciso pure questo nostro S. C. come si legge nella *decis.* 40. di Vincenzo de Franchis.

Dite pure nella *pag.* 79. „ che il Vescovo Barbosa tra „ gli altri si prese la cura nel *lib.* 1. *de jure Eccles.* „ *cap.* 42. di rassodar questo punto, nè risparmiò tra„ vaglio per insinuarlo in modo, che non se ne potes„ se dubitare „ Avreste potuto aver la bontà di accennare in qual parte, o numero di detto capo abbia egli dato cominciamento all' accennata cura, e per quanto se ne sia presa la pena. Vi sarebbe costata la stessa fatica; e senza obbligarmi, credo per una giocosa falsità, di leggerlo tutto, benche sia più tosto lungo, senza rincontrar nemen parola di quanto voi volete, che abbia detto. Non usate questo stile nello scrivere, perche se io vi compatisco; a chi però non ha piena cognizione del vostro merito

può

può venire in capo di darvi la taccia d' impostore. Non sò se mi verrà voglia di verificare tutte le autorità, e testimonianze, che nella vostra Dissertazione allegate; e mi rimarrò nel dubbio, che tutto provenga dalla varietà dell' Edizioni, o a più vero dire, che l' Edizioni vostre fatte singolarmente per voi, siano anche nella sostanza diverse da tutte quelle, che può leggere il misero volgo. Vi pare?

Producete in fine l' autorità de' Santi Padri, cioè di S. Basilio, e di Cassiano. Avvertite che costesti parlano non solamente della spropiazione, che fa il Religioso di quanto possiede, e dona al Monastero; ma di quella, ed anche più grande, e generosa, della propria volontà per mezzo del Voto dell' obbedienza. Osservate in fatti quanto l' una dall' altra si distingua; e che maggiormente costituisca la perfezion del Religioso, della quale parlano i Padri da voi riferiti, da ciò che dice l' autore della vita di San Fulgentio nel *cap. 27. Illos quoque vere esse Monachos, qui mortificati voluntate parati essent nihil velle, nihil nolle, sed Abbatis tantummodo consilia, vel praecepta servare*. Voi però desiderareste in vece qualche autorità, nella quale, come in una delle vostre, vi si trovasse anche con lettere cubitali quel *mortuus*. Per sodisfarvi; eccovi Daniele Monaco nella vita di S. Giovanni Climaco, chiaramente vel dice colle seguenti espressioni riportate dal Gonzalez da voi citato nel *cap. Quia ingredientibus* 2. *de Testament.* al *n.* 17. *Adeo vere perfecte Mundo, proprii que voluntatibus* MORTUUS *erat, ut inespertam rationis, & voluntatis animam quandam habere videretur, atque proprietate naturali omnino liberatam*. Mi lusingo,

go, che resterete appagato di tale morte civile de' poveri Religiosi, senza volerla, e solamente perche così piace a voi, portare oltre ogni dovere. Voi potete pensarla come più vi torna a grado. Ma non mai potrete ottenere, che la verità possa essere oscurata in tutti gli Uomini, perche nella vostra mente ha incontrato una simile avventurata sorte. Il dono maggiore, per cui Iddio da tutte le altre Creature ha l' Uomo sommamente distinto, ella è la ragione; nè più ci fa meritare di essere riputati peggiori de' bruti, quanto l' opprimere la ragione istessa, e farla vergognosamente servire ad una indegna passione, od a vili riguardi. Di voi non debbo pensare così svantaggiosamente; e dalla vostra Dissertazione troppo chiaro si scorge qual uso ne abbiate mai fatto. Ritorno dunque a cotesta; e per non tralasciare sì bella occasione di minutamente istruirmi; e da ogni suo sentimento riportare lumi, e documenti degnissimi; mi piace dopo tutto ciò di esaminare con riflessione alcune massime, le quali forse vi hanno poi indotto a negare le più chiare verissime distinzioni.

§. X.

Si esamina ciò, che insegna lo Scrittore dalla pag. 61. sino alla pag. 68.

NOn vi rechi maraviglia se io invertendo la serie della vostra elegante ordinatissima Dissertazione, e quasi dimenticato avendo il Teatino Istituto, m' impie-

pieghi a rispondere alle generali vostre dottrine. L' ho imparato da voi; il quale volendo parlare de' Teatini, avete preso di mira le sostanze di tutti gli altri Regolari: Credo che l' abbiate fatto per discendere Logicamente dal Genere alla Specie. Potevate però risparmiare simile incomodo, quando l' Istituto Teatino avete prima rappresentato con tali differenze, e varietà, fino quasi a ridurlo come un ente tutto da se, e da tutti gli altri diverso. Nulladimeno ancor io lo stesso stile vostro imitando, seguitarò, insino che me ne date motivo, a discorrere sulla Generalità, per ultimo riserbandomi a spiegarvi qual sia il Teatino Istituto. Supponendo voi intanto già provata in quello l' INCAPACITA' di possedere, venite a dire nella *pag.* 61. Quì però andiamo dalla Specie al Genere. Non importa; perche se voi procedete con questa perpetua confusione, permettetemi, che io me ne allontani, e prosegua col mio ordine a riferire quanto voi insegnate.

Nella *pag.* 61. cominciate a dire „ Rimossa la pretesa „ Capacità di acquistare ne' RR. PP. Teatini, e nell' „ Istituto, che professano..... Esaminar bisogna, se „ *rite*, *& recte* posseggano tanti, e sì sterminati fon„ di fruttiferi. Se possono esser mantenuti nel possedi„ mento di essi. Se possono agire in giudizio per ac„ crescere, e ricolmare con nuovi acquisti il già im„ menso Patrimonio. E se la Originaria loro *Incapaci„ tà* avesse potuto con stravagantissima Metamorfosi, e „ col mezzo di Dispense, ed Indulti Papali, e Conci„ liari, sovvertirsi, e cangiarsi, rendendoli capaci da in„ capaci che erano di far menomo acquisto „ Se sterminati sono i fondi fruttiferi, e immenso il Patrimo-

nio

nio de' Teatini, non dovete esser voi solo a saperlo. Questa per voi è disgrazia certamente : perche nel voler malignare col rappresentar quel, che non è; lascio di buona voglia al Publico, che mai non s' inganna, il giudicare da ciò qual voi vi siete „ Nell'
„ esame di questo altro punto, ch' è l' ultimo del mio
„ lavoro, io sostengo la Negativa, e la Negativa di-
„ mostro essere di giustizia fornita , per quelli argo-
„ menti, che mi saranno suggeriti pure dalla *qualità*
„ della cosa. Dal *Potere* , o *Volere* insieme degl' In-
„ dulgenti, e Dispensanti . E dalla ferma deliberata
„ *volontà contraria* di tutto il Sagro *Ordine Teatino* „

Permettetemi che io privandomi del piacere di trascrivere più lungamente le vostre elegantissime parole, per non divenire inutilmente Asiatico; accenni quanti principj usate per dimostrare l'intrapreso assunto. Dite dunque che si deve riflettere alla *qualità della cosa* la quale si acquista. *Alla maniera* con cui si acquista. *Ed alla capacità* di colui , che vuol farne l' acquisto. La *maniera* di acquistare, dite essere Civile, e Naturale : Civile se consiste in contratti : Naturale se nel Fatto : così ancora la capacità di acquistare essere Civile , e naturale : si dice Civile quella, ch' è necessaria ad acquistare ; quale dite non essere comune a tutti, mentre ai Servi , ed ai Figli di Famiglia viene vietato dal diritto Romano , e Civile di fare acquisto, *appunto come un Religioso Claustrale presso di noi molto meno può farli.*

Mi rincresce moltissimo di dover avvertirvi , sempre però col dovuto rispetto , che quì avete sbagliato grossamente ne' termini. E' troppo noto, mio dottissimo Scrittore , ad ogni misero principiante , che al Ser-

Servo, al Figlio di Famiglia si posson benissimo lasciare Eredità, Legati, e Donazioni, nè ciò dal *Diritto Romano*, e Civile essere proibito. Questo riguardo al Servo prescrive soltanto, che il di lui acquisto sia del Padrone, ma non già, che con simile Legge non possa acquistare: *Quodcumque per Servum acquiritur, id Domino acquiritur*; la sentenza è del Giureconsulto Cajo registrata nella *l. 1. ff. de iis qui sui, vel alien.* Intorno poi al Figlio di Famiglia, saprete molto bene, che cotesto acquista benissimo per se nella proprietà, ed usufrutto, se il peculio sia Castrense, o quasi Castrense, oppure donato gli venisse dal Principe; come prescrisse appunto l' Imperatore Giustiniano nella *l. cum multa privilegia Cod. de Bonis quæ liberis &c.* Così pure, se il peculio sarà avventizio, acquista per se la proprietà, sebbene l'usufrutto si appartenga al Padre: Se finalmente profettizio, tutto l' acquisto sarà del Padre, con quelle limitazioni però, e divisioni de' Beni notate distintamente dal Consigliere Filippo Pascali nel suo eruditissimo trattato *de viribus Patriæ potestatis part. 1. cap. 3. n. 10., & seqq.* Riguardo poi al Religioso Claustrale; o sì che avete ragione, e ve l'ho dimostrato, credo abbastanza. Può egli acquistare Eredità, Legati, e Donazioni; gli acquisti però s' intendono sempre fatti a favore del Monastero, d' onde è nato l' adaggio: *Quidquid Monachus acquirit, Monasterio acquirit*. Cavate ora la dovuta legitima conseguenza: dunque la Legge non annulla i detti contratti d' acquisto, nè dichiara inabili ad acquistare i Servi, i Figli di Famiglia, i Religiosi Claustrali, ma solamente à possedere, o acquistare il dominio a loro

pro-

proprio favore, non già in vantaggio del Padrone, del Padre, del Monaſtero. Paſſiamo avanti per ammirare ſempre più.

Nella *pag.63.* v'inoltrate a ſcrivere dottamente „ Li beni riſtretti in un Principato nella qualità temporale, „ e profana, che *originariamente* tengono, ſono ſubordinati, ed intieramente ſoggetti al Sovrano potere „ del Principe, che vi regna, perche eſſendo lo *ſtato* „ il principal *Proprietario* di tutti i beni che racchiude, al ſuo Supremo Moderatore, perciò la *Proprietà* „ s'appartiene. Nè ſenza il ſuo conſentimento da uno „ in altri i beni iſteſſi trasferire ſi poſſono. E ſe per „ ogni privato vuole la Legge in una delle ſue *Regole*, che *id quod noſtrum eſt, ſine facto noſtro a nobis auferri non poteſt*, ſenza il Fatto del Principe, „ fuori del ſuo beneplacito, e lontana la ſua volontà, „ come poſſuto avrebbeſi da volontà ſtraniera *id quod* „ *erat di Regio Dritto*, da lui ſtrapparſi, *ab eo auferri*, „ con manifeſta uſurpazione di ſua Suprema Regalia? „ Forſe la Legge che dà ſicurezza ai privati, per lo „ Principe, e per lo Principato è di minore efficacia?

Sentite. Il voler aſſerire tutto quel che ci può venire in capo, poſſiamo liberamente farlo; ma biſogna nel tempo medeſimo non pretender dagli altri, che debbano credere quanto ſi aſſeriſce, portando per unica incontraſtabile prova dell'aſſerzione, il ſolo noſtro capriccio nell'aſſerirla. Anche i Santi un ſimile penſare, l'hanno chiamato delirio, come in fatti riſpoſe il P. S. Agoſtino a Petiliano (*lib.2.contra lit.Petil.n.93.*) *Hæc verba jactare, & nihil probare, quid eſt niſi delirare?* Che i beni nella loro qualità temporale, e profana ſubordinati ſiano alle Sovrane leggi del Prin-

cipe

cipe, per la giurisdizione, e protezione, che ne conserva, come più appresso vedremo, ella è verità inconcussa, e così da tutti si osserva; eseguendosi nelle disposizioni, e contratti de'medesimi, quanto viene dal diritto commune disposto. Ma che lo *stato sia il principal proprietario di tutti i beni, che in se racchiude, e perciò al suo Supremo moderatore la proprietà s'appartiene*. Quì confesso di non intendere, d'onde abbiate saputo ricavare simile dottrina. Ho procurato d'istruirmene dalle leggi; e per non rispondervi su questo punto colle medesime parole di S. Agostino; procurerò in vece di farlo coi lumi, e colle prescrizioni di queste. Volgendo il Volume delle Pandette ho osservato nel *lib. 1. tit.* 8. *de rerum divis. & qualitat.* nella *l.* 1., Altra essere la divisione *de jure divino*, altra *de jure humano*. Non parlo già della prima, della quale in altro luogo ho fatto già brevemente parola. Per ciò, che riguarda la seconda, credo potrebbe bastare quel che pure ne ho detto; dandomene però voi occasione, mi vedo in dovere di più chiaramente manifestarvela. Osservate dunque quel, che nell'accennata legge si trova scritto. *Id vero humani juris est, plerumque alicujus in Bonis est, potest enim & nullius in Bonis esse, nam res hæreditariæ, antequam aliquis hæres existat nullius in Bonis sunt. Hæ autem res, quæ humani juris sunt, aut publicæ sunt* (*improprie idest Universitatis*, come spiega la Chiosa) *aut privatæ. Quæ publicæ sunt nullius in Bonis esse creduntur* (*idest hominis privati, sed Communitatis, & sic nota; quod commune est, meum non est, quæ autem privatæ sunt, singulorum existunt*) così nota la Chiosa nella parola *Nullius*.

Sarà come voi dite; ma per far comparire sempre più soda la vostra opinione, non trascurate di vedere anche nella *l.* 2. la stessa accennata divisione: *Quædam naturali jure (idest Gentium) communia sunt omnium, quædam Universitatis, quædam nullius, pleraque singulorum, quæ variis ex causis cuique acquiruntur*. Forse da questa legge, per altro chiarissima, non sò se vogliate dedurne quanto sia da essa fermamente appoggiata la vostra singolar dottrina. Non isdegnate perciò di osservare quel, che nota l' Addizione a questa Chiosa, per rimanerne appieno contento. *Pro declaratione hujus Glossæ dic, quod mare est commune quoad usum, sed proprietas est nullius, sicut aer est communis usus, Proprietas tamen est nullius. Sed Jurisdictio est Cæsaris, & sic ista tria sunt diversa, scilicet PROPRIETAS, USUS, & JURISDICTIO, & PROTECTIO, secundum Baldi.* Se dunque è diversa la subordinazione, e soggezione de' beni, o sia al parlare della Chiosa, la *Protezione*, e *Giurisdizione*, dalla *Proprietà*, la quale riconoscer si deve legitima, e ragionevole ne' particolari possessori; con qual nuovo modo di raziocinare, ne sapete dedurre, che al *Supremo Moderatore appartiene la proprietà*? Se i beni, secondo il diritto comune, sono altri *Comuni*; altri *nullius*; *pleraque singulorum*; Come mai lo stato si fa proprietario di tutto contra le chiare disposizioni delle leggi Romane, e Civili? Se ogni giorno tra particolari possessori de' beni si fanno contratti di compere, e di vendite, Transazioni, Donazioni, Istituzioni, Legati, ed altri; come dite mai *Nè senza il suo consentimento, del Sovrano, cioè, da uno in altri li beni istessi trasferire si possono.*

 Pren-

Prendiamo ora nelle mani qualche volumaccio Forense; e perche voi impegnato nel vostro punto, ed io confuso, e soprafatto dalle tante vostre verità, possiamo di leggieri essere trasportati, e sbagliare; non ci arrischiamo di volér noi interpretare queste leggi benche chiarissime, e facciamo, che fra di noi decida il sentimento di un'altro. Chiunque io scelga, so che il mettervelo al confronto vi sarebbe di vergogna, e che lo tacciarete d' *inetto*, io nondimeno civilmente mi rimetterò. Sia fra gli altri condannato a questo vergognoso paragone Guglielmo Benedetti nella *Repet. del Cap. Raynutius sotto la parola: Et uxorem nomine Adelasiam decis.* 2. *n.* 6. Sentite, e ridete: *Allodialia enim in præsenti Regno dicuntur Burgensatica, seu Burgentia, in quibus nullum jus Princeps habet, nisi protectionis, & Jurisdictionis l.* 1. *& fin. Cod. de quadr. præscript., quorum plenum dominium pertinet Possessori, qui proprie dicitur Burgensis a Bonis suis Burgensibus, id est Franchis, & liberis, quæ habet, & de quibus vivit, & statum suum conservat*. Guardate quante inezie! E credo bene, che cotesto volumaccio, ne abbia preso pure motivo dall' essere stati questi Beni Allodiali, anche *Domestici*, e *Familiari* denominati dagl' Imperatori Valentino, e Teodosio nella *l.* 7. *Cod. de omni agro deser.* e dall' averli beni proprj, e patrimoniali chiamati l' Augustissimo Imperator Giustiniano nell' *Auth. de Nupt.* §. *soluto*; de' quali possa ciascuno à suo piacere disporre, così per contratti tra vivi, che per disposizione di ultima volontà.

Si conchiuda dunque a confondere le tante inezie di cotesto volumaccio Forense (usando sempre delle vo-

 stre

ſtre elegantiſſime eſpreſſioni) col ſentimento, con cui su queſto punto parla Ugone Grozio : *De occupatione ergo, quæ poſt prima illa tempora ſolus eſt naturalis , & originarius modus , videndum eſt nobis . In his autem quæ proprie nullius ſunt , duo ſunt occupabilia imperium (ſeu Juriſdictio not. Johan. Frid. Gronov.) & dominium (ſeu proprietas not. Gronov.) quatenus ab imperio diſtinguitur . Seneca ita hæc duo expreſſit . Ad Reges poteſtas omnium pertinet , ad ſingulos proprietas . Locus eſt lib. 7. de beneficiis c. 4. ſequitur c. 5. Omnia Rex imperio poſſidet , ſinguli dominio , &c. 6. Cæſar omnia habet: fiſcus ejus privata tantum ac ſua* (*Grot. de jure Belli , ac Pacis lib.* 2. *c.* 3. *n.* 4.

Proſeguite poi a dire nel fine della *pag.* 63. , e nella *pag.* 64. che la fermezza , e l' oſſervanza de' Teſtamenti ſi riconoſce dalle leggi civili , con quelle parole : *Diſponat Teſtator , & ſit lex ejus voluntas* , e che riſpetto ai contratti fra vivi la ſteſſa legge civile ha pronunziato *Pacta ſervabo* . Queſta è una ſolenniſſima contradizione , che o dalla varietà dell' edizioni deriva , o dallo ſbaglio dello Stampatore , o da mancanza di raziocinio . La proprietà de' beni appartiene al Sovrano ; dunque il Teſtatore ne diſponga *diſponat Teſtator* . Dica chi vuole ! la gloria dell' eguaglianza dello ſcrivere , e del penſare , non vi ſarà chi potrà mai togliervela . Non laſciamo così ſtroppio l' argomento . O dovete togliere ai Sovrani ciò , che non hanno mai preteſo , cioè la proprietà ; o dando la facoltà ai Teſtatori di diſporre , tutti coteſti l' avete a fare diventare Sovrani , i quali diſpongano de' beni dello ſtato . Vedete come più

vi

vi accomoda, e poi ſpiegate al publico, che *mai s' inganna* la doppia arcana riſpoſta.

Dite di più, che ciò ſia in virtù delle *leggi civili*, e lo confermate nella ſteſſa *pag.* 64. dicendo „ Se dunque godiamo del dominio „ (*Ditemi, ſe il dominio è del Sovrano, come noi lo godiamo?*) „ Tutto è poter di legge. Tutto è munificenza del Legislatore „ Con queſta riſpoſta mi avete altamente colpito. Ma in che conſiſte queſto poter di legge, e queſta munificenza del Legislatore? Certamente non sò che altro poſſiate riſpondere, ſe non che conſiſtere in quella Sovrana Giuriſdizione, e Protezione, che gode ſopra tutt' i beni del ſuo ſtato, colla quale; e ci ha ſtabilite le leggi per regolarci ne' contratti, di detti beni, sì fra vivi, che dell' ultime volontà; e ci ha preſcritte le ſolennità per la ſicurezza, e cautela de' contratti, e per maggior fermezza, e validità de' medeſimi. Voi medeſimo lo aſſerite nell' accennata pagina con queſte parole „ Ah' ſi ch' è troppo notorio, e manifeſto, e ſenza fare un gran torto al vero negar non puoſſi, che alla ſola legge civile tutti queſti vantaggi dobbiamo, tutto il noſtro poter ſi riſonde, ed ogni noſtro atto civile, gode, ed ottiene dalla legge medeſima privativamente la ſua validità, e la fermezza „ Finalmente vi ricordo che quel *Diſponat Teſtator, & ſit lex ejus voluntas*, ſi deve intender così, vale a dire *Diſponat Teſtator* de' ſuoi beni Allodiali, *& ſit lex ejus voluntas*, ſi oſſervino le diſpoſizioni de' Teſtatori, come ſe in ſimile guiſa aveſſero diſpoſto le Leggi. M' accorgo però, che queſto avviſo per regolare meglio la voſtra riſpoſta è inutile; avendolo voi ſteſſo egualmente inteſo

ſo nella citata pagina ,, E' incontraſtabile, che tut-
,, ta la loro fermezza, ed oſſervanza (cioè li Con-
,, tratti) la riconoſcono unicamente dalle Leggi civili
(*avreſte parlato più a propoſito dicendo dalle Leg-*
,, *gi comuni*). Chi mai comprometter ſi potrebbe di
,, dover eſſere obbedita la ſua volontà, dopo eſſer ceſ-
,, ſato di più ſpirar le aure vitali, ſe le Leggi civili,
,, intenerite da quell'ultimo voler di chi muore, a
,, coteſto volere, forza, e vigor di Legge communica-
,, to non aveſſero, con quelle riſaputiſſime eſpreſſioni;
,, *Diſponat Teſtator, & ſit lex ejus voluntas*.

Traſportato dalla voſtra opinione, non avete voluto riſparmiarla nemmeno a S. Agoſtino. Pretendete di conchiudere, e di aver come ſigillato il voſtro raziocinio, allegando in conferma la teſtimonianza del riferito Padre, traſcritta, ed inſerita dallo ſteſſo Graziano nel *Can.* 1. *diſt.* 8.. Voi dite che in quella occaſione il S. Padre *rinfacciava con tutta coſtanza di ſpirito, e colle auree voci all' ingrato ceto Eccleſiaſtico*. Ed io vi riſpondo che queſta è una ſolenniſſima guaſtatura, che fate alle parole, e al ſentimento di S. Agoſtino. Come fate entrar quì il Ceto Eccleſiaſtico, di cui non ha mai inteſo parlare il Santo Padre? Parla egli colle auree voci, di alcuni Eretici, i quali lagnavanſi di eſſere ſtati ingiuſtamente ſpogliati di alcuni poderi, che poſſedevano in nome della Chieſa: Contro a coteſti, e non già all' ingrato ceto degli Eccleſiaſtici de' ſuoi tempi, come voi dottamente aſſerite, con tutta coſtanza di ſpirito, e con auree voci egli inveiſce. Rifléttete in fatti, e procurate d' intendere ciò, di che ſi parla in quel Canone, e ravviſarete perche Graziano a confermarlo v'ab-

v' abbia inserito la testimonianza di S. Agostino. Egli vuol dimostrare ingiuste le querele degli Eretici con questa ragione. O essi, dice il Santo, possedevano *jure Divino*, o possedevano *jure humano*: Se *jure Divino*; essendo tutte le cose comuni, ed alla soggezione di tutti gli Uomini avendo Dio sottoposto tutte le cose create, non potevano perciò appropriarsi, e possedere i beni della Chiesa. Se poi *jure humano*; non sono forse le leggi Imperiali, le quali comandano, che gli Eretici non possano possedere beni in nome della Chiesa? Così dovete, mio dotto Scrittore, intendere S. Agostino; e questo è il caso, che figura la Chiosa in detto Canone. In fatti leggete attentamente come prosiegue il Canone istesso: *Legantur leges ubi manifeste præceperunt Imperatores, eos qui præter Ecclesiæ Catholicæ Communionem usurpant sibi nomen Christianum, nec volunt in pace colere pacis Auctorem, nihil nomine Ecclesiæ audeant possidere*. Vi sembra ora, che il P. S. Agostino fermi nell' accennato Canone, che i *beni tutti originariamente subordinati, ed interamente soggetti sono al Sovrano potere del Principe; perciò la proprietà al medesimo appartiene; nè senza il suo consentimento da uno in altri li beni stessi trasferire si possono*?

Per l' autorità poi di S. Gregorio, mi vergognerei nel pensare solamente di non aver capito, che parla di quei Cristiani, che vogliono intraprendere la vita perfetta, e seguitare Gesu Cristo, liberi, e sciolti da ogni mondano impedimento.

Mi avvedo ora, e me ne chiamo assai mal contento, di avere inutilmente impiegato il tempo per isvilup-

pare

pare tutte le voſtre luminoſe dottrine. Ho sbagliato queſta volta a prendere il punto nella ſua giuſta veduta. Quanto avete detto ſino ad ora, non l'avete indirizzato ad altro ſcopo, che a provare l'INCAPACITA' di poſſedere nell'Iſtituto Teatino. Dovea io perciò tralaſciare d'indagare ſe vera, o fantaſtica foſſe la voſtra opinione intorno alla proprietà di tutti i beni nel Sovrano; e veder ſolamente, ſe da queſta, nell'Iſtituto Teatino può derivare la voluta INCAPACITA'. Queſto per tanto è il voſtro raziocinio. La Proprietà di tutti i beni dello Stato è del Sovrano: dunque i Teatini non poſſono poſſedere. Senza il conſentimento del Sovrano da uno in altri li beni iſteſſi trasferire non ſi poſſono: dunque i beni da altri pervenuti ai Teatini, da queſti non poſſono eſſere poſſeduti. E' queſto il voſtro argomento? Venite ora appreſſo. Dovete concedere, che la ſuppoſta Proprietà, il Sovrano più ſopra i beni de' Laici, che ſopra i beni degli Eccleſiaſtici, poſſa certamente vantarla. Più: il voluto conſentimento del Sovrano iſteſſo, per la Religioſa obbedienza, e ſoggezione, che ognun gli deve, egualmente ſi richiederebbe così nel trasferirſi i beni da uno agli Eccleſiaſtici, che da uno, ad un' altro Cittadino. Ciò ſuppoſto: voglio argomentare ancor io. La Proprietà di tutti i beni dello Stato è del ſolo Sovrano: dunque tutti quanti ſono i Sudditi non poſſono poſſedere, e ſenza il conſentimento del Sovrano da uno in altri i beni iſteſſi trasferire non ſi poſſono: dunque tutti li Teſtamenti, Legati, Donazioni, Vendite, Compere, Permute, e ſimili contratti, tutti ſaranno nulli; ognuno debbe laſciar di poſſedere quanto in

vigo-

vigore di essi gli è pervenuto, perche seguiti senza il consentimento del Sovrano. Eguale com'egli è in tutto al vostro il mio raziocinio, non potrete, credo, tacciarlo di fallacia. Se a voi rechi incomodo la medesima INCAPACITA' Teatina, io nol so: So bene che moltissimi gridaranno, e con dolore sensibile. Spero nondimeno, che debba servire a tutti di dolce lenimento il solo riflettere, che siete voi, che l'asserite.

Non è meno osservabile, e degno di una profonda riflessione, quanto aggiugnete a tutto ciò per maggiormente comprovarlo, dal fine della *pag. 67.* fino alla *pag.* 68. Il più massiccio riferirò colle vostre medesime parole, perche non crediate, che io voglia, altrimenti facendo, oscurarne la venustà, o snervarne la forza. Dite pertanto così „ In maggior conferma di ciò, si rifletta alla costituzione delle cose „ ne' tempi che precedettero, e poi seguirono all'Imperator Costantino, ed agli esempj che se ne ritraggono. Gemeva la Cattolica Chiesa sotto l'Impero „ degl' Idolatri Monarchi, li quali il più delle volte „ col ferro, e col fuoco prendendola a perseguitare si „ ostinavano invincibilmente a renderla in cenere, e „ distruggerla da pertutto il vastissimo loro dominio. „ Non poteva Ella in quei tempi funesti, fare acquisto veruno considerevole: ma nol poteva perche? „ O quì sì che io sfido quanti uomini più illuminati vi sono nel Mondo ad indovinare questo perche? che va ricercando il nostro Scrittore. Intendo benissimo, che ad ognuno un simile arcano debba promover le risa. Eppure io pretendo, che niuno sarà capace di spiegarlo secondo la mente dell' Autore, se

non guastando leggi, e pescando granchi grossissimi. Lo so anche io, che ognuno dirà ridendo; qual altra ragione potrete addurre del perche la Chiesa Cattolica sotto degl' Imperatori Idolatri, non potesse fare acquisto considerevole, se non appunto quella, che già avete addotta? Quelli che „ col ferro, e col
„ fuoco prendendola a perseguitare, si ostinavano in-
„ vincibilmente a renderla in cenere, e distruggerla
„ da per tutto il vastissimo loro dominio „ come mai potean permettere, ch' Ella distrutta, e ridotta in cenere far potesse gli acquisti? E dimandate perche nol poteva? Così la discorre chi non desiderando distinguersi, fa uso della semplice Logica, e della ragione. Ma più alto assai bisogna poggiare. Attenti tutti, ora che ripiglio il tralasciato discorso del Legale Scrittore „ Ma nol poteva perche? Perche dalla leg-
„ ge civile, da due Cesari con un lor rescritto sotto il
„ *tit. del Cod. de hæred. Inst.* erasi espressamente pre-
„ cettato, che *Collegium si nullo speciali privilegio sub-*
„ *nixum sit hæreditatem capere non posse, dubium non*
„ *est*. Per questo ostacolo appunto dalla legge civile
„ frapposto, fu nell' obbligo l' Imperatore Antonino,
„ piissimo per altro, e non male inclinato per li Cri-
„ stiani di decidere, che *quod Cornelia Salvia, univer-*
„ *sitati Judæorum* (cioè de' Cristiani, che sotto tal de-
„ nominazione allora correvano) *qui in Antiochensium*
„ *civitate constituti sunt, legavit, uti non potest.*
„ Illuminato il Gran Costantino dal Sommo vero
„ Dio; rinunciando coraggiosamente alla superstizione
„ Gentile, abbracciò la nostra S. Fede, e publicò la
„ nota sua legge, con cui abilitò la Chiesa Cattolica
„ agli acquisti. Onde siccome prima, perche stimavasi

un

„ un Collegio illecito, veniva dalla legge civile inabi-
„ litata agli acquisti. Con altra legge civile posterio-
„ re ne fu resa capace.

A dirla tra noi, avreste usato più di prudenza non impegnandovi in ispiegare quel *perche*; ed a produrre una legge, la quale si vede formata molto diversamente, e che non può al certo sodisfare al vostro impegno. Li due Cesari, che avete avuto ripugnanza di nominare furono *Diocleziano*, e *Massimiano*; delli quali verificandosi l' odio, il ferro, il fuoco, che sopra avete detto, contra della Religione Cristiana; non avranno creduto, al certo, necessario colla citata legge riguardare i Collegj Cristiani, ma più tosto ogni altra adunanza, e privata società. Attendete di fatto come venga sommata la legge da voi addotta. *Collegium non approbatum non potest institui*. La Chiosa poi figurando il caso *An illicito Collegio relinqui hæreditas possit?* e nella parola *non posse* dice chiaramente: *Nullum autem est subnixum nisi contra prohibetur, ut ff. de Colleg. illicit.*, L. 3. §. *In summa: probantur autem multa, & ideo dic eis legari posse, aliis non*. Lo stesso ritroverete riferito pure dall' altra Chiosa nella *cit. l.* 3. *ff. de Coll. illicit.* sotto la parola *celebratur* colle seguenti parole: *Hoc tanquam illicitum generaliter prohibetur, illud tanquam licitum conceditur*. Ditemi ora di grazia. Gli accennati Imperatori odiavano, e perseguitavano col ferro, e col fuoco tutti i Cristiani, oppure parte di essi? Mi risponderete, che il loro furore era rivolto contra tutti i seguaci della Religione Cristiana, fino a volerla distruggere, e incenerire. Dunque distinguendosi nella riferita legge Collegj le-

citi, e illeciti, non mai i Collegj Criſtiani poteva riguardare, i quali in niuno caſo potevan mai leciti eſſere riputati; ma di ogni altra unione, e privata adunanza in quella ſi parla. Vi ſi conceda però, che la detta legge ſia fatta a voſtra diſpoſizione: Dicendoſi nondimeno in eſſa, che i Collegj leciti, ed approvati, vengono permeſſi, e gl' illeciti proibiti; per conchiudere qualche coſa col voſtro ſottile raziocinio, contra di una comunità, o corpo, dovete prima dimoſtrare non eſſer quello legitimamente approvato.

Con erudizione poi più profonda vi diportate nel produrre la legge di Antonino Pio, e vi compiacete pure di confondere la Criſtiana coll' Ebraica Religione. Ditemi, che ne ſono curioſiſſimo, da qual Codice Sacro, o Profano avete imparato, che la parola *Judæorum* contenuta nell' accennato teſto, voglia ſignificare i Criſtiani? Credo, che non a caſo, o per dimenticanza ſia avvenuto, che abbiate tralaſciato queſta volta la citazione del luogo, onde l' avete ricavato; anzi lo dico fatto con tutta la ſtorica ſagacità; perche non tutti forſe curandoſi di andar ricercandolo, rimaneſſe la maggior parte nell' inganno di creder Giudei i Criſtiani. Il Teſto da voi allegato ſtà regiſtrato nel *tit. de Judæis & Cœlicolis*, quale viene ſommato così: *Collegio Judæorum legari non poteſt, hoc dicit Salicet*. Da che però vi è nata la voglia di una sì fatta interpretazione? Leggendo la Chioſa di detto titolo, coteſta non mai ha potuto darvene motivo, ſe colle ſeguenti parole, l' oppoſto apertamente aſſeriſce? *Quia Judæi, & Cœlicolæ multa contraria proponunt Religioni, ideo de his*

dicit

dicit, ut sunt Coelicolæ qui Planetas colunt, &c. Nunc videamus de Judæis, qui semiplene, & ad literam Deum venerantur, & colunt. Se i caratteri attribuiti ai Giudei quì nominati, possono esser presi in equivoco, ed attribuirsi ai Cristiani, giudicatelo voi. Oltre che tutte le leggi di detto titolo, che sono al numero di XVII. trattano de' costumi de' Giudei, e della differenza che fra di questi riconoscer si deve, ed i Cristiani. Come dunque asserite dottamente, e con postilla a parte, che la parola *Judæorum, si riferisca alli Cristiani, che sotto tal denominazione allora correvano?*

Con tutto ciò, non voglio, che sia stata in tutto inutile la vostra fatica nello studiare, e con tanto di felicità, le riferite leggi; onde non abbiate a formarne argomento pel vostro proposito. Siano come voi le vorreste. Che per tanto? Voi asserite, che così dalli due Cesari, come dall'Imperatore Antonino era stato con leggi espressamente proibito ai Collegj di possedere, e che in questa proibizione le Chiese, e le Comunità Ecclesiastiche venivano certamente comprese. Ma illuminato poi il Gran Costantino dal Sommo vero Iddio, publicò la sua nota Legge, con cui abilitò la Chiesa Cattolica agli acquisti. Or chi è, che non sappia, che le posteriori leggi derogatorie, e non le prime proibitive si devono attendere? Se dunque la posteriore legge dell' Imperatore Costantino deroga le precedenti, e dichiara capaci di acquistare le Chiese, e le Comunità Ecclesiastiche, ed essendo questa legge civile, e comune; per diritto civile, e comune, come tutti gli altri saranno capaci di acquistare, e di possedere i Collegj, le Chie-

ſe, i Monaſterj. Queſta verità mi pare di averla a ſofficienza dimoſtrata; e recarebbe al certo nauſea il produrre quì le leggi di Coſtantino, di Valentiniano, di Marziano, e di altri Religioſiſſimi Imperatori; le quali benche note, e riſapute dalla maggior parte; voi per voſtra iſtruzione potrete oſſervarle nel Corpo del diritto comune ſotto il *tit. de Sacroſanct. Eccleſ. & de Reb. & privileg.ear* nel Codice di Giuſtiniano.

Ma ormai è già tempo, che io tralaſciando quanto generalmente la povertà di tutti gli altri Religioſi riguarda, a quello dell' Iſtituto Teatino mi rivolga particolarmente. Non v'ha dubbio, che contenendoſi in eſſo precetto, o Voto particolare; a diverſa oſſervanza da tutti gli altri, ad obbligazione più ſtretta debba conſiderarſi ſottopoſto. Se nel punto conveniſſe cogli altri, potrei io quì dar fine al mio dire; volendolo però diſtinto con una gravoſa eccezione, non debbo io traſcurare di verificarla. Siamo nel caſo, voi mi riſpondete, mio gentiliſſimo Scrittore, ſiamo appunto nel caſo; e come un quarto voto diſtingue dagli altri l' Iſtituto Teatino, per forza di queſto incapace ſi rende di acquiſtare, e poſſedere. Diſponetevi intanto a ſentir coſe per voi tutte nuove; e riflettete nel tempo medeſimo quanto ſia pericoloſo l' aſſerire ſenza rifleſſione.

§. XI.

§. XI.

Della nullità del Quarto Voto nell' Istituto Teatino.

QUesta è materia di fatto; e la controversia fra noi non meglio potrebbe terminarsi, che rimettendoci di buona voglia amendue, alla decisione di un Portinajo di qualche Casa Teatina. Egli potrebbe assicurarci, se nella sua Professione ha fatto, o nò il quarto Voto, e colla sua risposta acquietarci. Una volta era impresa di Uomini grandi il render facili le difficili cose; voi però solo, e singolare, avete pensato un altra maniera, per rendere le più facili cose, difficili non solo, ma intricatissime. Non avete perciò voluto appagarvi della decisione di un Portinajo, perche vi sembrava cosa troppo facile, e volgare; ed in vece con testimonianze de' Scrittori, e con sagace, dottissima interpretazione delle sue leggi, volete nell' Istituto Teatino il quarto Voto. Io all' opposto lo nego; e di più asserisco, che il Fondatore dell' Istituto Teatino non ha potuto precettare il quarto Voto; nè la Chiesa avrebbe potuto approvarlo. Siamo all' estremo lontani nel pensare; e vi sorprenderà certamente, che io dica impossibile una cosa, che voi difendete seguita, ed esistente. Servirà tutto ciò per darvi doppia prova della verità della vostra asserzione; e dopo avervi dimostrato non poter esistere nell' Istituto Teatino il voluto quarto Voto; vedrete pure nelle sue leggi

fon-

fondamentali, e nella sua Canonica approvazione, un tale Voto non esistere veramente.

Per non equivocare intorno alla sostanza di questo quarto Voto, che volete nella Religione Teatina, e per farlo comparire nel suo vero aspetto, credo ben fatto il rappresentarlo colle vostre medesime parole nella *pag.* 71. „ Li PP. Teatini, ed il loro Istituto „ . . . . oltre li tre notati Voti, fanno essi anco il quarto, cioè di non solo esser poveri, ma di più di non „ posseder rendita veruna, di non chieder limosina, e „ di non altro dover vivere per *Regola* particolare, „ che di sole oblazioni „ Ponete adesso mente a certi principj troppo necessarj da premettersi per la retta intelligenza di questo Voto, e conoscerete poi quale gravissimo assurdo seguirebbe dalla sua esistenza.

Voi m' insegnate, altra non essere la materia del Voto di Povertà, che quei beni estrinseci, che nella denominazione di ricchezze vengon compresi: quindi non tutti quei beni, di cui l' uomo conserva il dominio, l' usofrutto, o sia il diritto di usarne, possono egualmente esser sempre materia di questo Voto; ed osservatelo brevemente. Impercioche, quantunque l' uomo non debba dirsi propriamente padrone della sua vita, ha però vero diritto di usarne, e conservarla; e a questo diritto non solamente non rinunzia colla povertà, ma nemmeno volendo, può rinunziare, o separarlo da se, perche contro al diritto sarebbe, e contra la potestà del primo, e diretto padrone. E perciò benche possa uno vender se stesso in servitù; non potrà però mai vender la sua vita, ed alienare quel diritto, e ragione, che a quella

con-

conserva. Da questo principio chi non saprà dedurre, non poter l' uomo per legitima conseguenza, privarsi coll' obbligazione del Voto di tutto ciò, ch' è necessario alla vita, quando tenuto essendo a conservarla, non può certamente dirsi dispensato dal procurarne i mezzi dovuti? Potrà forse uno obbligarsi con Voto, che trovandosi vicino a naufragare, non possa cercare la benefica mano, che vuol camparlo dal vicino pericolo, e salvargli la vita? Potrà forse un' altro obbligarsi con Voto, che caminando per un deserto, non possa richiedere la pietosa guida, che lo campi dalle fiere, e da' precipizj, e gli protegga la vita? Anzi supponete, che il naufragio al primo, possa avvenire per voler portare alle più rimote inospite piagge la Fede del Vangelo: o al secondo il potersi smarrire nel portarsi a predicare a barbare rimote nazioni il Nome di Cristo. Con fine sì santo, con proposito così virtuoso, potrà nondimeno aver luogo il detto Voto? Sarà lecito il farlo coll' evidente pericolo della vita? Ciò supposto ritorniamo ora al quarto Voto.

Voi col quarto Voto riducete i Teatini in questo stato; Essi non possono possedere cos' alcuna; Essi non possono cos' alcuna ricercare, anche che sia necessaria alla vita, perche di *non altro debbon vivere, che di sole obblazioni*. Dite, che il modello, e la maniera per poter degnamente al loro Voto sodisfare, prender lo debbono da' Gigli del campo, e dagli Ucelli dell' aria: che a loro non è permesso di pensare al dimani: che non debbano pensare a ciò, che bisogna per nutrirsi: che finalmente riposando nel seno della Providenza, non altro, che solamente

R il

il Regno di Dio, e la dilui giustizia abbiano a cercare. Questi sono tutti consigli santissimi datici dal Redentore per istituir santa, e perfetta la nostra vita; ma non già per indurre una stretta gravissima obbligazione, per abbatterla, e distruggerla. Se letteralmente quest' espressioni del Redentore voi intendete, ed in vigore di Voto le fate diventar precettive; senza avvedervene, siete nella necessità indispensabile di asserire, che il quarto Voto, che voi ammettete nella Religion Teatina, sia un Voto contrario alla vita: Vedete se io dica il vero. Fingiamo i Teatini nello stato da voi descritto. Eccoli tutti, e solamente intenti alle Orazioni, alla Predicazione, a santificare i Popoli, a cercare il Regno di Dio; niente posseggono, niente hanno, niente cercano; non danaro per comperarsi il cibo, non pane per alimentarsi, non sostanza alcuna per vivere. Oggi si son pasciuti, perche benefica mano ha pietosamente loro soccorso. Jeri sono stati nutriti, perche la pietà con generosa limosina gli ha proveduti. O la felice, e beata vita nell' alto seno della Providenza! Ma potrebbe mai darsi il caso, che la pietà, la divozione, o rattiepidendosi, o dimenticando il loro bisogno, gli lasciasse a contrastare, e combatter colla fame, per dieci, per venti, per trenta giorni? E se ciò avvenisse, qual prudente risoluzione dovrebber mai essi abbracciare? Confidare in Dio? Sì certamente; ma non pretendere colla loro imprudenza di obligare la sua libera benificentissima bontà. Dover cedere, e farsi uccidere dalla fame? Ma senza gravissimo delitto non possono rinunziare alla vita. Chiedere aita, e soccorso da chi possa, ristorandoli, libe-

liberarli da una barbara morte ? Ma come ciò fare, se astretti dal quarto Voto di non chieder limosina, far nol possono, senza divenire spergiuri. Che assi a fare pertanto.

Dunque voi negate la Provvidenza di Dio ? Dunque chi in Dio confida credete, che possa mai rimanere deluso ? Dunque vorreste voi negare a Dio la Potenza, o la volontà di sollevare da ogni affanno, chi a lui unicamente le speranze rivolge ? Piano, piano, mio illuminato Scrittore, nè crediate di dovermi già dichiarare Deista qual' altro Lutero. So benissimo quanti prodigj dal principio del Mondo fino ad ora, ha operati la benefica Providenza di Dio; So che alla sua Onnipotenza non mai cosa alcuna è stata difficile; so a quanti ha profusi i suoi strepitosi favori: che perciò ? Eccovi al solito nodo, che sempre, ed infelicemente v'impiccia. Distinguete una volta per carità. La Confidenza, la Speranza, la Fiducia in Dio, è una virtù, che tutto si promette da Dio. La presunzione, l'arroganza è vizio fatale, che tutto pretende da Dio. Distinguete per tanto i confini dell' una, e dell'altra, e forse intenderete la verità. Se quel banditore del Vangelo vedendosi già caduto nelle acque, e vicino a perire, sdegnasse di cercare soccorso, che pronto aver potrebbe, e per confidare in Dio pretendesse, che gli Angeli venissero ad estrarlo dall' onde; voi pure non lo trattereste col bel carattere di pazzo presuntuoso ? Se quell' altro portatore del Nome di Gesù Cristo, per confidare in Dio disprezzasse di richiedere chi saprebbe camparlo dal divenire cibo di fiere, o dal precipitarsi, non direste voi pure esser quello frenetico arrogante ? E dite poi

che possano i Teatini, privarsi di quanto è necessario alla vita; e non avendo nemmen pane per sostentarla, debbano, per confidare alla Providenza, essere astretti per Voto, a non richiederlo, e con fanatico indegno Eroismo procurarsi in simil guisa la morte? Voi pretendete forse di confondere sino l'idea della virtù? Bella speranza sarebbe questa, che togliendo a Dio la libertà di operare, fosse tenuto a dover concorrere per legge, e per dovere a quanto noi intraprendiamo! A questa condizione riducendola, avreste, lo so, il piacere di non ammettere una distinzione di più fra essa, e la presunzione, se questa con quella sarebbe così indistinta, e confusa. Il quarto Voto, come voi lo supponete, verrebbe ad escludere i mezi umani, i quali son voluti dalla Providenza; e quindi se ordinariamente ella opera per mezzo di essi; presunzione sarebbe il volerla impegnare ad operazioni straordinarie, e prodigiose. Ha saputo essa comandare agli elementi istessi, ed ha loro tolta la forza, o cambiata natura per favorire, o per salvare chi in lei ha confidato; ma chi ne ha provato le stupende benificenze, è stato sempre lontano dal mettersi per Legge, e per Voto nella circostanza di doverle per forza sperimentare. Iddio pasce gli Ucelli dell' aria, ma non per questo non cercano il cibo per nutricarsi. Iddio veste i gigli del campo, ma la terra ne feconda il seme, e dalla terra germogliano, e ritraggono l'alimento. Di Dio il Regno, e la giustizia dobbiamo primamente cercare: pel cibo, e pel vestito non abbiamo ad esser solleciti, nè cura ci debbe prendere anche riguardo al dimani. Dopo tutte queste espressioni, perche non volete riflettere, a ciò

che

che soggiugne il Redentore per intenderle rettamente? Non credete voi forse, dic'Egli, che l' Anima, senza paragone, più del vitto dobbiate estimare? Perciò quando il pensiero, la cura, la sollecitudine delle cose terrene non limitandole con termine doveroso, possono a quella nocumento apportare; tutto si abbandoni, tutto si lasci, tutto si perda, a nulla si pensi più tosto, che apportare all'Anima detrimento. Ma quando quella è in salvo: Comperate, Vendete, Possedete, ripiglia S. Paolo, ringraziando sempre la Provvidenza. Mio dotto Scrittore, ve l'avea detto pure da principio, come dovesse intendersi la Fiducia in Dio; ma il quarto Voto inventato, oltre di ciò, che ho detto, mi obbliga a dire qualche cosa di più.

Col vostro quarto Voto, e nel senso in cui voi lo prendete; senza saperlo, e ne sono sicuro, tentate di fare rei i Teatini della medesima Eresia, che nel IV. Secolo comparve nella Chiesa. Vi furono in fatti alcuni Eretici, i quali asserivano doversi in tale guisa osservare la Povertà, che neppure si potesse metter cura, o pensiero a provedersi di cose temporali, e fino di quelle necessarie alla vita, ma soltanto all' orazione dover incessantemente essere intenti, e confidare in Dio. Illecito perciò riputavano ai Religiosi non solamente il possedere, o l' accettare, ma pure l'impiegarsi al lavoro per procurarsi da vivere. Li quali doveano per conseguenza, come contra di loro dottamente argomenta S. Agostino, asserire pure non convenire il riporre simili cose pel tempo avvenire, e neppure preparare per cibarsi, e per bere, ma tutto aspettare dalla Provvidenza di Dio. Teofilato(*Joban.6.*) attribuisce nominatamente un simile errore ai
Mes-

Messaliani, e dice aver essi preso motivo del loro inganno dalle parole di Cristo nel citato luogo: *Operamini non cibum, qui perit &c.* Or quì dovete rimanere attonito nel sentire, che quanto a questo errore è in tutto somigliantissimo il vostro quarto Voto; egualmente, per la testimonianza di S. Agostino, sia stato originato in quelli, dalle medesime espressioni del Redentore (*Matth.6.*) da essi, come da voi materialmente interpretate: *Dico vobis ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Respicite volatilia Cœli, quo iam nec serunt, nec metunt, neque congregant in horreum. Quærite ergo primum Regnum Dei, & justitiam ejùs, & hæc omnia adjicientur vobis. Nolite ergo solliciti esse in crastinum &c.* Il lodato Padre nelle sue Ritrattazioni (*lib.2.cap.122.*) attesta, che per combattere un simile errore, egli compose il suo libro *de opere Monachorum*; nel quale, come saprete benissimo, si oppone in tutto alla vita, non so se debba dire, oziosa, o presuntuosa, che voi vorreste introdurre ne' Religiosi. Dite ora, se dalla Chiesa poteva essere approvato il vostro supposto quarto Voto, e nel vostro senso, se un simile pensare come vera Eresia, ha condannato ne' passati Secoli?

Che giova, che io m' adoperi a persuadervi, di tralasciar l' impegno di formare col decantato Voto, una Religione tutta diversa dalla Teatina, quando a stabilirvi nella vostra opinione allegate testimonianze di Autori gravissimi sul bel principio da me fedelmente riportate? A qualcuno di essi non posso negar la gloria, che tutto il Mondo gli accorda: Cavate però da questo, per vostro profitto, un sentimento

mora-

morale, riflettendo, che se gli uomini anche riputati sono fallibili, e di fatto fallisсono; che dovrà poi dirsi di noi? Confesso, che facendola costoro da Storici, non mi reca tutta la maraviglia, che nell' unire affollatamente le notizie, non tutta la critica abbiano impiegata nel ponderarle: mi sorprende bensì, che nel riferirle non abbian nemmen voluto osservare i principalissimi monumenti, da' quali dovean ricavarle. Veniamo dunque a produrli, perche più lungamente non vi fermiate in quest' errore, ed in altri che andarete osservando; Onde per l' avvenire possiate essere meno impropriamente Istorico, Ecclesiastico, Legale.

§. XII.

Dell' approvazione dell' Istituto Teatino.

VI siete davvero scapricciato dalla *pag.* 24. sino alla *pag.* 29. contra dell' infelice Lutero, e volete per forza il quarto Voto nella Religion Teatina per combatterlo. Manco male che egli non si sia mai sognato di negare la Providenza; perche altrimenti, non esistendo il supposto Voto nell' Istituto Teatino, come avete osservato, e più chiaramente ancora ravvisarete, per voi sarebbe mancato l'unico argomento per confonderlo; coll'evidente pericolo di esser convinto dalle sue ragioni, e divenir Luterano. Per questo, io credo, che nel tempo medesimo fermate per principio irrefragabile, *le leggi fondamentali* di quella essere la *povertà del quarto Voto*. Mi piace però il vedervi rimesso al buon camino nel fine della

la

la ſteſſa *pag.* 29. , e prendere da veri fonti l' origine delle coſe ; ma pure mi affligo , riflettendo quanto poco abbiate ſaputo poi profittarne . Dite dunque così „ Ma più , Non baſtava a quel gran Pa-
„ triarca l' averſi egli architettato il ſuo novello Iſti-
„ tuto per introdurlo nella Chieſa di Criſto Signor
„ Noſtro (*quì avete mancato di ſoggiungere , e per combattere col quarto Voto di eſſo il Deiſta Lutero*) Per
„ conſeguire il ſuo intento gli faceva preciſo aſſoluto
„ biſogno dell' autorità Pontificia , che l' approvaſſe .
„ Dell' autorità del Magiſtrato politico di ogni Repu-
„ blica in cui tramiſchiar ſi voleſſe ; E della volontà
„ de' Popoli per riceverlo , ed ammettere tra di eſſi „
Queſti riquiſiti , che voi indiſpenſabilmente credete neceſſarj perche retta , e legitima ſia una novella Religione , deſiderarei che gli aveſte ſpiegati con una maggior felicità . Nel vero ſenſo in cui debbonſi intendere , gli ammetterò ancor io , e lo vedrete chiaramente nelle diverſe occaſioni , in cui mi converrà di parlare .

Tutto è veriſſimo quanto dite del Pontefice Innocenzo III. nella *pag.* 30. , ed innumerabili ſarebbero i punti , e le rifleſſioni de' Teologi , le quali ſe non credeſſi eſſere affatto inutili, potrei quì su queſta materia produrre. Tralaſciando dunque ciò, che non ſervirebbe , che per una nojoſa lungheria , ammetto di tutto buon grado quel che aſſerite „ che ſenza l' e-
„ ſpreſſa licenza , approvazione , e beneplacito del Ro-
„ mano Pontefice non ſia permeſſo a chicheſia di pro-
„ prio talento introdurre nuovi Ordini Regolari , in-
„ ventar nuovi Chioſtri , e diſſeminare novelli Abiti ,
„ e Lane Religioſe „ Tanto pure ordina , ſebben non

con

con uguale venustà di frase, e proprietà di termini il Pontefice Innocenzo (*cap. ult. de Relig. Dom.*), dove dice: *Ne nimia Religiosorum diversitas gravem in Ecclesia confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de cætero novam Religionem inveniat, sed quicumque ad Religionem converti voluerit, unam de approbatis assumat*: Credono molti, al lodato Pontefice essere stato motivo di formare questo decreto l' Eresia de' poveri di Lione, o siano Valdesi, i quali, come riferisce l' Abate Urspergense nella sua Cronaca (*anno* 1212.) avendo dato indegnamente il nome di Religione ad un modo superstizioso di vivere da loro inventato, furono dal nomato Pontefice scoverti, e dannati; e quindi perche in avvenire un simile disordine non si rinovasse, fosse venuto egli nella determinazione di decretare, che senza l' approvazione del Sommo Pontefice, non si potesse stabilire alcuna nuova Religione.

Per niente poi vi siete preso pensiero di spiegare, che pur sarebbe stato necessario, che mai significar voglia questa approvazion della Chiesa. Ricordatevi dunque, che in quella dovete considerare come due azioni, delle quali la prima all' Intelletto si riferisca, e l' altra alla Volontà. Approvare una Religione colla prima, non è altro, che persuadersi internamente, e solennemente dichiarare, quell' Istituto di vivere, essere Santo, scevero d' errore, o di superstizione, e così nel fine, come nei mezzi diretto alla via della perfezione; e perciò atto, e degno di esser innalzato, e consecrato in istato Religioso: quindi per questa approvazione, niente a quel tale Istituto si conferisce, ma si dichiara soltanto ciò, ch' egli in

se stesso contiene . Non è così però usando l'operazione della Volontà , per cui l'approvarlo è lo stesso , che inalzare quella tale Comunità di persone ad uno stato Ecclesiastico , e veramente Religioso ; il che si fa immediatamente per la volontà efficace dell' Approvatore . Cotesta volontà conferisce moralmente a quella tale Congregazione tutto ciò , che dalla parte dell' Approvatore medesimo le può essere conferito , che il vero stato Religioso riguardi ; come sarebbe la facoltà di ammettere a tale stato coloro , che vi saranno chiamati da Dio ; la potestà di formare Statuti , e di eleggere i Prelati ; e finalmente il beneficio di godere i Privilegj di persone Ecclesiastiche. Premessa questa necessaria distinzione di cose , siamo ormai al gran passo di fare , che rimanga trasecolato il publico , *che mai s' inganna* , vedendo con quanto di coraggio sia capace un uomo di asserire una calunnia , che nel proferirla debba rimanere coi medesimi termini , smentità , convinta , e confusa.

Mi perdoni chi legge , se per dare lume maggiore alla verità , io mi metta a trascrivere varj pezzi della dottissima Dissertazione , dalli quali si ravviseranno da ognuno, solamente leggendo , e senza alcuna riflessione, le replicate mensogne , che quivi si contengono.

Nella *pag.24.* francamente mio riverito Scrittore , dite così ,, Le leggi , che quel glorioso Patriarca Fon-
,, datore dell'Ordine stabilì , e prescrisse alla sua Fon-
,, dazione , e che decorate furono fin da che apparvero
,, dettate per *Apostoliche* , perche sul modello della vita
,, degli *Apostoli* , egli , e li suoi futuri figliuoli mante-
,, ner sempre si dovessero a spese della sola *Divina Prov-*
,, *videnza* , paghi unicamente delle giornaliere oblazioni

de'

„ de'Fedeli, senza che a farle, incitati nemmen restas-
„ sero da insinuazioni, e da questue, le *Leggi* dico,
„ che imposte furono dal Fondatore nell'atto, e nel mo-
„ mento istesso in cui quell' *Ordine* introdusse, sono, ed
„ appellar si debbono le *Leggi fondamentali dell' Istitu-*
„ *to* istesso, non solo perche sorte contemporaneamente,
„ e coetanee son col medesimo, ma ben anco perche
„ sulla base di quelle *Leggi l'Istituto* fondossi, onde le
„ *Leggi* istesse, che ne' futuri tempi doveano esser di
„ Regolamento, e di Canone, furono parimente di pie-
„ tra angulare alla erezione di quello Edificio, tanto
„ che se le istesse *Leggi* non fossero state ammesse dal-
„ la S. Sede, appunto come quel Fondatore se le avea
„ assolutamente prefisse, la Fondazione non sarebbe se-
„ guita, non esisterebbe, ed alla *Cattolica Chiesa* man-
„ cata sarebbe una pruova di *Fatto* per avvilire li
„ suoi nemici, che tra le altre bestemie la Providenza
„ Divina ponevano ingratissimamente in contrasto „
Nella *pag.* 27. „ Se sulla povertà perpetua fu cotesto
„ Ordine istituito, e fondato. Se cotesta povertà, osten-
„ tar dovea la infinita *Providenza di Dio*. Se con que-
„ sta perpetua povertà distinguer doveasi da ogni altro
„ Istituto. Se la povertà istessa se li era precettata col
„ mezzo di visioni, e rivelazioni Divine. Se la mede-
„ sima servir dovea per turar l' empie bocche del più
„ che empio *Lutero*, e de'suoi seguaci. Se il Fondator
„ che la volle, non la restrinse in certi tempi. Se chi
„ autorizò l' Istituto, lo permise sotto il rigore della
„ Povertà istessa. Se lontana simile autorità non avreb-
„ be possuto introdursi. E se li Popoli, che lo ricevet-
„ tero, l'ammisero tra di loro, ma con quelle *Leggi*;
„ come poi le medesime nella *Esistenza*, e durata delle

„ *Cagioni*, delli motivi, delle occasioni istesse, potrebbero cangiarsi, alterarsi, distruggersi? „

Nella *pag.* 31. „ Nel caso però in cui io scrivo la presente *Dissertazione*, siamo fuori di ogni contesa, perche il Patriarca Fondatore dell' Ordine *Teatino* non ignorandone la necessità indispensabile (dell' Approvazione) indrizzossi al Papa allor Regnante *Clemente VII.*, da cui, come si è veduto, dietro maturo esame, e discussione minuta delle *Regole*, e *leggi fondamentali*, che il Fondatore prescriver volle, fu l'*Ordine*, e l'Istituto sul tenore, e sul precedente rigorosissimo esame di quelle *Regole*, e di quelle *Leggi* approvato, e permesso „

Egli è questo un Epilogo di tutta la vostra sapientissima Differtazione. Quindi il Motivo, l'Idea, l' Origine, le Leggi, i Fondamenti, l'Incapacità, l'Approvazione dell'Ordine Teatino deriva. Questa ultima però debbe di tutto l'altro somministrarci sicuro argomento; in questa debbe tutto contenersi; da questa il tutto prender debbe vigore, e fermezza, se voi stesso riconoscete, *che lontana simile autorità non avrebbe possuto introdursi*. In questa pertanto ritrovarete Lutero, che nega la Providenza; in questa il Tiene, che lo combatte con una nuova specie di povertà; in questa il quarto Voto, con cui la professa; in questa le leggi fondamentali, che voi volete per Pietra angolare; in questa chi mai ne sia stato l'Autore. Perche dunque senza tanto affannarvi non produrne un fermo documento? Perche nominando il Pontefice, che l'approvò, non ne avete addotta la forma dell' approvazione? Intendo; avete voluto conservar lo stile di asserire, senza esser poi obbligato a pro-

provare. Non così però io; E non contento di trascrivere dal Breve di approvazione quel tanto solamente, che bastarebbe a caratterizzarvi, tutta intiera voglio produrla, e con tutte le sollennità.

Die 14. Septembris 1524. In Nomine Domini Amen.

In præsentia mei Notarii &c. Personaliter constituti in Ecclesia S. Petri de Urbe, audita Missa, celebrata per R. P. D. Episcopum Casertanum super Altare Capellæ S. Andreæ, RR. PP. D. Joannes Petrus Carafa de Neapoli Episcopus Theatinus, D. Cajetanus de Thienis Protonotarius Apostolicus, ac J. U. D. de Venetia, D. Bonifacius de Collis Clericus Alexandrinus, & D. Paulus de Consiliariis Clericus Romanus, præcedente Communione eorum, processionaliter de dicta Capella accedentes ad Altare majus S. Petri, sedente dicto Episcopo Casertano, Sanctissimi D. N. Papæ Commissario, vivæ vocis oraculo specialiter ad infrascripta, ut asseruit, deputato, Cathedraliter in pede dicti Altaris, præfatus R. P. D. Joannes Petrus Episcopus præsentavit eidem D. Episcopo Casertano quasdam litteras Apostolicas in forma Brevis SS. D. Papæ VII., quas ea, quæ decuit reverentia, recepit, illasque præfatus D. Episcopus Casertanus publice legendas mihi Notario tradidit, hujusmodi sub tenore.

A tergo. Venerabili Fratri Joanni Petro Episcopo Theatino, & dilecto filio Cajetano Presbytero Vicentino, ac eorum sociis, & successoribus. Intus vero.

CLEMENS PAPA VII.

Venerabilis Frater, & dilecti filii salutem, & Apostolicam Benedictionem. Exponi Nobis nuper fecistis, quod

Vos

Vos, & *nonnulli alii*, *ejusdem propositi Socii vestri*, *divina*, *ut creditur*, *inspiratione ducti cupientes cum majori animi quiete Deo servire*, & *illi magis pro desiderio cohærere posse*, TRIA *substantialia Religiosæ vitæ*, PAUPERTATIS *scilicet*, CASTITATIS & OBEDIENTIÆ VOTA *emittere*, & *sub solito*, & *communi habitu Clericali in unum habitantes*, & *in communi*, *ac de communi viventes*, *ac Deo humiliter*, & *devote*, *quantum ipse dederit*, *servientes*, *sub nostra*, *et Apostolicæ Sedis humili*, *et immediata subjectione*, *et speciali Protectione Clericalem vitam ducere decrevistis*, *supplicareque Nobis fecistis*, *ut de Nostra*, *atque hujus S. Sedis plenitudine Potestatis solitaque Clementia in præmissis benigne annuentes*, *de iis*, *quæ ad hujus vitæ propositum conducere*, *aut quomodolibet expedire videntur*, *Vobis*, *Sociis*, & *Successoribus vestris providere dignaremur*. *Nos*, *qui omnium Christifidelium piis*, *et honestis desideriis libenter annuimus*, *Vestrum in hac parte laudabile desiderium plurimum in Domino commendates*, *Vestrisque hujusmodi supplicationibus inclinati*, *Vobis*, & *cuilibet vestrum*, & *quandocumque visum fuerit possitis* TRIA *substantialia Religiosæ vitæ*, *ut petitis*, PAUPERTATIS, CASTITATIS, & OBEDIENTIÆ VOTA *publice emittere*, & *in manibus cujuscumque Presbyteri Secularis*, *vel cujuscumque Ordinis Regularis solemniter profiteri*, *ac sub solito*, & *communi habitu Clericali*, *subque nomine*, & *nuncupatione Clericorum Regularium in Communi viventes*, *in Locis Religiosis*, *aut Secularibus*, *prout vobis ab illis quorum Loca ipsa concessum fuerit*, *seu expedire videbitur*, *sub Nostra*, & *S. hujus Sedis Apostoli-*

cæ

cæ immediata subjectione , & speciali protectione in unum habitare , atque ex vobis , inter vos singulis annis Superiorem eligere Præpositum nuncupandum qui usque ad triennium , & non ultra confirmari possit , aliosque quoscumque Seculares Clericos , quavis dignitate fulgentes , seu Laicos , qui Deo inspirante , ad hujusmodi vitæ propositum , & Communem vivendi modam se conferre voluerit , recipere , et post annuam probationem ad talem trium votorum professionem , in manibus Superioris , seu Præpositi emittendam , ad hujusmodi communem vivendi modum admittere : Nec non STATUTA *quæcumque* ORDINATIONES , & CONSTITUTIONES *de omnibus , & singulis , quæ ad hujusmodi* VITÆ PROPOSITUM CONDUCERE , *moresque , & Institutum honeste , & devote Clericaliter vivendi concernere videbuntur ; de Missis precipue , & de aliis Divinis Officiis , sive Horis Canonicis , prout vobis melius videbitur , celebrandis , & recitandis , licita tamen , & honesta , rationabilia , & bonis moribus , & Sacris Canonibus non contraria ,* FACERE, EDERE , *& pro tempore facta edere ,* CORRIGERE , REFORMARE , *& in parte , vel in totum* IMMUTARE , *ac* DE NOVO *alia , prout* VOBIS EXPEDIRE VIDEBITUR , *instituere , & ordinare , &* JUXTA ILLA VIVERE ; *quæ postquam a vobis condita , & reformata , instituta , aut immutata , & ordinata , ac* NOBIS *seu* SUCCESSORIBUS NOSTRIS EXIBITA FUERINT , *Apostolica auctoritate confirmata , & approbata sint , & esse censeantur ; & ut omnibus , & singulis Privilegiis , Exemptionibus , Immunitatibus , Indulgentiis , Facultatibus , Libertatibus,*

bus , Auctoritatibus , Indultis , Favoribus , Concessionibus , & gratiis Spiritualibus , & Temporalibus, quibus potiuntur , & gaudent , aut in futurum potientur , & gaudebunt Canonici Regulares Lateranenses, Congregationes , Personæ , & loca eorum , Vos , & loca vestra uti , potiri , & gaudere possitis , quorum tenore præsentibus pro sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum insertim haberi volumus ; itaut litteræ Apostolicæ super eisdem Privilegiis , Exemotionibus , Immunitatibus , Concessionibus, & Gratiis eisdem concessis , vel pro tempore concedendis , mutatis dumtaxat nominibus , cognominibus , invocationibus , & diebus ad libitum expediri possint ; perinde ac si illa omnia , & singula , non solum per clausulas generales , sed per eorum tenorem de verbo ad verbum expressionem , & insertionem fuissent vobis per has nostras litteras , sub hac ipsa die expressa , & specialiter concessa tenore præsentium ex certa nostra scientia , & ex Apostolicæ plenitudine potestatis vobis , ac sociis , & successoribus vestris in perpetuum concedimus pariter , & indulgemus, & ad præmissa omnia, & singula, quibuscumque impedimentis , & contradicentibus amotis , liberam , plenamque auctoritatem , & facultatem elargimur , non obstantibus nomine , dignitate , & officio Episcopali , quæ Joanni Petro supradicto per alias Nostras litteras reservavimus , Apostolicisque , & generalibus , aut specialibus Constitutionibus , Ordinationibus etiam juramento , aut quavis alia firmitate roboratis , etiam si quæ specialiter , seu de verbo ad verbum exprimenda essent , quæ pro expressis haberi , & quibus quo ad effectum præsentium dumtaxat specialiter , & expresse derogamus , aliisque contrariis non obstantibus

qui-

quibuscumque . Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 24. *Junii* 1524.=*Jacobus Sadoletus.*

Quibus litteris perlectis, ac servatis solemnitatibus, & cærimoniis consuetis, præstitisque per dictos RR. DD. Joannem Petrum Episcopum, Cajetanum de Thienis, Bonifacium de Collis, et Paulum de Consiliariis, solitis juramentis in manibus dicti R. P. D. Episcopi Casertani Commissarii Apostolici, solemnem, et expressam Professionem emiserunt, ac fecerunt de trium Votorum Regula supradicta perpetuo observanda, oblatisque per unumquemque eorum Cedulis Professionis hujusmodi, eorum propria manu scriptis, & subscriptis, in manibus dicti R. P. D. Episcopi Casertani traditis, consignatis, & derelictis hujusmodi sub tenore, videlicet.

Anno Domini 1524. *Die* 14. *mensis Septembris Romæ in Ecclesia S. Petri apud Altare Majus.*

Ego *Joannes Petrus Carafa Neapolitanus Episcopus Theatinus Profiteor hodie coram Domino, et promitto Deo, & Beatæ Mariæ semper Virgini, et eidem Beato Petro Apostolo, & tibi Rev. in Christo Patri Episcopo Casertano Commissario Apostolico, ad hæc per Sanctissimum D. N. specialiter vivæ vocis Oraculo deputato nomine, et vice ejusdem SS. D. N. D. Clementis Papæ VII., et Præpositi per nos eligendi, quod ero obediens eidem SS. D. N., et Præposito supradicto, eorumque successoribus canonice intrantibus, usque ad mortem secundum Regulam Clericorum Regularium, sub* TRIBUS VOTIS, *Paupertatis scilicet, Castitatis, et Obedientiæ per eundem SS. D. N. noviter institutum.*

T Ego

Ego Joannes Petrus Carafa Episcopus Theotinus proprio manu scripsi, atque ore proprio pronuntiavi.

Et similiter præfatus R. P. Cajetanus de Thienis, D. Bonifacius de Collis, et Paulus de Consiliariis, et unusquisque ipsorum similem Cedulam, eorum manibus scriptam, et subscriptam, et eorum Nominibus, et Cognominibus adnotatas porrexerunt, et perlegerunt, et unusquisque ipsorum porrexit, et perlegit &c. Acta sunt hæc omnia Romæ in Basilica S. Petri Principis Apostolorum de Urbe in locis præallegatis præsentibus &c. quondam Stephanus de Amandis de prædictis rogatus fuit.

Il Fatto è troppo chiaro. Perciò, o voi nella vostra Dissertazione parlate di un' altra ignota Religione, o sia Religioso Istituto: o parlando de' PP. Teatini, che sono fra di Noi, bisogna che inventiate un altro diploma Pontificio, impresa non indegna del vostro spirito, che l' Istituto Teatino stabilisca come voi il vorreste. Che si concede? che mai viene approvato nel sopradetto Breve? Di poter nell' Abito Chericale Professare i tre Voti solenni di Povertà, di Castità, di Obbedienza. Se a questi altro Voto avessero voluto aggiugnere i Fondatori, io vi domando; era a ciò fare richiesta la Concessione, e l' Approvazione del Pontefice? Se rispondete di nò: dunque nè tampoco riguardo agli altri trè, essendo tutti in ragion di Voto della stessa natura, sarà stata necessaria l'Approvazione: dunque falsa la vostra proposizione, che, *lontana simile autorità non avrebbe possuto introdursi*. Se poi col vostro cuor generoso rispondete per gentilezza di sì: dunque egualmente, che gli altri trè dovea essere chiaramente enunciato, egualmen-

mente dovea ſpiegarſi la facoltà di poterlo profeſſare, egualmente ſi richiedeva l'autorità del Pontefice, che l'approvaſſe. E che? Voi che per ſingolare voſtra dottrina, e per Voto fatto di non voler mai diſtinguere, richiedete aſſolutamente neceſſaria l'eſiſtenza delle leggi di diſciplina alla Pontificia Approvazione; vorrete poi dire, che un quarto Voto ſolenne non abbia a ſpiegarſi, non ſi abbia a nominare, non abbia ad avere autentica approvazione, non abbia eſpreſſamente a proferirſi, ed abbia in fine a traſcurarſi queſta vera legge fondamentale? Che avrebbe giovato l'ottimo saviſſimo ſtabilimento del Pontefice Innocenzo III. di doverſi quell' Iſtituto ſoltanto riputare ſanto, retto, e legitimo, il quale dal Sommo Paſtore veniſſe approvato, ſe tutto ciò nella ſua Approvazione non ſi richiedeſſe? Che mezzo inutile ſarebbe mai ſtato per togliere la ſuperſtizione, e l'errore, quando, anche coll' Approvazione, ſi laſciaſſe la libertà ai Profeſſori di un Iſtituto, di far tacitamente qualunque Voto, che al loro capriccio ſi preſentaſſe? Qual vergognoſa contradizione, il Profeſſare Voti ſolenni di una Religione, e coteſti poi eſſere totalmente occulti, e privati! In qual parte del citato Breve avete ſaputo ritrovare, eſſerſi quei Religioſi obbligati con giuramento a Dio, che mantener ſempre ſi doveſſero a ſpeſe della ſola Divina Providenza, paghi unicamente delle giornaliere oblazioni de' Fedeli, *ſenza che a farle invitati nemmen reſtaſſero da inſinuazioni, e da queſtue*? Come mai giugnete alla franchezza di dire, che chi autorizò l' Iſtituto, *lo permiſe ſotto il rigore della Povertà iſteſſa*? Finiamola. Trè ſoli Voti nell' Iſtituto Teatino approva

il Pontefice; dunque il quarto è falsissimo, è una chimera. *Vobis, et cuilibet vestrum, et quandocumque visum fuerit possitis* TRIA *substantialia Religiosæ vitæ, ut* PETITIS, *Paupertatis, Castitatis, et Obedientiæ* VOTA *publice emittere*. Che dite ora? Son Quattro, o Tre i Voti, che professa l' Istituto Teatino.

Dal Breve medesimo bisogna dire, che ne abbiano cancellato pure il Combattimento, che col quarto Voto dovea questo novello Istituto intimare al Deista Lutero; nè tampoco vi si osservano i felici presagi dell'Apparizioni, e Rivelazioni, de' Gigli, e degli Ucelli. „ Questi essendo i primi Fondamenti, e la Pietra an- „ golare alla Erezione di quello Edificio, ed una pruo- „ va di Fatto alla Cattolica Chiesa contra de' suoi ne- „ mici, che la Providenza divina ponevano ingratissi- „ mamente in contrasto „ doveano certamente essere con chiarezza dichiarati, e stabiliti. Nulla di ciò; e vi priva pure del piacere di nominare Lutero, e la Provvidenza. Almeno si rincontrassero le Leggi Apostoliche, che quel Glorioso Patriarca Fondatore dell' Ordine stabilì, e prescrisse alla sua Fondazione. Nò in vero; anzi non vi si leggono i termini di Leggi Apostoliche. Se queste per voi egualmente sono Leggi Fondamentali; l' Edificio è distrutto; ed eccone il perche: Perche nella Fondazione il Glorioso Patriarca non ancora avea composte Leggi, e per toglier l' equivoco, non avea formate ancora Costituzioni, nè mai le formò: quindi se oltre alle Leggi del Chericato, e quelle de' *Trè Voti*, e della Vita Comune, voi ne desiderate altre Fondamentali, e necessarie alla Erezione del Teatino Edificio; non debbe dirsi

abbattuto, ma più propriamente, non mai costrutto, ed inalzato. Che sia così: voi osservarete nel Diploma Pontificio, non essere state nel tempo della Fondazione approvate Costituzioni, o Statuti di particolar disciplina, ma in vece accordata la facoltà di poterle formare conformi sempre al proprio Chericale Istituto; e soggettandole alla Pontificia Approvazione, usarne poi per comune regolamento, e disciplina. *Necnon Statuta quæcumque, Ordinationes, & Constitutiones de omnibus, & singulis, quæ ad hujusmodi vitæ propositum conducere, moresque, & Institutum honeste, & devote CLERICALITER vivendi concernere videbuntur . . . . Quæ postquam a vobis condita, & reformata, instituta, aut immutata, & ordinata, ac Nobis, seu Successoribus nostris exhibita fuerint, Apostolica auctoritate confirmata, & approbata sint, et esse censeantur*. Come potremo ora conciliare le cose? Voi dite, che „ se le istesse Leggi non fossero state ammesse dalla S. Sede, appunto come quel Fondatore se le avea assolutamente prefisse, la Fondazione non sarebbe seguita, non esisterebbe; „ all' incontro queste Leggi non erano state prefisse dal Fondatore, nè per conseguenza potevano essere state ammesse dalla S. Sede, la quale anzi, come avete inteso, le suppone future: dunque per la vostra Regola deriva che la Fondazione non ha potuto seguire, non può esistere. Questo è ben altro, che *Incapacità*! Potevate da principio dare alla radice, e con questo argomento pretendere in tutto ideale il Teatino Edificio, e come tale, incapace veramente di ogni acquisto, e di possedere. Questo in

vero

vero pruova troppo, ed è un punto da non prenderſi con indifferenza. Egli è veriſſimo, che la S. Sede, e tutta la Chieſa ſtima legitima, ed approvata queſta Religione, nè per colpa di eſſa, a non eſſer tale, è mancato condizione veruna. Il Papa dovea ſapere di non poter approvarla ſenza quelle Leggi prefiſſe dal Fondatore, e non arrogarſi la poteſtà di approvarla ſenza di eſſe. Ora andiamo troppo avanti: e ſarà coſa più prudente metterſi a battere altra ſtrada. Mi diſpiace di dover tenere quella, che so eſſer a voi la più rincreſcevole, e nojoſa. Abbiate pazienza, nè poſſo riſparmiarvela; dovete diſtinguere. Se per Leggi Fondamentali intendete, che queſto Iſtituto voleva unire allo ſtato Chericale i Trè Voti ſolenni, e ſoſtanziali della vita Religioſa di Povertà, Caſtità, ed Obbedienza, e di vivere in comune, e del comune: *Tria ſubſtantialia Vota emittere, et ſub ſolito, et communi habitu Clericali in unum habitantes, et in communi, ac de communi viventes .... Clericalem vitam ducere decreviſtis*; queſte Leggi certamente furono le iſteſſe, che ſi prefiſſe il Fondatore, queſte furono nella Fondazione dalla S. Sede approvate; onde il Teatino Edificio è ſeguito, ed eſiſte: ma ſe per Leggi Fondamentali, confondendo il ſignificato de' termini, vi piace intendere le private, perfettiſſime, volontarie Oſſervanze, e Statuti; queſte non ſi richiedono; ſenza di queſte la S. Sede poteva approvarlo; nè queſte, con voſtro permeſſo, ſenza graviſſimo sbaglio, poſſono chiamarſi Fondamenti dell' edificio.

Perche poi non abbia da diſturbarvi un altra volta, ricordatevi di tale diſtinzione, e con queſta ſenza dir

più,

più, rispondete a voi stesso intorno alla *Immutabilità delle leggi fondamentali* dell' Istituto Teatino, delle quali parlate nella *pag.* 27. E vi prego ad imparar prima, a meglio intendere le cose, e poi venire alla terribile minaccia di suppressione, di distruzione, di annientamento, per una criminosa trasgressione, dal solo livore, e dall' ignoranza supposta; lasciando questa cura, che mai a piccolo privato non può convenire, a chi da Dio è conceduta la potestà di conservare le leggi, e di punire i trasgressori.

Il Breve Pontificio, di cui si parla, si ritrova, come io quì l' ho trascritto, nel primo, e sul principio di quei tre, che voi eruditamente chiamate tomacci, del P. Silos, nè vi sarebbe stato difficile il leggerlo; voi non dimeno sebbene indicandolo, ve ne mostrate nel tempo medesimo ignorante, ed all' oscuro. Siete invero troppo astuto, e sagace! Ho sentito a raccontare di un Uomo dottissimo un simile ritrovato. Egli non essendo capace di pensar cos' alcuna da se stesso, e volendo pure far godere il publico di qualche sua dotta produzione, si regolava in questa guisa: copiava da' libri quel che alla sua mente illuminatissima poteva sembrare più erudito, ed elegante; e perche poi il publico non si avvedesse dell' indigesto furto, dipingeva coll' inchiostro tutte quelle pagine, che poteva accusarnelo: persuadendosi con una filosofia degna di se, che la virtù, e la forza della simpatia, quell' inchiostro medesimo dovesse spargere nelle corrispondenti pagine di tutte le copie, che di quelle opere erano sparse pel Mondo, e restar potesse così impunito il suo furto. L' impegno fra

quel-

quello, e voi, con diversa mira, potrebbe avere il fine istesso: e se quegli per occultare quel che voleva far comparire suo; voi per nascondere ciò che vorreste, che mai non comparisse; avreste potuto egualmente dipinger col gentile color d' inchiostro.

Non so per altro, se avendo voi adoperata l' arte d' inchiostrare quegl' infelici tomacci, possiate agevolmente persuadervi, che la virtù simpatica abbia avuta la forza d' inchiostrare anche quelli, che mi sono stati consegnati: e mi sarebbe all'estremo rincresciuto il dover restituirli a quei PP. così delicatamente dipinti. Mi vedo felicemente libero da simil disastro; e dalla *pag.* 38. del primo di essi, ho trascritto il Pontificio Diploma; e vi richiamo ad osservare in esso qualche cosa di più.

Il Pontefice approvatore concede al Novello Istituto tutt' i Privilegj, Esenzioni, Facoltà, Indulti, e Favori così Temporali, come Spirituali, che godono, e goderanno per l' avvenire i Canonici Regolari Lateranensi: *Ut omnibus, et singulis Privilegiis, Exemptionibus, Immunitatibus, Indulgentiis, Facultatibus, Libertatibus, Auctoritatibus, Indultis, Favoribus, Concessionibus, et Gratiis Spiritualibus, et Temporalibus, quibus potiuntur, et gaudent, aut in futurum potientur, et gaudebunt Canonici Regulares Lateranenses, Congregationes, Personæ, et loca eorum, vos, et loca vestra uti, potiri, et gaudere possitis, quorum tenore &c.*

Mi sapreste dire, che voglia ciò significare? Ve lo dirò io: essere incapaci di acquistare, e di possedere i Teatini nel modo istesso, e nella guisa medesima, che lo sono i Canonici Regolari. Vi potrebbe

be venire in mente di comporre un' altra Differtazione, per dichiarare anche quefti ultimi egualmente incapaci: nè vi farà difficiliffimo, formandola ful modello della prima. Per ora non effendo chi abbia afferito il contrario, e fupponendoli io capaciffimi fino alla nuova voftra decifione; ne inferifco, che capaciffimi fiano pure i Teatini, anche pofta la voftra decifione in contrario.

Benche fia vero quanto fino ad ora ho afferito; mi avvedo però avervi altamente colpito, e tenervi ftrabiliato fopra ogni cofa, la franchezza di affermare, non effervi ftate nel punto della Fondazione dell' Iftituto Teatino le fue particolari Coftituzioni, e di quefte non effer mai ftato Autore il Gloriofiffimo Patriarca. Mi avvedo, io dico, che dimoftrando anche quefta verità, vi debba non poco rincrefcere; perche diverranno inutili le più belle dottrine, che vi era riufcito di unire intorno a certe Coftituzioni, che voi denominate Novelle, e Pofteriori. Che volete farci? A fimili difgrazie fono foggette, anche le più gloriofe imprefe degl' ingegni umani. Offervatelo.

§. XIII.

Delle Coftituzioni dell'Iftituto Teatino.

Ella è un' imprefa troppo ardua, e malagevole, il voler dimoftrare efiftenti tutt' i poffibili, ed il credere di poterlo fare col folo fupporre quel che non è. Vi farefte mai afpettato, che io aveffi a dirvi, che quanto afferite dalla *pag.* 44. fino alla

pag. 61. tutto ſia appoggiato ſopra di una falſa ſuppoſizione? E pur così è. Nella notata *pag.* 44. Scrivete „ E cominciando dalle *Coſtituzioni* Novelle, e poſteriori. Eſaminar ſi debbono più coſe unite inſieme. Se cioè potevano farle i RR. PP. Teatini, che al Glorioſo Patriarca S. Gaetano ſon ſucceduti. *Come* fatte le abbiano. E di quali effetti eſſer poſſano produttrici. Avvenga che ſe nel farle mancato gli foſſe il *potere*, o *ecceduto* lo aveſſero, nulle, ed invalide ſi rimangono, e perciò di neſſuniſſimo giovamento per lo punto preſente riuſcirebbero„. Dunque queſte Coſtituzioni novelle non furono in tempo della Fondazione; dunque queſte non furono formate dal Glorioſo Patriarca; dunque non furono queſte le leggi fondamentali, e la Pietra angolare del Teatino Edificio; dunque ſenza di eſſe eſiſte la Religion Teatina; dunque per queſte non può cambiare il ſuo primo eſſere, o natura. Quali per tanto ſono ſtate le Antiche, e le anteriori Coſtituzioni? Io non le so ritrovare; e tutto voſtro debbe eſſere l' impegno di produrle; nè temete d' inchioſtro, perche niente ſon io perſuaſo della tanta forza della ſimpatia. Fra le voſtre ricerche, permettetemi, che io intanto metta queſta ipoteſi. Se mai è vero, che altre Coſtituzioni non eſiſtano, che queſte, che voi dite Novelle, Poſteriori; quali dunque furono le leggi fondamentali dell' Iſtituto Teatino? Vi tocca a riſpondere; quelle ſoltanto, che allora furono riconoſciute per tali, e che tuttora come tali l' accompagnano. Or nella data ipoteſi, queſte, quali mai ſono? Quelle unicamente, che ſi ritrovano regiſtrate nel Pontificio Diploma di Approvazione, e

tutte

tutte riduconsi a quelle del Chericato colla unione de' tre Voti solenni, e comuni della vita Religiosa: dunque queste solamente, nella data ipotesi, furono le leggi fondamentali. Attento ora alla mia asserzione. Oltre di queste leggi, la Religione Teatina non ha mai avuto altre Costituzioni, che queste denominate da voi Novelle, e Posteriori.

Ch' il crederebbe, che per uscire da tale impegno, io debba essere il primo a produrre Costituzioni antiche, ed ajutar così voi a compiere, in vece, felicemente il vostro? Non posso, per legge di lealtà, dissimulare la contradizione, che pel mio assunto incontro nel primo di que' tre Tomacci dal P. Silos nella *pag.* 73. rimanendo, per la forza de' documenti, senza alcuna difesa. Spero nondimeno, che applicando ancor io sulle antiche le profonde riflessioni, colle quali voi prendete ad esaminare le novelle, non me ne possa poi derivar tanto male. Egli asserisce, che il primo a scrivere certi rudimenti di costituzioni, fosse Bonifacio da Colle, uno de' quattro Fondatori; nè con altra occasione, che per informare per lettera il Vescovo Giberto di quel privato domestico tenor di vita, con cui allora i Teatini si diportavano. Soggiugne lo stesso Storico; questi regolamenti averli stabiliti il Carafa col consiglio, e consenso del Tiene, e degli altri compagni, al riferire di Giovanni Solario (*tract. MS. de Vit. cont.*). Vedete dunque, che queste non erano Costituzioni formali, nè da legitima potestà approvate, nè quelle di cui si cerca, nè dell' Autore, che si desidera; ma più tosto dirsi debbono stabilimenti, e costumanze private. Nondimeno voglio produrli, perche da essi

pure si riconosca la prima idea de' Fondatori. Leggendo nel P. Silos nel luogo citato, l' antico esemplare di questi regolamenti essere scritto di carattere di S. Andrea Avellino; mi è stato permesso da quei PP. di averlo colla dovuta venerazione tra le mani, e da esso immediatamente trascriverli: Il Santo premette loro il titolo, cui mi piace pure trascrivere, come troppo opportuno a persuaderci della verità delle cose.

Brevis quædam Instituti nostri formula a nonnullis senioribus Patribus jam pridem scriptis mandata, ad servandam tantum ejusmodi claustralis observantiæ memoriam: Non ad aliquod super ducendum obligationis jugum, sive Regulam, per TRIUM *substantialium* VOTORUM *nexum*.

Ut secundum Sacros Canones, & Professionem TRIUM VOTORUM, *videlicet, Paupertatis, Castitatis, & Obedientiæ in communi habitu, et vita Clericorum omnes vivant. Paupertatis, ut nemo aliquid possideat proprium; sed omnes in communi, et* DE COMMUNI *vivant: non mendicando, quia id Canones prohibent, sed ex oblationibus Fidelium sponte oblatis. Item ex decimis, et primitiis, ubi æquum sit, servientes gratis Altari, et Evangelio. Annuos redditus Ecclesiasticos in communi possidere, neque per Canones,* NEQUE PER PROFESSIONEM PROPRIAM *prohibemur: tamen eos habere parum curamus, multis ex causis, atque ipsa experientia edocti. Castitatis, videlicet, non solum integritatis corporis, sed et sensuum, atque verborum custodia, et quantum fieri potest, etiam cogitationum, atque affectuum puritate; necnon ciborum parsimonia, ac sobrietate. Mulierum colloquia, et conversatio-*

ſationes, etiam honeſtiſſimarum, & ſanctarum vitandæ, prout Canones etiam jubent: ubi vero inevitabilis neceſſitas, aut lex charitatis aliter jubent, Prælatus judicet, cæteri obediant. Obedientia in primis debetur Prælato, & ſenioribus, tamquam Dei Vicario, & Miniſtris. Deinde Fratribus inter ſe obedientibus, invicemque ſervientibus in charitate. Ita tamen, ut omnia ſecundum ordinem fiant, ut ait Apoſtolus, & nemo Prælati, vel alterius officium, vel jubendi auctoritatem ſibi uſurpet. Prælatus quoque meminerit nullo modo apud nos cenſeri præceptum obligans ad peccatum, ubi Dei, vel Eccleſiæ præceptum non eſt; aut vis aliquem propriæ Profeſſionis non ligat.

Prælatus electione creatur ad annum, confirmaturque, ſi ita viſum fuerit, uſque ad triennium; eligentibus tantum illis videlicet, qui Vocem habent in Capitulo, fitque electio, & confirmatio hujuſmodi ſecundum Canones vel a toto Capitulo, vel a majori parte totius Capituli: vocatis prius, & expectatis abſentibus, quantum expectare oportet.

Nemo Novitius ad probationem, vel Profeſſionem admittitur, niſi longo tempore, & multa experientia, & patientia antea maceratus, atque probatus, elapſo ſaltem biennio, aut triennio: idque ex conſenſu totius Capituli: aſſigneturque Novitius ab initio cuidam ex Fratribus, qui Deo adjuvante eum inſtruat, & informet ad novam vitam.

Officium Divinum nocturnum, atque diurnum aſſidue dici ſolet in Choro a Clericis tantum, atque Præsbyteris more Romanæ Eccleſiæ; ſervata etiam Conſuetudine ejus Eccleſiæ, vel Diœceſis, in qua Nos morari contingerit, in iis, quæ Eccleſiæ Catholicæ non adverſantur.

Sa-

Sacramenta ministrantur gratis per eos, quos Prælatus elegerit, illisque personis, quas ille admiserit: ministrantur autem cum diligentia, ac puritate, fideliter servatis terminis privilegiorum, atque exemptionum Sedis Apostolicæ, non abutendo immunitate concessa, sed salva semper reverentia Prælati, ac Judicis ordinarii.

Modus celebrandi Missas, & Divinum Officium, necnon legendi, & pronunciandi, & psallendi in Choro, et in Ecclesia, propter Rubricas Missalis, et Breviarii Romani authenticas, et antiquas, Vobis seorsim describetur, traditis quibusdam Regulis brevioribus, atque facillimis: ubi etiam quando proprium aliquid Sanctorum recipere, vel omittere debeatis, admonebimus.

Vestium color, vel habitus certus apud Nos nullus jubetur, nullus prohibetur, dummodo is sit, qui honestos Clericos deceat, et sacris Canonibus non repugnet, vel a communi consuetudine illius Civitatis, vel Diœcesis non abhorreat, in qua Nos morari contigerit.

Nullus Presbyter, vel Clericus solus extra domum procedit, sed accepto Comite, et facta prius oratione ante Altare, atque accepta benedictione Prælati. Idem servatur in reditu. Laicus vero, et qui necessariam curam gerit dispensandæ Domus, etiam si Clericus sit, solus exire aliquando non prohibetur; facta oratione, et accepta benedictione, ut dictum est.

Facto signo bis in die ad orationem procumbimus, singulis in suis locis, vel Cellulis morantibus, atque orantibus in silentio, et quiete. Mane Completis Laudibus Matutinis, et Vesperi in initio noctis, in æstate vero in meridie.

Jejunia per Ecclesiam indicta diligentissime servantur. Addimus tamen ex consuetudine jejunium sextæ feriæ per

totum

totum annum , et jejunia Adventus Domini , non ex præcepto , ſed libere , et ſponte jejunantes . Communi menſæ numquam deeſt Sacra Lectio , vel ex Divina Scriptura , vel ex Sanctorum Doctorum libris deprompta : auditurque magno omnium ſilentio , nec quiſquam, excepto Prælato , de ea verba facere audet.

Nullam conſuetudinem , nullumque vivendi modum , vel ritum , tam eorum, quæ ad Divinum cultum ſpectant, atque in Eccleſia quovis modo fiunt, quam eorum, quæ ad communem vitam intra Domum , vel extra per Nos ſervari conſueverunt , vim præcepti obtinere nullo modo permittimus , nec quemquam ligari volumus in conſcientia : niſi Dei præceptum , vel Eccleſiæ conſtitutio ſimul concurrat , vel ex propria profeſſione trium Votorum ad id ſervandum apud Deum teneretur.

Cæterum quomodo in reliquis omnibus apud Nos vivatur, ſingulariter proſequi , nimis longum foret . Interim qui id ſcire voluerit , faciat quod ait Dominus , audiatque invitantem eum , atque dicentem ; veni , et vide .

Queſte ſono tutte le Coſtituzioni oſſervate da' primi Fondatori dell' Iſtituto Teatino , delle quali non ſi è avuta notizia , che da una lettera , traſcritta di proprio carattere da S. Andrea Avellino ; e ſiate ſicuro , che altre non ritrovarete prima delle Novelle , e Poſteriori : Io però voglio , che ne facciate quell'uſo , che più vi aggrada . Volete che ſiano Coſtituzioni? Siano pure . Volete denominarle leggi fondamentali ? Ditele pure . Volete che ſiano ſtate formate dal Glorioſo Patriarca nel punto medeſimo della Fondazione? Le abbia pure formate : dunque i Teatini non poſſono acquiſtare , e poſſedere . A voi ſolo pure ſia permeſſo , e conveniente il cavare queſta conſeguenza . D'

onde

onde in fatti volete, che questa derivi, ed in virtù di qual legge? Del Voto, o di particolare Precetto? Dal Voto nò certamente, perche quello di Povertà, che professa l' Istituto, altro non è, se non questo: *Ut nemo aliquid possideat proprium*; Nè questo divieto di particolare proprietà sarebbe stato espressamente indicato, quando al Comune fosse nella guisa stessa interdetto l'acquisto, e il possedere. Viene ordinato di vivere in Comune, e del Comune, ma però non *mendicando*, non per legge di Voto, bensì perche i Canoni lo vietano; nè si aggiunge, *non possidendo*, che pure sarebbe stato necessario di esprimersi, se l'una, e l'altra osservanza si fosse voluta. Lasciamo le interpretazioni, ed osservate in queste leggi fondamentali, quel che si ordina con chiarezza, intorno al possedere. *Annuos redditus Ecclisiasticos in communi possidere, neque per Canones, neque per PROFESSIONEM PROPRIAM prohibemur*. I Canoni non proibiscono ai Teatini il possedere; la loro Professione, vale a dire la promessa solenne fatta a Dio per mezzo dei trè Voti, non proibisce loro il possedere; i Teatini dunque possono, o non possono possedere? *Tamen eos habere parum curamus*. Quest'ultima illazione per coronar l'opera vi resta a formare: a me poco cale di avere rendite; dunque per legge immutabile sono astretto a non possedere più rendite. Dovreste più tosto da ciò riconoscere lo spirito di quei primi PP., che con questa loro non curanza, vollero spiegare il dissinteresse, e l' alienazione dalle richezze; ma non soggettarsi a quella obbligazione, che voi con egual dissinteresse, e grandezza d' animo desiderareste, che avessero indossata. Che questa poi

po-

poteſſe a loro derivare non dal Voto, ma da ſpeciale Precetto, a cui ſi foſſero obbligati; leggete, e giudicatene: *Nullam conſuetudinem, nullumque vivendi modum, vel ritum, tam eorum, quæ ad Divinum cultum ſpectant, atque in Eccleſia quovis modo fiunt, quam eorum, quæ ad communem vitam intra Domum, vel extra per Nos ſervari conſueverunt; VIM PRÆCEPTI obtinere NULLO MODO PERMITTIMUS, nec quemquam ligari volumus in conſcientia; niſi Dei Præceptum, vel Eccleſiæ Conſtitutio ſimul concurrant, vel ex propria Profeſſione trium Votorum ad id ſervandum apud Deum teneretur*. Da queſta ſolenne dichiarazione di non eſſere aſtretti ad oſſervare alcuna coſtumanza per obbligo indiſpenſabile, il quale s' intenda indotto ſolamente dalla forza di un Precetto Divino, o Eccleſiaſtico; potrete forſe dedurre, che le accennate Coſtituzioni, o Leggi ſiano di tal vigore, che non poſſano per le varie circoſtanze ad arbitrio variarſi, e che anche ordinando apertamente la legge di non poſſedere, il che per altro non hanno mai ſtabilito, abbian per queſto ad eſſere immutabili?

Guardimi Iddio, che io ardiſca mai di ſolamente mettere in dubio tutta quanta fu la virtù del Patriarca S. Gaetano, e de' ſuoi Confondatori, dimoſtrata da loro con quell'eroico allontanamento da tutto ciò, che di più ingannevole promette il Mondo; o che voglia defraudarli di quella lode, che meritò loro nella Chieſa abbondantemente quella generoſa non curanza, anzi vero diſprezzo delle ſoſtanze, e de' beni, di cui con tanti generoſi rifiuti diedero eſempj ſtupendiſſimi: Tutto però quanto eſſi operarono non da

immutabile obbligo, o legge prendeva l' origine, ma solamente da magnanimo, e generoso libero volere. Nè tampoco intendo io di negare, che il loro spirito a quel segno pure li conducesse, fino a desiderare una vita libera da ogni cura mondana, e sciolta da ogni impaccio per poter a Dio unicamente pensare, ed al vantaggio del prossimo adoperarsi; ma al dire dell' altrove lodato P. Caracciolo, dottissimo Istorico della vita del Santo, a norma degli Apostoli, e con quella capacità istessa, non con forza di precetto, un simile glorioso tenor di vita emulavano. *Placuit Patribus, et Cajetano in primis Paupertatis amantissimo, eo modo vitam instituere, ac facto potius, exemploque, quam lege, aut præcepto præire posteris, maxime cum probe scirent Christum Dominum, ejusque Apostolos, hoc est primævæ Ecclesiæ Clericos, eadem et ipsos ratione vixisse. Tuti igitur tanto exemplo* Patres, *vitam ejusmodi* NULLA ADACTI PRÆCEPTIONE, *sed pro* LIBITU *ineunt, eo magis admirandam, quo rarior per id tempus virtus, vel in Clericis visebatur* (*Bolland. tom.* 2. *Augusti pag.*287.

Sebbene sia io stato troppo connivente nel permettervi il poter attribuire queste Costituzioni al Glorioso Patriarca, e non più tosto al Carafa, secondo il sentimento del Solerio; pur tuttavia avrà la medesima forza l' argomento, che son per trarre da un documento irrefragabile. Se il Carafa non fu il primo Autore de' riferiti regolamenti, li dovette certamente come uno de' primi tra Fondatori approvare, ed ammettere; tanto più che per primo Superiore del novello Istituto fu dagli altri concordemente eletto,

e re-

e replicatamente confermato. Chi dunque più di lui avrebbe dovuto ferma, e costante procurare l' osservanza, e promoverne l' esercizio? Quanto perciò non dovrà sembrarvi strano il vedere, che il Carafa istesso appena assunto al Sommo Pontificato, doni fondi stabili ai suoi Teatini, e li dia loro a possedere perpetuamente? Con una Bolla di moto proprio, tanto egli eseguì. Fa loro donazione di Case, di Giardini, di Vigne, e di altri stabili, e dopo preso il possesso, *dictorum Domorum, Hortorum, Viridariorum, Vinearum, &c.* li possano egualmente, *perpetuo retinere, ac illorum fructus, redditus, & proventus in* SUOS, ET CONGREGATIONIS USUS CONVERTERE. Questo non solamente, ma soggiugne poco appresso: *Empta, necnon etiam pro tempore emenda Domos &c. atque immobilia bona tam in Urbe, quam extra illam, et alias ubilibet existentia cujuscumque pretii, valoris, et quantitatis existant, et fuerint; Necnon pecunias inde expositas, et exponendas ad quamcumque summam, et quantitatem ascendant, eidem Congregationi, juxta* RITUS, & MORES EORUM TENENDA, & POSSIDENDA PERPETUO, *&c. Concedimus, et elargimur*. Notate queste ultime espressioni. Dunque il Pontefice insieme, e Fondatore dichiara, che il tenere, e possedere Fondi stabili sia secondo il rito, e Costumanza del suo Istituto. Quale dunque sarà la Legge, quale il Precetto, che loro lo proibisca, se il medesimo Fondatore non sa ritrovarlo? Potrà mai avere anche apparenza di vero, essere l' Istituto Teatino fondato colla *Incapacità* di possedere, quando nel tempo medesimo i suoi Fondatori lo dichiarano

rano Capacissimo, e di fatto posseggono?

Che uso pertanto volete, che io faccia di quel che avete scritto dalla *pag.* 44., fino alla *pag.* 61., o a che volete impegnarmi. Se mal non mi appongo, in tutto questo tratto voi altro non imprendete a dimostrare, se non appunto, i Teatini esser venuti in Napoli colle prime Leggi stabilite Fondamentali nella Fondazione del loro Istituto, e come Pietra Angolare alla Erezione del Teatino Edificio; e dopo essere stati così ammessi, aver distrutti i Fondamenti, e spezzata la Pietra Angolare; e seguita così senza alcuno strepito la ruina dell' Antico, con nuovi Fondamenti, e nuove Pietre Angolari aver inalzato un Novello Edificio. Quì vi scagliate con impeto negando Loro il *Potere* a ciò fare; e con erudizione, e dottrina singolare spiegando cosa sia Contratto, e Pazione, asserite, ch' essendo stati ricevuti dal Principe, e dai Popoli colle prime Leggi, non potevano queste alterarsi, o distruggersi colle Novelle, e Posteriori; le quali senza il Beneplacito del Sovrano di niun vigore debbano riputarsi. Dite poi tante cose, e v' impegnate citando Cujacio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Scevola, ad insegnare cosa sia il diritto Publico, per conchiudere, che siccome tali Costituzioni sono direttamente contra i Patti, e le Convenzioni fatte col Publico, come tali vengano ad offendere il diritto Publico, e Civile. Finalmente, ch' essendo i Teatini Figli, e Successori di S. Gaetano, non potevano stabilire Leggi alle sue contrarie.

Questo è tutto quanto si contiene nelle accennate diciassette pagine. Se la supposizione non fosse falsa, tutto andarebbe benissimo; nè i principj fermati, e stabiliti

biliti possono incontrare difficoltà, se non appresso di chi affatto ignorante sia delle prime nozioni delle cose. Il duro s' incontra nella retta applicazione, ed è lo stesso, che profanarli il voler ridurli, a farli servire ad una chimerica invenzione. Dovete dunque provare, che i Teatini siano stati ricevuti in Napoli con un tale determinato stabilimento di Costituzioni, o di Leggi, e questo poi, dopo la loro venuta, aver Essi cambiato con altre Costituzioni, e Leggi Novelle, e Posteriori; e queste dippiù, essere contrarie alle prime, ed introdotte senza l' Autorità del Sovrano; provato ciò, allora applicate i riferiti principj, e massime, che farete benissimo; ma se poi l' asserzione sarà tutta falsa; metteteli da parte, perche non fatti a confermare false supposizioni, o per empire inutilmente le carte. Andiamo per tanto allo scoprimento del vero.

§. XIV.

Delle Costituzioni Novelle, e Posteriori dell' Istituto Teatino.

MErito certamente, che riconosciate con sentimento di gratitudine, e di sodisfazione il rispetto, e la stima, per cui non mi fo lecito di alterare nemmeno i vostri termini, anche a costo di riportare la taccia di una vera Contradizione, chiamando *Novelle* quelle Costituzioni, le quali uniche sono, nè più antiche riconoscono avanti di se, e *Posteriori* quelle, le quali non mai hanno avute le Prime, ed Anteriori.

Quel-

Quelle di cui fin ad ora abbiamo parlato, non potrete finalmente pretendere, che siano vere Costituzioni; perche sebbene avessi il desiderio di compiacervi, ed al mio assunto riconoscendole confacentissime, non potrei farlo senza caricarmi della nota di delitto; se di tal natura non mai possono riconoscersi senza l' Approvazione delle legitime Potestà, della quale non sono al certo fornite. Di quelle per tanto debbo supporre, che voi intendiate di parlare, ed a quelle debbo io pure rivolgermi, le quali della detta necessaria prerogativa comparisçan freggiate, e tale denominazione meritino degnamente.

Non intendo perche tanta abbiate adoperata cura, e fatica, come vi spiegaste nella *pag.* 56., per ricercare le Costituzioni de'Chierici Regolari della edizione di Giacomo Komarek nel 1698. Mi figuro, che le Novelle, e Posteriori non vogliate determinarle dal vario tempo, e dalle diverse Edizioni; così che le Anteriori, ed Antiche siano quelle prima stampate, e le Novelle, e Posteriori le medesime di nuovo impresse. Quando si esca da simile materialità, potevate risparmiare le tante ricerche di un tal Libro, e determinare da prima il tempo, in cui coteste Costituzioni formate furono, ed approvate. Avanti assai del 1698. tutto ciò avvenne; e perciò da buon Istorico avreste dovuto osservare meglio le Leggi della Cronologia, e ricercare più attentamente la loro origine, a potervene meno impropriamente prevalere. Voi prendete l' edizione del 1698. per farle comparire più Novelle, e Posteriori; potevate però servirvi di altre Edizioni molto più Posteriori, che pur ve ne sono, e credere poi di aver così più atta-

tamente comprovato il vostro assunto. Eppure, quanto la poca riflessione, e l'imperizia nel raziocinare c'inganna! Vedrete fra poco, che quanto più lontane fermate coteste Costituzioni Posteriori; altrettanto ne verrà di lume, e di chiarezza per far conoscere ad ognuno la perpetua contradizione, con cui avete saputo dottamente unir fra loro le vostre proposizioni.

A fermare per tanto Epoca incontrastabile delle formali Costituzioni de' Teatini, credo non potervene dare più vero documento, che quello dell' Autorità Pontificia da cui furono Approvate. Un Clemente Sommo Pontefice fu certamente che approvò le Costituzioni de' Teatini; ma non già quello, che voi avete creduto, e storicamente asserito. Clemente VII. approvò l' Istituto; ma Clemente VIII. ne approvò le Costituzioni. Nel 1604., e del suo Pontificato l' anno XIII. si vede emanato il suo Apostolico Diploma, in cui delle Costituzioni a Lui presentate, preceduto il conveniente esame, viene a dare questo giudizio, ed Approvazione: *Sane cum Constitutiones, & Statuta prædictæ Congregationis Clericorum Regularium a dilecto Filio Nostro Pompejo Arrigonio Titulo S. Balbinæ S. R. E. Cardinali de ordine Nostro diligenter visa, recognita, & examinata Typis cudere, & ad communem dictæ Congregationis utilitatem, & commoditatem in lucem emittere expediat; Nobis præterea ex parte dictorum Clericorum fuit humiliter supplicatum, ut Constitutiones, & Statuta hujusmodi Apostolicæ Auctoritatis roborè communire, aliasque in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Congregationem prædictam speciali-*

cialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes . . . . Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ Potestatis plenitudine, hujusmodi laudabile prædictæ Congregationis Institutum, & prædictas omnes, & singulas Constitutiones, Ordinationes, & Statuta quæcumque a prædicto Pompejo Cardinale, ut præfertur Visa, & Examinata, quarum, & quorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, præsentibus pro expressis haberi volumus Auctoritate Apostolica tenore præsentium Perpetuo Confirmamus, & Approbamus.

Ad una mente storica, è facile il comprendere con serio riflesso Cronologico, che dall' approvazione della Religion Teatina fatta nel 1524., fino all' altra delle sue Costituzioni, accaduta nel 1604. vi debba, senza difficoltà, essere l'intervallo di anni *ottanta*. Che importa? Direte voi; e che mai ciò rileva? Altro questo non potrà provare, se non l'aver commesso a capriccio, un sontuoso Anacronismo; da cui ne sia nato per accidente lo spropositato sbaglio di mettere le Costituzioni per leggi fondamentali del Teatino Istituto, e l' asserire, che in vista di esse Clemente VII. l' approvasse. Ma il punto presente di cui si tratta, riguarda esser elleno novelle, e posteriori; e tali si dimostrano evidentemente dall' intervallo di ottanta anni scorsi tra l' approvazione dell' Istituto, e quella di queste Costituzioni. Non posso contradire al vostro argomento Cronologico, e vi do questa volta il piacere di darmi per vinto. Avete pur saputo ritrovarle. Sono dunque queste, quelle leggi formate da' Teatini, che distruggono le fondamentali? Sono queste le leggi formate da' Teatini, contrarie in tutto a quelle stabilite dal Santo

Fon-

Fondatore, come pietre angolari del suo Istituto? Sono queste le leggi formate da' Teatini, colle quali hanno contravenuto ai Patti, Contratti, e Convenzioni, con cui furono tra noi ricevuti? Altre posteriori a queste non esistono; dunque, o queste sì gran male han cagionato, od è vituperosa, e sporca calunnia l' asserirlo.

Ma via, che stassi a fare? Voglio pur compiacervi, e darvi qualche scampo, proponendovi una scelta. Le Costituzioni approvate da Clemente VIII. come vi aggrada di riguardarle, e di qual genere volete che siano? Le volete antiche, o pur novelle? Le volete anteriori, o posteriori? Scieglete a vostro piacimento. Trattanto però, a meglio regolare la vostra scelta, e dotta Istorica determinazione, riflettete seriamente a ciò che soggiungo. Se le riceverete per antiche, e non già novelle; per voi, e pel vostro assunto diverranno all' intutto vane, ed inutili. Supponete in fatti, che esse provino ad evidenza la voluta vostra incapacità di possedere; non per questo potrete conchiudere, che le leggi fondamentali del Teatino Istituto, e le angolari pietre di un tale edificio, coteste in verità siano state; se gli anni ottanta d' intervallo fra l' edificazione, ed inalzamento, e stabilità di quello, e l' approvazione di queste; o provano, che esse non ne siano mai state i fondamenti, o con nuova, e tutta vostra invenzione di architettura, dovete venire ad affermare, che senza fondamenti, e pietre angolari, abbia potuto quello essere costrutto, inalzato, e sussistere. Usarete dunque maggiore accortezza, giacchè la Cronologia vi è in questo incontro incivilmente contraria, so-

 ste-

ſtenendo, che ſiano eſſe veramente poſteriori, e novelle. Rimanga dunque ſaldo, che tali ſiano, perche così voi impropriamente volete denominarle; e credetemi, che così procederete in queſto punto con eguale felicità, e con perfettiſſima Logica. Vi ricordo non dimeno, che non potrete uſcir dall' impegno, ſe non dimoſtrando queſte alterative non ſolo, ma pur diſtruttive delle fondamentali, e preſcritte dal Fondatore; in guiſa tale, che riconoſcendo l' Iſtituto, in vigor delle prime, per *legge originaria, e fondamentale*, come voi ſpiegate, la voluta *incapacità* di acquiſtare, e poſſedere; le poſteriori poi abbian queſta legge alterata, e diſtrutta, e reſo l' Iſtituto capaciſſimo di acquiſti, e di poſſeſſo. La prima parte di queſta propoſizione in ſoſtanza è falſiſſima, e credo di averlo chiaramente dimoſtrato; ma di ciò, pel riguardo, che meritate, non ſi abbia conto, e ſi ſupponga queſta legge originaria, e fondamentale, eſſer qual voi la vorreſte; perche così non perdiate almeno il lavoro, ed il travaglio, che ſulla data ſuppoſizione avete adoperato per dimoſtrare alterative, e diſtruttive di quella le poſteriori.

Ancor io ſenza le tante ricerche per aver tra le mani l' Edizione del Komarek, ho voluto in molte più antiche, e più recenti Edizioni oſſervare quanto eſſe contengono; ed in tutte l' Edizioni le ho ritrovate le ſteſſe, e dal medeſimo Pontefice approvate; nè credo, che vi recherà ſtupore il ritrovare eguale in tutte le riſtampe il primo medeſimo originale da tutte egualmente traſcritto. Come io l' abbia inteſe, o capite, vi dirò con ſincerità, che non ho ſaputo altrimenti, che in tutto conformi a quelli ſtabilimenti,

ti, ed a quelle costumanze, che di sopra ho riferite. Io però rifondendo al mio corto intendimento il non saperle conoscere distruttive; ne attendo dal vostro illuminatissimo la chiara intelligenza. Via su dunque favoritemi. Conosco benissimo, che il produrle tutte, vi sarebbe d' incomodo, non solamente formando esse un volume, ma diverrebbe altresì inutile, perche non tutte riguardano l' assunto della distruzione: di quelle temerarie, che l' han tentata si formi rigidissimo esame. Perciò ho preso subito tra le mani la vostra dottissima Dissertazione, nella quale sebbene mille volte vengano usati i termini di Leggi, e di Costituzioni, finalmente nella *pag.* 56. dite così, parlando del volume di esse „ Trascrivere „ io ne dovrei moltissimi pezzi, ma stanco dal trava- „ glio sofferto (*ed è stato senza dubbio gravissimo*), e „ dall' altro, che pur mi avanza (*e sarà di gran lunga* „ *maggiore*) sarò contento trascriver solo, e fedelmente „ quel che ci ho letto nella *part.* 2. *cap.* 1. *de tribus* „ *Votis fol.* 120., & *seqq.*

„ In esso parlandosi della *Povertà*, che si voleva „ negl' individui si legge così: *Paupertas expedita ad* „ *Deum via*, & *Religiosæ Christi Familiæ magnum*, „ *certumque vectigal*, *publice*, *privatimque servanda* „ *est*. *Nemo igitur omnino aliquid possideat proprium*, „ *sed omnes in communi*, & *de communi vivant*. *Elee-* „ *mosynæ*, *ac bona omnia*, *sive Confessariis*, *sive Præ-* „ *dicatoribus*, *sive quibusvis aliis a quibuscumque*, *si-* „ *ve consanguineis*, *sive extraneis*, *quocumque nomi-* „ *ne datæ sint*, *ad Superiorem delatæ*, *in communi re-* „ *ponantur*. *Dividantur autem a Superiore*, *prout cui-* „ *que opus fuerit*. *Ne quis Vestem*, *Librum*, *aut quod-*

„ *vis aliud munusculum, absque sui Superioris licentia,*
„ *& benedictione utendum accipiat. Apud externos ne*
„ *quis horum aliquod depositum quod Præpositus non*
„ *probet, retineat, id enim proprietatis habet speciem.*
„ *Quæ cuivis a Superiore concessa sunt, ea ne dentur*
„ *aliis ex Fratribus, aut Sæcularibus, absque Supe-*
„ *rioris licentia.*
„ Dopo di essersi magnificata in tal guisa la *Pover-*
„ *tà* dell'*Ordine*, ed imposta rigorosamente alli Reli-
„ giosi, che professato l'avrebbero, passandosi a parlare
„ di quella *Povertà* che i Regolari col lor linguaggio
„ sogliono qualificare *in Communi*, si soggiunge note-
„ volmente così.
„ *Et si neque per Professionem, neque per sacros Ca-*
„ *nones prohibeamur annuos redditus in communi possi-*
„ *dere: per Concilium autem Tridentinum id Nobis sit*
„ *concessum. Nihilominus (voluntarie tamen ut nullo*
„ *unquam vinculo adstringamur) ab illis abstinemus, quo*
„ *a sæcularibus negotiis liberiores Paupertatem Christi*
„ *Domini, Apostolorum, & multitudinis illorum, qui-*
„ *bus cor unum, & anima una fuisse legitur, imite-*
„ *tur. Illud habentes in memoria: Nolite solliciti es-*
„ *se quid manducatis, aut quid bibatis, scit enim Pa-*
„ *ter vester quia his omnibus indigetis.*
„ *De Altari, & Evangelio vivere nos Clericos opor-*
„ *tet, & ex iis, quæ sponte a Fidelibus offeruntur.*
„ *Itaque neque per nos ipsos, neque per alios petantur*
„ *a Sæcularibus Eleemosynæ, sed tota spes nostra in*
„ *Christi Domini verbis posita sit, qui ait: Primum*
„ *quærite Regnum Dei, & Justitiam ejus, & hæc*
„ *omnia adjicientur vobis. Sæcularibus ne permittatur,*
„ *ut tamquam quæstores, petant pro nobis eleemosynas.*

Nec

„ *Nec item alicui ex nostris, aut pro suis propinquis*,
„ *aut pro extraneis liceat eleemosynas petere.* „

A ben intendere quel che voi vogliate provare cogli allegati pezzi delle Costituzioni posteriori; io da voi medesimo, e da ciò, che ne avete scritto, voglio prenderne l' indirizzo, e la spiegazione. Parlando di esse dite così nella *pag.* 55. „ E *Costituzioni* di tal
„ natura. *Costituzioni* di questa specie. *Costituzioni* sì
„ offensive, potrebbero allegarsi, opporsi, portarsi in
„ trionfo per coonestare gli acquisti, e la capacità di
„ acquistare, e la facoltà di ritenerli, in distruzione
„ del più bel pregio di quel Sagro Istituto fondato su
„ la *Povertà assoluta*, *e perpetua*? In distruzione di
„ quella fiducia, che il suo Fondatore nutrì, sulla in-
„ finita *Providenza Divina*? In distruzione di quel
„ distintivo di *Povertà*, che costante serbar dovea da
„ tutti gli altri *Ordini Regolari*? o più tosto *Costitu-*
„ *zioni* simili sopprimere, occultare, nascondere, anzi a
„ dir meglio, e per decoro dell' *Istituto* istesso, consi-
„ gnar si dovrebbero alle fiamme le più ardenti, per
„ purgarle coll' attività del foco, da quelle reità ri-
„ provabili, che conterrebbero, o per esterminarle, e
„ ridurle in cenere, qual poi da impetuosissimo vento
„ portata altrove, e dispersa, vestigio non restasse ve-
„ runo del diloro attentato? „ Non potevate scrivere con maggior forza, ed energia, nè con più di facondia, o di robusta eloquenza, se vi foste impegnato a distruggere qualunque legge della più sfrontata Idolatria. Egli è questo un periodo, che farebbe invidia anche a Marco Tullio Cicerone, e quasi quasi fa vergogna allo stesso Demostene. O sì, che queste povere Costituzioni sono capitate nelle mani di

chi

chi ha saputo trattarle come meritavano; ma non doveano così franche, e baldanzose avanzarsi a cagionar sì gran male; riportino dunque a tutta equità dalla vostra fulminante penna la meritata giustissima pena. Io pure mi unisco con voi a proscriverle; ma non sapendo con egual facondia perseguitarle, anche da voi medesimo, prenderò le gagliarde eloquentissime espressioni a poterlo fare attamente.

Di esse pure parlando nella *pag.* 57. scrivete così „ Io „ prima di passar oltre; far dovrei alcune *Osservazio-* „ *ni* particolari, sulle trascritte *Costituzioni*, nè potrei „ dispensarmene, per dissinganno di quelle illusioni, che „ talvolta con arte si son pretese introdurre, ponendo „ a *Criterio*, ed in *Paralello* la *Povertà*, che assoluta si „ confirma con quel poi voler dare a credere nel tem- „ po istesso, che per *Professionem* vietata non fosse; E „ come quel *voluntarie tamen* accomodar si possa col- „ la *Povertà* medesima di ogni acquisto sempre esclu- „ siva; Ad ogni modo riserbandomene dirne qualche „ cosa verso il fine di questa Dissertazione, sono per „ ora più che contento il notare, che attendendosi le „ Costituzioni medesime publicate recentemente nel pas- „ sato Secolo, e ne' generali Comizj di quel *Sagro* „ *Istituto*, l' *originaria sua Povertà*, che come *Legge* „ *Fondamentale* stabilita trovavasi dal *Fondatore*, restò „ confermata, ed in tutto il suo *essere primiero*, con „ provedimento novello imposta, e prescritta. Onde di- „ mostrato resta che quel Sagro Ordine, guidato sem- „ pre dallo stesso Spirito, e regolandosi colle medesime „ *Originarie sue Leggi*, mai abilitossi agli acquisti, mai „ pensò disertare dalla sua Povertà, mai credette di „ esserli ciò permesso: e quindi come ne fu sin dal suo

na-

„ nascere *incapace*: *incapace* pur ne restò, e restar vol-
„ le colle *Posteriori* sue *Costituzioni*, perche mai allon-
„ tanossi da quella lodevole *Povertà*, che formar ne
„ dovea per sempre l' essenza, ed il *distintivo*.

Cappita! Altro che di eloquenza, e facondia mi accorgo essere affatto sfornito, ma quel che più mi affligge, è il riconoscermi ora di cognizione mancante, e di qualunque intendimento. Io imaginava, che poco rilevasse al vostro pensare l'aver tante volte asserita nel Teatino Istituto una *Povertà Assoluta, ed Incapace*, e senza addurne nemmen ombra per prova: mi attendeva però senza fallo il vedere avverato, che le vostre ribalde Costituzioni avessero almeno preso a combattere l'ideato fantasma. Come per tanto queste medesime adducete per renderlo vero? Come di esse vi prevalete per farlo divenire un corpo reale? La Povertà Assoluta è il bersaglio; le inique Costituzioni novelle, e posteriori son quelle che l'han preso di mira, e arditamente lo combattono. Come dunque la Povertà Assoluta, *restò confermata, ed in tutto il suo esser primiero, con provvedimento* NOVELLO *imposta, e prescritta*? Come dunque la Povertà Assoluta, ed Incapace, *Incapace pur ne restò, e restar volle colle* POSTERIORI SUE COSTITUZIONI! Che mi avvenne! O dove son io! Dove per tanto andrem ricercando le infami Costituzioni distruttive, se le addotte ormai più tali non sono! Che nuova foggia di contradirsi è mai questa! Qual nuovo inventar di paradossi! Così è; una calunniosa Povertà Assoluta, Incapace, non poteva dimostrarsi combattuta, che da calunniose Costituzioni. L'una, e l'altre restino sepolte nella vostra mente, e nel ben

for-

formato animo vostro . Quelle di cui fino ad ora avete parlato , io santissime riconoscendo , tutte pure conformi al vero , e non già malignamente imaginato Teatino Istituto debbonsi riconoscere .

Dalla *pag*. 103. sino al fine prendete a fare delle osservazioni sopra le accennate Costituzioni Teatine ; che vogliate però conchiudere , io ancor non l' intendo . Queste Costituzioni novelle , e posteriori , non so in vero, in quante diverse figure , e comparse vi sia piaciuto di rappresentarle . Primieramente me l' avete fatte credere distruttive , e pur tali non erano . Poi nel vederle da voi prodotte per testimonianza fedele della Povertà assoluta , mi sono con ragione indotto a riputarle di quella confermative . Finalmente in queste vostre osservazioni , nè all' uno, nè all' altro officio facendole servire ; volete poi nel tempo medesimo all' uno , e all' altro oggetto prevalervene di pruova , e di documento . Vedete quanto ciò sia vero dalla maniera con cui vi spiegate nella *pag*. 104. ,, Dicono i PP. compositori di quelle Co-
,, stituzioni , e ci vogliono dare ad intendere , che un
,, effetto sia di pura loro generosità , e grandezza d'
,, animo , l' astenersi essi , ed il diloro Istituto di pos-
,, sedere in *communi* rendite annue , mentre nè dal Vo-
,, to, e dalla Professione, nè da Sagri Canoni ciò vie-
,, tato gli sia : *Et si neque per professionem* , *neque per*
,, *Sacros Canones prohibeamur annuos redditus in commu-*
,, *ni possidere* . Dicono , che il Tridentino Concilio
,, quantunque accordato ce lo avesse , ad ogni modo
,, essi se ne astenevano, ma che la loro astenzione tut-
,, ta rifonder si dovesse alla loro volontà , onde non ne
,, restassero obbligati: *Per Concilium autem Tridentinum*

id

„ *id nobis sit concessum , nihilominus voluntarie tamen ,*
„ *ut nullo unquam vinculo adstringamur , ab illis absti-*
„ *nemus .*
„ Con qual *buona fede* però , e verità (sia detto
„ sempre con tutta la pace) abbia possuto trascriversi,
„ che li Teatini successori del Glorioso lor Fondatore,
„ e Figliuoli , *neque per Professionem* , *neque per Sacros*
„ *Canones* abbian divieto veruno di possedere in *Com-*
„ *muni* ; e che sebbene dal Tridentino se li fosse ac-
„ cordato , pur nondimeno *Voluntarie* essi se ne asten-
„ gono , recarà certamente meraviglia , e stupor som-
„ mo ad ogni uno quando , &c. „

Chi mai vorrà dire , che Costituzioni, le quali voglio-
no *dare ad intendere* , e che mancanti sono di *buona fede , e verità* , non abbiano con ragione a riputarsi distruttive del primo , e principale oggetto , a cui sono ordinate ? Eccoci dunque di nuovo alla distruzione . Se la noja ormai tutto non mi occupasse nel dover quasi in ogni parola notare nuove contradizioni ; forse mi sarei trattenuto ad esaminare ad uno ad uno tutti i varj punti , su cui appoggiate le vostre dotte osservazioni . Sarebbe però inutile il dare partitamente ad ogni una la medesima risposta , che a tutte egualmente è propria , e comune . Si aggiugne , che ad alcune delle Osservazioni io non potrei dar risposta , senza dichiararmi piccolo , e poverissimo di spirito , facendo conto di simili proposte . Ma finalmente con tutte le vostre Osservazioni , che mai pretendete ? Voi volete , che le Costituzioni permettano l'acquistare , e possedere , o pur volete che nol permettano ? Attento ora , ed osservate , quel che io asserisco : Se dite , che le Costituzioni lo permettono:

dunque i Teatini sono capaci di acquistare, e possedere: Se poi dite, che le Costituzioni nol permettono; ed io vi replico, che con tutto ciò i Teatini pure sono Capaci di acquistare, e possedere. Questa seconda parte vi sembrarà certamente durissima. E vi accorgerete, che avete sprecato il tempo, e la fatica nel raccogliere, e trascrivere tanti pezzi delle Costituzioni, e decreti, e degl' Istorici Teatini, di cui, colle Osservazioni, che ci avete accompagnate, avete piene quindeci, e più pagine. Vedete a qual' impegno mi ha ridotto la premura di non annojarmi nel ponderare particolarmente ogni vostra osservazione. Ora bisognerà pensare ad uscirne; e voi accompagnatemi nel mio discorso.

Non credo poter più attamente persuadervi di questa verità, che facendo uso de' vostri medesimi principj. Io mi ricordo benissimo ciò che voi insegnate, vale a dire, che quelle Leggi, o siano Costituzioni, le quali non furono inerenti ad una Fondazione, e secondo la mente del Fondatore, non mai possan tale denominazione degnamente meritare, ma come distruttive di quella riputar più tosto si debbano. In fatti quanto ciò sia vero, ne prendo da voi stesso la pruova da ciò, che dite nel fine della *pag.* 50., e nel principio *della* 51. parlando de' Teatini, come successori del Gran Patriarca; e perche tali, tenuti a conservare le medesime Leggi da lui imposte, e senza aver ardimento di alterarle „ La qualità di *Suc-*
„ *cessori* in essi, leggesi spiegata nella riferita *Bolla* di
„ Papa Clemente VII. la dove enunciando la supplica
„ datali per l' Approvazione dell' *Istituto*, espressamente
„ si dice: *Vobis sociis*, *successoribusque vestris*. Or il

Gar-

„ *Garzia* , il *Cavallerio* , il *Cardinal de Luca* , e la
„ *Ruota Romana* con uniforme linguaggio parlando ci
„ avvisano , che colui che viene ad un *Ordine* , ed al-
„ la *Dignità* di un Altro , *Successore* essendo del suo
„ Predecessore , la dove costui *nomine dignitatis* abbia
„ fatto qualche promessa , alla dignità non opposta , sia
„ il *Successore* tenuto mantenerla , e serbarla , nè gli sia
„ permesso di sprezzarla , e schernirla .

„ Noi però siamo in caso più grave , perche ogni
„ *Teatino* , ch'è successore di quell' Insigne Fondatore,
„ nell'atto di sua Professione , giurò solennemente l'
„ Osservanza , la custodia , e di obbedire alle *Leggi*
„ *Fondamentali dell' Istituto* che professava . Ed essendo
„ questo il caso vero in cui versiamo , non ci è biso-
„ gno di ricorrere al *Dritto* per la pruova di cioc-
„ che dissi , di *non potere* li successori *PP.Teatini* im-
„ prender cosa veruna contro le *Leggi* dal Fondatore
„ stabilite , così perche come successori erano tenuti
„ osservarle , come perche con atto troppo solenne , ad
„ osservarle si erano essi con solenne Voto obbligati .

Date adesso qualunque aspetto , che più vi aggrada alle Costituzioni Teatine ; dite pure , che per esse si rendono capaci , o Incapaci di acquistare , e possedere coloro , che le professano ; tutto sarà detto in vano , e giusta la vostra premessa dottrina , come non esistenti devono riputarsi . Questa volta non posso arbitrare , e nascondere , che queste Costituzioni siano formate *ottanta* anni dopo la *Fondazione* , e dopo la morte di tutti i Fondatori . Or vedete cosa da ciò derivi : il Papa dicendo , *Vobis sociis* , *successoribusque vestris* , non poteva certamente intendere , che loro dasse queste Costituzioni , perche non esistevano : dun-

que nè il Fondatore formolle, nè per conseguenza son tenuti i successori ad osservarle. Che poi non fossero Leggi Fondamentali; da ciò, che ho detto ve ne credo persuasissimo: dunque giurando ogni Teatino nell' atto di sua Professione l' osservanza, la custodia, e di obbedire alle *Leggi Fondamentali* dell' Istituto; dal suo giuramento vengono escluse le Costituzioni le quali Fondamentali non sono, nè mai esser possono. Finalmente i PP. Teatini come successori, non potevano imprender cosa veruna contro alle Leggi stabilite dal Fondatore; e perciò formando nuove Costituzioni; quelle erano tenuti ad osservare, e quelle solamente era l' approvata materia del loro Voto: dunque se dalle Leggi del Fondatore non si precetta a' successori la Incapacità di acquistare, e possedere, nè a questa con Voto essi si obbligano; le Costituzioni non potendo imprender cosa veruna contro alle Leggi del Fondatore, non possono precettare la Incapacità voluta, nè a questa con solenne Voto assoggettarli.

Non meno dunque si sarebbero resi indegni successori del Fondatore i Teatini, togliendo colle loro Costituzioni l' Incapacità, che mai fosse stata precettata dalle Leggi di lui, che a queste di proprio capriccio aggiungendola; quando egualmente, o nell' una guisa, o nell' altra, avrebbero distrutta, o almeno alterata la vera Idea, e la forma dell' Istituto voluto dal Fondatore. A che vi giova per tanto l' affannarvi nelle vostre profonde osservazioni? A che impiegar tanto di tempo nello studio, e nel trascrivere tanti pezzi di queste Costituzioni? Io vi confesso, che non sapendo veramente intendere come

ab-

abbiate voluto servirvene, ed interpretarle, o per contrarie, cioè, o per fautrici del vostro assunto, mi son veduto nella necessità di accordarvele, come più vi accomodassero; sicuro nondimeno nel tempo medesimo, che poco pure vi avrebber potuto giovare: e credo, che nell' uno, e nell' altro aspetto alterative dell' Istituto considerandole; non mai Fondamentali, non mai volute dal Fondatore, nè mai obbligatorie possiate, se non ingiustamente crederle, e neppure appellarle.

Que' PP. Compositori di coteste Costituzioni, de' quali dite nel principio delle vostre Osservazioni, che abbian voluto con esse darci ad intendere, riportano simil taccia soltanto da chi non l' intende. Nè solamente essi potevano a così indegna opera cospirare; ma con esso loro anche il Pontefice Approvatore dovette concorrere, a voler dare ad intendere, con approvarle. Queste sono le conseguenze vergognose, che derivano dalla sciocchezza nell' asserire: Le Costituzioni, che dopo tante ricerche vi è riuscito di leggere nella Edizione di Giacomo Komarek, sono le uniche approvate, e publicate della Religion Teatina. Soltanto che si voglia, ed anche di passaggio, riflettere a ciò che esse contengono, ed all'espressioni con cui son formate, non si potrà, che per malizia, o per ignoranza negare, altro non essere nella loro natura, e precetti, che regolamenti, ed arbitrarie costumanze; nè da quelle di sopra già riferite in altro dissomiglianti, che per la prerogativa della legitima approvazione che vantano; le quali lontane dal voler alterare il Teatino Istituto, e la sua essenza, coll' aggiungnervi, o col toglierne; ad altro fine non sono in-

indirizzate, che ad insegnare il modo a poterlo con più di facilità, e perfezione esercitare. Perciò qualunque innovazione, o cambiamento in esse succeda, sempre eguale, e lo stesso quello rimane. Per non darci ad intendere appunto, quei lealissimi PP. Compositori vollero nel bel principio avvertito ognuno a crederle quali esse erano veramente, e tutto conformi al proprio Istituto, e al primo tenore di vita.

Prendete di grazia tra le vostre mani il tanto ricercato Komarek, ed osservate un poco la Prefazione, che egli, come gli altri, ha dovuto premettere alle Teatine Costituzioni, e poi ditemi se io m' inganno. Cotesta da'medesimi PP. Compositori è stata formata; nè ad altro fine, che per dichiararne la natura, la forza, e le obbligazioni; e degna cosa ella è certamente il riferirne le istesse parole: *In his scribendis, edendisve ea mens nostra est, tum, ut quæ naturali Evangelica, & Sacrorum Canonum lege sanciuntur probe servemus, tum vero, ut trium Sacrorum Votorum nexu hisque Religiosis Constitutionibus communiti, aditum nobis ad perfectæ charitatis adeptionem, Deo juvante, faciamus. Cæterum, ut animarum consulamus tranquillitati, declaramus nullas Constitutiones, aut Regulas nostras obligare nos ad culpam, sed ad pœnam tantum, nisi propter præceptum, aut contemptum: Præceptum autem apud nos nullum aliud haberi, quam quod naturali, aut Divina, aut Ecclesiastica lege, aut trium Votorum ratione continetur.... Nemo autem, excepto Generali Capitulo (penes quod per summorum Pontificum privilegia est auctoritas novas condendi leges, & veteres abrogandi) audeat his nostris Constitutionibus aliquid immutare, addere, vel minuere.*

re.

re. Felici noi se con questa chiarezza avessero in costume di spiegarsi tutti coloro, che voglion darci ad intendere; voi certamente non vi sareste, come ve ne dolete, stancato tanto nell' egregio lavoro della vostra Dissertazione. Da questa semplicissima dichiarazione pertanto, e dalla manifesta chiarissima intenzione de' PP. Compositori, voi dovete riconoscere bastevolmente qual sia la natura delle Costituzioni Teatine, ed a che mai possano obbligare i lor professori; e questa a me pure basta abbondantemente per convincervi del vostro errore, e ad ismentire con nuovo argomento la vostra *Incapacità*.

Veniamo una volta ai termini precisi; e dalla di loro significanza si appalesi finalmente il torto, e l' ingiustizia, che si pretende di arrecare alla verità. Farei torto al vostro sapere, se dubitassi soltanto, la *Incapacità*, di cui parlate, prendersi da voi nel senso Fisico, e materiale; nè io intendo come mai si potesse in simil guisa comprendere, o spiegare. Perciò *Incapacità* morale dovete loro attribuire, per cui incapaci rendonsi di acquistare, e possedere. Credete però, che ad assoggettare gli uomini a questa *Incapacità* basti il solo volerlo, o l' asserirlo? Vi siete ingannato, credendolo; e ravvisate d' onde ella derivi. Siccome l' uomo nel suo essere riconoscer si debbe libero ad ogni azione; nè di tutte quante sono Fisiche, e Materiali, a lui l' esercizio viene interdetto; ne deriva, che se nella mente qualunque azione può concepire, e colla volontà desiderarla, può egualmente col ministero del corpo operarla, ed eseguirla. Ma perche se in tutto ciò altro egli non riconoscesse, che i semplici appetiti, e materiali

in-

inclinazioni, in tutto ai Bruti ſimile, o pur eguale ſi renderebbe; conveniva, che dotato egli di uno ſpirito, e di prerogative, per cui da quelli diverſo ſi rende; con diſtinte leggi pure, e con diverſi precetti gli appetiti regolaſſe, e le azioni. In oltre; l' uomo dovendoſi pure conſiderare, e come uomo, e come ſeguace di una Religione, e finalmente come parte della ſocietà, e ſoggetto a chi la dirigge, e conſerva: e colle leggi della natura, e colle leggi della Religione, e con quelle della ſuprema autorità Governante regolate vengono, e debbonſi uniformare le ſue azioni, ſi è per tal modo, che contrarie a quelle leggi eſſendo, colpevoli eſſe diventino, e vergognoſe. Ecco quale riputar ſi debbe nell' uomo l' *Incapacità* morale, e per cui quelle operazioni medeſime, che coll' eſſer ſuo fiſico può eſeguire, non poſſa, e ſia incapace di eſercitarle ſenza colpa, e delitto per l' eſſer morale. E quindi ſe ſcevere di colpa, e di delitto ſaranno le azioni dell' uomo, non mai potrà dirſi incapace di poterle a ſuo arbitrio eſercitare. D'onde in fatti deriva, che l' uomo non poſſa uſurpare l' altrui, e colla frode, e coll' inganno prenderlo, ed occuparlo; ſe non perche le leggi gli vietano la violenza, la rapina, il furto, ed incapace lo rendono a poter diverſamente operare per la colpa, e delitto, che una ſimile azione accompagna? Da che mai naſce, che l' uom contra l' altro infierendo, non poſſa privarlo della vita, ſe pur colle forze può contra di lui prevalere; ſe non perche le leggi lo avvertono non poter lui ciò fare ſenza delitto, ed eſſer perciò incapace di altrui arrecare la morte? A che mai voi attribuite, che l' uomo non

poſ-

possa ad un altro apporre una calunnia, o pretendere con bugia esistente una cosa, che non è; se non appunto perche le leggi lo rendono incapace a poter mentire senza esser soggetto alla vergogna, ed alla colpa? Fingete però, che tutte queste cose potesse l'uomo senza delitto operare; ecco che egli libero, e sciolto sarebbe da ogni *Incapacità*. Ritorniamo ora ai Teatini, ed al loro Istituto.

Voi volete soggettarli alla vostra *Incapacità*, per cui non possano acquistare, o possedere; nondimeno, da eguali, e costanti principj non ne avete saputo prendere gli argomenti. A dimostrarli in tale stato, e condizione costituiti, dovete prima provare, che altrimenti facendo, di colpa divengan rei per la trasgressione di *Legge*, o di *Precetto*; ma se di colpa non potete notarli; nè di Legge, nè di Precetto, potrete certamente dirli trasgressori. Richiamate adesso alla vostra mente ciò, che dicono i PP. Compositori: *Declaramus nullas Constitutiones, aut Regulas nostras obligare nos ad culpam.... Præceptum autem apud nos nullum aliud haberi, quam quod naturali, aut Divina, aut Ecclesiastica lege, aut Trium Votorum ratione continetur*. Se dunque le Costituzioni, e le Regole non mai posson partorire obbligazione da osservarsi sotto la pena di delitto, e di colpa; leggi veramente non sono, nè arrecan ai Teatini l' *Incapacità* di liberamente operare. Se dalle leggi di natura, Divina, ed Ecclesiastica, e dalla forza del Voto non si deduce la *Incapacità* di possedere annue rendite, nè col farlo, a queste leggi, e precetti si controviene; dunque i Teatini, i quali ad altre leggi, ad altri precetti non sono obbligati, non sono in vir-

tù di esse a possedere *Incapaci*, nè possedendo le trasgrediscono. E non saprete poi intendere il chiarissimo senso, e l' espressioni delle medesime Costituzioni per non più dubitare, che il negarlo convenga solo alla più sfrontata, e sciocca malignità? Che altro in fatti dichiarono esse apertamente, se non appunto essere i loro seguaci liberi, e sciolti da colpa, e da legge nell' osservanza del possedere, e perciò a loro solo arbitrio esser in tutto rimessa la sua esecuzione? *Et si neque per Professionem, neque per Sacros Canones prohibeamur annuos redditus in Communi possidere, voluntarie tamen, ut nullo unquam vinculo adstringamur ab illis abstinemus*. Nè per Voto, nè per altra legge viene interdetto ai Teatini il possedere; se mai se ne astengono, dalla sola volontà loro dipende, nè da vincolo, o legame ne vengono astretti. E da quale legge dunque verran forzati a farlo? O da qual principio può a loro derivare la *Incapacità* di farlo? Qual vergognosa contradizione sarebbe mai, poter della sua volontà liberamente disporre scevero d' ogni obbligazione, ed esser poi nel tempo medesimo astretto, e tenuto a non poter diversamente operare? E che più v' impedisce, quando così confondete le prime nozioni delle cose, l' asserire, che volontario sia l' astenersi dal rubare, nè da legame alcuno venir voi impedito a farlo? E che volontario sia, e senza legge l' uccidere, e il calunniare? Confessate dunque la verità; e se i Teatini senza colpa, e volontariamente possono possedere, ed a loro piacimento astenersene; conchiudete pure, che non vi è legge, non precetto, che o l' una, o l' altra di queste cose loro proibisca, o ad alcuna di esse ella gli

astrin-

astringa . Che dite ora della vostra *Incapacità*. Cessino pertanto in voi le maraviglie; e se nelle Costituzioni, e ne' Decreti ritrovaste mai variazione di ordinazioni, non fate ridere chi sà intendere, chiamandola contradizione; che anzi da quella appunto dovete ravvisare la libera volontà, con cui la Teatina Religione le ha ricevute, ed eseguite. Questo variamento, su cui sono formate, lo manifestano pure chiaramente i PP. Compositori colle riferite parole, cioè: *Nemo autem, excepto Generali Capitulo (penes quod per summorum Pontificum Privilegia est auctoritas novas condendi leges, & veteres abrogandi) audeat his nostris Constitutionibus aliquid immutare, addere, vel minuere*: Adesso intenderete meglio, che voglia significare quel *Voluntarie*. Se il Capitolo Generale può distruggere tutte le Costituzioni, e stabilirne in vece delle altre; dunque dipende dalla volontà di detto Capitolo l'osservarle: E se tutte può distruggerle; chiamarete poi contradizione il ritrovare, come voi dite nella *pag.* 107. „ Nello stesso volume „ congionta un' altra opera, che si titola *Decreta Clericorum Regularium* „ nella quale si veda costante l' esercizio di questa libera osservanza? Voi ne riportate alcuni, e credete di dimostrare un' aperta contrarietà fra di essi, e le Costituzioni, e non vi avvedete, che questa appunto è la più soda dimostrazione contra del vostro assunto. Voglio riferire quei medesimi, che voi allegate, e qualche altro ancora; e poi, niente fermandomi nelle Osservazioni Grammaticali, che ci fate sopra, con una sola osservazione mi disbrigarò da questo gran nodo.

Nell' accennata *pag.* dite così: „ Più. Nello stesso Vo-

„ lume ci ſi vede congiunta un' altra Opera , che ſi
„ titola *Decreta Clericorum Regularium* . Nella parte 2.
„ ſotto il titolo *de tribus Religionis Votis ſol* 18. ci ſi
„ legge così : *Licet autem Bona ſtabilia , eorumque red-*
„ *ditus ad ſacras ſuppellectiles Eccleſiaſque exornandas,*
„ *necnon ad Domos noſtras conſtruendas habere poſſimus ,*
„ *tamen cum hæc omnia peracta fuerint ; ſtatim a nobis*
„ *alienari debent , ut perfectius noſtræ Paupertatis In-*
„ *ſtitutum excolamus* . „

Nella *pag.* 111. ne riferite un'altro con queſte parole „
„ Nello ſteſſo luogo al *fol.* 19. ci ſi legge un altro De-
„ creto , dittante così : *Liceat noſtris ſuburbanas Domos ,*
„ *pro animi remiſſione acceptare , ne in Sæcularium Vil-*
„ *lis diſtenti , quemquam gravent* . „ Dopo queſti per-
mettetemi , che ne produca un' altro ancor io , che nella ſteſſa Opera potevate oſſervare ancor voi . Nella parte 1. pag. 15. ſi dice così : *Declaratum eſt noſtram Congregationem noſtraſque Domos , & Monaſteria potuiſſe , & poſſe etiam acceptare quaſcumque hæreditates , & Legata , necnon annuos redditus . In futurum autem , non acceptentur , niſi cum expreſſa licentia Generalis , & Conſultorum , prout eis videbitur in Domino expedire.*

A veduta di tante contradizioni , perche occuparvi tanto nelle voſtre Oſſervazioni per iſpiegare la forza del *Licet* , e *Liceat* , dello *Statim* , dell' *alienari* , e che so io , e non manifeſtarla col ſolo riferirli ? Ora è tempo , che ancor io faccia la mia Oſſervazione . Sebbene dalle Coſtituzioni non s'imponga obbligo di non poſſedere ; non ſi ritrova però in eſſe eſpreſſamente il coſtume dell'attuale poſſeſſo , e ſia per qualunque titolo , o ragione . Nel primo de' voſtri Decre-

ti poi si vuole, che si posseggano fondi stabili, ed annue rendite per la Costruzion delle Chiese, e Case, e per le sacre Suppellettili, le quali cose perfezionate, i Fondi siano alienati dalla Congregazione. Nel secondo, non a questo titolo solo si permette il possedere fondi stabili, come sono le Case, ma per onesto diporto. Finalmente in quello allegato da me si dichiarano capacissime le Case Teatine di ogni acquisto, e si desidera solamente, che per l'avvenire non accettino Eredità, e Legati, che coll' espressa licenza del loro Generale, e de' PP. Consultori. Ecco come io la discorro. Se le Costituzioni sono soggette ad essere variate dal Capitolo Generale co'suoi Decreti, da questi si debbe con ragion ricavare qual forza esse abbiano, e ciò che alla mera disciplina, o alla sostanza si appartiene; se questa autorità del Capitolo di cambiarle alla prima riferir si debbe, e non già alla seconda. Or siccome niuno potrà dire, che il Capitolo Generale alterar possa alcuno de'Voti; egualmente è vero, che può ben farlo riguardo alle semplici costumanze. Quindi se col primo de' riferiti Decreti concede il possedere per la costruzione delle Chiese, e delle Case; se col secondo accorda il possedere a solo motivo di diporto; se finalmente col terzo afferma aver potuto, e potere la Congregazione Teatina accettare Eredità, e Legati; dunque il possedere, o quel volontariamente astenersi dal possedere, è punto di mera disciplina variabile, e variato di fatto ad arbitrio, e volontà di chi ha promesso di liberamente osservarlo. Sapendo ben voi, che questi Decreti al pari delle Costituzioni abbiano avuta la Pontificia appro-

vazio-

vazione ; potrete agevolmente ravvisare , che se questi non sono contrarj , e distruttivi della Povertà voluta da quelle ; così queste medesime distruttive non siano della Povertà precettata dal Fondatore.

Quanto vagliano poi tutte le lunghissime testimonianze, che avete con tanto di fatica raccolte, e trascritte da quei trè Tomacci del P. Silos a confermare la vostra irrefragabile verità , adesso potrete meglio giudicarlo. Se egli avesse potuto prevedere, che ci sarebbe stato un giorno, chi trascurando, per galanteria, i principj delle cose , si fosse compiaciuto di volerlo così male intendere , ed interpretare ; non avrebbe trascurato certamente quell'elegantissimo Storico, o di scrivere in altro idioma, o di spiegarsi più bassamente per accomodarsi alla idiotagine di alcuni Storici. Il P. Silos non ammette colpa , o delitto nel poter possedere : il P. Silos non mette in dubbio, che l'osservanza diversa, è tutta appoggiata alla libera volontà: il P. Silos finalmente fa derivare dalla sola regola, o siano Costituzioni, tutta la forza , e vigore di tal costumanza . Credete , che con tutto ciò confermi il vostro assunto? Credetelo pure; ma se a voi piace di credere quel che non è, a me rincresce moltissimo il ripeter lo stesso per disingannarvi ; e perciò leggete nuovamente quanto di sopra ho detto.

Eppure mi era scappata, nel leggere la vostra Ecclesiastica Dissertazione, e nel punto decretale , una delle più sagaci osservazioni , e quel ch'è più, gli ornamenti , che l'accompagnano . Vi fate a dire nella *pag.* 109. parlando del vostro primo Decreto : „ La „ struttura istessa di cotesto Decreto mi disobliga a svilup-

„ luppar l' altro intrico, e squarciar l'altra nebbia, che
„ si pretendesse forse disseminare, che cioè gli acquisti
„ dell' *Ordine Teatino* tutti siano, e rifonder si debba-
„ no alla *Sacrestia*, e perciò resti egli sempre Povero
„ in se stesso, e mendico, in particolare, in commune,
„ ed in qualsivoglia maniera, che si desideri „ E nel-
la seguente pagina.

„ Il Decreto con un *Licet*, vale a dire con una
„ volontà *permissiva* soltanto, dichiarò, che il suo Or-
„ dine potesse detenere li stabili, e le lor rendite, ma
„ *ad sacras suppellectiles, Ecclesiasque exornandas, & ad*
„ *Domos construendas* .... Onde a mantenere illiba-
„ ta la Povertà del proprio Istituto, *ut perfectius no-*
„ *strae Paupertatis Institutum excolamus*, tosto, e con le
„ dizioni *Tamen*, e *Statim*, la di cui intrinseca forza,
„ non s' ignora, nemmen da colui, che per la prima
„ volta muove le tenere piante, non dico già per lo
„ vasto camino del Foro, ma ne anco per lo latinis-
„ mo Grammaticale, soggiunse, *Tamen ut haec omnia*
„ *peracta fuerint*, che cioè le Case fossero erette, e
„ provisti di ornamenti gli Altari, e di Suppelletti li
„ le Chiese, come che in altro uso dell' Istituto non
„ potrebbero erogarsi, *statim alienari debent*, con re-
„ starne privi all' intutto. „

Perduto vi siete tutto nella Grammatica; e per lo latinismo Grammaticale, avete trascurato in questa vostra Osservazione di riflettere a ciò, che dovevate da buono Scrittore Ecclesiastico più attentamente osservare. Troppo è vero, che forse tutto quanto si possiede da' Teatini, alla Sacrestia s' appartenga; ma tra l' impegno Grammaticale, e l' altro a cui state con intrepida costanza, e fortemente attaccato, di-

non

non voler mai distinguere, vi han tolto dalla mente il ricercare come, e perche cotesti fondi alla Sacrestia si appartengono. Neppur uno, *nell' immenso Patrimonio de' Teatini*, de' fondi stabili ritroverete, e quasi tutti alla Saerestia appartenenti, il quale o all' Istituto, o alla medesima Sacrestia a quest' unico, e solo oggetto di edificare le Case, o le Chiese, e per provederle di suppellettili sia stato donato, e ricevuto. Mi sembra però stranissimo, che avendo detto una volta una verità, abbiate pure, con una affettata ignoranza voluto malignarla; e dopo avere asserito con ragione, che quanti fondi stabili posseggono i Teatini, quasi tutti alla *Sacrestia* si deferiscano; abbiate poi dissimulato colla consueta vostra accortezza, e lealtà, non essere stati quelli alla Sacrestia donati col solo fine di edificare Chiese, o di fornirle de' decenti arredi, ma bensì come fondi perpetui per gli obblighi perpetui di Messe, a cui sono tutti sottoposti: Perciò se a voi piace, che fondi di questa natura *tosto*, e colle dizioni *tamen*, e *statim* vengano alienati dalla Sacrestia, e da' Teatini, dovete prima provare, che una simile Religiosissima costumanza, fuor di dovere nella Chiesa sia introdotta, e conservisi, o che i Teatini a questi obblighi perpetui di Messe siano egualmente incapaci. Quando però a loro non venga vietato il seguire questo universalissimo costume, dovete anzi concedere, che siano astretti a non alienare quei fondi, sopra de' quali l' obbligo del perpetuo Sacrificio viene appoggiato.

A voi come storico Ecclesiastico non dev' essere certamente ignota, nè l'antichità delle Oblazioni pel Sa-

cri-

crificio, nè tampoco il variamento in esse accaduto. Se io volessi far pompa di una vasta erudizione su questo punto, potrei formare volumi; lascio però tutta a voi questa maniera nello scrivere, vale a dire, di andar cercando autorità, e testimonianze per fermare principj di cui non si dubita, o che al punto di cui si tratta vengono ad essere indifferenti; imitando quel Predicatore, il quale, siccome in tutte le sue Prediche dovea parlare degli uomini, non sapeva ad esse dar altro principio, che cominciando sempre dal Padre Adamo. Io mi contento di ricordarvi, che non solo nell' antica legge le Oblazioni furono sempre costumate ne' Sacrificj, ma anche dopo introdotto il vero Divino Sacrificio, essersi in esso costantemente osservate. Saprete pure benissimo ne'tre primi Secoli della Chiesa le Oblazioni di Pane, e Vino, e poi di Farina essere state; e sebbene da varj le Oblazioni si offerissero, non per questo particolarmente il Sacrificio si offeriva, ma indistintamente per tutti. Nel Secolo IV. poi siccome variate vennero le Oblazioni, così nel tempo medesimo si ritrovano le memorie delle particolari applicazioni del Sacrificio. Se ad Onorio Augustodonense, ed a Cristiano Lupo, vogliate prestar fede, nel IV. Secolo in vece del Pane, del Vino, e della Farina, s'introdusse per le Messe la oblazion di danaro, la quale col nome di stipendio venne significata; con una metafora presa certamente dallo stipendio militare, come hanno creduto S. Leone, appellando il Clero *Divinam militiam*, & *castra Dominica* (*in epist.* 1.) la quale si riferisce *cap. Ex antiquis dist.* 54.; S. Ambrogio denominandolo *Castra Sanctitatis* (*lib.* 1. *offic.*

cap. ult.) e i PP. del Concilio di Erbipoli (anno 1287.) denominandolo *Christi militiam*. Quindi l' Apostolo S. Paolo dopo avere esortato Timoteo, ed in lui tutti gli altri Sacerdoti nella sua prima lettera (*cap.* 18.) *Ut militet militiam bonam*, e nella seconda allo stesso (*cap.* 3.) *Labora sicut bonus miles Christi*: Per dimostrare poi quanto sia ragionevole, e non degno di partorire invidia, e livore, il somministrarsi il conveniente sussidio ai Ministri della Chiesa, usando egli la stessa metafora, stipendio pure l'appella nella sua prima lettera a quei di Corinto (*cap.* 9.) dicendo: *Quis militat suis stipendiis umquam? Nescitis quoniam qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt edunt?* Stipendio pure lo denominano S. Cipriano (*epist.* 38.); il Canone *trentesimo sesto* Agatense; e finalmente S. Gregorio (*Homil.* 18. *in Evang.*) scrive così: *Illa in stipendium nostrum sumimus, quæ pro redimendis peccatis suis Fideles obtulerunt*. Or siccome alle Oblazioni comuni il nome di stipendio fu dato, così parimente denominate vennero le particolari: e ciò allora specialmente, quando in vece del pane, del vino, e della farina, venne offerto il danaro; imperciocchè appresso gli antichi per lo stipendio quel premio, o mercede veniva significata, la quale in vece de'commestibili la di cui somministrazione chiamavasi salario, col danaro era conceduta, e conferita, come abbiamo da Vopisco *cap.* 4. *Stipendium, quod in auro, & argento dabatur*.

So benissimo, che il Ch. Ludovico Tomasino è nella credenza, non doversi più antico del Secolo VIII. riputare il costume di detto stipendio pecuniario, nè lo fa derivare, che dal tempo di Pipino, e Carlo

Ma-

Magno: *Pipini, & Caroli Magni ævo jam cœperant Fideles singuli suam privatim Presbytero cuipiam stipem erogare, ut ejus Sacrificii exuberantem fructum in se derivarent in proximos, & amicos &c. (in vet., & nov. Eccles. discipl. to. 3. lib. 1. cap. 71)*. A questa medesima opinione aderisce il P. Mabillonio, e ne deduce la pruova dalle Regole prescritte da S. Crodegango ai suoi Canonici Regolari: *Oblationi Panis, & Vini a Laicis antiquitus fieri solitæ successit eleemosyna pecuniaria Presbytero facta, quam stipendium vocant: id fieri cœptum, ut videtur, Seculo VIII. in Missis privatis, non tamen ubique passim ante Sæculum XII. Pecuniarum eleemosynam satis aperte designat Chrodegangus Metensis Episcopus in Regulæ suæ cap. 42. si aliquis &c. Hinc factum, ut Laici ob modicam stipem singulas quisque Missas sibi arrogarent (in Præfat. ad par. 1. Sæcul. III. S. Bened.)* Il Vanespen poi sebbene confessi essere cosa incerta sempre, e dubbiosa lo stabilire il tempo precisamente all' origine di questo stipendio, sembra però, che l'opinione del P. Mabillonio approvi chiaramente.

Pure se le Istorie più antiche, e precedenti l' ottavo Secolo si vogliano con attenzione osservare, sarà facile il raccogliere non oscuri documenti di questa costumanza. Nel IV. Secolo circa l'anno 347. appresso S. Epifanio se ne osserva uno chiarissimo nel suo libro dell'Eresie (*hæres 30.*), dove dopo la narrazione del Battesimo conferito ad Ellelio, prima Patriarca de' Giudei, soggiunge aver cotesto Patriarca consegnata al Vescovo, che l'avea battezzato una certa somma di oro, dicendogli immantinente queste parole: *Offer pro me*; ecco come scrive il lodato San-

to: *Idem Patriarcha auri molem quamdam satis magnam in manibus habens, extenta manu Episcopo dabat, dicens: offer pro me*. Che poi con tale espressione, altro non venga a significarsi, se non appunto l' Oblazione per la celebrazione del grande Sacrificio, lo attesta il mentovato Vanespen con queste parole: *Offerre, quo nomine Oblationem Sacrificii Missæ intelligendum venire, indubitatum est*. (*to*. 1. *part*. 1. *tit*. 1. *cap*.3.)

Per venire però più dappresso al punto, di cui si tratta, e per togliervi la curiosità intorno ai fondi perpetui per le celebrazioni perpetue; voi ne ritrovarete gli esempj fino nel Secolo VII, e vi contentarete, che ne riferisca uno soltanto. Nella celebre Diaconia di S. Maria in Cosmedin detta *la Bocca della Verità* in Roma, alla parte sinistra dell'ingresso della Chiesa vi si osserva una Lapide, nella quale, secondo il costume di quell' età di scolpire nelle Lapidi poste nell' ingresso de' Tempj i censi, e le donazioni a quelli fatte, si leggono le seguenti parole: *Item ego Georgius Gloriosissimus offero unc. tres Fundum Acticum &c. ubericas, quod sunt in fundo Arrani, quæ data sunt ab hæredibus germanæ meæ Emolæ, cui data ab hæredibus Pauli, &c. Et quidem hac conditione, ut Presbyter, qui pro tempore fuerit facturus quotidianas Missas, accipiat a Patre solidos tres, &c.* E senza che andiate a Roma potrete osservarlo nel *P. Mabillonio* (*mus. Ital. to*. 1. *n*. 18 *pag*. 149.)

Di queste Oblazioni particolari, e stabilite con rendite perpetue per la celebrazione di Messe, anche nel Secolo VIII. abbiamo gli esempj. Lo Scrittore della Vita di S. Anselmo Abate Nonantolano riportato dal

Bol-

Bollando (*in Append. tom.* 1. *ad diem* 3. *Martii pag.* 901.) e dall' *Ughellio* (*Ital. Sacr. tom.*2. *pag.* 90.) riferisce aver lui lasciato de' Predj , perche colle loro rendite venisse somministrato il congruo stipendio a quei Sacerdoti , i quali dovean celebrare trecento: Messe in ogni anno nello Spedale da lui costrutto , *Ex suis propriis rebus instituit Missas celebrandas pro salute Vivorum , & Mortuorum per singulos annos trecentas* . Una tale Costituzione , che riguarda pure gli Stipendj manuali si prova usitatissima dalle Regole , che diede a' suoi Canonici Regolari il Santo Vescovo Crodegango Fondatore di due Monasterj , e ristoratore della vita comune nel Clero: Egli nel *cap.*32. della sua Regola parlando del ricevere le oblazioni , e dell' applicazion delle Messe , prescrive a' detti Canonici questa osservanza : *Si quis uni Sacerdoti pro Missa sua , seu pro seipso , vel pro quolibet caro suo , aut vivente , aut mortuo aliquid in eleemosyna dare voluerit , hoc Sacerdos a tribuente accipiat , & exinde quod voluerit faciat . Si autem a tribuente ad omnes Sacerdotes aliquid in eleemosyna datum fuerit , hanc eleemosynam communem habeant , & Missas pro illo misericorde faciant* (*Dacher. in Spicilig.tom.* 1. *pag* 573. *nov. edit. & Labbe. in tom.* 9. *collect. Concil. pag.*551. *edit. Venet.*)

Non dissimile osservarete questa pratica de' fondi perpetui alla celebrazione delle Messe consecrati , pure nel Secolo X. in un Diploma della Chiesa Mindese nella Vestfalia : vien fatta da Otone II. morto nell' anno 983. ad insinuazione del Vescovo Milone , una donazione a quest' unico oggetto , perche dalle sue perpetue rendite , perpetua se ne facesse la celebrazione:

ne : *ea conditione , ut perrenniter pro noſtræ animæ refrigerio unus Presbyter talem habeat Præbendam* (*in Chronic. lib. 62.cap. 6.*) Più chiaramente ancora queſta verità ſi dimoſtra da ciò , che diſpoſe S. Fulcrano Veſcovo di Lodeve nella Linguadoca . Egli dopo aver conſecrata la ſua Catedrale Baſilica dedicata a S. Geneſio , ed arrichitala di molti doni ; nel ſuo Teſtamento volendo ſtabilire la quantità dell' emolumento , e ſtipendio , che ſi doveſſe dare ad ognuno de' Sacerdoti , i quali quotidianamente celebraſſero in certi Altari della nominata Baſilica , così egli preſcrive : *Ad Altare S. Michaelis dono Manſum meum de Carumbo , & Vineam , &c. , ut Andreas Presbyter quamdiu vixerit teneat , & poſſideat , &c. et Miſſas aut ipſe , aut ſuus legatus ante Sacra Altaria quotidie celebret . Ad Altare quod conſtructum eſt in honorem S. Laurentii , et S. Martini , et S. Georgii dono Villam , &c. in tali ratione , ut Arranfredus , et Anſaldus Presbyteri teneant eam in vita ſua , &c. , et Miſſas , ac omne Sacrum Myſterium quotidie miniſtrent cum omni diligentia* : (*Bolland. tom. 2. Februarii in Append. pag.* 898.)

Non voglio più ſtancarvi col riferire tutti gli eſempj, e documenti , che negli altri poſteriori Secoli ſi ritrovano abbondantemente per confermare la medeſima irrefragabile coſtantiſſima verità ; e ſe mai li deſideraſte , ſtarò in attenzione di ſapere il voſtro deſiderio per ſervirvi poi in altra occaſione : Moltomeno voglio quì produrre Decreti di Congregazioni , o Bolle Pontificie , le quali comandano , che niuno alle celebrazioni di Meſſe perpetue ſi obblighi , ſe prima il Fondo perpetuo a tale ſcopo non venga aſſegnato .

Que-

Queste sono cose troppo note, e risapute, e la prattica presente della Chiesa su questo punto non può ignorarsi, se non da chi non vuol saperla. Mi basti il ricordarvi ciò che prescrive il Pontefice Innocenzo XII. in una sua Bolla che comincia: *Nuper a Congregatione* del 1697. nella quale approvando, e confermando quanto a stabilire una simile costumanza si era decretato dalla Sacra Congregazione coll' approvazione pure di altri Pontefici, stabilisce finalmente inalterabile una tale osservanza: *Praeterea ne in Ecclesiis in quibus onera Missarum in perpetuum imposita sunt, Sacerdotes in eis, ut par est, adimplendis eo tepidiores, ac segniores reddantur, quo onera hujusmodi cum nulla, aut parva sint utilitate conjuncta, statuit, atque decernit, ut pecunia, ac bona mobilia Ecclesiis, Capitulis, Collegiis, Hospitalibus, Societatibus, Congregationibus, Monasteriis, Conventibus, ac locis omnibus tam Saecularibus, quam Regularibus, atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda, cum onere perpetuo Missarum celebrandarum ab iis, ad quos pertinet sub poena Interdicti ab ingressu Ecclesiae ipso facto incorrenda a die realis acquisitionis, statim deponi debeant penes Ædem Sacram, vel Personam fide, & facultatibus idoneam, ad effectum illa, seu illorum pretium quamprimum investiendi in bonis Immobilibus fructiferis cum expressa, & individua mentione oneris, quod illis annexum reperitur. Ac si eadem bona Immobilia Auctoritate Apostolica deinceps alienari contigerit, eorumdem pretium, sub eadem poena, ut supra deponi, atque in aliis bonis stabilibus itidem fructiferis cum ejusdem oneris repetitione, atque annexione converti debeat.*

Non

Non potendo per tanto voi negare una verità così chiara; altro ora non vi rimane, che negare ai Teatini anche la capacità di poter ricevere il peso di Messe perpetue, ed alla Sacrestia i corrispondenti Fondi su cui sono appoggiate. Se a tanto volete pure estendere la vostra *Incapacità*; io non so altra pruova addurre per ismentirla, se non appunto i Decreti, e le Costituzioni, e la costumanza de' Teatini su questo punto. Leggete di grazia più attentamente quell'Opera, che voi dite, che si Titola *Decreta Clericorum Regularium*, e particolarmente ciò, ch'è scritto nella *par.* 2. *pag.* 15., e poi decidete: *Declaratum est nostram Congregationem, nostrasque Domos, ac Monasteria potuisse, ac posse etiam acceptare quascumque hæreditates, & Legata; necnon annuos reddi-tus, etiamsi annexa habeant onera perpetua Missarum, et Divinorum Officiorum, non solum per alios, sed etiam per Nos ipsos implenda . . . . Cum nostræ Constitutiones* 1. *part. cap.* 3. *statuant ea onera perpetua tantum nullo umquam tempore admittenda, quæ imponuntur ab ædificante, aut exornante sacellum aliquod in Nostris Ecclesiis, non autem excludant bona, ac redditus assignatos pro celebratione Missarum*. Fate un poco di riflessione su questo Decreto, ma non v'impegnate in osservazioni Grammaticali, perche altrimenti perderete tutto lo studio. Si vuole da' Decreti, e Costituzioni sue capacissima la Congregazione Teatina di ricevere Messe perpetue: di più chiaramente si prescrive, che queste non vadano mai disgiunte, e scompagnate da' Fondi perpetui, se altrimenti facendo, non solamente alla pratica, ma agli stabilimenti della Chiesa verrebbero ad opporsi: dunque

se

ſe i Fondi, di cui è ricca la Sacreſtia ſono a queſto peſo ſottopoſti, non poſſono certamente alienarſi: dunque le dizioni *Tamen*, e *Statim* niente conchiudono. Perche dunque vi fate lecito di dire nella *pag.* 111.
„ che polve, e ſumo per gli occhi dell' incauti, e de'
„ creduli fora la Povertà dell' Iſtituto, ſe le ricchezze
„ poi, dall' Iſtituto iſteſſo, per lo larvoſo mezzo della
„ preteſa Sacreſtia goder ſi poteſſero? „
„ Baja, che avanza inver quante novelle
„ Quante mai diſſer favole, e carote
„ Stando al ſoco a filar le Vecchiarelle.

Comprendo beniſſimo, che la voglia di comparire anche Poeta vi ha indotto a parlare così. E che? Non vi baſtava eſſere Cauſidico, Storico, Eccleſiaſtico, Legale, Gramatico, che l'ambizione vi tentaſſe a voler divenire anche Poeta? Un uomo perfettamente universale avete voluto in voi far conoſcere al Mondo. Io ne ſono tanto perſuaſo, che oltre a queſti caratteri, vi credo fornito di tutti quanti ne ſeppe accordare al ſuo Attalo Marziale, e più che a quello, per voi abbia ſcritto queſto ſuo bello Epigramma.

Declamas belle: cauſſas agis, Attale, belle,
Hiſtorias bellas, carmina bella facis.
Componis belle mimos, Epigrammata belle,
Bellus grammaticus, bellus es Aſtrologus
Et belle cantas, & ſaltas Attale belle
Bellus arte liræ, bellus es arte pilæ.
Nil bene cum facias, facis tamen omnia belle.
Vis dicam quid ſis? Magnus es ardelio.
(*Marzial. lib.* 2. *epigr.* 7.)

Eſtro Poetico in fatti mi do a credere, che ſia pure ſtato a ſuggerirvi la bella rifleſſione, che fate nella

pag. 112. ſul Decreto della Congregazione del Concilio, e farvi credere bellamente di avere ſtabilita con quello, come con documento incontraſtabile la voſtra *Incapacità*. E' troppo giuſto, che io lo riferiſca, perche ognuno nel leggerlo ſoltanto, poſſa rimanere perſuaſo con quanto di ſagacità l' abbiate ſaputo interpretare. Dite nell' accennata *pag.* „ Terminano fi-
„ nalmente quelli *Decreti* con una dichiarazione ad
„ iſtanza dell' *Ordine Teatino* interpoſta dalla *Congrega-*
„ *zione* deſtinata in Roma alla interpetrazione del *Tri-*
„ *dentino*, qual s'inſeriſce, ed è in queſti ſenſi: *Decla-*
„ *ratio Sacræ Congregationis Cardinalium Concilii Tri-*
„ *dentini Interpretum. Quod Religio Clericorum Regu-*
„ *larium Theatinorum, non obſtante Decreto alias a ſe*
„ *edito die 7. Septembris 1624. de Bonis Regularium*
„ *non alienandis, poſſit nihilominus alienare Bona Immo-*
„ *bilia ſibi relicta, ad ſui Inſtituti (quamdiu viguerit)*
„ *obſervantiam, abſque alia petita facultate.* „
„ *Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini*
„ *Interpretum, cenſuit Religionem Clericorum Regularium*
„ *Theatinorum, quamdiu Inſtitutum ſuperius propoſitum re-*
„ *tineat; quoad Bona immobilia, non comprehendi in pro-*
„ *hibitione nuper edita, de rebus Regularium non alie-*
„ *nandis.* „
„ Queſto a mio credere ſi è il Monumento il più
„ autentico, il più grave, il più incontraſtabile per
„ iſmentire la preteſa volontaria Povertà, ed il volon-
„ tario aſſerito rifiuto di poſſeder beni ſtabili, ed altresì
„ per render notoria la vanità, e la favola di quelle
„ eſpreſſioni: *Neque per Profeſſionem, neque per Sacros*
„ *Canones prohibemur annuos redditus in communi poſſi-*
„ *dere.* „

Poſſi-

Possibile, che questo Decreto abbiate coraggio di allegare, come del vostro assunto confermativo?

xxxxxxxx *Pictoribus, atque Poetis*
Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas:

dirò con Orazio nella lettera *ad Pisones de Arte poetica* : a titolo di libertà Poetica in vero vi si può perdonare. Or sentite un poco cosa diventi per voi questo vostro Monumento, *Il più Autentico, il più Grave, il più Incontrastabile*. Io vi dico, che dalla maniera appunto, con cui quei sapientissimi PP. risposero, e decretarono, si conchiude invincibilmente, ch'essi erano persuasissimi della capacità de' Teatini di poter possedere Fondi stabili, e Beni immobili, e di poter non possederli, come a loro fosse piaciuto: e prevedendo, che perciò nelle loro volontarie costumanze, potevano ad arbitrio succedere variazioni; con prudenza, e discernimento degno di loro dichiararono, che siccome i Teatini non possedendo non eran compresi nel Decreto di Urbano VIII. *de rebus Regularium non alienandis*; così poi possedendo, alla Legge di quello dovessero esser soggetti. Voglio però mettere in veduta da che mai ha potuto derivare in voi tanta fidanza, per credere di sì gran peso a difendere la voluta *Incapacità* questo Decreto. Via ditelo pure ad onore della verità: altro non è stato, che l'impegno, l'ostinazione, ed il radicato invincibile principio per dimostrare, che nel discorrere non si debba mai, e per qualunque cosa, distinguere. Se sia vero giudicatene da ciò, che seguitate a scrivere nella medesima pagina „ Avvengache dichiarandosi „ da una Eminentissima Congregazione di Prelati, ri„ spettabilissima presso di ognuno, e molto più presso

 de'

„ de' Regolari, di esser permesso ai *Teatini*, alienare li
„ stabili, non ostanti li rigorosi divieti prescritti in con-
„ trario per li Beni degli altri Regolari, e ciò per lo
„ memorando motivo *ad sui Instituti observantiam*, ch'è
„ lo stesso, che dire, affinche custodito avessero pun-
„ tualmente il loro *Voto*, ed osservati con religioso ri-
„ gore i *precetti* del proprio *Istituto* esclusivi della re-
„ tenzione, e possesso di stabili: come poi essi istessi, che
„ curarono di far imprimere tra le lor *Costituzioni* una
„ tal *Dichiarazione*, si avanzarono a dire, e con qual
„ verità dir potevano, che *per Professionem* non erano
„ impediti dal possedere, se appunto perche *ad obser-*
„ *vantiam sui Instituti*, posseder non potevano, dichia-
„ rato si era, che mal grado ogni altro divieto per
„ altri, potevano essi soltanto, liberamente alienare li
„ stabili, *absque alia facultate*? „

Nulla vi sarebbe stato del vostro in questa occasione distinguendo, se lo stesso Decreto vi somministra la già detta distinzione. Eppure nò: vi siete contentato di quel *sui Instituti Observantiam*, per asserire a capriccio un Voto, e niente vi siete occupato nella vostra Osservazione, di distinguerne il tempo, le circostanze, e la natura di questa Osservanza, e la riducete alla sola *Incapacità* di possedere, quando il Decreto dice tutt' altro. Finiamola. Voi che pretendete? Che per forza del Decreto, i Teatini osservando il loro Istituto, possono alienare i Beni Immobili; non osservandolo alienar non li possano. E' questo il Decreto? O guardate dove andiamo a finire. Io vi dimando; i Teatini per osservare il loro Istituto, a che mai sono tenuti nella vostra opinione? Son tenuti, mi risponderete, a non fare acquisti di beni stabili,

bili, e sotto pena di trasgredire un Voto, a non poterli, molto più, ritenere. Se per tanto i Teatini avessero controvenuto a questa Legge, a questo loro Istituto, e resi si fossero in tale guisa trasgressori del Voto; per ridurli alla loro Regola, ed Osservanza, che mai avrebbe a farsi? Voi l'avete pur detto tante volte, lasciare dovrebbero gli acquisti, e rinunziare a qualunque possesso. Posto ciò: come potrete intender voi l' addotto Decreto, se egli in tutto l'opposto prescrive? Se i Teatini, dice egli, conservano il loro Istituto; alienino pur quanto vogliono i Fondi stabili a loro donati: Se poi in quello non viveranno; non ardiscano alienarli, ma li ritenghino perpetuamente. Ma se il possedere è tutto il loro reato; dunque il Decreto obbligandoli a non alienare, conferma, ed approva il loro delitto. Se potrebbero, alienandoli, ritornare al loro Istituto, ed all' osservanza del Voto; dunque il Decreto costringendoli a non alienare, impedisce loro l' emenda; dunque la Sacra Congregazione del Concilio forza i Teatini ad essere al loro Istituto ribelli, e riguardo al quarto Voto spergiuri. Che vi pare di questo sproposito così enorme, e derivante tutto dalla vostra Osservazione? Pensate con serietà; rifletteteci attentamente; e conoscete, che il vostro Monumento il più *Autentico*, il più *Grave*, il più *Incontrastabile* per ismentire la pretesa volontaria Povertà, come voi dite, serve anzi per Autentica, Incontrastabile pruova della debolezza del vostro pensare.

§. XV.

§. XV.

Della dotta ſpiegazione fatta dallo Scrittore di un Decreto del Concilio di Trento.

UN certo ordine di coſe, che ſpeſſe fiate quantunque non preveduto, nè diſpoſto con matura rifleſſione, più da accidente, che da meditata determinazione deriva, ha fatto, che ſenza avvedermene, abbia io quì unita tutta la materia Decretale della voſtra ordinatiſſima Diſſertazione, ed uno all' altro aggiugnendo, da un Decreto paſſi a parlare di un altro. Mi auguro egual ſorte nel farlo; nè voi dovrete rimanerne men ſodisfatto. Nel vedervi in queſt' occaſione pure, ſempre, e coſtantemente ſimile a voi, nell' impegno medeſimo intendo dire, di volere con falſe ſuppoſizioni, e con aſſertive capriccioſe andar poi a conchiudere con vera legitima conſeguenza; con occhio di compatimento riguardandovi, voglio in tutto condonarlo ad un entuſiaſmo di Poeſia: ma che queſto tanto vi riſcaldi, e vi accenda, ſino a non ravviſare con qual riſpetto riguardar dobbiate quella polizia della Religione da' medeſimi voſtri Sovrani voluta, e venerata; queſto ſi condoni ſoltanto a chi non può far uſo della ragione. Quelle medeſime Coſtituzioni Teatine da voi così eruditamente trattate, anche a queſt' altro eruditiſſimo sbaglio hanno dato motivo. Quando eſſe non aveſſero aggiunto a quella chiariſſima proteſta, *Et ſi neque per Profeſſionem, neque per Sacros Canones prohi-*

hibeamur annuas redditus in Communi possidere , la quale sola bastar dovea a chi ha mediocre intendimento per non rimanere ingannato dalla vostra *Incapacità*, quando a ciò, io diceva , aggiunto non avessero la dichiarazione , che di questa verità ha pure fatta il Sacrosanto Concilio di Trento , *Per Concilium autem Tridentinum id nobis sit concessum* ; non ne sarebbe per voi infelicemente derivato il tentare con vera temerità, di porre mano a guastar le leggi più venerande, e più sante . Un Decreto da un Ecumenico Concilio formato, e dal Sovrano approvato , e ricevuto, si rende quì bersaglio ai vostri sapientissimi rimproveri. Vedete però , che coi vostri sforzi altra gloria non riporterete, che quella unicamente, che vi può meritare la sola baldanza di un tale attentato.

Supponendo voi essere per tutto convinti i Teatini della vostra *Incapacità* , nè con altro poter coonestare i loro acquisti, se non ricorrendo all' *Indulto*, o sia dispensa, che si suppone accordata dal Sacro Concilio di Trento, in vigor della quale la capacità di farlo abbiano conseguita, come vi spiegate nella *pag.* 68. soggiungnete poi nella seguente „ Primieramente
„ io in faccia al Mondo tutto, non ho dubbio di con-
„ fessar la mia ignoranza, in non saper comprendere,
„ e persuadermi, come il Concilio indotto si fosse a far
„ quel Decreto contenuto nel cap. 3. dopo di averne
„ publicati prima due altri nelli cap. 1. , e 2. della
„ sessione istessa, li quali senza meno, a mio credere,
„ rendono incompatibile il 3., che è in questione.
„ Nel cap. 1. si trova premessa questa Epigrafe : *Re-*
„ *gulares omnes ad Regulæ, quam professi sunt, præ-*

scri-

„ *ſcriptum, vitam inſtituant*: Indi ſtendendoſi l'ordi-
„ nativo del Decreto dietro di una commendazione
„ lodevole per la vita Monaſtica, ſempreche la Re-
„ golar diſciplina ſiaſi oſſervata, eſpreſſamente precet-
„ tò: *Ut omnes Regulares tam viri, quam mulieres ad*
„ *Regulæ, quam profeſſi ſunt præſcriptum vitam inſti-*
„ *tuant, & componant. Atque in primis, quæ ad ſuæ*
„ *profeſſionis perfectionem, ut Obedientiæ, Paupertatis,*
„ *& Caſtitatis, ac ſi QUÆ ALIA SUNT ALICUJUS*
„ *REGULÆ, & ORDINIS PECULIARIA VO-*
„ *TA, & PRÆCEPTA ad eorum reſpective eſſen-*
„ *tiam; necnon ad communem vitam, victum, & veſti-*
„ *tum conſervanda, pertinentia, fedeliter obſervent.*
„ Nel cap. 2. poi in ſeguela di ciò, che coll' ante-
„ cedente cap. 1. ſi era ordinato, vietaſi a ciaſcun Re-
„ golare di qualunque Dignità fornito il poſſedere, e
„ detener beni, tanto in ſuo nome, quanto in nome
„ del ſuo Convento; e che *adminiſtratio Bonorum Mo-*
„ *naſteriorum, ſeu Conventuum ad ſolos Officiales eorum-*
„ *dem pertineat.*
„ Indi nel conteſo cap. 3. ſi dice; *Concedit Sancta*
„ *Synodus omnibus Monaſteriis, & Domibus, tam Viro-*
„ *rum, quam Mulierum, & Mendicantium, exceptis*
„ *Domibus Fratrum S. Franciſci, Cappuccinorum, &*
„ *eorum, qui Minorum de Obſervantia vocantur, etiam*
„ *quibus aut ex Conſtitutionibus ſuis erat prohibitum,*
„ *aut ex privilegio Apoſtolico non erat conceſſum, ut*
„ *deinceps Bona immobilia eis poſſidere liceat.*

Quanto ſaviamente avreſte operato, ſe potendo vantare di aver conſeguita la più difficile ſcienza, qual' è il conoſcer ſe ſteſſo, non vi foſte poi impegnato alla ſpiegazione di queſto Decreto. Confeſſando in

faccia

faccia al Mondo tutto, la vostra ignoranza, in non saperlo comprendere, non dovevate mai permettere, che dagli entusiasmi Poetici venisse alterata questa vera scienza che possedete; nè che il Decreto venisse ad impegnarla in materie lontane tutte dall' esser suo. Si è fatta però lusingare, ed ha voluto da sua pari mettersi al cimento. Ammiriamone le sagaci astute maniere. Presto terminarebbe lo spasso, mio sapientissimo Scrittore, se vi dicessi, che voi confondete l' ordine delle cose, e de' tempi; e che usando un dottissimo anacronismo, vogliate fuor d' ogni ragione, che da un Decreto formato molti anni dopo abbia l' Istituto Teatino ricevuta una prerogativa, che vanta già dalla sua prima Fondazione, la quale di molto tempo lo precedette. Solamente per ischerzo potrete mostrarvi non persuaso, che la Teatina Religione non sia mai stata fondata coll' *Incapità*, che voi desiderareste; e credo, che con quanto avete detto di Fondamenti, di Pietre Angolari, e di Essenza, non abbiate voluto far altro, che raccorre le *Favole*, e *Carote* di quelle vostre *Vecchiarelle*. Che giova dunque che tanto vi affanniate per una cosa, che tutta indifferente diventa pel vostro assunto? Questi Decreti, che voi di sopra avete riferiti, formati furono sul finire dell' anno 1563., e la Religione Teatina ebbe il suo principio nell' anno 1524. Per provare dunque qualche cosa, dovreste dimostrare, che i Teatini anche potendo possedere, non abbiano posseduto, che doppo formato il Decreto del Tridentino; ma che questo poi abbia confermata la loro capacità di possedere, ciò non vi reca nè danno, nè utile. Nò, non è vero; questo pove-

ro Decreto non vi è così nemico, come voi lo credete. Tutto il bellissimo equivoco è derivato dalle vostre felicissime, e sempre vere supposizioni. Voi non distinguendo tempo, fate cominciare gli acquisti de' Teatini dopo il Decreto, e supponete, che prima i Teatini incapaci ne fossero, nè mai ne avessero conseguiti. Se dunque, conchiudete voi, il Decreto sì grave scandalo ha cagionato, non avendo egli il potere di farlo; la mia *Incapacità* è sempre, ed in ogni tempo verissima. Non posso negarlo; e debbo asserire, che sia questa la conseguenza unica, e sola, che abbiate fatto derivare Logicamente da suoi principj. Il male però è questo, che sebbene la conseguenza sia giustissima, i principj sono falsi all' intutto; perche, se per lo spazio di quasi *quarant' anni*, che fu l' intervallo di tempo dalla fondazione sino al Decreto, furono capaci i Teatini di acquistare, e di fatto acquistarono; altro non ha fatto il Decreto, che dichiarare la loro professata capacità, e non già, che in virtù di esso sia questa a loro provenuta.

Dopo di ciò debbo credere, che possiate conoscere, il Decreto da voi bersagliato, riguardo alla Religione Teatina, o sia riguardo alla sua Capacità, doversi avere per una cosa indifferente, o non per altro, che come di quella confermativo, e non autore. Ma come che dovrei perciò tralasciare di più parlarne, vedendolo non di meno da voi così ingegnosamente trattato, non voglio trascurare una tanto vantaggiosa occasione d' istruirmi. Sforzandovi per tanto per abbattere il Decreto del *cap.* 3. *della sess.* 25. *de Regular.* del Sacro Concilio di Trento, pretendete incoeren-

coerenza, implicanza, ed incompatibilità fra questo, e gli altri due di sopra riferiti della medesima Sessione. Eppure anche quì, vi compiacete di tener saldo il vostro dottissimo principio di non voler distinguere; e con una maravigliosa confusione sperate al solito di aver provato l'assunto. Sebbene nel *cap.* 1. s'inculchi l'osservanza de'Voti, e segnantemente di quello della Povertà; e nel *cap.*2. si proibisca ai particolari Religiosi l'amministrazione de'beni, quando a ciò dal proprio Superiore destinati non siano : maraviglia non debbe recarvi, se poi nel *cap.*3. conceda ai Monasterj la permissione di possedere in *Communi*; se chiaramente si vede, il fine, e l' intenzione di quei Sapientissimi Padri nell' ordinare questo terzo Decreto, essere stata appunto il conservare inviolabile la esecuzione degli antecedenti ne' particolari Religiosi. E che sia così, senza molta fatica si rileva dalla maniera istessa, con cui si spiega nel formarli il medesimo Concilio; il quale siccome nel *cap.* 1. e 2. dirigge i suoi ordini alle persone individue de' Regolari professi, perche osservino, ed eseguiscano il loro Voto di Povertà fatto a Dio nella loro solenne Professione : così poi nel 3. parla solamente de' Monasterj, per dichiarare, che se la proprietà negl' Individui rei li rendeva, e trasgressori del giurato Voto; a questo non dimeno non controvenissero acquistando, e possedendo i lor Monasterj. Dov' è adesso la vostra incoerenza, la vostra implicanza, la vostra incompatibilità, che da famoso Storico avete apposta a quel Santo Concilio? Vi par cosa di poca importanza in una mente illuminata il non far distinzione alcuna tra il Monastero, e gl' Individui, che lo compongo-

no, e tra il comune, ed il particolare? Tanto felicemente avete pensato voi; e per farvi lecito di parlare con sì poco rispetto di un Concilio Universale, condonabile soltanto all' ignoranza, siete caduto nel ridicolo errore di non distinguere la proprietà viziosa de' particolari, dal lecito possedere del comune; del quale errore credo avervi abbastanza avvertito.

Voi che tanto felice siete nel fare osservazioni, non intendo, come avete tralasciato di farne una sopra dell' incoerente Decreto; e benche non sia del vostro gusto, vale a dire, Grammaticale, non merita di essere affatto trascurata. Nella vostra meschina interpretazione, e guastatura di quell' infelice Decreto, avrete certamente osservata una certa eccezione, e riserva, che si fa di alcuni Monasterj a non poter possedere: *Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis, & Domibus tam Virorum, quam Mulierum, & Mendicantium, exceptis Domibus Fratrum Sancti Francisci Cappuccinorum, & eorum qui Minorum de Observantia vocantur.... ut deinceps Bona immobilia eis possidere liceat*: Riflettendo qual ragione abbia mai questa eccezione, osservarete, derivare essa da formale precetto, per cui quei Religiosi all' *Incapacità* di possedere beni immobili vengono sottoposti. Fate ora l' osservazione. Il Concilio con quel Decreto non accordò Indulto, o Dispenza, la quale distruttiva fosse di Voti, o di Precetti, come si spiega nel *cap.* 1. e come sarebbe stato riguardo ai Cappuccini, ed ai Frati Osservanti; ma dichiarò solamente, non essere nella medesima *Incapacità* quelle Religioni, le quali per semplici mutabili arbitrarie Costituzioni si fossero anche fino a quel punto dal pos-

possedere astenute; e quindi che senza trasgredire il Voto della Povertà potessero i loro Monasterj acquistare, e possedere. Ora qual' indulto, o dispenza, direte voi, che il Concilio abbia accordata, e conceduta ai Teatini? Di Voti, o di Precetti no certamente; dunque di sole arbitrarie, e non già immutabili Costituzioni. E così, del vostro quarto Voto che uso faremo? Ma se questo hanno professato; della medesima condizione, e nella eccezione istessa de' Cappuccini, e de'Frati Osservanti esser doveano enunciati; in questa però compresi non sono; dunque non hanno Voto, non Precetto, che dagli altri Regolari li distingue; dunque come gli altri capacissimi sono di acquisti, e di possesso. Credetemi, è troppo infelice, e trista la condizione di chi vuol negare la verità. Per difendere un errore, non si può aver soccorso, che da altri errori maggiori, e più vergognosi. Quanta gloria si acquista, chi dalla ragione si fa regolare, altrettanto riporta degnamente di biasimo, chi per passione le contradice. Se di queste sode massime aveste voluto far degno uso, io non avrei ora il dispiacere di rinfacciarvi tante contradizioni. Ma terminasse pur quì. Non pago di aver così villanamente tacciato un Concilio d'Incoerenza, e d'Implicanza, vi fate pure lecito di negarne l'autorità. Con quanta ingiustizia però, e con quanti sbagli, osservatelo da voi stesso.

Quel, che ho riprovato in voi, non voglio che con ragione possiate dirlo egualmente di me. Potrei quì spaziare amplamente; e dell'origine, della forma, delle solennità, del potere, e della natura de'Sacrosanti Concilj facendo parole, farvi desiderare per lungo tem-

tempo la congrua rispoſta a quanto nella *pag.* 82. ripigliate a dire del Tridentino Concilio riguardo al combattuto Decreto. Ma perche ho ſempre creduto, le molte parole eſſere quel miſerabile partito, a cui ſi appigliano tutti coloro, che abbandonati ſi veggono dalla ragione; da queſta vedendomi io ben aſſiſtito, laſcio volontieri a voi il far in tutto uſo di quelle. Sentiamo per tanto, nè ſenza ammirazione, ciocche vi ſiete compiaciuto di ſcrivere colla voſtra conſueta eleganza nell'accennata pagina „ che che ſia
„ però dell' incompatibile, implicante, ed incoerente,
„ che nelli riferiti Decreti contienſi, il di cui giudizio
„ rimanga a chi dotato di elevatiſſimo ingegno ſappia
„ tante, e sì diverſe contradizioni comporre, e ſalvare.
„ Quando che quello, che ſi legge nel cap. 3. aveſſe a
„ prenderſi alla lettera, e come l' interpetrano i Rego-
„ lari, il Decreto medeſimo difettarebbe niente meno,
„ che nel *Potere*: onde ravviſandoſi in eſſo, eſſerſi da
„ que' degniſſimi Prelati ecceduto, e traſcorſo dall'au-
„ torità, che aveano, il Decreto attender non ſi po-
„ trebbe, nè di quell'effetto che ſi pretende produttivo
„ egli fora „

Io dopo ciò mi aſpettava, che voi produceſte argomenti, e pruove per dimoſtrare nel Concilio, alla formazione di queſto Decreto, la mancanza di Potere; ma in vece mi è toccato a ſoffrirvi in una lunga diceria del Padre Adamo. Cominciate a volere ſtabilire confini alle due ſupreme Poteſtà, Eccleſiaſtica, e Temporale. Ardite di chiamar leſi i diritti della Sovranità da quelle Leggi, che i Sovrani medeſimi con ſentimenti di Clemenza, e di Religione hanno coſtantemente ſtabilite. E giugnete ſino all'

orri-

orrida baldanza di uguagliare, nelle publiche determinazioni, i particolari del Popolo alla Suprema Potenza del Principe; dicendo sfrontatamente nella *pag.* 87. che, trattandosi dell' Ammissione d' un Decreto,
„ che interessava ugualmente moltissimo il *Regio*, ed
„ il *Publico*, l' uno, e l' altro concorrere ci doveano
„ colli espressi loro consensi, in altro caso di nessun
„ vigore restava, nè poteva esser di essi obligativo. „
Dunque il Sovrano nell' ammettere, o nel formare Leggi dovrà dipendere dal Publico non solo, ma da ogni omicciuolo (giacchè per voi fra il comune 'l particolare non dassi distinzione alcuna) così che senza l' espresso consenso di questo, di niun vigore restino le Sovrane di lui Leggi? E reo di questo gravissimo delitto, chi altro vi può salvare dal vedervi soggetto alla meritata pena, se non appunto uno Scrittore Teatino, voglio dire il P. Filippino, col suo celebre Trattato *de Privilegiis ignorantiæ*? Riconoscete con vostra confusione, come da quel ceto, che voi avete tentato di oltraggiare, nasca in vostra discolpa la più valida, anzi unica difesa. Non andiamo in tanto fuor di strada, e ritorniamo al negato Poter del Concilio riguardo al Decreto del *cap.* 3.

I confini delle due Supreme Potestà, quanto è vero, che a noi tocca a venerarli; ardimento all' opposto sarebbe il volerli con privata opinione determinare, e prescrivere. A chi da Dio sono stati affidati s' appartiene, il vederne l' estenzione, ed il conservarli. Dico bensì, che quando le due Supreme Potestà con uniforme consentimento, e comando, una qualche Legge ci prescrivono; non possiamo senza la taccia di temerità, e di delitto gelosamente non eseguirla.

Sia-

Siamo nel caſo riſpetto al controverſo Decreto del Tridentino. E in vero, che altro con quello ordinò il Sacroſanto Concilio, dichiarando la Capacità di Poſſedere in Comune ne' Monaſterj, ſe non appunto quelche prima di lui ſtabilito, e confermato aveano con ampliſſime Leggi i medeſimi Imperatori? Ben mi accorgo, che in tutta la lungheria di teſtimonianze, e di autorità, le quali riguardano il punto con quella diſtanza che vi è dal principio del Mondo ſino a noi, altro finalmente non vogliate conchiudere (ſebbene colla voſtra ſolita felicità di ſupporre) che una *Incapacità Legale* ne' Monaſterj, e Monaci, di ſuccedere nell'eredità, di ricevere Legati, Donazioni, e di poter poſſedere: ma in queſto dovete accuſar voi ſteſſo d' aver così dottamente creduto, e non già gl' illuminatiſſimi Padri del Concilio, quaſi che ecceduto abbiano il lor Potere. Sapevano eſſi troppo bene, una ſimile diſciplina in favore delle Comunità Religioſe eſſere ſtata approvata dalle Leggi Imperiali; nè credettero mai di eccedere il lor Potere confermandola con un loro Decreto. Che altro hanno con queſto accordato ai Monaſterj, ſe non quel che loro avea già conceduto il Grande Imperator Coſtantino nella *l.1. Cod. de Sacroſ. Eccleſ., & de reb., & Privileg. ear. Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Catholico, Venerabilique Concilio decedens Bonorum, quod optaverit, relinquere: & non ſint caſſa judicia ejus*: ſoggiugne la Chioſa: *Nota ex hoc Textu, quod Collegio unuſquiſque poteſt relinquere in ultima ſua voluntate, ſecund. Bald.* Che altro, io replico, hanno con quel Decreto ai Monaſterj accordato, ſe non quanto avean pure loro conceduto

gli

gli Augustissimi Imperatori Valentiniano, e Marziano con un' altra loro General Legge registrata nello stesso Titolo in ordine *la* 13. : *Generali lege sancimus, sive Vidua, sive Diaconissa, vel Virgo Deo dicata, vel Sanctimonialis Mulier, sive quocumque alio nomine Religiosi honoris, vel dignitatis Fœmina nuncupata, vel Testamento, vel Codicillo suo (quod tamen alias omni juris ratione munitum sit) Ecclesiæ, vel Martirio, vel Clero, vel MONACHO, vel Pauperibus aliquid, vel ex integro, vel ex parte in quacumque re, vel spem crediderit relinquendum, id modis omnibus RATUM, FIRMUMQUE CONSISTAT, sive hoc Institutione, sive Substitutione, seu Legato, aut Fideicommisso, per universitatem, seu speciali, sive scripta, sive non scripta voluntate fuerit derelictum, omni in posterum in hujuscemodi negotiis ambiguitate submota*. Direte che da queste Leggi non vengano resi capaci i Regolari di acquisti, e di Possedere? Direte che per queste Leggi non vengano ad essere sciolti dalla *Incapacità Legale*? Direte che il Concilio abbia ecceduto il suo Potere formando un Decreto tutto a queste Leggi conforme? Per quanto crudele, ed ostinata sia la guerra, che avete intimato alla verità, alla ragione; con qual coraggio, e valore presumete di poter combattere, e superare la stessa evidenza? Ne avete compresa la forza, e lo confessate chiaramente nella *pag.* 87. dove, sebbene con riserba, e cambiando aspetto alla cosa non tralasciate di manifestare il vostro errore. Ecco trascritti i vostri sentimenti espressi nell'accennata pagina.

„ Nè se mai quel *Decreto* nel suo comprensivo con-
„ tenesse quella *Capacità Legale*, che si vuole, sareb-

„ be ſtato eſeguibile nelli Stati degli Sovrani Cattoli-
„ ci, e ſpecialmente nel noſtro Regno, ſenza l'eſpreſſo
„ particolare conſentimento del Principe Dominante, e
„ de' Popoli, poiche trattandoſi dell' Ammiſſione di un
„ *Decreto* che intereſſava ugualmente moltiſſimo il *Re-
„ gio*, ed il *Publico*, l' Uno, e l' Altro concorrere ci
„ doveano colli eſpreſſi loro conſenſi, in altro caſo di
„ neſſun vigore reſtava, nè poteva eſſer di eſſi obli-
„ gativo. „

Siatemi grato, che troppo ne ho ragione, perche non vi faccia publicamente intendere quanto ſi contiene in queſte voſtre parole, e qual confuſione vi ſiate fatto lecito di voler introdurre tra chi comanda, e chi è tenuto ad obbedire. Queſta promiſcuità, ed eguaglianza di eſpreſſi conſenſi, voi non intendete quali aſſurdi contenga. Se alla inutile vanità di comparire erudito non doveſſero prevalere i ſentimenti di onoratezza, e di Religione, quanto potrei dire per confondere queſto voſtro inconſiderato parlare. Del conſenſo dunque del Publico, o del Particolare, che per voi ſona lo ſteſſo, laſcio a voi il penſiero di produrre i documenti. A me baſtarà, per avvertirvi dell' errore, di produrre quelli del Sovrano, che nel noſtro Regno colla ſua aſſoluta autorità volle l'eſecuzione del Decreto del *cap*. 3. del Santo Concilio Tridentino. La Pietà, e Religione dell' Invitto Monarca Filippo II. non ſolamente riſulſe nelle ſue premure di far riunire il Concilio, e nel farvi intervenire Veſcovi, Teologi, e Dottori da tutte le parti de' ſuoi ampli Reami, ed in un con eſſo loro ſuoi ſpeciali Ambaſciatori per vederlo preſto terminato: ma molto più nel farlo publicare,

e nell'

e nell' esigerne l' osservanza in tutti i suoi Stati: Il Vanespen, da voi spesso citato, lo attesta con queste parole: *Philippus II. tunc Hispaniarum Rex, & Belgarum Princeps, hac in re intentioni Concilii, & Pontificis obsequi volens, curavit quamprimum Decreta hujus Concilii in OMNIBUS SUIS DITIONIBUS PUBLICARI, adjuncto mandato ad omnes Officiarios Saeculares, ut dum requisiti fuerint auxiliare Brachium in eumdem effectum, sine ulla tergiversatione, aut dilatione praestent. Quod quidem mandatum per Hispaniae Regna anno 1564. mense Julio publicatum esse, ex Emanuele Rodriquez refert Antonius Anselmo in suo Triboniano Belgico cap.32. §.4.* (*Vanespen Proleg. §.VI. de recept. Conc. Trident.*)

Sento nondimeno replicarmi da voi, e con una assertiva quanto indistinta, altrettanto falsissima, dire nella *pag.*88. queste memorande parole degne veramente di un Istorico „ Si sa all'incontro, che li Decreti tutti „ di quel Sagrosanto Concilio, riguardantino il *Dogma*, „ furono immantinente accettati dalli Cattolici; ma ri- „ spetto alli *Decreti* riguardantino la disciplina non „ incontrarono la stessa sorte, nè furono ricevuti, ove „ se ne permise la publicazione, nè potevano in altro „ modo riceversi, che *salvi* sempre l' inviolabili Dritti „ delli Sovrani, e de' Popoli. „ Potevate conservare il vostro stile di non distinguere, e l' aversione alle distinzioni. Per la prima fiata, in cui vi è sorta la voglia di usarle, avete fatto conoscere quanto vi sia nemica questa maniera nel vostro parlare, e con quanta ragione, e prudenza abbiate stimato di mai non usarla. Il Vanespen nell'asserire, che Filippo II.; *curavit quamprimum Decreta hujus Concilii in omni-*

bus suis Ditionibus publicari, senza alcuna distinzione parlò di tutti i Decreti, nè disse mai, che quelli riguardantino il Dogma fossero immantinente accettati, e che quelli riguardantino la disciplina non fossero ricevuti. Ma voi, che v' intitolate Avvocato Napoletano, per rinovar Saulle tra Profeti, debbo credere, che questo pure dottamente abbiate sdegnato di sapere? Immaginate forse, che per istruirvene voglia io produrre le lettere di quel Sovrano, colle quali di tutti i Decreti del Concilio ordina ne' suoi Stati la Publicazione? Nò certamente. So benissimo come si sia saputo da alcuni ritrovar la maniera di negar la forza di quelle; maniera per altro, che non può riputarsi atta al voluto fine, senza dare a quel Sovrano la taccia di rigiro, e di doppiezza. Si accordi però, nel nostro Regno alcuni Decreti di disciplina non essere stati eseguiti; sarà sempre degno di voi l'asserire, che tutti i Decreti riguardantino la disciplina non fossero ricevuti ove si permise la publicazione del Concilio. Voi per riguardo al casato, nel quale per altro unicamente vi somigliava, credo, che abbiate lette le replicate Consultazioni intorno a questo punto scritte dal Reggente Villani; voi, che vi mostrate così inteso del nostro Istorico Civile, e a cui in questo punto particolarmente la verità del fatto deferite; voi finalmente, che ben saprete quale originale avesse nel suo scrivere il mentovato Storico; voi con tutte queste cognizioni asserite, che nel nostro Regno tutti i Decreti riguardantino la disciplina non furono ricevuti? Alcune particolari eccezioni sopra i detti Decreti potrete voi affermare. Ma queste appunto smentiscono più chiara-

ra-

ramente, quanto a capriccio avete voluto asserire intorno al Decreto del *cap.*3. Della vostra Incoerenza, della vostra Incompatibilità, della vostra mancanza di Potere, con cui avete tentato di render nullo quel Decreto, siete voi solo l'inventore. Riguardo a questo Decreto non si è mai fatta eccezione. Appresso di tutti i vostri Istorici, e di quanti ho accennato, non si ritrova vestigio, o notizia, che questo Decreto abbia mai sofferto contradizione; e prima, e dopo il Concilio i Monasterj hanno avuta la capacità Legale di Possedere. Se a voi rincresce, accusatene la disciplina della Chiesa, la Religione de' Principi, e la Pietà de'Popoli.

A che però vado io con tante parole esaminando la vostra dottissima spiegazione del controverso Decreto, a persuadermi esser cosa degna solamente del vostro sapere, l' asserirlo non ricevuto, ed ammesso nel nostro Regno, quando voi stesso me ne somministrate il più Autentico, il più Grave, il più Incontrastabile documento, per usare le vostre espressioni. Dalla *pag.* 97., fino alla *pag.* 101., non avendo come più dimostrare, e tutto quanto è in se stesso, il peso della vostra dottrina, ed il dono singolare che avete ricevuto di un perfetto mostruoso raziocinio; lasciando ogni formalità, e complimento condannate per inconsiderato, per ignorante, per ingiusto il nostro Sacro Consiglio; e decidete, che non sapendo esaminare le cose con que' lumi, che per unico singolar privilegio a voi solo sono stati conceduti, si debbano tutte le sue Decisioni avere a vile; anzi al tuono formidabile della vostra Storica, Ecclesiastica, Legale condanna, come irragionevoli,

ed

ed ingiuste vengano proscritte. Ella è cosa importantissima, non già, che io prenda a difendere il S. C., perche con una simile risoluzione, facendo credere in me ridicolo timore, che un Cane, che abbaja possa ritardar il corso alla Luna, potrei divenir oggetto di benigno compatimento, ed usurparvi il più bel carattere che vantate; dico importantissimo il riferire da che voi ne abbiate preso motivo; e nel farlo, osservarete da che sappia io ricavare il documento più Autentico in favore del nostro Decreto.

Non poteva a voi, pel vostro talento, accadere diversamente. Vedendo rigettata la vostra *Incapacità* anche da un nostro rispettabilissimo Tribunale, non potevate meglio smentirlo per difenderla, se non opponendo a lui tutto voi stesso. Volle il poco accorto Presidente de Franchis fra le sue, per altro eruditissime Decisioni, anche quella riferire in ordine *la* 14. colla quale il S. C. dichiarò i Teatini Capacissimi di possedere. Egli simile imprudenza non avrebbe usata certamente, se avesse potuto prevedere, che perciò egli non solo, ma tutto il S. C. avessero dovuto incorrere la vostra indignazione, ed esser così spietatamente trattati. Sentiamone con ispavento la terribile riprovazione nella *pag.* 97.

„ Da tutto ciò si ravvisa qual vilissimo conto tener
„ si debba, di tutto ciò, che an creduto taluni de' meno
„ illuminati *Forensi*, sulla fede poi de' quali qualche
„ SENATO ABBIA SENZA NESSUN DISCERNI-
„ MENTO DECISO, di esser capaci, cioè di ac-
„ quistare in *Communi* li Chierici Regolari Teatini.

Nella *pag.* 98., e 99. „ Si verifica però maggior-

men-

„ mente quanto ho notato , dal rifletterſi , che que'
„ DD., e quelli *Senati* li quali an creduto capaci di
„ acquiſto li Cherici *Teatini* , ſenza neppur per pen-
„ ſiero , o almen da lontano , vedere , eſaminare , e porre
„ a giuſto Criterio le loro Regole , le lor Coſtituzio-
„ ni , la Storia dell' Iſtituto , e l' intrinſeco del Decre-
„ to Conciliare , buonamente an paſsato per aſsoluto ,
„ a chiuſi occhi an creduto , e con egual bontà an
„ poi ſpacciato , la preteſa Capacità di acquiſtare in
„ Communi , di quello Incapaciſſimo Ordine .
„ Di quanto io dico , puol ogni uno reſtar da ſe
„ perſuaſo , mentre non voglio altro miglior teſtimo-
„ nio , che atteſti la verità de' miei detti , ſe non ſe
„ chi ſtimi prenderſi la pena , di leggere co' proprj
„ occhi la *deciſ.* 14. *del Preſidente de Franchis* . Si rian-
„ di tutta quanta ella ſi è l' accennata Deciſione : Ci
„ ſi trovarà , non ſi nega , impreſo a diſputare : *Cleri-*
„ *ci Regulares , ſint ne incapaces bonorum immobilium*
„ *in Communi* ? Ma queſto importantiſſimo dubbio pro-
„ poſto ad eſaminar nell' *Epigrafe* richiamativo della
„ comune attenzione di tutti , come poi ſul corſo di
„ quella compoſizione riſolveſi ? Eccolo dal *num.* 11.
„ *Patres iſti defacto non poſſident , non quia non poſſunt ,*
„ *quia Regulæ , vel Conſtitutiones eis obſtarent , ut ex*
„ *fide integerrimi Præpoſiti apparet , ſed quia noluerunt*
„ *poſſidere , ſed ſi vellent non prohiberentur , unde Men-*
„ *dicantes , vel Incapaces dici non poſſunt . . . & poſt-*
„ *quam Regulæ , & Conſtitutiones non obſtant huic Re-*
„ *ligioni , quin poſſidere poſſit , ſi pro uno tempore vide-*
„ *tur eſpediens ei non poſſidere , non prohibetur alio tem-*
„ *pore ſi velit . . . . Et non immerito in Sacroſancto*
„ *Ecumenico Concilio Tridentino ſeſſ.* 25. *cap.* 3. *conceſſit*

San-

„ *Sancta Synodus omnibus Monasteriis tam Virorum,*
„ *quam Mulierum, etiam Mendicantium . . . . ut dein-*
„ *ceps bona immobilia eis possidere liceat . Et hac con-*
„ *clusione habita pro vera, quod non sint Patres isti in*
„ *Communi incapaces, sed Capacissimi, dicebatur, quod*
„ *isti Legatarii, &c.* „

Voglio credere, che v' abbia a riuscire gratissima questa nuova foggia di rispondere alle difficoltà, che in questo punto mi piace tenere con voi, vale a dire, il riferirle solamente, e nel produrle esser sicuro tanto della loro forza, che col solo farle vedere, debbano dileguarsi; nè posso diportarmi altramente, se come di sopra vi ho avvertito, non ho mai avuto in pensiero la debolezza, di assumer difesa di questo rispettabilissimo Tribunale contro a' vostri fantastici trasporti; e la quasi immensa distanza, che passa fra voi, e quello, mi fa conoscere sempre più, che il solo metterlo al paragone con voi, sarebbe lo stesso, che recargli offesa, ed oltraggio. Per semplice privata curiosità non di meno, e per mio addottrinamento, mi sia lecito chieder da voi, da che mai vi siate mosso a trattare con tanto disprezzo i sentimenti di un Magistrato, riguardato sempre da tutti gli altri con ispeciale stima, e venerazione? e come nò? Mi replicate nella medesima pagina „ Oh li gravissimi motivi rapportati, e considerati da quell' Insi-
„ gne Magistrato per farli pronunciare risolutamente,
„ *quod Patres isti non sint incapaces possidere in Commu-*
„ *ni*. La fede cioè *integerrimi Præpositi*, colla quale
„ il Fidefaciente attestava, che le *Regole*, e le *Costi-*
„ *tuzioni* dell' Ordine, non erano dell' acquisto in Com-
„ muni impeditive „ Piano di grazia, nè v' incresca

di

di rileggere, ma con un poco più di rifleſſione, e comprenſiva, l' accennata deciſione. Voi colla voſtra ſolita feliciſſima erudizione, anche quì avete preſo un dottoſſimo equivoco. La Fede, che fa il Prepoſito ſi riferiſce alle ſole Coſtituzioni; e ſe fatta l' aveſſe, come voi la riferite, ſarebbe certamente ſtata una ſolenniſſima falſità. Quando vi venne la voglia di far lo ſtorico, vi ſarebbe ſtato troppo neceſſario l' avertire il Publico, che voi nella voſtra ſtoria, come punto inutile, avevate riſoluto di non dar luogo alla Cronologia. Senza queſto avviſo al Lettore, che avreſte dovuto mettere in fronte alla voſtra ſtorica Diſſertazione; credetemi, ſono inſoffribili i tanti anacroniſmi, di cui l' avete ſpeſſamente adornata. Sapete voi, che la Deciſione, di cui ſi parla, fu fatta dal S. C. forſe anche prima dell' anno 1570.? Vi ricordate, che le Coſtituzioni de' Teatini formate furono, ed approvate nell' anno 1604.? Or come dite, che il Prepoſito „ *Fideſaciente atteſtava, che le Regole, e Coſtituzioni dell' Ordine non erano dell' acquiſto in Communi impeditive?* „ Se le Coſtituzioni non eſiſtevano; qual fede poteva mai fare il Prepoſito, ſe foſſero, o nò, dell' acquiſto impeditive? Avrà ben' egli atteſtato, non già una falſità, come ſarebbe ſtata queſta, ma bensì, le Leggi Fondamentali del loro Iſtituto, e la loro Profeſſione non obligarli alla voſtra *Incapacità*; e ſe il vero diceſſe, potrete intenderlo da quanto di ſopra ho detto.

Per compiacervi non di meno fingete vero queſto anacroniſmo, e ſecondo la più fina arte eſeguita queſtà nobile guaſtatura della Fede di quel Prepoſito;

sbagliate poi eroicamente nell' asserire, questi soltanto essere stati „ *li gravissimi motivi rapportati, e considerati da quell' Insigne Magistrato* „ La Decisione potevate su questo punto produrla intiera, ed osservare, se con giusto criterio, e non a chiusi occhi quei savissimi Ministri decretassero. Non posso meglio persuadervene, che producendola io, e voi non mancate di leggerla con attenzione. Due sono i punti, che in quella si decidono; il primo riguarda la capacità de' Teatini di acquistare, e possedere, ed ecco per quai motivi venga a decretarsi verissima. *Quo ad primum dicebatur hoc decidi ex iis, quæ ponunt Imola in Clement. 1. de regul. jur. Anchar., & Zabarel., ubi dicunt, quod si Religio facit sibi Constitutiones inhibentes possessionem bonorum sine approbatione Pontificis, non ex hoc dicetur Religio Mendicans, quia possunt Religiosi contra eorum Constitutiones venire, etiam quod sint juratæ. Et subdunt, quod non sufficit de facto non habere bona propria, & mendicare, nisi mendicent ex inhabilitatione habendi possessiones, & redditus in Communi. Quemadmodum non dicentur Mendicantes, qui possunt habere in Communi, & non habent, & ex hoc coguntur mendicare. His casibus videtur similis casus noster, in quo Patres isti de facto non possident: non quia non possunt, quia Regula, vel Constitutiones eis obstarent, ut ex fide integerrimi Præpositi apparet, sed quia noluerunt possidere; sed si vellent nunc, non probiberentur: unde Mendicantes, vel incapaces dici non possunt; eo etiam magis, quia nec mendicant publice, nec occulte, sed eleemosynæ ob eorum vitam sanctissimam, usque ad Cœnobium eorum deferuntur, & sic nec pro Mendicantibus habiti sunt.*

Unde

Unde non concurrunt, quæ dicit Lapus in allegat. 45. de cujus allegatione dubitabatur. Quia postquam Regulæ, & Constitutiones non obstant huic Religioni quin possidere possit, si pro uno tempore videtur expediens ei non possidere non prohibetur alio tempore si vellet. Videmus enim ab initio nascentis Ecclesiæ, Ecclesiam aliqua bona non possedisse, sed Clericos, & Religiosos, ac cæteros Ecclesiæ ministros more Apostolico vixisse: deinde ordinatione Sancti Spiritus actum est, Ecclesiam in temporalibus abundare, ut plene omnia ponit Guglielm. Benedict. in Repetit. Cap. Raynutius in Verb. Et Uxorem nomine Adelasiam lib. 1. fol. 72. a tergo in mediocri impressione, & ponitur in Proemio, fol. 22. della partita primiera, quia sic expedire visum fuit, cum pauci tantæ perfectionis invenirentur, qui sine adminiculo temporalium onera Ecclesiastica susciperent, teste Bonaventura, quem allegat Gulielm., ubi supra, & novissime D. Marcus Antonius Marsilius Colum. Archiepiscopus Salernitanus doctissimum opus condidit de Ecclesiasticorum reddituum origine, & jure. Ex quibus etiam dictis apparet, quod non sequitur, nihil possident; ergo non possunt possidere in Communi. Et non immerito in Sacrosancto Ecumenico Concilio Tridentino sess. 25. cap. 3. concessit Sancta Synodus omnibus Monasteriis tam Virorum, quam Mulierum etiam Mendicantium (exceptis domibus Sancti Francisci, Cappuccinorum, & eorum qui Minores de Observantia vocantur), etiam quibus aut ex Constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat. Et hac conclusione habita pro vera, quod non sint Patres isti in Communi Incapaces, sed Capacissimi,

dicebatur, quod isti Legatarii, &c.

Quando io, sul principio del mio scrivere, mi fossi determinato di epilogare in poche parole quanto mai avessi potuto dire in questa mia risposta; non avrei potuto farlo più attamente, che trascrivendo, come ho fatto, questa da voi tanto malmenata Decisione. Che mai di più potreste in quella desiderare, perche con avvedutezza, e consiglio nella sua determinazione procedesse? In essa si accennano le Costituzioni de' Teatini, e la, fino a quel tempo, non seguita approvazione. In essa si distinguono i Voti, e li precetti delle Religioni. In essa la differenza si appalesa tra il possedere in particolare, ed in comune. In essa vi s' insegna quali siano le vere Leggi Fondamentali. In essa potrete imparare, come mai le Regole de' Teatini abbiate potuto crederle Immutabili. In essa finalmente dovete ravvisare quanto vaglia la vostra *Incapacità*.

Se non che mi ricordo di ciò, che ho promesso, vale a dire, da questa Decisione voler prendere una prova incontrastabile per la fermezza del controverso Decreto. Che voi possiate tanto lusingare voi stesso, fino a credervi di gran lunga superiore ad un rispettabilissimo Magistrato, e comparso al Mondo per confonderlo colla vostra Sapienza, e per avvilirne l'autorità; egli è questo un male gravissimo, e di molto difficile guarigione; ma giugnere a volerlo far comparire non curante, anzi disprezzatore degli ordini del suo Sovrano, questo è sentimento d' irreparabile frenesia. Tanto avete voi affermato, per ciecamente combattere quell' infelice Decreto: *Chi fa uso della ragione non può ignorare, che i Ministri*

devo-

devono più d' ogni altro non ſolo intendere appieno i comandi, e i ſentimenti del Principe; ma con uguale intendimento, e geloſia riſcuoterne dagli altri l'esatto adempimento. Riflettete ora colla voſtra incomparabile perſpicacia, ſe con queſto principio potrà mai uniformarſi quanto dottamente inſegnate con queſte parole, cui troppo mi compiaccio a ripetere „ Si sa all' incontro, che li Decreti tutti di
„ quel Sacroſanto Concilio riguardantino il Dogma,
„ furono immantinente accettati dalli Cattolici, ma ri-
„ ſpetto alli *Decreti* riguardantino la diſciplina non in-
„ contrarono la ſteſſa ſorte, nè furono ricevuti, ove ſe
„ ne permiſe la publicazione. „ Ma, a chi mai dovea eſſer più noto, e paleſe, ſe non era al S. C., che i Decreti riguardantino la diſciplina non foſſero ricevuti? Se nella publicazion del Concilio ſimili Decreti aveſſe il Principe eccettuati; queſta determinazione doveano ignorare i ſuoi Miniſtri? E ſe di alcuni, oppur anche di tutti gli altri, una ſimile eccezione ſi avveraſſe, come del Decreto del *cap*.3. potrete voi affermarlo? Dunque quei Sapientiſſimi Miniſtri contumaci, e traſgreſſori dovranno riputarſi degli ordini del loro Sovrano? Dunque con ardimento non più udito, avranno accettato un Decreto non ricevuto dal Principe? Dunque a tal ſegno di pervicacia, e di baldanza ſaranno giunti, che di un Decreto non ricevuto abbian voluto ſervirſi per comprovare giuſtiſſima una loro Deciſione? E voi ſarete capace ſol di penſarlo? Voi ſarete capace pur di aſſerirlo? Quai ſtravaganti moſtruoſi effetti ha forza di produrre in noi una riſcaldata Poetica fantaſia!
Nè faceva d'uopo a quei ſavj Miniſtri il renderſi cotanto

tanto colpevoli giudicando con principj non ricevuti, in un tempo, in cui aveano chiari documenti per decidere con verità, e giustizia sul punto di cui si trattava. Parlando voi della maniera, e delle condizioni, con cui fu ammessa in Napoli la Religione Teatina, scrivete così nella *pag.* 34. „ In tal congiuntura dunque egli è innegabile, che solennizato „ si fosse una più che compiuta *Convenzione*, ed un „ perfetto *Contratto*, non già *tacito*, che pur bastareb- „ be, ma espresso tra il *Papa*, il *Regio*, li *Decurioni*, „ li *Napoletani*, e li *Teatini* col di cui mezzo gli uni, „ e gli altri si obbligavano scambievolmente nell'osser- „ vanza di quelle cose, che correspettive si erano alli „ Personaggi, che c' intervennero. E la scambievole „ osservanza, tutta nasceva dall' adempimento delle „ *Leggi fondamentali*, sul tenor delle quali li *Primi* „ erano condiscesi ad Approvare, Ammettere, Riceve- „ re, ed Accogliere quell'Istituto: e li *Secondi* con so- „ lenne Rito nell'atto di loro Professione *votato* l'ave- „ rebbero. „ Che mi dite ora di Decreto, e di Concilio? Queste *Convenzioni*, e questi *Contratti* tra il Regio, i Decurioni, i Napoletani, e i Teatini, doveano a quei Giudici essere sufficienti, per regolare con rettitudine, ed equità la loro sentenza. Ma questi Contratti, e queste Convenzioni vi tocca ora a produrre. In quale carta li avete voi letti? Da chi mai furono legalizati? Con quale solennità fu mai convenuta la vostra *Incapacità* nell'Istituto Teatino? Volete nondimeno, che così avvenisse? Vi si accordi pur volontieri. Ma come potrete poi non vergognarvi di asserire, che un Contratto espresso, e solenne celebrato pochi anni prima, fosse in tutto ignoto al

S.C.

S. C. fino a distruggerlo con una sua decisione. Nel 1533. fu ammessa fra di noi la Religion Teatina, e questo fu il tempo in cui dovette celebrarsi l'espresso solenne Contratto da voi voluto. Presso l'anno 1570. seguì la Decisione del S. C. Ed in così corto spazio di tempo potevano quei dotti Ministri aver perduto di quel Contratto ogni notizia, ed ogni cognizione; se a voi è stato così facile il rinvenirlo dopo sì lungo intervallo di anni? Così grave era in quel tempo la negligenza, la disaccortezza, l'incuria nel conservare i Contratti, che così presto se ne perdesse ogni documento, ed ogni memoria? Fu quello, lo so, per vostra terribile condanna, Secolo di oscurità, e d'ignoranza; ma non dovete considerarlo tanto sepolto nelle tenebre, che questo pure ignorasse; se il vostro, benchè illuminatissimo, non isdegna servirsi de'suoi lumi, e delle di lui cognizioni. Ma che dich'io? o perche con ingiustizia voglio negare ciò, che fino dal principio della vostra scrittura avete confessato con lealtà? vale a dire, e il Papa, e il Regio, e il Publico aver riconosciuto le vere Leggi dell'Istituto Teatino, averle ricevute, averle approvate. Sia ad onor del vero, e per vostra gloria il conchiudere tutto colle vostre medesime parole nella *pag.* 34.
„ L'Istituto Teatino riconosce per suo sostegno la Bolla di Papa Clemente VII., che dietro una piena discussione del modo del suo Vivere, e Professare, approvollo. Fu ammesso presso di noi perche il Governo esaminata avendo la Bolla, e le Leggi di quell'Istituto, non ci trovò cosa pregiudiziale a' Reggj Diritti. Il Publico, e li Privati di Napoli istruiti compitamente di quelle Leggi, l'accettarono. „ Adesso

sì

sì son contento, che vi facciate lecito di caricare d'ingiurie, e di villanie un venerando Magistrato, e più ancora chi ha presa la cura di riferirne le sapientissime Decisioni. Questo però non vi è bastato; ma per riscuotere fino all' ultimo il compatimento, che meritate, e che io di buona voglia vi accordo, vi siete sforzato di malmenare un' altra Decisione del medesimo Presidente de Franchis per sempre più guastare la già riferita. Non credo, che per altro abbiate anche ciò operato, che per fare pure fino all' ultimo ammirare la vostra felicità nel non saper mai distinguere. Procurate d' intender meglio l' una, e l'altra; e distinguendo poi tra un punto di puro, e semplice articolo independentemente dal fatto; e tra un altro punto appoggiato, e dependente tutto dal fatto, vi accorgerete, che vana sia, e degna soltanto di voi la contradizione, l'oscurità, l' ignoranza, che a quel degno Magistrato avete avuto l'ardimento di attribuire. E' cosa troppo indegna in un uomo il farsi così vilmente vincere dalla passione, che per sodisfarla, debba per forza cadere in una così lunga serie d'errori. Quanto sia deplorabile, ed infelice una simile condizione; voi più che ogni altro potrete, mio riverito Scrittore, colla vostra illuminatissima mente considerare, e comprenderlo.

Mi lusingo in tanto, che dobbiate rimanere pago, e sodisfatto di aver io con chiarezza, e lealtà posto nel loro vero lume tutte le vostre ragioni, con cui avete preso a provare nell' Istituto Teatino l' *Incapacità* di acquistare, e di possedere. Voi le avete riputate gravissime, e di tale forza, che potessero veramente dimostrarla. Se non vi foste fatto lusingare da certe pre-

prevenzioni, dalle quali non ſempre poſſono andare eſenti gli Storici anche più illuminati, vi ſarebbe riuſcito facilissimo il non aſſerire per veri fatti, coſe, che in realtà ſono falſiſſime, e che vi han poi traſportato a confondere per fino l'ordine de' tempi. A queſto principio debbo parimente attribuire l'esſervi indotto a denominare pure Eccleſiaſtica la voſtra Scrittura: Per quanto abbiate potuto su queſto punto andar fuori di ſtrada, meritate ſempre compatimento, ſe la prevenzione di voi ſteſſo non vi ha fatto riflettere, e penſare, che *non ex quovis ligno Mercurius*. Che più? Tanto ha potuto finalmente in voi la forza di una mal conceputa prevenzione, che vi ha fatto travedere ſino nel punto Legale, del quale per obbligo, e per officio dovreſte eſſere appieno informato. Io con queſta mia riſpoſta altro non ho inteſo di fare, che togliervi dal bujo di queſto micidiale inganno; il quale come a voi, così egualmente a chi non ſapeſſe miſurare il merito della voſtra Diſſertazione, potrebbe produrre ſcandalo irreparabile, e ad un Ordine Regolare, una indegna vergognoſa calunnia. Se mai nell' eſeguire queſto mio ottimo penſamento, forſe, non già da prevenzione certamente, ma dalla forza della ragione inveſtito, abbia uſato eſpreſſioni gagliarde, e certe fiate anche giocoſe; non dovete offendervene, mio gentiliſſimo Scrittore. Voglio anzi viver ſicuro, che vi accorgerete di non eſſere ſtato con eguale inſolenza corriſpoſto. Se voi vi ſiete fatto lecito di dichiarare un Ceto riſpettabile di Eccleſiaſtici, come traſgresſori delle loro Leggi, e mancanti al Publico negli ſtabiliti patti; potrete contentarvi, che io v' abbia

smentito usando termini giocosi, per avvertirvi davvero del vostro errore. E volendo ormai porre fine al mio scrivere; credo potervi dire ciò, che in una simile occasione scrisse Marziale (*lib. 3. Epigram. 33.*)

Irasci nostro non debes Cerdo libello,
Ars tua, non vita, est carmine læsa meo.
Innocuos permitte sales: cur ludere nobis
Non liceat, licuit si jugulare tibi?





IN-

INDICE

DE' PARAGRAFI.



pografia RAFFAELE ESPOSITO